COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

CASO AT.40127 - Conserve vegetali

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

PROCEDIMENTO CARTELLI

Regolamento n. 1/2003 (CE) del Consiglio

Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003

Data: 19/11/2021

Il presente testo è reso disponibile esclusivamente a titolo informativo. Una sintesi della presente decisione è pubblicata in tutte le lingue dell'UE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate e sono sostituite da una sintesi non riservata tra parentesi quadre o da [...].

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2021
C(2021) 8259 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.11.2021

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(AT.40127 – Conserve vegetali)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

INDICE

1. Introduzione 8
2. Settore industriale oggetto del procedimento 8
2.1. Prodotti interessati 8
2.2. Imprese oggetto del procedimento 9
2.2.1. Conserve Italia 9
2.2.2. Altre imprese oggetto del procedimento ma non destinatarie della presente decisione 13
3. Procedimento 13
4. Descrizione del comportamento 15
4.1. Natura e portata del comportamento 15
4.2. Portata geografica del comportamento 19
4.3. Organizzazione dei contatti e delle riunioni 22
4.4. Cronologia dei contatti e delle riunioni 26
4.4.1. Anno 2000 26
4.4.1.1. Contatti tra le parti nei primi mesi del 2000 26
4.4.1.2. Riunione del 15 o 16 marzo 2000 27
4.4.1.3. Riunione del 13 aprile 2000 28
4.4.1.4. Riunione del 20 aprile 2000 28
4.4.1.5. Riunione del 12 maggio 2000 29
4.4.1.6. Riunione del 17 maggio 2000 30
4.4.1.7. Riunioni del 26 maggio, del 9 giugno e del 12 ottobre 2000 30
4.4.1.8. Riunione del 20 ottobre 2000 31
4.4.1.9. Riunione del 18 dicembre 2000 32
4.4.1.10. "Riunione di Nantes" alla fine del 2000 32
4.4.2. Anno 2001 33
4.4.3. Anno 2002 34
4.4.3.1. Fax del 22 gennaio 2002 34
4.4.3.2. Riunioni del 5 febbraio, del 1º marzo e del 21 marzo 2002 35
4.4.3.3. Comunicazione di informazioni relative al periodo fino a luglio 2002 35
4.4.3.4. Riunione del 13 settembre 2002 36
4.4.3.5. Riunione al vertice del 6 novembre 2002 36
4.4.3.6. Riunione del 16 dicembre 2002 37
4.4.4. Anno 2003 38
4.4.4.1. Riunione nel primo trimestre del 2003 38

4.4.4.2. Riunioni del 5 e del 31 marzo e del 10 luglio 2003 39
4.4.4.3. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2003 39
4.4.5. Anno 2004 41
4.4.5.1. Riunione del 19 febbraio 2004 41
4.4.5.2. Riunione del 7 aprile 2004 42
4.4.5.3. Riunione del 7 ottobre 2004 43
4.4.5.4. Riunione del 2 novembre 2004 44
4.4.5.5. Riunione del 14 dicembre 2004 45
4.4.5.6. Riunione al vertice del 27 dicembre 2004 47
4.4.5.7. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2004 49
4.4.6. Anno 2005 49
4.4.6.1. Riunioni al vertice del 27 e 28 gennaio 2005 ("riunione Jenny") 49
4.4.6.2. Riunioni del 1º e 2 febbraio 2005 51
4.4.6.3. Riunione del 16 marzo 2005 53
4.4.6.4. Riunione telefonica del 12 aprile 2005 53
4.4.6.5. Riunione telefonica dell'8 giugno 2005 54
4.4.6.6. Riunione dell'8 settembre 2005 54
4.4.6.7. Riunione del 6 ottobre 2005 54
4.4.6.8. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2005 56
4.4.7. Anno 2006 57
4.4.7.1. Riunione del 14 marzo 2006 57
4.4.7.2. Riunioni del 30 marzo, dell'11 luglio e dell'11 ottobre 2006 58
4.4.7.3. Messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2006 58
4.4.7.4. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2006 59
4.4.8. Anno 2007 60
4.4.8.1. Riunione del 21 febbraio 2007 60
4.4.8.2. Riunione del 13 aprile 2007 61
4.4.8.3. Riunione al vertice del 15 ottobre 2007 61
4.4.8.4. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2007 62
4.4.9. Anno 2008 63
4.4.9.1. Riunione al vertice dell'8 gennaio 2008 63
4.4.9.2. Riunione del 31 gennaio 2008 64
4.4.9.3. Riunione del 13 maggio 2008 64
4.4.9.4. Scambio di informazioni a seguito di una riunione del 17 novembre 2008 64
4.4.10. Anno 2009 65

4.4.10.1.Riunione al vertice del 7 gennaio 2009 65
4.4.10.2.Documento relativo a una riunione del 25 marzo 2009 67
4.4.10.3.Riunione al vertice del 6 aprile 2009 68
4.4.10.4.Riunioni del 19 maggio 2009 71
4.4.10.5.Riunione al vertice del 6 ottobre 2009 71
4.4.10.6.Riunione al vertice del 7 ottobre 2009 72
4.4.11. Anno 2010 73
4.4.11.1.Riunione dell'8 gennaio 2010 73
4.4.11.2.Riunione o riunioni (compresa una riunione al vertice) del 13 gennaio 2010 73
4.4.11.3.Riunione al vertice del 28 gennaio 2010 74
4.4.11.4.Messaggio di posta elettronica interno del 7 giugno 2010 75
4.4.11.5.Riunione del 21 settembre 2010 75
4.4.11.6.Riunione al vertice del 20 ottobre 2010 75
4.4.11.7.Riunione del 2 dicembre 2010 77
4.4.11.8.Riunione del 13 dicembre 2010 77
4.4.12. Anno 2011 77
4.4.12.1.Riunione al vertice del 23 febbraio 2011 77
4.4.12.2.Messaggi di posta elettronica del 16 e del 24 febbraio 2011 78
4.4.12.3.Riunione interna del 23 marzo 2011 79
4.4.12.4.Riunioni dell'8 e del 20 aprile 2011 79
4.4.12.5.Riunione del 10 maggio 2011 80
4.4.12.6.Riunione interna del 25 maggio 2011 81
4.4.12.7.Riunione del 31 maggio 2011 81
4.4.12.8.Riunioni del 10 e del 16 giugno 2011 82
4.4.12.9.Riunione del 29 giugno 2011 82
4.4.12.10.Riunione del 30 agosto 2011 82
4.4.12.11.Riunione al vertice del 22 settembre 2011 83
4.4.12.12.Riunione del 5 ottobre 2011 84
4.4.12.13.Riunione al vertice del 21 novembre 2011 84
4.4.12.14.Riunioni del 7 e del 15 dicembre 2011 87
4.4.12.15.Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2011 .. 87
4.4.13. Anno 2012 88
4.4.13.1.Osservazioni generali sull'anno 2012 88
4.4.13.2.Riunione al vertice del 20 febbraio 2012 88
4.4.13.3.Riunione del 14 marzo 2012 90

4.4.13.4.Riunione del 21 marzo 2012 90
4.4.13.5.Riunione del 2 aprile 2012 91
4.4.13.6.Riunione del 19 aprile 2012 92
4.4.13.7.Riunione del 24 aprile 2012 92
4.4.13.8.Riunione del 4 maggio 2012 93
4.4.13.9.Riunione dell'11 maggio 2012 93
4.4.13.10.Riunione del 15 maggio 2012 94
4.4.13.11.Riunione del 24 maggio 2012 95
4.4.13.12.Riunione del 31 maggio 2012 95
4.4.13.13.Riunione del 14 giugno 2012 97
4.4.13.14.Riunione del 20 giugno 2012 98
4.4.13.15.Riunione del 3 luglio 2012 98
4.4.13.16.Riunione dell'11 luglio 2012 99
4.4.13.17.Riunione del 2 agosto 2012 99
4.4.13.18.Riunioni del 6 e del 7 settembre 2012 100
4.4.13.19.Riunione del 14 settembre 2012 101
4.4.14. Anno 2013 (fino al 1º ottobre 2013) 101
4.4.14.1.Osservazioni generali sull'anno 2013 (fino al 1º ottobre 2013) 101
4.4.14.2.Messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2013 102
4.4.14.3.Riunione al vertice dell'8 febbraio 2013 102
4.4.14.4.Riunione del 14 marzo 2013 103
4.4.14.5.Riunione dell'11 aprile 2013 104
4.4.14.6.Riunione del 22 aprile 2013 104
4.4.14.7.Riunione del 30 aprile 2013 105
4.4.14.8.Riunioni del 21 e del 30 maggio 2013 105
4.4.14.9.Riunioni del 7 e del 17 giugno 2013 106
4.4.14.10.Messaggio di posta elettronica interno del 18 giugno 2013 106
4.4.14.11.Riunione del 24 giugno 2013 107
4.4.14.12.Riunione del 25 luglio 2013 107
4.4.14.13.Riunione del 29 agosto 2013 108
4.4.14.14.Riunione del 13 settembre 2013 108
5. Valutazione giuridica 109
5.1. Articolo 101, paragrafo 1, del trattato e articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE 109
5.2. Accordi e pratiche concordate 111
5.2.1. Principi 111

5.2.2. Applicazione nel caso di specie 111
5.3. Infrazione unica e continuata 112
5.3.1. Principi 112
5.3.2. Applicazione nel caso di specie 114
5.3.2.1. Partecipazione a un piano d'insieme che persegue un obiettivo comune 114
5.3.2.2. Contributo intenzionale al piano d'insieme 116
5.3.2.3. Consapevolezza del comportamento illecito nel suo complesso 118
5.3.2.4. Continuità della partecipazione all'infrazione 119
5.4. Restrizione del gioco della concorrenza 131
5.4.1. Principi 131
5.4.2. Applicazione nel caso di specie 131
5.5. Pregiudizio al commercio tra Stati membri e fra le Parti contraenti dell'accordo SEE 131
5.5.1. Principi 131
5.5.2. Applicazione nel caso di specie 133
5.6. Articolo 101, paragrafo 3, del trattato e articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE 133
5.6.1. Principi 133
5.6.2. Applicazione nel caso di specie 134
6. Durata della partecipazione all'infrazione 134
6.1. Principi 134
6.2. Applicazione nel caso di specie 135
6.2.1. Data d'inizio della partecipazione all'infrazione 135
6.2.2. Data finale della partecipazione all'infrazione 136
6.2.3. Conclusioni sulla durata della partecipazione all'infrazione 136
7. Responsabilità della partecipazione all'infrazione 137
7.1. Principi 137
7.2. Applicazione nel caso di specie 139
7.2.1. Responsabilità della partecipazione diretta all'infrazione 139
7.2.2. Responsabilità della società controllante 139
7.2.2.1. Presunzione dell'esercizio di influenza determinante 139
7.2.2.2. Esercizio effettivo di influenza determinante 141
7.2.3. Conclusioni sulla responsabilità 143
7.2.3.1. Conclusioni sulla responsabilità della partecipazione diretta all'infrazione 143
7.2.3.2. Conclusioni sulla responsabilità della società controllante 143
8. Rimedi 144

8.1. Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 144
8.2. Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 144
8.3. Calcolo dell'ammenda 144
8.3.1. Importo di base dell'ammenda 145
8.3.1.1. Valore delle vendite 145
8.3.1.2. Gravità dell'infrazione 146
8.3.1.3. Durata della partecipazione all'infrazione 147
8.3.1.4. Importo supplementare 148
8.3.1.5. Calcolo dell'importo di base dell'ammenda 149
8.3.2. Adeguamenti dell'importo di base dell'ammenda 149
8.3.2.1. Circostanze aggravanti 149
8.3.2.2. Circostanze attenuanti 149
8.3.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato 151
8.3.4. Applicazione della comunicazione sulla clemenza 163
8.4. Capacità contributiva 164
8.5. Importo finale dell'ammenda 166

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.11.2021

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(AT.40127 – Conserve vegetali)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea[1] ("il trattato"),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo[2] (in appresso "l'accordo SEE"),

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato[3], in particolare l'articolo 7 e l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 17 febbraio 2017 di avviare un procedimento nel presente caso,

dopo aver dato all'impresa interessata la possibilità di presentare osservazioni sugli addebiti mossi dalla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81e 82 del trattato[4],

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

---

1 Ai fini della presente decisione, sebbene il Regno Unito abbia receduto dall'Unione europea il 1º febbraio 2020, a norma dell'articolo 92 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7), la Commissione resta competente ad applicare il diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito per quanto riguarda le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione.

2 Ai fini della presente decisione, per SEE si intendono i 27 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) e il Regno Unito, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Di conseguenza ogni riferimento al SEE contenuto nella presente decisione comprende anche il Regno Unito.

3 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1º dicembre 2009 l'articolo 101 del trattato sostituisce l'articolo 81 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti all'articolo 101 del trattato sono da intendersi, se del caso, come riferimenti all'articolo 81 del trattato CE. Il trattato ha anche introdotto talune modifiche terminologiche, quali la sostituzione di "Comunità" con "Unione" e di "mercato comune" con "mercato interno".

4 GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

vista la relazione finale del consigliere-auditore nel presente caso,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

(1) La presente decisione è destinata alle seguenti persone giuridiche, che fanno parte del gruppo Conserve Italia:

(a) Conserve Italia Soc. coop. agricola ("Conserve Italia SCA"), con sede in Via Paolo Poggi 11, 40068 San Lazzaro di Savena, Italia;

(b) Conserves France S.A. ("Conserves France"), con sede presso il Domaine du Grand Frigolet, 13151 Tarascona, Francia.

(2) Tra il 15 marzo 2000 e il 1º ottobre 2013, Conserve Italia SCA e Conserves France hanno partecipato ad accordi o pratiche concordate che costituiscono un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'infrazione aveva per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza per la fornitura di certi tipi di conserve vegetali ai dettaglianti[5] e/o al settore della ristorazione nel SEE e consisteva in accordi anticoncorrenziali volti a fissare i prezzi di vendita e a ripartire i mercati e i clienti, anche attraverso la manipolazione delle gare d'appalto e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Questo comportamento è stato in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri e Parti contraenti dell'accordo SEE[6].

2. SETTORE INDUSTRIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2.1. Prodotti interessati

(3) I prodotti interessati dall'infrazione sono quelli relativi alle seguenti attività:

(a) vendite di tutti i tipi di conserve di fagiolini, piselli, mix di piselli e carote, verdure miste, fagiolini gialli e fagioli flageolet, con marchio del distributore, a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi[7];

(b) vendite di tutti i tipi di conserve di mais, con marchio del distributore, a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia e Regno Unito[8];

(c) vendite di tutti i tipi di conserve vegetali[9], comprese le verdure miste e le preparazioni e pietanze a base di conserve vegetali (ad eccezione dei mix, delle insalate e delle preparazioni in cui i vegetali non sono l'ingrediente principale), con marchio/marchi del produttore o con marchio del distributore, a dettaglianti e clienti del settore della ristorazione in Francia.

---

5 I dettaglianti comprendono le grandi catene di distribuzione (inclusi hard discount e cash-and-carry) nonché, ove pertinente, le organizzazioni o alleanze di acquisto che agiscono per loro conto.

6 Le Parti contraenti dell'accordo SEE sono i 27 Stati membri dell'UE, insieme al Regno Unito e ai tre Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

7 Cfr. […].

8 Cfr. […].

9 Escluse le conserve di pomodoro, di funghi o di olive e le conserve di cui questi prodotti costituiscono gli ingredienti principali.

2.2. Imprese oggetto del procedimento

2.2.1. Conserve Italia

(4) Conserve Italia SCA e Conserves France (congiuntamente "Conserve Italia") sono oggetto del procedimento nel caso di specie conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 773/2004, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 1.

(5) Conserve Italia SCA è la società capogruppo del gruppo Conserve Italia e detiene direttamente il 99,77 % del capitale azionario di Conserves France.

(6) Il gruppo Conserve Italia opera principalmente nella produzione e nella vendita di bevande a base di frutta e di conserve vegetali e di frutta. Nell'esercizio che va dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021, il fatturato consolidato del gruppo Conserve Italia era complessivamente di 797 226 441 EUR.

(7) Conserve Italia SCA è una cooperativa agricola[10] che comprende tre categorie di soci. La prima categoria è quella dei soci cooperatori che, ai sensi degli articoli 5 e 7 dello statuto di Conserve Italia SCA, devono essere imprenditori agricoli. La seconda categoria è quella dei soci sovventori che, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto di Conserve Italia SCA, sono definiti investitori pubblici o privati senza limitazioni di sorta. La terza categoria è quella dei soci finanziatori che sono azionisti speciali ai sensi degli articoli 21, 23, 26, 45 e 47 dello statuto di Conserve Italia SCA.

(8) Conserve Italia SCA conta 34 soci cooperatori[11], costituiti da varie associazioni e organizzazioni agricole, che insieme annoverano tra i soci circa 14 000 imprese agricole. Queste imprese agricole producono verdure e frutta crude utilizzate da Conserve Italia SCA per produrre conserve vegetali e di frutta, bevande a base di frutta e altri prodotti[12]. Vi sono 11 soci cooperatori che forniscono a Conserve Italia SCA piselli, fagiolini e mais (i prodotti utilizzati per fabbricare le conserve vegetali oggetto del comportamento contestato nella presente decisione)[13] e che, a loro volta, annoverano tra i soci circa 343 imprese agricole[14]. Conserve Italia SCA conta sei soci sovventori[15], che sono tutti associazioni e organizzazioni agricole. Conserve Italia conta attualmente[16] due soci finanziatori, Ismea, un ente pubblico economico

---

10 Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto di Conserve Italia SCA (allegato 3 della risposta di Conserve Italia alla comunicazione degli addebiti ([…]), per realizzare il proprio scopo mutualistico, Conserve Italia SCA svolge l'attività di impresa agricola come definita dall'articolo 2135 del codice civile italiano e dal decreto legislativo n. 228/2001.

11 Al 30 giugno 2021.

12 Conserve Italia SCA produce anche altre conserve vegetali (quali fagioli, ceci e lenticchie), verdure reidratate, conserve di pomodoro, conserve di frutta e confetture, nettari, succhi di frutta e bevande a base di frutta, bevande analcoliche, polpe di frutta e verdure congelate (fonte: https://www.conserveitalia.it).

13 Agrintesa Società Cooperativa Agricola, Italfrutta Società Cooperativa Agricola, Cooperativa Maiscoltori Basso Ferrarese, PRO.PA.R. Soc.Coop.Agricola, San Rocco Di Modena S.A.C, PatFrut Società Cooperativa Agricola, Colombare Società Cooperativa Agricola, Lusuco Società Cooperativa Agricola, S.P.A.C. Società Cooperativa, C.A.S.A. Mesola Società Cooperativa Agricola, Orticola Lombarda Società Cooperativa Agricola; cfr. la risposta di Conserve Italia alla comunicazione degli addebiti ([…]), punto 155.

14 Cfr. la risposta di Conserve Italia alla comunicazione degli addebiti, punto 155.

15 Al 30 giugno 2021 erano: Apo Conerpo, Coft, Il Chiarone, Piemonte Asprofrut, Terre dell'Etruria e Tuscania (fonte: Bilancio 2021 di Conserve Italia).

16 Al 30 giugno 2021.

che fornisce servizi di informazione, servizi assicurativi, garanzie di credito e finanziamenti alle imprese agricole e alle loro associazioni in Italia e Fondosviluppo una società che ha per oggetto la promozione ed il finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione[17].

(9) Gli organi societari di Conserve Italia SCA sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci[18]. L'Assemblea ordinaria[19] approva il bilancio e destina gli utili, nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e approva, tra l'altro, i regolamenti interni[20]. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. L'elezione delle cariche sociali può essere validamente deliberata a maggioranza relativa: in tal caso risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti[21]. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. Ciascun socio cooperatore dispone di uno o più voti in relazione all'ammontare della quota di capitale sottoscritta, fino a un massimo di cinque[22]. In ogni caso, i soci sovventori, unitamente ai soci finanziatori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale[23]. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile fra 15 e 19, eletti dall'Assemblea ordinaria. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori, mentre due componenti sono nominati dai soci finanziatori[24]. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo statuto[25].

(10) Secondo il regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA, il Consiglio di Amministrazione della società deve predisporre, per ogni esercizio sociale, i programmi di lavorazione dei prodotti orticoli, dopo aver definito i programmi di commercializzazione, le quantità e le tipologie di materia prima occorrente, tenendo conto delle prevedibili situazioni del mercato dei prodotti trasformati e delle potenzialità degli impianti, nonché delle potenzialità produttive dei soci cooperatori[26].

(11) I soci cooperatori sono impegnati a promuovere e a predisporre piani di coltivazione per i prodotti occorrenti a Conserve Italia SCA per la realizzazione dei suoi programmi. Sono inoltre impegnati a conferire la totale produzione ottenuta dalle

---

17 Fonte: www.ismea.it e www.fondosviluppo.it.

18 Articolo 37 dello statuto di Conserve Italia SCA.

19 Ai sensi dell'articolo 39 dello statuto di Conserve Italia SCA, l'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione delle azioni dei soci finanziatori e sugli altri argomenti previsti dalla legge.

20 Articolo 39 dello statuto di Conserve Italia SCA.

21 Articolo 40 dello statuto di Conserve Italia SCA.

22 Articolo 43 dello statuto di Conserve Italia SCA.

23 Articolo 18 dello statuto di Conserve Italia SCA.

24 Articolo 45 dello statuto di Conserve Italia SCA.

25 Articolo 46 dello statuto di Conserve Italia SCA.

26 Articolo 1 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA, allegato 4 della risposta di Conserve Italia alla comunicazione degli addebiti ([…]).

superfici programmate e impegnate in funzione dei programmi predisposti da Conserve Italia SCA[27].

(12) Il Comitato Orticolo[28] è investito di tutte le problematiche inerenti alla gestione dei prodotti conferiti ed in particolare della fase propedeutica alla ripartizione dei programmi fra i soci cooperatori e della loro successiva gestione. Per lo svolgimento della sua attività, il Comitato Orticolo si avvale dei tecnici dell'Ufficio Assistenza Agricola, che ha i seguenti compiti: i) formulare le norme di tecnica colturale e i piani di semina; ii) scegliere le varietà ritenute idonee per il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; iii) determinare la superficie minima per specie e appezzamento di coltivazione; iv) predisporre piani di coltivazione per l'ottenimento di un prodotto controllato, sottoposto ad una disciplina specifica di produzione per la campagna e ad una disciplina specifica per lo stabilimento di trasformazione; v) valutare proposte di ricerca sia sperimentale che in pieno campo; vi) sottoporre al Comitato Orticolo la valutazione di modifiche ed integrazioni al capitolato relativo alle colture orticole "Norme di campionatura, classificazione e valorizzazione dei singoli prodotti"[29].

(13) Il Comitato Orticolo assegna a ogni ente socio e per ogni prodotto "quote obiettivo"[30]. Inoltre, i tecnici dell'Ufficio Assistenza Agricola devono visitare i terreni messi a disposizione per la coltivazione di prodotti orticoli, al fine di verificarne l'idoneità[31]. La scelta delle varietà da inserire nei piani di semina è fatta dall'Ufficio Assistenza Agricola, in sintonia con il Comitato Orticolo. Il seme occorrente per le coltivazioni programmate è fornito da Conserve Italia SCA. I soci cooperatori dovranno garantire che i propri soci (vale a dire le imprese agricole) utilizzeranno solo il seme fornito loro da Conserve Italia SCA. Il seme verrà consegnato a cura e spese di Conserve Italia SCA. Il pagamento del seme da parte dei soci cooperatori verrà effettuato mediante trattenuta sulle liquidazioni dei prodotti conferiti[32].

(14) Le imprese agricole aderenti ai soci cooperatori sottoscrivono un impegno di coltivazione con obbligo di conferimento per le colture prescelte. Tale impegno di coltivazione deve contenere l'assunzione dell'obbligo di impiego esclusivo delle sementi fornite da Conserve Italia SCA, nonché il rispetto dei suoi piani di semina[33]. La gestione delle operazioni di raccolta e delle relative attrezzature meccaniche è

---

27 Articolo 8 dello statuto di Conserve Italia SCA e articolo 2 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA, in caso di mancato rispetto degli impegni di conferimento assunti, verrà applicata nei confronti del socio inadempiente una penale il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore al 10 % del valore del quantitativo di prodotto non consegnato, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

28 Il Comitato Orticolo è composto dal presidente o da un altro membro designato dal Consiglio di Amministrazione, dal direttore generale di Conserve Italia SCA, dai responsabili agricoli di prodotto, dal direttore operativo e dal direttore assicurazione qualità, nonché da un rappresentante per ciascun ente socio.

29 Articolo 3 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

30 Articolo 4 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

31 Articolo 5 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

32 Articolo 6 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

33 Articolo 7 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

fatta di norma da Conserve Italia SCA o da terzi da essa appositamente delegati. Il costo del servizio di raccolta è a carico di Conserve Italia SCA[34].

(15) Il trasporto dei prodotti da conferire agli stabilimenti di trasformazione è organizzato e gestito da Conserve Italia SCA in accordo con i soci cooperatori. Il costo di tale servizio è a carico di Conserve Italia SCA, qualunque sia il luogo di consegna dei prodotti. La responsabilità e gli eventuali danni inerenti al trasporto sono, in ogni caso, a carico del committente del trasporto stesso. Un documento di trasporto viene emesso dall'impresa agricola[35].

(16) La consegna dei prodotti viene fatta di norma franco azienda di produzione, alla rinfusa sul mezzo di trasporto messo a disposizione da Conserve Italia SCA, mentre le operazioni di pesatura e campionamento sono effettuate quando i prodotti arrivano presso lo stabilimento. Ogni partita di prodotto che viene conferita a Conserve Italia SCA viene pesata e campionata ai fini di determinare l'idoneità alla lavorazione, il peso netto a pagamento e le caratteristiche qualitative che servono per la classificazione del prodotto. I risultati del campionamento sono riportati sulla bolla di conferimento che reca tutti gli elementi occorrenti per la successiva determinazione del valore monetario da attribuire alla partita[36].

(17) Entro 90 giorni dal termine stabilito per la predisposizione dei programmi di lavorazione dei prodotti orticoli, il Consiglio di Amministrazione di Conserve Italia SCA stabilisce, con propria delibera, un prezzo medio indicativo per ciascuna specie di coltura orticola oggetto di conferimento. Il Consiglio di Amministrazione, per la determinazione del prezzo medio indicativo, si attiene, ma non in via esclusiva, alla valutazione dei seguenti parametri: i) prevedibile andamento del mercato; ii) politiche di vendita di Conserve Italia; iii) costi della filiera; iv) piani di sviluppo, piani industriali e budget di Conserve Italia; v) considerazione delle campagne precedenti. Il prezzo medio indicativo così stabilito, suscettibile di variazioni in più o in meno nel limite del 5 % a raccolta avvenuta, è indicato in apposito prospetto di liquidazione, comunicato ai soci cooperatori entro il mese di febbraio di ogni anno. Il prezzo di liquidazione definitivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo esatto ammontare, a fine campagna raccolta[37], in considerazione dei risultati della raccolta medesima[38]. Il pagamento dei prodotti conferiti viene di norma effettuato sulla base di acconti la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla fissazione del prezzo definitivo, in base alle disponibilità finanziarie di Conserve Italia SCA. Il saldo avviene alla chiusura dell'esercizio. All'atto del pagamento dei prodotti vengono trattenuti ai soci cooperatori gli importi relativi alla fornitura delle sementi[39].

(18) In sede di redazione del progetto di bilancio, e in considerazione dei risultati complessivi della campagna, il Consiglio di Amministrazione di Conserve Italia SCA può proporre eventuali integrazioni di prezzo a titolo di ristorno. L'attribuibilità dei ristorni è comunque subordinata alla realizzazione di un utile di esercizio non

---

34 Articolo 9 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

35 Articolo 10 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

36 Articolo 11 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

37 Come spiegato da Conserve Italia, i piselli e i fagiolini sono raccolti in primavera o in estate e il mais in estate.

38 Articolo 12 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

39 Articolo 13 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA.

inferiore al 2 % del patrimonio netto della società, e l'entità dei ristorni medesimi non può in ogni caso eccedere il 50 % dell'avanzo di gestione generato dalla lavorazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci. L'attribuzione del ristorno per ciascuna varietà di prodotto è determinata tenendo conto dei seguenti parametri: i) rapporto tra prezzo liquidato per i prodotti conferiti e prezzo di mercato registrato nella campagna di riferimento per i prodotti della medesima specie e ii) margine netto generato dalla trasformazione e vendita di ciascuna varietà di prodotto[40].

2.2.2. Altre imprese oggetto del procedimento ma non destinatarie della presente decisione

(19) Oltre a Conserve Italia SCA e Conserves France, anche le seguenti persone giuridiche (indicate collettivamente come "parti", insieme a Conserve Italia, o singolarmente come "parte", compresa Conserve Italia) sono state oggetto del procedimento concernente l'infrazione a cui si riferisce la presente decisione, ma non sono destinatarie della stessa:

(a) […];

(b) […];

(c) […].

(20) […] (indicate collettivamente come "parti del procedimento di transazione" o singolarmente come "parte del procedimento di transazione") sono stati i destinatari della decisione della Commissione del 27 settembre 2019[41] adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 nell'ambito della procedura di transazione[42].

(21) Qualsiasi riferimento al comportamento delle parti del procedimento di transazione di cui alla presente decisione (cfr. sezione 4) e alla qualificazione giuridica di tale comportamento (cfr. sezione 5) è inteso unicamente a permettere alla Commissione di stabilire la responsabilità dell'infrazione in capo a Conserve Italia.

3. PROCEDIMENTO

(22) L'11 giugno 2013 […] ha chiesto l'immunità dall'ammenda in conformità dei punti (14) e (15) della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dall'ammenda o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ("la comunicazione sulla clemenza")[43]. Con decisione del 24 settembre 2013[44], notificata a […] il 1º ottobre 2013, la Commissione ha concesso a […] l'immunità condizionale dall'ammenda in conformità del punto (18) della comunicazione sulla clemenza.

---

40 Articolo 16 del regolamento interno orticole di Conserve Italia SCA e articolo 36 dello statuto di Conserve Italia SCA.

41 Decisione C(2019)6903 final della Commissione. Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha adottato una rettifica di tale decisione (Decisione C(2019) 7631 final della Commissione).

42 Cfr. i punti 5-33 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli ("la comunicazione concernente la transazione") (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

43 GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.

44 Decisione C(2013) 6297 final della Commissione.

(23) Dal 1º al 4 ottobre 2013 la Commissione ha svolto accertamenti, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nei locali di […], Conserve Italia, […] e […].

(24) Il 17 ottobre 2013 Conserve Italia ha chiesto l'immunità dall'ammenda in conformità del punto (14) della comunicazione sulla clemenza o, in alternativa, una riduzione dell'ammenda in conformità del punto (27) della comunicazione sulla clemenza.

(25) In conformità del punto (29) della comunicazione sulla clemenza, con decisione del 17 febbraio 2017, notificata il 22 febbraio 2017, la Commissione ha informato Conserve Italia della sua intenzione preliminare di applicare una riduzione dell'ammenda all'interno di una specifica forcella, come indicato al punto (26) della comunicazione sulla clemenza.

(26) Con decisione del 17 febbraio 2017, notificata a Conserve Italia, […] e […] il […] e a […] il […], la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 nei confronti di tutte le parti al fine di avviare con esse discussioni di transazione.

(27) […] la Commissione ha condotto discussioni di transazione con le parti conformemente alle disposizioni dei punti 14-19 della comunicazione concernente la transazione. Durante le discussioni la Commissione ha informato le parti degli addebiti che intendeva muovere nei loro confronti e ha comunicato i principali elementi di prova alla base degli stessi. Le parti hanno avuto accesso a copie delle prove documentali pertinenti contenute nel fascicolo e a un elenco di tutti i documenti del fascicolo. Le parti hanno inoltre avuto accesso, presso i locali della Commissione, alle dichiarazioni ufficiali relative alla clemenza. Ciascuna parte ha espresso il proprio parere sugli addebiti che la Commissione intendeva muovere nei suoi confronti. La Commissione ha esaminato attentamente le osservazioni delle parti e, ove opportuno, ne ha tenuto conto. La Commissione ha inoltre comunicato alle parti una stima relativa agli importi minimi e massimi delle ammende che probabilmente sarebbero state inflitte loro. Al termine delle discussioni di transazione le parti del procedimento di transazione hanno ritenuto che vi fosse un'intesa comune, sui potenziali addebiti e sugli importi minimi e massimi stimati delle ammende, sufficiente per proseguire il procedimento di transazione.

(28) […] ciascuna parte del procedimento di transazione ha presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 sotto forma di una proposta di transazione.

(29) Il 7 maggio 2019 Conserve Italia ha informato la Commissione che non avrebbe presentato una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004[45]. La Commissione ha pertanto continuato a indagare sul comportamento di Conserve Italia secondo la procedura ordinaria in vista dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(30) Il 27 settembre 2019 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, una

[45] Cfr. […].

decisione[46] destinata alle parti del procedimento di transazione in cui le dichiarava responsabili, nel caso di specie, dell'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. La decisione si basava su elementi di fatto e di diritto accettati dalle parti del procedimento di transazione e non trattava la questione della responsabilità di Conserve Italia riguardo ad eventuali violazioni dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(31) Il 5 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Conserve Italia SCA e Conserve France.

(32) Conserve Italia ha ricevuto una copia elettronica dei documenti accessibili contenuti nel fascicolo della Commissione. L'impresa si è inoltre avvalsa del diritto di accesso alle parti del fascicolo della Commissione che erano accessibili solo nei locali di quest'ultima.

(33) Il 1º marzo 2021 Conserve Italia ha trasmesso per iscritto alla Commissione il proprio parere sugli addebiti mossi nei suoi confronti, aggiungendo ulteriori osservazioni in occasione dell'audizione tenutasi il 4 maggio 2021.

4. DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO

4.1. Natura e portata del comportamento

(34) Il comportamento riguardava tre accordi concernenti diversi gruppi di parti, diversi canali di vendita, clienti o famiglie di prodotti, diverse aree geografiche o una combinazione di questi fattori.

(35) Un accordo riguardava le vendite di conserve di fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste nonché, dalla campagna 2010/2011, di fagiolini gialli e fagioli flageolet. L'accordo verteva sulle vendite di prodotti con marchio del distributore a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi (cfr. considerando (3), lettera a)). Nella presente decisione l'accordo è denominato "accordo 4P/4P"[47]. Le parti che hanno partecipato all'accordo 4P/4P sono […], Conserve Italia, […] e […].

(36) Di tutti i prodotti interessati dall'accordo 4P/4P, Conserve Italia ha prodotto solo conserve di fagiolini, piselli e mix di piselli e carote (Conserve Italia afferma di aver interrotto la produzione di piselli e carote nel 2011)[48]. Conserve Italia parla di accordo o accordi "vegetali" o "vegetali verdi"[49]. […] ha inoltre indicato che a volte l'accordo veniva chiamato "accordo vegetali verdi CI" (in lingua originale: *"l'accord légumes verts CI"*).

(37) Un altro accordo riguardava le vendite di conserve di mais, con marchio del distributore, a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Danimarca,

---

46 Cfr. nota 41.

47 4P/4P fa riferimento alla denominazione francese dell'accordo "4 pays/4 produits" (4 paesi/4 prodotti). A decorrere dalla campagna 2010/2011 sono stati inclusi nell'accordo anche i fagiolini gialli e i fagioli flageolet.

48 Cfr. […]. Cfr. considerando (581).

49 In questo contesto, per quanto riguarda i prodotti interessati, in tutta la presente decisione per "vegetali verdi" o "vegetali" si intendono le conserve di fagiolini, piselli e mix di piselli e carote. Per "mais" si intendono le conserve di mais in chicchi.

Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (cfr. considerando (3), lettera b)). Nella presente decisione l'accordo è denominato "accordo mais". Le parti che hanno partecipato all'accordo mais sono […], Conserve Italia e […].

(38) Vi era infine una serie di accordi bilaterali tra […] e […] che riguardavano unicamente le vendite di tutte le (altre) conserve vegetali[50], con marchio del produttore o con marchio del distributore, a dettaglianti e clienti del settore della ristorazione in Francia (le vendite con marchio del distributore a clienti del settore della ristorazione dalla campagna 2004/2005 in poi). Nella presente decisione questi accordi sono denominati "accordi francesi".

(39) Nell'ambito dei suddetti accordi, Conserve Italia ha partecipato a una serie di riunioni e di scambi, strettamente interconnessi, che le hanno permesso di coordinare il suo comportamento commerciale sul mercato con gli altri partecipanti agli accordi. Gli accordi avevano un obiettivo comune (cfr. ad esempio considerando (72)), un'origine storica comune (cfr. ad esempio considerando da (76) a (80)) e diverse caratteristiche comuni o identiche, come le persone fisiche partecipanti, il funzionamento generale degli accordi, l'organizzazione dei contatti e delle riunioni e i meccanismi di attuazione, rendicontazione e monitoraggio (cfr. considerando (45)).

(40) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che gli accordi avevano una diversa origine storica. In particolare, Conserve Italia ha sottolineato che le riunioni relative all'accordo 4P/4P erano iniziate nel 2000 mentre l'accordo mais era entrato in vigore qualche anno prima del 1999 tra […] e […] e, successivamente, Conserve Italia[51]. Conserve Italia ha anche affermato che […] e […] hanno altresí colluso in relazione alle vendite di tutte le (altre) conserve vegetali, con marchio del produttore o con marchio del distributore, a dettaglianti e clienti del settore della ristorazione in Francia (gli accordi francesi)[52].

(41) Contrariamente a quanto sostenuto da Conserve Italia, gli accordi avevano un'origine storica comune in quanto gli accordi 4P/4P e mais erano scaturiti entrambi dall'accordo iniziale tra […] e […] relativo alle conserve vegetali vendute sul mercato francese (ovvero gli accordi francesi) che ha continuato ad esistere[53]. Ciò è spiegato da […], dopo l'integrazione di […], l'accordo tra […] e […] (ovvero gli accordi francesi) è stato esteso a quattro paesi (Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi) e a quattro prodotti (fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste) formando l'accordo 4P/4P. […] e […] hanno convinto Conserve Italia ad aderire all'accordo 4P/4P[54]. […][55].

(42) Ogni anno venivano conclusi accordi su base annuale per la campagna commerciale successiva[56].

---

50 Cfr. considerando (3)(c). Le vendite di prodotti con marchio del distributore ai dettaglianti riguardano unicamente i prodotti non oggetto degli accordi 4P/4P e mais.

51 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 7.

52 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 8.

53 Cfr. […].

54 Cfr. […].

55 Cfr. […].

56 Cfr. […].

(43) Per tutti gli accordi summenzionati, il comportamento costitutivo dell'infrazione consisteva:

(a) nella fissazione dei prezzi di vendita (aumenti di prezzo, prezzi minimi, obiettivi di prezzo) e nel coordinamento della politica e della struttura dei prezzi[57];

(b) nella ripartizione delle quote di volume e di mercato fra le parti[58];

(c) nella ripartizione dei clienti e dei mercati fra le parti[59];

(d) nel coordinamento delle offerte in gare di appalto e delle proposte di prezzo da sottoporre ai dettaglianti e/o ai clienti del settore della ristorazione[60];

(e) nel coordinamento di altre condizioni di vendita, degli sconti, della strategia di marketing e della politica promozionale[61];

(f) nella comunicazione e nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale tra le parti[62].

(44) Vi erano collegamenti economici fra le modalità di attuazione degli accordi in quanto, in certe occasioni, le parti procedevano a compensazioni incrociate, in termini di quote di volume o ripartizione del mercato o dei clienti, fra alcuni degli accordi[63].

(45) Le parti hanno predisposto meccanismi elaborati di rendicontazione, monitoraggio e compensazione e svolto controlli (almeno uno) per verificare l'attuazione degli accordi[64]. Si sono scambiate periodicamente fogli elettronici o tabelle precompilate contenenti dati bimestrali o annuali su prezzi di vendita, volumi delle vendite e quote di mercato, che sono stati verificati e confrontati ex post[65]. Le parti hanno inoltre predisposto meccanismi per garantire i riporti da un anno all'altro e compensare le differenze di volume tra di esse[66].

(46) Le persone fisiche che hanno partecipato ai contatti e alle riunioni hanno adottato misure per dissimulare le loro attività. Ad esempio, alcune riunioni si sono tenute in case private[67], le persone sono state chiamate con nomi in codice[68], i partecipanti hanno comunicato per mezzo di schede telefoniche prepagate o indirizzi privati di posta elettronica e si sono scambiati informazioni utilizzando laptop dedicati e chiavette USB[69].

(47) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha affermato che si sono verificate sporadicamente compensazioni incrociate tra gli accordi 4P/4P e

---

57 Cfr. ad esempio […].
58 Cfr. ad esempio […].
59 Cfr. ad esempio […].
60 Cfr. ad esempio […].
61 Cfr. ad esempio […].
62 Cfr. ad esempio […].
63 Cfr. ad esempio […].
64 Cfr. ad esempio[…] per i meccanismi di compensazione: […]; per lo svolgimento dei controlli: […]; per la rendicontazione: […].
65 Cfr. ad esempio […].
66 Cfr. ad esempio […].
67 Cfr. ad esempio […].
68 Cfr. ad esempio […].
69 Cfr. ad esempio […].

l'accordo mais, senza tener conto dell'esecuzione degli accordi francesi. Inoltre, sempre secondo Conserve Italia, non sarebbe stato possibile effettuare delle vere e proprie compensazioni incrociate tra gli accordi, poiché tali accordi non interessavano le medesime imprese. Secondo Conserve Italia, pur ammettendo che vi fossero alcune compensazioni incrociate tra gli accordi 4P/4P e l'accordo mais, queste non potevano, in ogni caso, interessare […] in quanto questa impresa non era parte dell'accordo mais[70].

(48) In via preliminare, la Commissione sottolinea che, proprio perché non tutte le parti hanno partecipato a tutti gli accordi, le compensazioni incrociate potevano aver luogo solo se sia la parte che doveva compensare che quella che doveva essere compensata partecipavano agli accordi interessati dalla compensazione. Infatti, qualsiasi compensazione incrociata per Conserve Italia sarebbe stata possibile solo tra l'accordo 4P/4P e l'accordo mais. Tuttavia, poiché […] e […] hanno partecipato a tutti gli accordi, compensazioni incrociate per queste due parti sono state effettuate anche tra gli accordi francesi, l'accordo 4P/4P e l'accordo mais[71]. Il fatto che le compensazioni incrociate fossero possibili e che siano state effettuate tra tutti gli accordi è stato anche il motivo che ha portato all'accordo di Nantes attraverso il quale […] e […] hanno cercato di risolvere i problemi causati dall'impatto delle compensazioni incrociate sul funzionamento dei diversi accordi (cfr. sezione 4.4.1.10)[72].

4.2. Portata geografica del comportamento

(49) Il comportamento ha riguardato l'intero SEE dato che, sebbene gli accordi di cui ai considerando (3) e da (34) a (43) fossero incentrati su determinati Stati membri dell'UE-15[73], al di là del campo di applicazione di tali accordi, vigeva una politica generale di non aggressione tra le parti che inglobava i paesi SEE in cui operavano[74].

(50) Per quanto riguarda l'accordo 4P/4P e l'accordo mais, […] i partecipanti avevano concordato una ripartizione geografica del mercato impegnandosi a non entrare in mercati nazionali in cui non fossero già presenti[75].

(51) Inoltre, dato che alcuni dettaglianti indicono gare d'appalto che riguardano diversi paesi SEE o determinati volumi di prodotti, senza però specificare i paesi in cui questi volumi saranno venduti, l'infrazione avrebbe potuto incidere sulle vendite in paesi SEE diversi da quelli oggetto degli accordi[76].

(52) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che la portata geografica dell'infrazione deve essere definita in relazione ai paesi in cui è provato con certezza che Conserve Italia ha messo in atto gli accordi. In particolare, Conserve Italia ha sostenuto che, all'epoca dei fatti, come oggi, la sua attività non si estende a tutto il territorio SEE, in quanto l'impresa non svolge alcuna attività

---

70 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 47-51.

71 Cfr. ad esempio […]. Il primo documento dimostra inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da Conserve Italia (cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 48), i debiti venivano calcolati anche nella loro globalità indipendentemente dall'accordo specifico.

72 Cfr., ad esempio, […].

73 Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

74 Cfr. ad esempio […].

75 Cfr. […].

76 Cfr. ad esempio […].

economica nei paesi non UE che hanno aderito al SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Conserve Italia ha sostenuto che, pertanto, l'affermazione della Commissione secondo cui gli accordi avrebbero avuto una portata geografica che copre tutto il SEE è priva di fondamento con riferimento a Conserve Italia[77].

(53) Conserve Italia ha aggiunto che, anche rispetto ai paesi membri dell'Unione europea che la Commissione indica come "centrali" nell'esecuzione degli accordi, Conserve Italia non ha mai avuto un'attività economica importante. In particolare, per quanto riguarda l'accordo 4P/4P, anche se la Commissione ha indicato quali paesi principalmente interessati dall'accordo Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, il valore delle vendite realizzate da Conserve Italia nei Paesi Bassi e in Belgio è pari a 0 per la grande maggioranza degli anni relativi al periodo di riferimento. Per quanto riguarda l'accordo mais, Conserve Italia ha affermato che questo accordo ha riguardato solo Germania, Irlanda, Francia, Italia, Finlandia, Portogallo e Regno Unito (fino al 2004)[78]. Pertanto, secondo Conserve Italia, l'ambito geografico degli accordi era limitato ad alcuni Stati membri dell'Unione europea e in ogni caso ai paesi dell'UE-15 e non si estendeva all'intero SEE[79].

(54) Infine, Conserve Italia ha sostenuto che la Commissione sembra anche mal interpretare il significato e la portata dell'"accordo di non aggressione" esistente tra le parti. Secondo Conserve Italia, l'accordo implicava che per i mercati in cui le parti erano presenti prima del 2000 non esisteva nessun accordo di non aggressione. Conserve Italia ha inoltre aggiunto che da circa un ventennio porta avanti un processo di internazionalizzazione, in cui cerca di accedere a nuovi mercati e che tale processo non è certamente compatibile con un "patto di non aggressione"[80].

(55) In via preliminare, la Commissione osserva che la portata geografica di un'infrazione è determinata dal comportamento oggetto della stessa e dal suo funzionamento e non dai paesi in cui le singole parti hanno attuato l'infrazione[81].

(56) Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il comportamento abbia riguardato l'intero SEE dato che, come spiegato ai considerando da (49) a (51), al di là dell'ambito di applicazione degli accordi, vigeva una politica generale di non aggressione tra le parti che inglobava i paesi SEE in cui queste operavano e alcuni dettaglianti avevano indetto gare d'appalto che riguardavano diversi paesi del SEE o che riguardavano determinati volumi di prodotti senza specificare in quali paesi del SEE tali volumi dovevano essere venduti[82].

(57) Per quanto riguarda l'accordo mais, in particolare, e l'affermazione secondo cui esso riguardava solo Germania, Irlanda, Francia, Italia, Finlandia, Portogallo e Regno Unito (fino al 2004), la Commissione osserva che la portata geografica estesa al SEE è stata riconosciuta […] in quanto […] i paesi interessati dalle pratiche

---

77 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 68 e 69.

78 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 71.

79 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 75.

80 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 77-81.

81 Cfr. sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019, *Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp./Commissione*, T-8/16, ECLI:EU:T:2019:522, punto 198.

82 Cfr. ad esempio […],[…] che, almeno a partire dal 2006, […] ha indetto gare d'appalto che riguardavano più dei quattro Stati membri esplicitamente interessati dall'accordo 4P/4P. […] dimostra che, per quanto riguarda l'accordo 4P/4P, i negoziati relativi a […] erano globali per tutta l'Europa e si basavano sui volumi e non sui singoli paesi.

anticoncorrenziali all'interno dell'Unione europea erano […] Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito e […] queste pratiche riguardavano anche la Norvegia[83]. Conserve Italia lo ha ribadito nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti[84] e anche […] che l'accordo mais riguardava, tra l'altro, la Norvegia[85]. Inoltre, nel periodo in cui ha avuto luogo il comportamento, […] ha venduto i prodotti oggetto degli accordi 4P/4P e mais in Norvegia[86]. Nello stesso periodo anche […] e […] hanno effettuato vendite nel SEE, rispettivamente, per il mais e per i prodotti oggetto dell'accordo 4P/4P[87].

(58) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'accordo di non aggressione è stato mal interpretato dalla Commissione, quest'ultima osserva, in via preliminare, che Conserve Italia non ha contestato l'esistenza dell'accordo di non aggressione in quanto tale. Infatti, l'esistenza di un accordo di non aggressione e l'adesione sistematica di Conserve Italia a tale accordo è confermata anche dalla risposta di Conserve Italia alla comunicazione degli addebiti[88], in cui l'impresa ha fatto riferimento al fatto che, secondo le regole dell'accordo 4P/4P, non doveva avere alcuna presenza nei Paesi Bassi.

(59) La portata dell'accordo di non aggressione è confermata anche dalla relazione elaborata […] ([…]) a seguito della riunione al vertice del 6 novembre 2002 tra i rappresentanti di […], […] e […][89]. Nella relazione, relativamente all'accordo 4P/4P, […] ha scritto che alle parti era stato ricordato il codice di buona condotta in base al quale le aggressioni dovevano essere evitate anche sui prodotti e sui paesi non inclusi nell'accordo[90]. […], tra le parti dell'accordo 4P/4P e dell'accordo mais esisteva un patto di non aggressione in virtù del quale era loro vietato competere con gli altri membri dell'accordo nei paesi non contemplati dagli accordi[91].

(60) Come spiegato al considerando (50), l'accordo di non aggressione mirava a mantenere lo status quo tra le parti rispetto ai paesi in cui erano già presenti. Ciò risulta anche dal verbale rinvenuto presso la sede di Conserve Italia relativo a una riunione del 12 gennaio 2011 tra Conserve Italia e […], in cui le parti consideravano i paesi in cui erano già presenti come mercati "storici" che dovevano essere rispettati dalle altre[92]. Dal verbale risulta che: *"Conserve Italia intende vendere dal 2011 vegetali sul mercato spagnolo…ma storicamente non aveva l'autorizzazione per venderli su tale mercato"*[93].

---

83 Cfr. […].

84 Cfr. la risposta alla comunicazione degli addebiti, nota 194, in cui si afferma che, per quanto riguarda il valore delle vendite, *"per l'accordo mais dovranno essere prese in considerazione solamente le vendite del Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia, e sino al 2004/2005, Regno Unito"*.

85 Cfr. […].

86 Cfr. ad esempio […].

87 Cfr. ad esempio […].

88 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 107 e 108.

89 […].

90 In lingua originale: "*Rappel des codes de bonne conduite: - Eviter les "agressions" même sur les produits ou pays non inclus dans l'accord*".

91 […].

92 Cfr. […].

93 In lingua originale: "*CI souhaite commercialiser dés 2011 des légumes sur le marché espagnol… Historiquement Cl n'avait pas "l'autorisation" de commercialiser sur ce marché"*.

(61) Alla luce di quanto precede, l'interpretazione dell'accordo di non aggressione fornita da Conserve Italia nella risposta alla comunicazione degli addebiti non corrisponde a quanto emerge dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione e, in ogni caso, la stessa non inciderebbe sull'ambito di applicazione SEE degli accordi.

(62) Per quanto riguarda il processo di internazionalizzazione portato avanti da Conserve Italia, tale affermazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Tuttavia, anche se l'espansione verso altri paesi storicamente appartenenti ad altre parti fosse dimostrata, in assenza di una dissociazione dal comportamento da parte di Conserve Italia, ciò significherebbe semplicemente che questa impresa ha deciso di non rispettare in relazione a tali paesi l' accordo di non aggressione esistente.

(63) Pertanto, per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene che il comportamento abbia riguardato l'intero SEE.

4.3. Organizzazione dei contatti e delle riunioni

(64) I contatti tra le persone fisiche che hanno partecipato al comportamento in questione consistevano per lo più in riunioni bilaterali o multilaterali. Queste persone comunicavano per telefono[94] o SMS[95] e si scambiavano informazioni o documenti mediante messaggi di posta elettronica[96], chiavette USB[97] o fax[98].

(65) Di norma, le riunioni fra rappresentanti o dipendenti delle parti erano organizzate a due livelli: i) riunioni "al vertice" tra dirigenti[99]; ii) riunioni tra direttori commerciali o tra altri membri del personale responsabili delle vendite e del marketing, delle finanze o della contabilità[100].

(66) Le riunioni "al vertice" si svolgevano di norma almeno una volta all'anno tra i dirigenti delle parti (presidenti e/o amministratori delegati)[101] per discutere e concordare l'orientamento generale degli accordi, il livello globale degli aumenti di prezzo, le quote di mercato e i volumi di ciascuna parte, compresa la compensazione dovuta qualora le parti non avessero rispettato i volumi concordati[102].

(67) Le riunioni tra i direttori commerciali delle parti, o tra altri membri del personale delle parti responsabili delle vendite e del marketing, delle finanze o della contabilità, si svolgevano molto frequentemente, a volte su base settimanale durante le trattative con i clienti. Nel corso di queste riunioni i partecipanti discutevano e convenivano l'attuazione di ciascun accordo (prezzi e volumi per prodotto o famiglia di prodotti, per mercato o per cliente, scenari negoziali, comportamento in relazione a clienti specifici, ecc.)[103].

(68) Le persone fisiche che hanno partecipato ai contatti e alle riunioni per conto di Conserve Italia sono elencate nella tabella 1:

---

94 Cfr. ad esempio […].
95 Cfr. ad esempio […].
96 Cfr. ad esempio […].
97 Cfr. ad esempio […].
98 Cfr. ad esempio […].
99 Cfr. ad esempio […].
100 Cfr. ad esempio […].
101 Cfr. […].
102 Cfr. ad esempio […].
103 Cfr. ad esempio […].

Tabella 1: Rappresentanti di Conserve Italia nei contatti e nelle riunioni[104]

Nome	Persona giuridica	Funzione/ posizione	Periodo di inizio e fine funzione tra il 15.3.2000 e l'1.10.2013	Superiore gerarchico diretto o linea gerarchica diretta
[…]	Conserves France	[…]	[…]	[…]
		[…]	[…]	[…]
[…]	Conserve Italia SCA	[…][105]	[…]	[…]
[…]	Conserves France	[…]	[…][106]	[…]
[…]	Conserve Italia SCA	[…]	[…]	[…]
	Conserves France	[…]	[…]	[…]
		[…]	[…]	
[…]	Conserve Italia SCA	[…]	[…]	[…]
	Conserves France	[…]	[…]	[…]
		[…]	[…]	
[…]	Conserves France	[…]	[…]	[…]
		[…]	[…]	[…]
		[…]	[…]	[…]

(69) I vegetali utilizzati per produrre le conserve vegetali oggetto dell'infrazione vengono raccolti in primavera o in estate e il mais è raccolto in estate[107]. Le campagne commerciali vanno solitamente dal 1º agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

(70) Di norma il calendario delle riunioni tra le parti era lo stesso tutti gli anni. A marzo le parti iniziavano a discutere gli aumenti di prezzo per le prossime trattative

104 Cfr. […].

105 […].

106 Le date sono indicate tra parentesi quando cadono prima o dopo il comportamento considerato nella presente decisione.

107 Cfr. […].

commerciali relative alla campagna successiva[108]. Ad aprile e maggio le parti discutevano e concordavano l'esatta ripartizione dei volumi e i prezzi per formato delle confezioni. A giugno i dettaglianti pubblicavano bandi di gara o richieste di quotazioni oppure avviavano trattative direttamente con una o più parti e/o altri fornitori. Da giugno a settembre le parti conducevano trattative sui prezzi con i dettaglianti e discutevano di tali trattative con le altre parti per garantire che il prezzo o i prezzi finali concordati con un dato cliente corrispondessero al livello di prezzo concordato tra le parti[109].

(71) All'inizio delle trattative con ciascun dettagliante, la parte che era il principale fornitore di quel cliente (cioè il suo fornitore storico o quello designato dalle parti per rifornire il cliente in questione) offriva un prezzo superiore all'obiettivo di prezzo concordato tra le parti affinché il dettagliante negoziasse una riduzione di prezzo e il livello del prezzo finale concordato in ultima istanza con il dettagliante fosse simile all'obiettivo di prezzo fissato tra le parti[110]. Le altre parti facevano "offerte fittizie" al dettagliante a prezzi più elevati o si astenevano dal fare offerte.

(72) I direttori commerciali di ciascuna parte informavano i direttori commerciali subordinati delle controllate o gli agenti di quella parte in altri paesi europei degli obiettivi di prezzo e di volume concordati con le altre parti[111].

(73) A volte si tenevano contemporaneamente riunioni riguardanti diversi accordi, lo stesso giorno o in giorni consecutivi[112], e a volte le informazioni relative a un accordo venivano scambiate tra le parti insieme alle informazioni relative a un altro accordo[113]. I partecipanti ai contatti e alle riunioni erano spesso le stesse persone fisiche o i loro successori, indipendentemente dall'accordo o dagli accordi discussi[114].

(74) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha affermato che, se è vero che l'accordo 4P/4P e l'accordo mais venivano talvolta discussi nelle medesime sedi, ciò avveniva unicamente per questioni di "comodità". In ogni caso, tali discussioni "cumulative" non riguardavano mai gli accordi francesi, che venivano discussi solamente tra […] e […][115].

(75) La Commissione ritiene che, […], le riunioni relative agli accordi 4P/4P e mais si siano talvolta tenute contemporaneamente[116]. Anche se il motivo di questo era la "comodità", ciò non toglie che le parti abbiano discusso nella stessa riunione dei diversi accordi. Per quanto riguarda gli accordi francesi, […], almeno fino al 2010, le riunioni al vertice riguardavano tutti e tre gli accordi[117].

---

108 Cfr. […].
109 Cfr. […].
110 Cfr. […].
111 Cfr. […].
112 Cfr. ad esempio […].
113 Cfr. ad esempio […].
114 Cfr. ad esempio […].
115 Cfr. […].
116 […]. Cfr. […].
117 Cfr. […].

4.4. Cronologia dei contatti e delle riunioni

4.4.1. Anno 2000

4.4.1.1. Contatti tra le parti nei primi mesi del 2000

(76) […] e […], che avevano già stabilito gli accordi francesi, hanno deciso di concludere un accordo con […] intorno al 2000 per quanto riguarda i prodotti e i paesi interessati dall'accordo 4P/4P[118].

(77) Durante le riunioni svoltesi il 19 gennaio 2000 a Lilla e il 21 febbraio 2000 a Parigi, i rappresentanti di […], […] e […] hanno discusso sulla possibile partecipazione di Conserve Italia all'accordo 4P/4P e sulle condizioni di tale partecipazione[119]. Secondo queste tre parti, non sarebbe stato difficile per […] discutere dell'accordo 4P/4P con Conserve Italia in quanto […], […] e Conserve Italia erano già in contatto in relazione al mais[120].

(78) Gli appunti presi […] ([…]) durante una delle riunioni svoltesi il 19 gennaio 2000 contengono riferimenti a *"Cons. Italia"* e *"Cons. de France"*[121] (rispettivamente per "Conserve Italia" e "Conserves France"). Durante la riunione i partecipanti hanno parlato di Conserve Italia, che non era presente e avrebbe partecipato agli accordi, ma che […] non conosceva bene all'epoca[122]. Gli appunti descrivono le attività di Conserve Italia.

(79) Altri appunti manoscritti presi […] ([…]) durante una riunione del 21 febbraio 2000[123] indicano quanto segue in relazione a Conserves France:

> "*Cons. de France*
> ** mais*
> ** Vegetali verdi fuori I* [Italia] *-M.D.D.* ["M.D.D." sta per "marques de distributeurs", cioè marchi del distributore]
> *25.000 – 30.000 T m.n. France* [*"m.n"* sta per "marques nationales", cioè marchi del produttore]
> *50 %/50 % MDD/MPP* [MPP sta per "marques premier prix", cioè marchi con il minor prezzo][124]".

(80) […][125], a gennaio o febbraio 2000 […] ([…]) ha proposto […] (Conserve Italia) di concludere un accordo su un aumento dei prezzi, ma […] ha rifiutato.

4.4.1.2. Riunione del 15 o 16 marzo 2000

(81) […][126], a marzo 2000 […] ([…]) ha contattato nuovamente […] (Conserve Italia) e lo ha poi incontrato in un albergo dell'aeroporto di Parigi Orly. […][127], durante o dopo questa riunione Conserve Italia ha accettato di concludere un accordo sui prezzi

---

118 Cfr. […].
119 Cfr. […].
120 Cfr. […].
121 Cfr. […].
122 Cfr. […].
123 Cfr. […].
124 […].
125 Cfr. […].
126 Cfr. […].
127 Cfr. […].

e sui volumi (in relazione a conserve vegetali con marchio del distributore, vale a dire l'accordo 4P/4P) per la campagna 2000/2001.

(82) Più specificamente, […][128] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[129], a marzo 2000, probabilmente il 15 o il 16, […] ha partecipato a una riunione con […] ([…]) in un albergo dell'aeroporto di Parigi Orly. Nella sua agenda […] ha annotato a margine, accanto alla data del 15 marzo 2000, il numero di fax di […] e i numeri di cellulare […] ([…]) e […] ([…])[130].

(83) La riunione del 15 o 16 marzo 2000 è la prima di una serie di contatti tra i concorrenti che, […], si sono svolti nell'ambito degli accordi 4P/4P e mais[131].

(84) […][132], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi. […] i partecipanti a questo tipo di riunione erano […] e i rappresentanti di uno o più concorrenti per le conserve vegetali e il mais. Per quanto riguarda specificamente la riunione del 15 o 16 marzo 2000, […] questa riunione riguardava i vegetali con marchio del distributore, cioè i prodotti oggetto dell'accordo 4P/4P. (cfr. il considerando (81)).

4.4.1.3. Riunione del 13 aprile 2000

(85) […][133] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[134], il 13 aprile 2000 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo […] di Parigi. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"Paris 14H AM* […]"[135]. Come indicato al considerando (84), […][136] le riunioni a cui ha partecipato […] riguardavano di norma i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti per le conserve vegetali e il mais.

4.4.1.4. Riunione del 20 aprile 2000

(86) […][137] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[138], il 20 aprile 2000 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo di Parigi. L'agenda […] contiene per quella data le annotazioni manoscritte "14H Paris" e, a margine, *"Reunion Paris"* (cioè "riunione Parigi")[139]. Come menzionato al considerando (84), […][140], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

---

128 Cfr. […].
129 Cfr. […].
130 Cfr. […].
131 Cfr. […].
132 Cfr. […].
133 Cfr. […].
134 Cfr. […].
135 Cfr. […].
136 Cfr. […].
137 Cfr. […].
138 Cfr. […].
139 Cfr. […].
140 Cfr. […].

(87) Dagli appunti manoscritti rinvenuti presso Conserve Italia[141] risulta che il 20 aprile 2000 si è discusso su mais e fagiolini (parte di 4P/4P):

> *"[per il] mercato italiano* […] *afferma 20 aprile*
> *che se perdiamo quote di mercato [per] [non leggibile]*
> *attività promozionali ce le renderanno su altri*
> *clienti/mercati*
> *Bisogna quindi definire vol. Mais che facciamo*
> *ora (né 1 [non leggibile] in +, né 1 in meno)*
> ** stessa cosa x fagiolini **
> *Base dei vol. → [contratti] o*
> *[fatturati]?*
> […] *dovrà fissare vol. (quota) anche x Mais?"*[142]

(88) […] […] e […] hanno convinto Conserve Italia ad aderire all'accordo 4P/4P e che, in cambio, Conserve Italia ha chiesto che il suo volume fosse aumentato di 10 000 tonnellate[143]. È stato elaborato un "piano di restituzione" (*"plan de retour"*) e […] (Conserve Italia) ha partecipato alle riunioni sugli scambi di volumi.

(89) Un documento manoscritto stilato […] ([…]) e inviato per fax il 25 aprile 2000 all'interno di […] espone due ipotesi per la restituzione dei volumi (*"retour de volume"*) a Conserve Italia e alla sua controllata Conserves France[144]. La restituzione dei volumi consiste nei volumi di vendita ai quali i partecipanti devono rinunciare a vantaggio di uno di essi. Nel caso di specie, le due ipotesi riguardavano il calcolo di una restituzione di 10 000 tonnellate a Conserve Italia, che rappresentava la condizione per la sua partecipazione all'accordo 4P/4P[145]. Il documento comprende anche una tabella che riporta dati sui volumi di vendita di Conserves France nel 1999/2000 per fagiolini *("H. Verts")*, piselli *("Pois")* e piselli e carote ("*pois/c*") a vari clienti, tra l'altro in Francia e in Germania ("[…]", "[…]", "[…]"[…]", "[…]"), e un'altra tabella che riporta dati sulle previsioni relative alle restituzioni per ciascuno di questi tre prodotti. Dal documento emerge che Conserve Italia aveva già previsto di partecipare all'accordo 4P/4P purché il volume ad essa assegnato fosse aumentato di 10 000 tonnellate. Dal documento risulta inoltre che prima del 25 aprile 2000 Conserve Italia aveva comunicato a […] i dati relativi alle sue vendite di questi tre prodotti nel 1999/2000, ripartiti per cliente.

---

141 […].

142 In lingua originale:
"*X MKT italiano* […] *afferma 20 Aprile*
che se perdiamo quote MKT x [non leggibile] *attività*
Promozionali ce le renderanno su altri
clienti/mercati
Bisogna quindi definire vol. Mais che facciamo
ora (né 1 [non leggibile] *in +, né una in meno)*
** stessa cosa x fagiolini **
Base dei vol. → [c]*ontratti o*
fattu[r]*ati ?*
[…] *dovrà fissare vol. (quota) anche x Mais?*'

143 Cfr. […].

144 Cfr. […].

145 Cfr. […].

4.4.1.5. Riunione del 12 maggio 2000

(90) […][146] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[147], il 12 maggio 2000 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo […]. L'agenda […] contiene per quella data le annotazioni manoscritte *"10 H* […]*"* e, a margine, *"*[…]*"*, *"1° ott 98-30 sett 99"* e *"1° ott 99 fine aprile"*[148]. Come menzionato al considerando (84), […][149], questo tipo di riunioni, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

4.4.1.6. Riunione del 17 maggio 2000

(91) […][150] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[151], il 17 maggio 2000 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo […] vicino alla Porte d'Orléans a Parigi. Come menzionato al considerando (84), […] questo tipo di riunioni, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e i partecipanti erano […] e rappresentanti di uno o più concorrenti.

(92) In questo caso specifico, l'agenda […] contiene per quella data le annotazioni manoscritte *"9H30 B"* e, a margine *"*[…]*"* e *"Piselli - P carote [fagiolini] Mais"*[152]. […][153], l'annotazione *"*[…]*"* (per […]) dimostra che […] era uno dei partecipanti alla riunione. Inoltre, l'annotazione *"Piselli - P carote [fagiolini] Mais"* indica che questi prodotti rientravano fra gli argomenti della riunione.

4.4.1.7. Riunioni del 26 maggio, del 9 giugno e del 12 ottobre 2000

(93) […][154] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[155], quest'ultimo ha partecipato a riunioni con i concorrenti concernenti conserve vegetali e di mais il 26 maggio 2000 presso un albergo […] di Parigi, il 9 giugno 2000 in un albergo di Parigi e il 12 ottobre 2000 in un albergo […] di Parigi. Come menzionato al considerando (84), […][156], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

(94) L'agenda […] contiene per quelle date[157] le seguenti annotazioni manoscritte: per il 26 maggio *"*[…]*"* e, a margine, *"*[…] *9H30"*, per il 9 giugno *"9H30* […]*"* e per il

---

146 Cfr. […].
147 Cfr. […].
148 Cfr. […]. In lingua originale: " […]", "*1° Oct 98-30 Sep 99*", e "*1° oct 99 fin Avril*".
149 Cfr. […].
150 Cfr. […].
151 Cfr. […].
152 Cfr. […]. In lingua originale: *"Pois - P carotte HV Mais"*.
153 Cfr. […].
154 Cfr. […].
155 Cfr. […].
156 Cfr. […].
157 Cfr. […].

12 ottobre "([…])". In questi casi specifici, l'annotazione ″[…]″ (per […]) dimostra che […] era uno dei partecipanti alle riunioni[158].

4.4.1.8. Riunione del 20 ottobre 2000

(95) […][159] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[160], il 20 ottobre 2000 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais presso […][161]. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *″10 H* […]″[162]. Come menzionato al considerando (84), […][163], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

(96) In questo caso specifico, prove contestuali dimostrano che la riunione si è svolta tra rappresentanti di […], […] e Conserve Italia e che verteva sull'accordo mais[164]. Lo scopo della riunione del 20 ottobre 2000 era porre le basi dell'accordo mais e definire le quote di mercato di ciascuna parte[165]. […] ha fatto presente che in quel momento l'attuazione dell'accordo mais era particolarmente delicata per le parti, in primo luogo perché vi era un gran numero di fornitori esterni e in secondo luogo perché alcuni di questi fornitori erano stati rilevati dalle parti tra il 2000 e il 2013, il che aveva creato problemi di integrazione dei nuovi volumi di vendita nel campo di applicazione dell'intesa[166].

(97) Dagli appunti manoscritti presi […][167] in relazione a questa riunione risulta che le parti hanno discusso gli obiettivi per la campagna 2000/2001 in termini di quote di mercato e volumi di vendita delle conserve di mais. Appunti […]:

"20/10/00 mais
1) Situazione 99/00 finalizzata
2) Obiettivo 2000/2001 = 200 000 t
Obiettivo quote di mercato per 2000/2001 (1/8/00-30/09/00)

	CI annuncia QdiM [quota di mercato]	
[…]	*99,2*	*49,6*
[…]	*50,5*	*25,2*
CI	*50,3*	*25,2*
Totale	*200*	*100*

1. Valutare primi risultati A/S/O [agosto/settembre/ottobre]
2. Valutare contratti 00/01 e vendite 99/00 e l'inventario dei mercati 00/01
3. […] *venderà il suo mais di provenienza ungherese a 2,45 comprese tutte le imposte"*[168].

158 Cfr. […].
159 Cfr. […].
160 Cfr. […].
161 […].
162 Cfr. […].
163 Cfr. […].
164 Cfr. […].
165 Cfr. […].
166 Cfr. […].
167 Cfr. […].
168 In lingua originale:
"*20/10/00 Maïs*

4.4.1.9. Riunione del 18 dicembre 2000

(98) […][169] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[170], il 18 dicembre 2000 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo situato nella o nei pressi della […] a Parigi. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta "[…] *12 H* [o forse 11 H]"[171]. Come menzionato al considerando (84), […], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

4.4.1.10. "Riunione di Nantes" alla fine del 2000

(99) Dopo l'integrazione di Conserve Italia nell'accordo 4P/4P e verso la fine del 2000, […] e […] hanno rilevato problemi nell'attuazione degli accordi francesi e dell'accordo 4P/4P, denominati "accordi incrociati" *("accords croisés")*, in quanto gli stessi prodotti erano presenti sia negli accordi tra […] e […] relativi al mercato francese che nell'accordo tra […], Conserve Italia, […] e […] relativo al più ampio mercato europeo[172].

(100) Alla fine del 2000 si è svolta a Nantes una riunione tra […] ([…]) e […] ([…]). Scopo della riunione era risolvere i problemi degli "accordi incrociati" (cioè il fatto che certi prodotti con marchio del distributore erano coperti sia dall'accordo 4P/4P che dagli accordi francesi, cfr. considerando (99)). Sono state calcolate nuove quote di mercato per i prodotti 4P/4P, ma i partecipanti non sono giunti a un accordo definitivo. La riunione di Nantes non ha risolto il problema degli accordi incrociati, per cui gli alti dirigenti di […] e […] hanno chiesto […] e […] di introdurre […] e di definire le regole di nuovi accordi. I risultati della riunione di Nantes e le relative modifiche degli accordi discusse tra i partecipanti sono denominati "accordo di Nantes"[173].

(101) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione di Nantes, ma di aver desunto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze[174].

---

1) Situation 99/00 bouclée
2) Objectif 2000/2001 = 200.000t
Objectif parts de marché pour 2000/2001 (1/8/00-30/09/00)

	CI annonce	*PdeM*
[…]	*99.2*	*49.6*
[…]	*50.5*	*25.2*
CI	*50.3*	*25.2*
Total	*200*	*100*

1. Faire 1° bilan A/S/O
2. Faire un état des contrats 00/01 et des ventes 99/00 et l'inventaire des marches 00/01. 3. […] *va vendre son maïs provenance Hongrie a 2.45 TTC.*

169 Cfr. […].
170 Cfr. […].
171 Cfr. […].
172 Cfr. […].
173 Cfr. […].
174 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 67 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

(102) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Al contrario di quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non desume la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. La riunione di Nantes è menzionata nella cronologia dei contatti rilevanti nella comunicazione degli addebiti e nella presente decisione (cfr. considerando (99) e (100)), in quanto i fatti relativi a tale riunione, quali la discussione sul funzionamento degli accordi e la ripartizione di quote di mercato, sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.2. Anno 2001

(103) […][175] e suffragato dalle indicazioni contenute nella sua agenda[176], […] (Conserve Italia) ha partecipato a riunioni con i concorrenti per le conserve vegetali e di mais nelle seguenti date del 2001:

(a) l'11 gennaio in un albergo situato nella o nei pressi della […] a Parigi;

(b) il 31 gennaio a Parigi;

(c) il 27 febbraio in un albergo di Madrid;

(d) il 13 marzo a Parigi;

(e) il 26 aprile in un albergo situato nella o nei pressi della […] a Parigi;

(f) il 4 luglio nello stesso albergo di Parigi;

(g) il 27 agosto nello stesso albergo di Parigi;

(h) l'11 settembre nella o nei pressi della […] a Parigi.

(104) Come menzionato al considerando (84), […][177], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

(105) Per quanto riguarda la riunione del 31 gennaio, l'agenda […] contiene l'annotazione manoscritta "*Riunione MAIS*"[178], da cui risulta che la riunione riguardava il mais[179].

(106) Per quanto riguarda la riunione tenutasi il 27 febbraio a Madrid, l'agenda […] contiene l'annotazione manoscritta "*Riunione MAIS Madrid*"[180], da cui risulta che la riunione riguardava il mais[181].

(107) Per quanto riguarda la riunione del 13 marzo, l'agenda […] contiene l'annotazione manoscritta "*Riunione vegetali. Parigi*"[182], che dimostra che tale riunione riguardava i prodotti 4P/4P[183].

---

175 Cfr. […].
176 Cfr. […].
177 Cfr. […].
178 In lingua originale: *"Reunion MAIS"*. Cfr. […].
179 Cfr. […].
180 In lingua originale: *"Reunion MAIS Madrid"*. Cfr. […].
181 Cfr. […].
182 In lingua originale *"Reunion legumes. Paris*" Cfr. […].
183 Cfr. […].

4.4.3. Anno 2002

4.4.3.1. Fax del 22 gennaio 2002

(108) Il 22 gennaio 2002 […] ha inviato a Conserve Italia un fax in cui riassumeva il funzionamento dell'accordo mais[184]. Dal documento si evince che l'accordo sarebbe stato applicabile per tutti i tipi di conserve di mais (tutte le marche, tutti i tipi di confezioni, tutti i canali di vendita, comprese le vendite ad altri produttori) per *"Fr – All – Benelux - DK – UK, Autr, CH – It – Esp - Port"* (vale a dire Francia, Germania, Benelux, Danimarca, Regno Unito, Austria, Svizzera, Italia, Spagna e Portogallo), per il periodo dal 1º agosto 2002 al 31 luglio 2003. Il documento riporta i volumi complessivi delle vendite e le quote di mercato che avrebbero dovuto essere conseguiti da […], […] e Conserve Italia (contrassegnati rispettivamente dalle lettere *"X"*, *"Y"* e *"Z"*), che avrebbero potuto essere rivisti di comune accordo nell'agosto 2002. Su quest'ultimo punto, il documento recita:

"Per quantità rispettive del totale venduto da

x = 50 %}		*{ x = 110 000 T }*	
y = 25 %}	*Volumi stimati*	*{ y = 55 000 T }*	*220 000 T*
z = 25 %}		*{ z = 55 000 T }"*[185].	

(109) Il documento specifica inoltre dettagliatamente le modalità di fissazione dei prezzi minimi di base:

"*Prezzo minimo, franco fabbrica di produzione di mais, confezionamento standard - esclusi punto verde ed ecotasse, in EURO*

1/4 FA [di facile apertura]	*0,274*	*Franco tutti i paesi*	*0,280*
1/2	*0,340 (FA +0,030)*	*"*	*0,352 (FA+ 0,030)*
4/4	*0,777*	*"*	*0,800 (FA+ 0,030)*
3/1	*2,07*	*"*	*2,138*

• Le offerte saranno costruite da + 3 % a + 5 % su queste basi, se necessario si potrà procedere a riduzioni tattiche dopo strette concertazioni (rapide e concise).

• I servizi (confezionamento o logistica specifica) saranno fatturati o integrati nei prezzi.

• [Marchio del distributore]: approvazione, prenotazione, presso il marchio al dettaglio"[186].

---

184 Cfr. […].

185 In lingua originale:

"*Pour des quantités respectives du total vendu par*

x = 50 % }		*{ x = 110 000 T }*	
y = 25 % }	*Volumes estimés*	*{ y = 55 000 T }*	*220 000 T*
z = 25 % }		*{ z = 55 000 T }".*	

186 In lingua originale:

"*Prix minima plancher, départ usine de production de maïs doux, conditionnement standard - hors point vert et éco-taxes, en EURO*

1/4 OF	*0 274*	*Franco Tous Pays*	*0 280*
1/2	*0,340 (OF +0,030)*	*"*	*0,352 (OF + 0,030)*
4/4	*0 777*	*"*	*0,800 (OF + 0,030)*
3/1	*2,07*	*"*	*2 138*

• Les offres seront construites de + 3 % à + 5 % sur ces bases, si nécessaire des baisses tactiques pourront se réaliser après concertation étroites (rapides et concises).

(110) Il documento indica inoltre che le parti dell'accordo si sarebbero ripartite i principali clienti (*"Répartition convenue du leadership respectif sur grands clients"*, cioè "ripartizione concordata della leadership rispettiva sui grossi clienti").

(111) Il documento contiene anche i meccanismi di controllo basati sulla dichiarazione delle vendite effettive (mensili, trimestrali e annuali) e i meccanismi di tutte le eventuali compensazioni reciproche. Il documento dispone infine che, qualora tutti i volumi concordati vengano conseguiti o superati, il volume complessivo raggiunto sarà ripartito secondo le quote di mercato predefinite per il 2003/2004.

4.4.3.2. Riunioni del 5 febbraio, del 1º marzo e del 21 marzo 2002

(112) […][187] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[188], quest'ultimo ha partecipato a riunioni con i concorrenti concernenti conserve vegetali e di mais il 5 febbraio 2002 in un albergo di Parigi, il 1º marzo 2002 nello stesso albergo e il 21 marzo 2002 in un altro albergo di Parigi. L'agenda […] contiene per quelle date le seguenti annotazioni manoscritte: per il 5 febbraio *"*[…]*"* e, a margine, *"Paris"*[189], per il 1º marzo *"PARIS Leg"*[190] e per il 21 marzo *"Paris"*[191]. Come menzionato al considerando (84), […][192], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti. Per quanto riguarda la riunione del 1º marzo, l'annotazione *"PARIS Leg"* indica che la riunione riguardava i vegetali (4P/4P)[193].

4.4.3.3. Comunicazione di informazioni relative al periodo fino a luglio 2002

(113) In una data non precisata del 2002 (ma successiva a luglio 2002), un dipendente di […] ha preso appunti manoscritti[194] in cui ha elencato i volumi delle vendite trimestrali di mais dichiarati da […], […] e Conserve Italia (contrassegnati rispettivamente dalle lettere *"*[…]*", "*[…]*"* e *"CI"* negli appunti manoscritti) per la campagna 2001/2002 per vari mercati (Francia, Germania, Austria, Svizzera, *"Benelux"*, *"Scandinavia"*, Regno Unito, Italia, Spagna e Portogallo) e le relative quote di mercato: […]: 50,30 %, […]: 25,03 % e Conserve Italia: 24,60 %[195]. […][196], ai fini del monitoraggio delle quote di mercato, le vendite di conserve di mais sono state dichiarate da ciascuna impresa su base trimestrale (inizio della campagna corrispondente: 1ºagosto di ogni anno). Di conseguenza, dato che questi appunti manoscritti riguardano il quarto trimestre (*"T4"*) della campagna 2001/2002, gli stessi devono risalire almeno a luglio 2002, cioè l'ultimo mese del quarto trimestre della campagna in questione. Da questi appunti manoscritti risulta quindi che Conserve Italia ha comunicato a […] i dati sulle sue vendite di mais per ogni

---

• Les services (conditionnement ou logistiques spécifiques) seront facturés ou incorporés dans les prix.
• MDD : agréage, réservation, à la marque d'enseigne".

187 Cfr. […].
188 Cfr. […].
189 Cfr. […].
190 Cfr. […].
191 Cfr. […].
192 Cfr. […].
193 Cfr. […].
194 Cfr. […].
195 Cfr. […].
196 Cfr. […].

trimestre del periodo agosto 2001-luglio 2002 e che […] ha successivamente trasmesso questi dati a […]. Questi appunti manoscritti sono stati presi da un rappresentante di […] durante una riunione con […] e Conserve Italia[197].

4.4.3.4. Riunione del 13 settembre 2002

(114) […][198] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[199], il 13 settembre 2002 […] ha partecipato a una riunione a Parigi con i rappresentanti di uno o più concorrenti[200]. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"PARIS"*[201]. Come menzionato al considerando (84), […][202], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

4.4.3.5. Riunione al vertice del 6 novembre 2002

(115) Il 6 novembre 2002 si è svolta a Parigi una riunione tra rappresentanti di […], […] e […][203]. Una relazione su questa riunione elaborata […] ([…]) è stata distribuita all'interno di […] il 13 novembre 2002[204]. Gli appunti manoscritti presi durante la riunione[205] indicano i volumi delle restituzioni a favore di Conserve Italia in relazione ai prodotti con marchio del distributore con il minor prezzo in Francia *("PPX France") ("Cons. Italia -3 700 tonnes")* e a livello globale *("Final")* ("*CI : 10 000*").

(116) Sebbene non vi siano indicazioni della partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione, gli elementi suddetti sono pertinenti per la descrizione della partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, in quanto dimostrano che le altre parti hanno discusso fra loro sulle implicazioni della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

(117) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti[206], Conserve Italia ha sostenuto che, nella stessa comunicazione, la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione al vertice del 6 novembre 2002, ma di aver desunto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze.

(118) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione al vertice del 6 novembre 2002. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto, la Commissione non ha desunto la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Ciò nonostante, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei

197 Cfr. […].
198 Cfr. […].
199 Cfr. […].
200 Cfr. […].
201 Cfr. […].
202 Cfr. […].
203 Cfr. […].
204 Cfr. […].
205 Cfr. […].
206 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che fano riferimento ai punti 81 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando (115) e (116)), in quanto i fatti relativi a tale riunione, quali la discussione sui volumi delle restituzioni a favore di Conserve Italia in relazione ai prodotti con marchio del distributore con il minor prezzo in Francia, sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.3.6. Riunione del 16 dicembre 2002

(119) […][207] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[208], il 16 dicembre 2002 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo di Parigi. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"Paris"*[209].

(120) Come menzionato al considerando (84), […][210], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

4.4.4. Anno 2003

4.4.4.1. Riunione nel primo trimestre del 2003

(121) Dagli appunti manoscritti presi […] ([…])[211] durante una riunione svoltasi nel primo trimestre del 2003 con rappresentanti di […], […] e […][212] risulta che i partecipanti hanno parlato dei prezzi di trasporto minimi, dei prezzi minimi per formato delle confezioni di mais per il 2002/2003 e il 2003/2004 e delle trattative con i clienti. Gli appunti parlano di "vegetali verdi" *("légumes verts")*. Il fatto che i prezzi minimi si riferiscano al mais […][213]. In particolare, per quanto riguarda Conserve Italia, dagli appunti risulta, ad esempio, che per un determinato cliente le parti hanno parlato del fatto che per *"ppx"* e *"Mdd"* (prodotti con il minor prezzo e con marchio del distributore) Conserve Italia non avrebbe presentato un'offerta (*"ci: p.o"* dove *"p.o"* sta per "pas d'offre", cioè nessuna offerta).

(122) Sebbene non vi siano prove della partecipazione dei rappresentanti di Conserve Italia alla riunione, gli elementi suddetti sono pertinenti per la descrizione della partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, in quanto, come indicato al considerando (121), essi dimostrano che i rappresentanti delle parti presenti alla riunione hanno discusso, tra l'altro, sulla strategia che Conserve Italia avrebbe dovuto adottare per le trattative con un determinato cliente (in questo caso, non fare offerte).

(123) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che nella comunicazione degli addebiti la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione

---

207 Cfr. […].
208 Cfr. […].
209 Cfr. […].
210 Cfr. […].
211 Cfr. […].
212 Cfr. […].
213 Cfr. […];

del primo trimestre del 2003, ma di desumere la presenza di Conserve Italia da altre circostanze[214].

(124) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha dichiarato che non vi erano indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del primo trimestre del 2003. Tuttavia, contrariamente a quanto riferito, la Commissione non ha desunto la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Ciò nonostante, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando (121) e (122)), in quanto i fatti relativi a tale riunione sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.4.2. Riunioni del 5 e del 31 marzo e del 10 luglio 2003

(125) […][215] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[216], quest'ultimo ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais tenutasi il 5 marzo 2003 in un albergo […] di Parigi, il 31 marzo 2003 in un albergo […] e il 10 luglio 2003 a Parigi.

(126) L'agenda […] contiene per quelle date le seguenti annotazioni manoscritte[217]: per il 5 marzo *"9H Paris"* e, a margine, *"*[…] *Gare de l'est"*, e l'indirizzo dell'albergo, per il 31 marzo *"9H30 PARIS"* e, a margine, *"*[…]*"* e per il 10 luglio *"14H PARIS"*.

(127) Come menzionato al considerando (84), […][218], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

(128) Per quanto riguarda la riunione del 10 luglio, un foglio elettronico[219] contenente un riferimento al *"10-07-2003"* riporta dati sulle vendite di conserve di mais di […] a vari clienti nel Regno Unito e in Germania effettuate nel 2002/2003. Il documento contiene l'indicazione *"INFO RICEVUTE DA* […]*"*[220], a riprova del fatto che le informazioni sono state fornite, interamente o in parte, […] (Conserve Italia).

(129) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione al vertice del 10 luglio 2003, ma di aver desunto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze[221].

---

214 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 85 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

215 Cfr. […].

216 Cfr. […].

217 Cfr. […].

218 Cfr. […].

219 Cfr. […].

220 In lingua originale: *"INFO RECUE DE* […]*"*.

221 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda al punto 90 della comunicazione degli addebiti.

(130) Contrariamente a quanto sostenuto, vi sono prove che rappresentanti di Conserve Italia abbiano partecipato a questa riunione, come spiegato ai considerando da (125) a (128).

4.4.4.3. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2003

(131) Per quanto riguarda l'accordo mais, un foglio elettronico denominato *"Suivi vtes maïs international"* ("monitoraggio vendite mais internazionale") creato da "[…]" il 3 febbraio 2003 e modificato l'ultima volta da "[…]" il 4 ottobre 2005 (come indicato dalle proprietà del foglio elettronico)[222] contiene dati sui volumi delle vendite di mais (effettive, teoriche e differenza tra di esse) e sulle quote di mercato di […], […] e Conserve Italia per ciascuna campagna dal 1999/2000 al 2004/2005, con e senza il Regno Unito. Il documento contiene inoltre dati sui volumi annuali di vendita di mais per quanto riguarda Francia, Germania e Austria, "*Benelux*" e Danimarca, Regno Unito, Italia, Spagna e Portogallo, nonché le quote di mercato medie per le vendite senza il Regno Unito per ciascuna campagna dal 1999/2000 al 2002/2003. Il documento contiene anche dati sulle quote di mercato medie per vari periodi.

(132) […], per quanto riguarda il mercato del Regno Unito, la campagna 2003/2004 è stata caratterizzata da una diminuzione dei prezzi in questo paese e che, per mantenere le quote di mercato nel Regno Unito in seguito alla pressione sui prezzi, esercitata in particolare dai produttori nordamericani, […] e […] hanno abbassato i prezzi nel Regno Unito ma, essendosi rifiutata di allineare i suoi prezzi, Conserve Italia ha perso quote di mercato consistenti nel Regno Unito (cfr. al riguardo considerando (143), (148), (151) e (161))[223].

(133) Un foglio elettronico quasi identico creato da "[…]" il 3 febbraio 2003 e modificato l'ultima volta da *"CONSERVES FRANCE"* il 14 ottobre 2005 (come indicato dalle proprietà del foglio elettronico) è stato rinvenuto nei locali di Conserve Italia durante gli accertamenti della Commissione[224]. Il fatto che questo documento sia stato rinvenuto nei locali di Conserve Italia dimostra che è stato scambiato tra […] e Conserve Italia (dopo essere stato scambiato tra […] e […], visto che il documento contiene dati relativi a […]). Va osservato inoltre che, per quanto riguarda, in particolare, Conserve Italia, il documento dimostra che nel 2000/2001 Conserve Italia aveva un debito di 2 800 tonnellate di mais che è stato azzerato per compensare i divari relativi ai vegetali verdi presso […] e […], in quanto nel documento si dice che: "*nel 00/01 il debito di CI era di 2800 tonnellate di mais, debito che abbiamo azzerato per compensare i divari di vegetali verdi presso* […] *e* […][225]. Questo dimostra che le parti hanno effettuato compensazioni incrociate sui volumi tra l'accordo mais e l'accordo 4P/4P.

(134) Un altro foglio elettronico quasi identico[226] creato da "[…]" (che si riferisce presumibilmente a […]) il 3 febbraio 2003 e modificato l'ultima volta da "[…]" (presumibilmente […] di Conserve Italia) il 3 aprile 2009 (come indicato dalle

---

222 Cfr. […]. I dati contenuti nel foglio elettronico sono identici alle informazioni contenute in un altro foglio elettronico creato da […].

223 Cfr. […].

224 Cfr. […].

225 In lingua originale: "*en 00/01 la dette de CI était de 2800 tonnes de maïs, dette que nous avons annulée pour compenser les écarts de légumes verts chez* […] *et* […]'.

226 Cfr. […].

proprietà del foglio elettronico) è stato rinvenuto nei locali di Conserve Italia durante gli accertamenti della Commissione. Questo documento contiene informazioni sui volumi annuali di vendita per quanto riguarda Francia, Germania e Austria, "*Benelux*" e Danimarca, Regno Unito, Italia, Spagna e Portogallo, nonché le quote di mercato medie per le vendite senza il Regno Unito per ciascuna campagna dal 1999/2000 al 2008/2009.

(135) Un foglio elettronico creato […] ([…]) il 21 marzo 2003[227] e non modificato da allora contiene dati sui volumi delle vendite di […], Conserve Italia e […] in Francia per il 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 di prodotti con il minor prezzo e con marchio del distributore *("MDD", "MPP"*), aventi ad oggetto gli accordi 4P/4P e mais, e sulle quote di mercato di […] e […].

(136) Un altro foglio elettronico creato da […] il 21 marzo 2003 contiene dati sull'accordo 4P/4P e sugli accordi francesi prima e dopo l'accordo di Nantes (cfr. considerando da (99) a (102)) e comprende indicazioni sulle restituzioni effettuate da […] a Conserve Italia per le campagne 2000/2001 e 2001/2002[228]:

"Sono compresi: 2000 / 2001 2132 acquisto di […] *a CI*
2001 / 2002 4101 T di acquisto di […] *a CI".*[229]

4.4.5. Anno 2004

4.4.5.1. Riunione del 19 febbraio 2004

(137) […][230] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[231], il 19 febbraio 2004 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo di Parigi. Come menzionato al considerando (84), […][232], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti. In questo caso specifico, l'agenda […] contiene per quella data le annotazioni *"14 H PARIS"* e, a margine, *"*[…] *16H25 x 19h05"* e l'indirizzo dell'albergo[233]. L'annotazione *"*[…]*"* (per […]) dimostra che […] era uno dei partecipanti alla riunione.

(138) Il fatto che la riunione riguardasse l'accordo 4P/4P è suffragato da prove contestuali sotto forma di appunti dattiloscritti di riunioni tenutesi nel 2004 e nel 2005 presi […] ([…])[234]. Per quanto riguarda la riunione del 19 febbraio 2004, gli appunti si riferiscono a *"*[…]*"* (per […]) e *"*[…]*"* (per […])[235]. Si può quindi presumere che i partecipanti alla riunione fossero […] ([...]), […] ([…]) e […] (Conserve Italia). Dagli appunti si evince che durante la riunione i partecipanti si sono scambiati

---

227 Cfr. […]. Dalle proprietà del foglio elettronico risulta che l'autore è *"*[…]*"*.
228 Cfr. […].
229 In lingua originale:
"*Sont compris : 2000 / 2001 2132 achat de* […] *à CI*
2001 / 2002 4101 T d'achat de […] *à CI*".
230 Cfr. […].
231 Cfr. […].
232 Cfr. […].
233 Cfr. […].
234 Cfr. […].
235 Cfr. […].

informazioni sui volumi complessivi delle vendite di fagiolini, piselli e piselli e carote per il 2000/2001, il 2001/2002 e il 2002/2003 in Francia e hanno discusso delle restituzioni dovute da ciascuna impresa e delle relative modalità.

(139) Per quanto riguarda specificamente Conserve Italia, gli appunti indicano quanto segue:

> *"[FAGIOLINI] + PISELLI + PISELLI CAROTE*
> *Nel 2003/2004: 9,79 % DELLA QDM* [QUOTA DI MERCATO] *SUL TOTALE DELLE VENDITE DI (*[…]+[…]+*CI) in Francia*
> *9,60 % QDM* [QUOTA DI MERCATO] *in Francia*
> *[…] chiede ciò che gli è dovuto, vale a dire: 24 000 tonnellate di piano di carico.*
> *Dopo aver riflettuto, tuttavia, è disposto ad abbandonare la produzione di piselli e carote cioè 1500 t.* […] *propone di restituire 1000 t di [fagiolini] presso* […]*, cioè 500 t ciascuno.* […] *è d'accordo di rimanere su una quota di mercato del 10,5 %, il volume mancante per CI è di 2000 tonnellate per arrivare al 10,5 % qdm* [quota di mercato].
> […] *è disposto ad abbandonare i piselli presso* […] *300 T e 560 presso* […] *di piselli extra fini e finissimi, il resto in piselli presso* […] *140 t .TOTALE 1000 T."*[236]

(140) L'estratto di cui sopra dimostra che i rappresentanti di Conserve Italia, […] e […] hanno parlato dei volumi delle restituzioni a favore di Conserve Italia in relazione a clienti e prodotti specifici per consentirle di raggiungere la sua quota di mercato concordata.

4.4.5.2. Riunione del 7 aprile 2004

(141) […][237] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[238], il 7 aprile 2004 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo di Parigi. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta "*14 H Paris*"[239].

(142) Come menzionato al considerando (84), […][240], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

---

236 In lingua originale:
"*HV + POIS + POIS CAROTTES*
En 2003/2004 : 9.79 % DE PDM SUR LE TOTAL DES VENTES DE ([…]+ […]+*CI) en France*
9.60 % PDM en France
[…] *réclame son dû c'est-à-dire : 24 000 tonnes de plan de charge.*
Mais après réflexions il est prêt à abandonner la fabrication des pois carottes soit 1500 t, […] *propose que nous redonnions 1000 t de HV chez* […] *soit 500 t chacun.* […] *est d'accord pour rester sur une part de marché de10.5 %, le volume manquant pour CI est 2000 tonnes pour atteindre les 10.5 % de PDM.*
[…] *est prêt à lâcher les pois chez* […] *300 T et 560 chez* […] *de pois extra fins et très fins, le solde en pois chez* […] *140 t .TOTAL 1000 T .*".

237 Cfr. […].

238 Cfr. […].

239 Cfr. […].

240 Cfr. […].

4.4.5.3. Riunione del 7 ottobre 2004

(143) Come risulta dagli appunti dattiloscritti delle riunioni del 2004 e del 2005 presi […] ([…])[241], il 7 ottobre 2004 si è svolta una riunione durante la quale si è parlato dell'accordo mais. Come si evince dagli appunti, lo scopo della riunione era, tra l'altro, compensare i debiti tra le parti (ad esempio acquistare confezioni non etichettate sulla base dei prezzi del Regno Unito), discutere la politica commerciale per la campagna 2005/2006 nell'Europa occidentale e orientale, calcolare i prezzi minimi per la campagna 2005/2006 e decidere se le parti dovessero integrare nell'accordo i 10 paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004[242]. Gli appunti […] fanno riferimento alle quote di mercato delle parti (contrassegnate da lettere), compresa Conserve Italia:

"Su 5 anni	*su 4 anni*	
[…]	*54,3*	*54,2*
[…]	*22,6*	*22,3*
CI 23,1	*23,5*[243]"	

(144) Il 6 ottobre 2004 […] ([…]) ha creato un foglio elettronico con una presentazione intitolata *"Le mais – Evolution sur 5 ans"* che è stato condiviso con […][244]. La presentazione mostra l'andamento delle vendite di mais delle parti per paese tra il 1999/2000 e il 2003/2004, e grafici che illustrano l'evoluzione delle loro quote in termini di volume, i divari osservati e una sintesi ricapitolativa per la campagna 2004/2005.

(145) Sebbene non vi siano indicazioni della partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 7 ottobre 2004 sull'accordo mais, il fatto che le quote di mercato di Conserve Italia siano menzionate negli appunti […] relativi alla riunione (cfr. considerando (143)) indica che in quel momento Conserve Italia partecipava all'accordo mais. Inoltre, il fatto che la presentazione di […] di cui al considerando (144)) contenga dati sull'andamento delle vendite e delle quote di mercato delle parti in relazione al mais, per paese, tra il 1999/2000 e il 2003/2004, che comprendono quindi anche i dati relativi a Conserve Italia, dimostra che Conserve Italia ha partecipato all'accordo mais nel periodo relativo a queste campagne commerciali.

(146) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 7 ottobre 2004, ma di aver desunto la presenza dell'impresa da altre circostanze[245].

(147) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha dichiarato di non avere indicazioni circa la

---

241 Cfr. […], il foglio elettronico è stato creato […] il 7 ottobre 2004.

242 Cfr. […].

243 In lingua originale:
"*Sur 5 ans* *sur 4 ans*
[…] *54.3* *54.2*
[…] *22.6* *22.3*
CI *23.1* *23.5*".

244 Cfr. […]. Il foglio elettronico con la presentazione potrebbe anche essere stato condiviso da […] con le altre parti.

245 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 191 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 7 ottobre 2004. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto, la Commissione non ha desunto la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Ciò nonostante, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando (143) e (145)), in quanto i fatti relativi a tale riunione sono pertinenti per la partecipazione di Conserve Italia all'accordo mais nel periodo intercorrente tra la campagna commerciale 1999/2000 e quella 2003/2004.

4.4.5.4. Riunione del 2 novembre 2004

(148) […][246] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[247], il 2 novembre 2004 […] ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais in un albergo […] dell'aeroporto di Parigi Roissy. Come menzionato al considerando (84), […][248], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

(149) In questo caso specifico, l'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta "*Paris "9H* […] *Roissy"* […]"[249]. […][250], l'annotazione *"*[…]*"* dimostra che […] e […] figuravano fra i partecipanti alla riunione.

(150) Il fatto che la riunione riguardasse il comportamento in questione è suffragato dagli appunti dattiloscritti di riunioni tenutesi nel 2004 e nel 2005 presi […][251]. Da questi appunti si evince che durante la riunione i partecipanti si sono scambiati informazioni riguardanti, tra l'altro, il saldo per la campagna 2003/2004 e la definizione delle nuove quote di mercato per […] (*"*[…]*"*), […] (*"*[…]*")* e Conserve Italia (*"CI"*), escluso il Regno Unito (in base alle proposte di […] e […]). I partecipanti hanno inoltre riflettuto sulle proposte relative agli aumenti di prezzo per la campagna 2005/2006 per confezioni di vari formati. Per quanto riguarda specificamente Conserve Italia, dagli appunti risulta che le parti hanno discusso sulle quote di mercato di ciascun partecipante secondo le proposte di […] e […].

4.4.5.5. Riunione del 14 dicembre 2004

(151) […][252] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[253], il 14 dicembre 2004 quest'ultimo ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente (le conserve vegetali e) il mais in un albergo […] dell'aeroporto di Parigi Roissy. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"Paris 9H15 MAIS* […]*"*[254]. […][255], l'annotazione *"MAIS"* dimostra che la riunione riguardava il mais.

---

246 Cfr. […].
247 Cfr. […].
248 Cfr. […].
249 Cfr. […].
250 Cfr. […].
251 Cfr. […].
252 Cfr. […].
253 Cfr. […].
254 Cfr. […].
255 Cfr. […].

(152) Il fatto che la riunione riguardasse il comportamento in questione è suffragato dagli appunti dattiloscritti di riunioni tenutesi nel 2004 e nel 2005 presi […] ([…])[256]. I nomi dei partecipanti indicati negli appunti sono (oltre […]: […] ([…]), […] ([…]) e […] e […] (Conserve Italia).

(153) Per quanto riguarda l'argomento della riunione, dagli appunti manoscritti presentati da […][257] e redatti da […] risulta, […][258], che i partecipanti hanno parlato delle rispettive quote di mercato *"escluso il Regno Unito"* facendo una distinzione tra l'Europa continentale, dove gli obiettivi di prezzo sono fissati, e il Regno Unito, per il quale vi è solo il riferimento *"Regno Unito 05/06 Coordinamento sui livelli di prezzo"*[259]. Dagli appunti si evince che i partecipanti alla riunione hanno discusso sull'accordo mais per la campagna 2003/2004. Vi è un riferimento specifico al *"saldo dovuto a CI"*[260], cioè *"1500 T* […]*"* e *"1500 T* […]*"*. I partecipanti hanno concordato le seguenti quote di mercato (escluso il Regno Unito): 55 % per […], 22 % per […] e 23 % per Conserve Italia. I partecipanti hanno inoltre concordato i prezzi minimi e gli obiettivi di prezzo per la campagna 2005/2006 per confezioni di vari formati, i volumi da compensare a fine 2004 a Conserve Italia e le modalità di tale compensazione[261].

(154) Per quanto riguarda le compensazioni dovute a Conserve Italia, gli appunti indicano quanto segue:

> *"Risoluzione del passato*
> […] *Compensazione finanziaria da trovare*
> […] *Trasferimento cliente* […]
> *Nego diretta CI-*[…] *[CI]-* […]
> *Vegetali verdi (3000 tonnellate) (50 %/50 %)*
> *Compensazione cliente*
> *Messa in atto entro fine gennaio 2005"*[262].

(155) Gli appunti […] relativi a questa riunione (cfr. considerando (152))[263] forniscono indicazioni supplementari sulle questioni discusse, in particolare le compensazioni dovute a Conserve Italia:

> *"Sintesi dei punti su cui siamo d'accordo*
> *1. A fine 01/02 siamo d'accordo sulle cifre, conveniamo di dire che tutto è stato saldato*

---

256 Cfr. […].
257 Cfr. […].
258 Cfr. […].
259 In lingua originale: *"UK 05/06 Coordination sur les prix"*.
260 In lingua originale: "*Solde du à CI*".
261 Cfr. […].
262 In lingua originale:
"*Reglement du Passé*
[…] *Compensation financière à trouver*
[…] *Transfert client* […]
Nego directe CI-[…] *[CI]-* […]
Leg Verts (3000 ton) (50 %/50 %)
Compensation client
Mise en place avant fin janvier 2005".
263 Cfr. […].

Prendiamo come base la quota di mercato: 55 %/ 22 %/ 23 %.
Il problema di […] [Conserve Italia] *è sapere come gli restituiremo i volumi, cioè 2 X 1500 tonnellate. Riconfermiamo i prezzi che vorremmo applicare per la prossima campagna*

Il regolamento avviene a partire dal 02/03 + 03/04, visto che […] [Conserve Italia] *ha rinunciato al debito di 00/01 e 01/02 di 3806 tonnellate*
[…] *propone di restituire 750 tonnellate di vegetali verdi durante il primo semestre e 750 tonnellate per la campagna 2005/06*"[264].

(156) Gli appunti […] relativi a questa riunione comprendono una tabella denominata *"LEGUMES VERTS* […] +[…] + *CI"* (cioè "vegetali verdi […] +[…] + C[onserve]I[talia]") che contiene i dati relativi al 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 per quanto riguarda i volumi delle vendite di Conserve Italia (colonne denominate *"VENTES CI"* e *"VENTE CONF"* (quest'ultima presumibilmente in riferimento a Conserves France), le dimensioni complessive del mercato (colonna denominata *"MARCHE"*) e il divario (*"ECART"*) tra la quota teorica di mercato (colonna denominata *"PDM THEO"*) e le vendite realizzate da "CI" e "CONF".

(157) Gli elementi di prova di cui ai considerando (154) e (155) dimostrano che i partecipanti hanno raggiunto un accordo sulle compensazioni da parte di […] e […] a favore di Conserve Italia, non solo in termini finanziari ma anche sotto forma di trasferimento di un cliente e di compensazioni incrociate in termini di volume tra l'accordo mais e l'accordo 4P/4P.

4.4.5.6. Riunione al vertice del 27 dicembre 2004

(158) Alle fine del 2004, probabilmente il 27 dicembre 2004[265], si è svolta in un albergo di Parigi una riunione tra i direttori generali delle parti per definire una strategia comune per la campagna 2004/2005 e le campagne successive[266].

(159) […] ([…]) e […] ([…]) hanno preparato insieme una presentazione che è servita durante la riunione per illustrare i progressi compiuti nel separare i diversi accordi (accordi francesi, 4P/4P), i problemi e le difficoltà incontrati e i suggerimenti per il futuro[267]. A fine dicembre 2004 […] e […] hanno elaborato una sintesi ricapitolativa delle due campagne 2002/2003 e 2003/2004, unitamente a previsioni per la

---

264 In lingua originale:
"*Synthèse des points sur lesquels nous sommes d'accord*
1. A la fin 01/02 nous sommes d'accord sur les chiffres, nous sommes d'accord pour dire que tout est soldé

Nous prenons comme base de part de marché : 55 %/22 %/23 %.
Le problème de […] *est de savoir comment nous allons lui rendre les volumes, c'est-à-dire 2 X 1500 Tonnes. Nous reconfirmons les prix que nous souhaiterions appliquer pour la prochaine campagne*

Le règlement ce fait à compter de 02/03 + 03/04, […] *ayant laissé tomber la dette de 00/01 et de 01/02 de 3806 tonnes*
[…] *propose de retourner 750 tonnes de légumes verts pendant le premier semestre puis 750 tonnes pour la campagne 2005/06*".

265 Cfr. […].

266 Cfr. […].

267 Cfr. […].

campagna 2004/2005[268]. Queste diapositive comprendono anche diverse tabelle relative agli accordi francesi.

(160) Il verbale della riunione redatto […] per i suoi superiori […][269] spiega le decisioni prese durante la riunione per quanto riguarda la definizione di una strategia comune su ciascuno degli accordi.

(161) Per quanto riguarda l'accordo mais, dagli appunti risulta che i partecipanti hanno deciso di tener conto del debito di […] e […] nei confronti di Conserve Italia (1 500 tonnellate ciascuno) e che a partire dalla campagna 2004/2005 (dal 1º luglio 2004 in poi) il Regno Unito non sarebbe più rientrato nei volumi presi in considerazione. Le quote di mercato sono state definite come segue: […] (*"*[…]*"*): 55 %, […] (*"*[…]*"*): 22 % e Conserve Italia (*"CI"*): 23 %. Sono stati inoltre fissati i prezzi minimi e gli obiettivi di prezzo (esclusi il prelievo di riciclaggio "punto verde" e altre imposte) per la campagna 2005/2006 per confezioni di vari formati.

(162) Per quanto riguarda l'accordo 4P/4P, gli appunti indicano in particolare quanto segue:

> *"5°) Strategia vegetali verdi Conserves de France:*
> *Presa in considerazione di un debito di 3000 t da rimborsare mediante compensazione di clientela*
> *50 % da parte di* […]
> *50 % da parte di* […]
> *Piano da predisporre da ora fino a fine gennaio 05*
> *La strategia Conserves de France è stabilita come segue:*
> *- base di calcolo: totale realizzazioni fagiolini, piselli, piselli e carote in Francia;*
> *- su questa base Conserves de France deve realizzare il 10,5 %"*[270]

(163) Dagli appunti risulta pertanto che le parti hanno deciso di rimborsare un debito di 3 000 tonnellate mediante una compensazione di clientela del 50 % da parte di […] (*"*[…]*"*) e del 50 % da parte di […] (*"*[…]*"*). Le parti hanno inoltre deciso di attuare il piano dalla fine di gennaio 2005 e di utilizzare come base di calcolo tutte le vendite di fagiolini, piselli e piselli e carote in Francia e che, su tale base, Conserve Italia sarebbe dovuta arrivare a una quota di mercato del 10,5 %.

(164) Sebbene non vi siano prove della partecipazione dei rappresentanti di Conserve Italia alla riunione, data la natura estremamente specifica delle discussioni sulle condizioni della partecipazione di Conserve Italia agli accordi, che hanno portato all'adozione di diverse decisioni riguardanti, ad esempio, le quote di mercato assegnate a Conserve Italia per gli accordi mais e 4P/4P, i prezzi minimi e gli obiettivi di prezzo per il mais per il 2005/2006 o la definizione dei prodotti per i quali Conserve Italia ha

---

268 Cfr. […].

269 Cfr. […].

270 In lingua originale:
"5°) Stratégie légumes verts Conserves de France :
Prise en compte d'une dette de 3000t à rembourser par compensation de clientele
50 % par […]
50 % par […]
Plan à mettre en place d'ici fin janvier 05
La stratégie Conserves de France est établie comme suit :
- Base de calcul: Total des réalisations haricots verts, pois, pois carottes sur France.
- Sur cette base Conserves de France doit réaliser 10.5 %.".

partecipato all'accordo 4P/4P, si può legittimamente presupporre che i rappresentanti di Conserve Italia fossero presenti alla riunione. In ogni caso, i fatti relativi a questa riunione sono pertinenti per la descrizione della partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione in quanto dimostrano che i rappresentanti delle parti presenti alla riunione hanno discusso e raggiunto un accordo sulle questioni di cui al considerando (162) per quanto riguarda Conserve Italia.

(165) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione al vertice del 27 dicembre 2004, ma di aver desunto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze[271].

(166) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha indicato che, sebbene non vi siano prove della partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione al vertice del 27 dicembre 2004, data la natura estremamente specifica delle discussioni sulle condizioni della partecipazione di Conserve Italia agli accordi, sarebbe plausibile presupporre che rappresentanti di Conserve Italia fossero presenti alla riunione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da Conserve Italia, la Commissione non ha desunto la presenza di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Ciò nonostante, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando da (158) a (164)), in quanto i fatti relativi a tale riunione sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi[272].

4.4.5.7. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2004

(167) Per quanto riguarda l'accordo mais, un foglio elettronico[273] creato il 5 ottobre 2004 e modificato l'ultima volta da […] il 7 ottobre 2004 contiene quattro fogli di lavoro ciascuno dei quali comprende una tabella che riporta i volumi delle vendite di […], […] e Conserve Italia per ciascun trimestre del 2002/2003 e del 2003/2004, in relazione a Francia, Germania, Austria e Svizzera, *"Benelux"* e *"Scandinavia"*, Regno Unito, Italia, Spagna e Portogallo, nonché le quote di mercato per […], […] e Conserve Italia nel 2002/2003 e nel 2003/2004. Una tabella riporta inoltre, per tutte e tre le parti, i volumi di vendita effettivi, i volumi di vendita teorici e i divari per il 2002/2003 e il 2003/2004 con il Regno Unito e per il 2003/2004 senza il Regno Unito. I dati più recenti del documento si riferiscono al quarto trimestre della campagna 2003/2004 (giugno-agosto 2004).

4.4.6. Anno 2005

4.4.6.1. Riunioni al vertice del 27 e 28 gennaio 2005 ("riunione Jenny")

(168) […][274], il 27 gennaio 2005 si è tenuta, nel ristorante parigino […], una riunione al vertice tra […] ([…]) e […] ([…]). Il 28 gennaio 2005 si è svolta, in un albergo nei

---

271 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119.

272 In realtà, tale riunione non è stata inclusa nell'elenco delle riunioni alle quali Conserve Italia ha partecipato di cui al punto 392 della comunicazione degli addebiti né al considerando (472) della presente decisione.

273 Cfr. […].

274 Cfr. […].

pressi della stazione ferroviaria Gare de l'Est di Parigi, un'altra riunione tra gli stessi partecipanti e rappresentanti di […]. Durante queste riunioni i rappresentanti delle parti presenti hanno concluso il cosiddetto "accordo Jenny"[275], che ha sostituito l'"accordo di Nantes" (cfr. considerando (100)) perché la quota ottenuta rispetto al volume complessivo delle vendite non corrispondeva alle quote fissate inizialmente nell'accordo di Nantes. […], in particolare, per quanto riguarda l'accordo mais, sia […] che […] avevano conseguito volumi di vendita a scapito di Conserve Italia, il che implicava un debito di […] nei confronti di […] e un debito di […] e […] nei confronti di Conserve Italia[276]. I partecipanti alla riunione hanno deciso di regolare questo debito e di fissare nuove quote di volume[277].

(169) Il contenuto della discussione e i principi dell'accordo Jenny si rispecchiano in una serie di diapositive di presentazione del 28 gennaio 2005 intitolate *"Stratégie Légumes Appertisés"* ("Strategia conserve vegetali") approntate […][278] in seguito a riunioni preparatorie svoltesi l'11 e il 20 gennaio 2005 durante le quali, come risulta dagli appunti […][279], quest'ultimo e un rappresentante di […] hanno parlato, tra l'altro, delle quote di mercato per il mais per […], […] e Conserve Italia, dei debiti tra queste tre parti, degli obiettivi in termini di prezzi minimi per il mais (in confezioni di vari formati) per la campagna 2005/2006 e di una strategia comune per gli accordi 4P/4P e mais e per i vegetali verdi (4P/4P) per Conserve Italia. La presentazione comprende, tra l'altro, le quote di mercato per […] e […].

(170) Il progetto di accordo[280], intitolato *"PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD POUR LE RÈGLEMENT: DU PASSÉ, DE L'ANNÉE 2004/2005 ET DE L'AVENIR (hors marques)"* (cioè "progetto di accordo per il regolamento: del passato, dell'anno 2004/2005 e del futuro (escluse le marche)") stipula che l'accordo annulla e sostituisce quelli precedenti e che le norme stabilite si applicheranno retroattivamente dal 1º ottobre 2002. Il progetto di accordo comprende disposizioni per gli accordi 4P/4P, mais e francesi.

(171) Per quanto riguarda l'accordo 4P/4P, dalle diapositive della presentazione[281] risulta che i partecipanti alle riunioni hanno confermato che l'accordo riguarda fagiolini, carote, piselli e carote e verdure miste a cubetti per Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi e hanno fissato nuove quote di mercato. I partecipanti hanno inoltre convenuto di fare dichiarazioni bimestrali sui volumi per ciascuna campagna con inizio il 1º ottobre e fine il 30 settembre[282].

(172) Per quanto riguarda l'accordo mais, dalle diapositive risulta che i partecipanti hanno deciso di tener conto dei "debiti" di […] e […] nei confronti di Conserve Italia (1 500 tonnellate ciascuno) e di assegnare nuove quote di mercato: 55 % per […], 22 % per […] e 23 % per Conserve Italia. Hanno inoltre deciso di porre in essere i mezzi necessari per saldare questo debito entro la fine di gennaio 2005. I partecipanti hanno deciso di non tenere più conto dei volumi del Regno Unito a causa delle forti

275 Cfr. […].
276 Cfr. […].
277 Cfr. […].
278 Cfr. ad esempio […].
279 Cfr. ad esempio […].
280 Cfr. ad esempio […].
281 Cfr. ad esempio […].
282 Cfr. […].

diminuzioni dei prezzi conseguenti all'ingresso di altri produttori nel mercato di questo paese. I partecipanti hanno inoltre concordato prezzi minimi e obiettivi di prezzo per formato e qualità[283].

(173) Per quanto riguarda l'accordo 4P/4P, i partecipanti hanno deciso di compensare a Conserve Italia il "debito" di 3 000 tonnellate in ragione di 50 % ciascuno per […] e […] dalla fine di gennaio 2005. Hanno inoltre convenuto di basarsi, per calcolare la quota di mercato di Conserve Italia, sui volumi complessivi delle vendite di fagiolini, piselli e piselli e carote in Francia, e che Conserves France avrebbe dovuto raggiungere una quota di mercato del 10,5 %[284]. Inoltre, […], […] e […] hanno discusso e raggiunto un accordo sugli aumenti di prezzo in relazione all'accordo 4P/4P[285].

(174) Alla fine del testo dell'accordo viene indicato che le parti hanno discusso anche l'idea di non compensare direttamente i "debiti" inferiori a un volume specifico, ma piuttosto di promettere di compensare eventuali debiti nella campagna successiva[286].

(175) Sebbene dagli elementi di prova di cui ai considerando da (168) a (173) non risulti che i rappresentanti di Conserve Italia abbiano partecipato alle riunioni del 27 e 28 gennaio 2005, queste riunioni sono pertinenti per descrivere la partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, in quanto le altre parti hanno discusso la strategia comune per gli accordi di cui Conserve Italia era parte (cioè gli accordi 4P/4P e mais) e hanno fissato gli aumenti di prezzo e i volumi di vendita di vari prodotti per Conserve Italia nello stesso modo in cui hanno discusso i rispettivi volumi di vendita.

(176) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alle riunioni al vertice del 27 e 28 gennaio 2005 ("riunione Jenny") ma di aver desunto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze[287].

(177) La Commissione reputa inesatta tale l'affermazione. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alle riunioni che hanno portato all'accordo Jenny. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto, la Commissione non ha desunto la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a queste riunioni da altre circostanze. Ciò nonostante, queste riunioni vengono menzionate nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando da (168) a (175)), in quanto i fatti relativi a tali riunioni sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

---

283 Cfr. […].

284 Cfr. ad esempio […].

285 Cfr. […].

286 Cfr. […].

287 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 124 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

4.4.6.2. Riunioni del 1º e 2 febbraio 2005

(178) […][288] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[289], il 1º e il 2 febbraio 2005 […] ha partecipato a riunioni a Parigi con i concorrenti concernenti conserve vegetali e mais. Come menzionato al considerando (84), […][290], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

(179) In questo caso specifico l'agenda […] contiene per il 1º febbraio 2005 l'annotazione manoscritta *""9H Paris"* […]*"*. Per il 2 febbraio vi è un'annotazione parzialmente illeggibile *"19H30"* (o forse *"10H30"*). Vi è inoltre, a margine, l'annotazione *"*[…]*"*, che potrebbe applicarsi a entrambe le date[291]. […][292], l'annotazione *"*[…]*"* dimostra che […] e […] figuravano fra i partecipanti alla riunione del 1º febbraio.

(180) Il fatto che il 1º febbraio 2005 si sia svolta una riunione tra rappresentanti di […], Conserve Italia e […] è suffragato dagli appunti presi […] ([…])[…] in relazione a una riunione organizzata quel giorno[293]. La riunione si è svolta tra […] ([…]), […] (Conserve Italia) e […] in quanto negli appunti i nomi dei partecipanti sono indicati come *"*[…]*"* per […], *"*[…]*"* per […] e *"*[…]*"* per […]. Dagli appunti […] risulta che i partecipanti alla riunione hanno discusso e raggiunto un accordo sui prezzi minimi e sugli obiettivi di prezzo per il mais in confezioni di vari formati, sulle restituzioni per i vegetali verdi (4P/4P) e sul mais (per quanto riguarda specificamente Conserve Italia).

(181) Il fatto che il 2 febbraio 2005 si sia svolta una riunione tra rappresentanti di […], Conserve Italia e […] è suffragato dagli appunti presi […][294], da cui risulta che quest'ultimo, […] e […] si sono incontrati in un albergo dell'aeroporto di Parigi Roissy per parlare di mais e vegetali verdi. Negli appunti […] relativi a questa riunione i nomi dei partecipanti sono indicati come *"*[…]*"* per […] e *"*[…]*"* per […][295]. Dagli appunti […] risulta che i partecipanti alla riunione hanno discusso e raggiunto un accordo sugli aumenti di prezzo relativi ai vegetali verdi *("LV"* per "Légumes Verts", cioè vegetali verdi) (aumenti dei prezzi unitari per il 2005/2006) e al mais *("MAIS")* (prezzi unitari per il 2004/2005 e il 2005/2006) per confezioni di vari formati (*"4/4", "1/2", "½ OF", "¼", "72 CL"*), che comprendevano anche la componente del prezzo di trasporto (supplemento del prezzo unitario per il 2004/2005 e il 2005/2006) e il prelievo di riciclaggio "punto verde" *("POINT VERT")*. I partecipanti hanno convenuto in particolare di applicare lo stesso valore per i prodotti con marchio del produttore e quelli con marchio del distributore, compresi i prodotti di marche economiche ("*Applichiamo lo stesso valore per i prodotti con il marchio del produttore, i prodotti con marchio del distributore e i prodotti di marche economiche*")[296]. Come risulta dagli appunti […], i partecipanti

---

288 Cfr. […].
289 Cfr. […].
290 Cfr. […].
291 Cfr. […].
292 Cfr. […].
293 Cfr. […].
294 Cfr. […].
295 Cfr. […].
296 In lingua originale: "*Nous appliquons la même valeur pour les marques la mdd et la mpp*".

alla riunione hanno discusso anche degli scenari di prezzo per le trattative con […] per la campagna 2005/2006 (in base ai quantitativi del 2004/2005) per i seguenti prodotti in confezioni 4/4: fagiolini finissimi ed extra fini, piselli extra fini, piselli e carote extra fini, più le rispettive varianti di facile apertura. I partecipanti hanno concordato il prezzo unitario minimo di partenza e il prezzo unitario che sarebbero stati offerti da […] (*"*[…]*"*), […] (*"*[…]*"*) e Conserve Italia (*"CI"*). I partecipanti hanno inoltre concordato i supplementi del prezzo unitario per il trasporto e i vassoietti *("BARQUETTE")* per le confezioni in formato 4/4. Hanno inoltre convenuto di non fare alcuna offerta a […] per i fagioli in confezioni nel formato di facile apertura *("Attenzione a non fare offerte in FA [facile apertura] presso* […] *in FAGIOLI"*[297]. I partecipanti hanno infine discusso delle restituzioni da effettuare a favore di Conserve Italia per i fagioli e delle relative modalità. Le parti hanno deciso di rimborsare un debito di 1 500 tonnellate di vegetali verdi e 900 tonnellate di mais di […] nei confronti di Conserve Italia.

4.4.6.3. Riunione del 16 marzo 2005

(182) Come risulta dagli appunti […] ([…])[298], il 16 marzo 2005 […] (Conserve Italia) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione riguardante l'accordo mais e l'accordo 4P/4P. La partecipazione […] alla riunione è dimostrata dai riferimenti a *"*[…]*"* ([…]) e *"*[…]*"* ([…]) contenuti negli appunti. Come risulta dagli appunti, i partecipanti hanno parlato delle rispettive trattative e si sono scambiati i prezzi da offrire a quattro clienti ([…]) per i vegetali verdi e il mais in confezioni di vari formati. Per […] e […], i partecipanti hanno discusso sull'opportunità di fare o non fare offerte e per […] hanno parlato anche dei prezzi minimi per i vegetali verdi *("MINI")*[299]. Negli appunti […][300] si parla di un disaccordo sulla gara concernente […], a cui si doveva rispondere entro il 18 marzo 2005, dovuto al fatto che […] insisteva perché non si desse una risposta, mentre […] voleva rispondere, anche a un prezzo più elevato, e […] non voleva rispondere. Alla fine i partecipanti hanno deciso di non rispondere (*"*[…]*: risposta chiesta per il 18 marzo 2005, io insisto perché non si risponda,* […] *vuole rispondere anche a un prezzo elevato.* […] *non vuole rispondere, su questo non siamo d'accordo. Alla fine, abbiamo deciso di comune accordo di non rispondere entro il 18 MARZO 2005*.")[301].

4.4.6.4. Riunione telefonica del 12 aprile 2005

(183) Come risulta dagli appunti […] ([…])[302], il 12 aprile 2005 […] ([…]), […] ([…]) e […] e […] (Conserve Italia) hanno partecipato a una riunione telefonica sull'accordo mais. Come indicato negli appunti, lo scopo della riunione telefonica era rivedere i prezzi minimi e gli obiettivi di prezzo già decisi a febbraio per varie confezioni[303] (cfr. considerando da (178) a (181)). I partecipanti hanno inoltre discusso diverse modalità di applicazione del rimborso delle compensazioni tra […]

---

297 In lingua originale: "*Attention ne pas faire des offres en OF chez* […] *en HARICOTS*".

298 Cfr. […].

299 Cfr. […].

300 Cfr. […].

301 In lingua originale: "[…]*: réponse demandée pour le 18 mars 2005, je plaide pour ne pas faire de réponse,* […] *souhaite faire une réponse même à un prix élevé.* […] *ne souhaite pas répondre, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. En finalité et d'un commun accord nous ne répondrons pas pour le 18 MARS 2005*'".

302 Cfr. […].

303 Cfr. […].

e […], e in particolare tra […] e Conserve Italia[304]. Al considerando (197) vengono esposti altri elementi che dimostrano l'esistenza della riunione e la natura delle questioni discusse.

4.4.6.5. Riunione telefonica dell'8 giugno 2005

(184) Come risulta dagli appunti […] ([…])[305], l'8 giugno 2005 […] ([…]), […] ([…]) e […] (Conserve Italia) hanno partecipato a una riunione telefonica sull'accordo mais. Viene inoltre precisato che […] (Conserve Italia) non ha partecipato alla riunione telefonica, ma che diventerà il "capo" di Conserve Italia. Come indicato negli appunti, lo scopo della riunione era mettere in discussione i prezzi minimi del mais per il 2005/2006. Dagli appunti risulta che, in seguito a consultazioni, i partecipanti hanno deciso, per la campagna 2006/2007, di modificare i prezzi di partenza *("MINI DEPART")* e i prezzi minimi *("MINI 0607")* per confezioni di vari formati[306], elencati in una tabella.

4.4.6.6. Riunione dell'8 settembre 2005

(185) […][307] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[308], l'8 settembre 2005 si è tenuta in un albergo di Parigi una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"9h Paris"*[309]. Come menzionato al considerando (84), […][310], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

4.4.6.7. Riunione del 6 ottobre 2005

(186) Come risulta dagli appunti preparati […] ([…])[311], il 6 ottobre 2005 si è svolta a Parigi (Clichy) una riunione sul mais e sui vegetali verdi tra […] (Conserve Italia) e […] ([…]). In questi appunti, i nomi di ″[…]″ (per […]) e ″[…]″ (per […]) sono indicati come partecipanti[312]. Dagli appunti […][313] risulta quanto segue:

> "*1. Dichiarazione dei dati sui vegetali verdi di CI per il periodo 05/06*
> *TOTALE 03/04 18247*
> *TOTALE 04/05 18131 / 17118 eccetto*
> *DIVARIO 116 tonnellate*
> *La quota di mercato teorica di CI è del 10,50 %*
> *La realizzazione è del 9,18 %, il divario in termini di volume è di 2467 tonnellate*
> *L'estrapolazione totale della quota di mercato di* […]+[…]+*CI è di 186 523 tonnellate ad oggi*
> […] *77 929 tonnellate estrapo*

304 Cfr. […].
305 Cfr. […].
306 Cfr. […].
307 Cfr. […].
308 Cfr. […].
309 Cfr. […].
310 Cfr. […].
311 Cfr. […].
312 Cfr. […].
313 Cfr. […].

[…] 91 475 tonnellate estrapo
CI 17 119 tonnellate reali
TOTALE 186 523 tonnellate X 10,5 %19585 – 17119 =2466
Nel 0506 […] prevede di vendere in Francia
[…] 0
[…] 0
[…] 0
[…] 4392
[…] 5100
[…] 2450
[…] 3500
TOTALE 15 442

Sintesi VV +MAIS
3400 di mais
5500 di VV
Totale 8900 tonnellate su 2 ANNI
Conveniamo di scambiarci i dati sulle vendite della Gran Bretagna per il mais."[314]

(187) Gli appunti dimostrano che i rappresentanti di […], Conserve Italia e […] hanno discusso sulle vendite di vegetali verdi di Conserve Italia per il 2003/2004 e il 2004/2005 e sulla differenza tra la quota di mercato teorica di Conserve Italia e i suoi volumi di vendita effettivi (*"La quota di mercato teorica di CI è del 10,50 %", "La realizzazione è del 9,18 %, il divario in termini di volume è di 2467 tonnellate")*. Gli appunti comprendono anche calcoli su un riadeguamento della quota di mercato di

---

[314] In lingua originale:
"*1. Déclaration des chiffres de légumes verts de chez CI pour la période 05/06*
TOTAL 03/04 18247
TOTAL 04/05 18131 / 17118 hors
ECART 116 tonnes
La part de marché théorique de CI est de 10.50 %
La réalisation est de 9.18 % l'écart en volume est de 2467 tonnes
Extrapolation totale de la part de marche de […]+[…]+CI est de 186 523 tonnes à ce jour
[…] 77 929 tonnes extrapo
[…] 91 475 tonnes extrapo
CI 17 119 tonnes réelles
TOTAL 186 523 tonnes X 10.5 % 19585 – 17119 =2466
En 0506 […] prévoit de vendre en France
[…] 0
[…] 0
[…] 0
[…] 4392
[…] 5100
[…] 2450
[…] 3500
TOTAL 15 442

Synthèse LV +MAÏS
3400 de mais
5500 de LV
Total 8900 Tonnes sur 2 ANS
Nous convenons d'échanger les chiffres de vente de Grande Bretagne en maïs.".

Conserve Italia. Dagli appunti risulta che […] ha fornito le sue previsioni di vendita per il 2005/2006 che riguardavano, tra l'altro, sei dettaglianti in Francia *("Nel 0506* […] *prevede di vendere in Francia", "*[…]*"* ([…]), *"*[…]*", "*[…]*", "*[…]*"* ([…]), *"*[…]*"* ([…]), *"*[…]*"*). Gli appunti indicano inoltre che le parti hanno discusso sui volumi di vendita di vegetali verdi e mais *("Sintesi VV +MAIS"* e relativi dati) e che i rappresentanti di […], Conserve Italia e […] hanno convenuto di scambiarsi i dati sulle vendite di mais nel Regno Unito *("Conveniamo di scambiarci i dati sulle vendite della Gran Bretagna per il mais.*")[315].

4.4.6.8. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2005

(188) Un foglio elettronico creato da […] il 16 settembre 2004 e modificato l'ultima volta da […] il 9 dicembre 2005[316] è stato utilizzato per la valutazione dei diversi accordi (principalmente l'accordo 4P/4P e gli accordi francesi) nel periodo 2002-2004. Dal documento risulta chiaramente (un foglio di lavoro è denominato *"Reunion du 8 Dec 05"*, cioè "riunione dell'8 dic. 05") che l'8 dicembre 2005 ha avuto luogo una riunione tra concorrenti durante la quale si è analizzata la situazione degli accordi 4P/4P e francesi fino alla fine di novembre 2005 e si è parlato di un cliente specifico. Non vi sono indicazioni della presenza di un rappresentante di Conserve Italia alla riunione. Nello stesso documento, tuttavia, si fa riferimento a nuovi accordi nel cui ambito sarebbero state concordate anche le quote di mercato per il mais. Si osserva in particolare che le quote di mercato relative all'accordo mais sono state fissate al 52,20 % per […], al 23,90 % per […] e al 23,90 % per Conserve Italia. Lo stesso documento comprende anche le quote di mercato concordate per gli accordi francesi per […] e […].

(189) Al termine di ciascuna campagna, […] e […] hanno presentato ai loro alti dirigenti una panoramica dell'accordo mais[317]. Un esempio è costituito dalle diapositive di presentazione, create congiuntamente da […] e […] alla fine del 2005, che illustrano l'andamento delle loro vendite[318]. […] e […] hanno considerato le loro vendite (e quelle di Conserve Italia) vendite comuni (*"l'évolution de nos ventes"*, cioè "l'andamento delle nostre vendite"), perché la presentazione illustra l'andamento delle vendite di […], […] e Conserve Italia dal 1999/2000 al 2004/2005[319]. La presentazione è rilevante per descrivere la partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, in quanto le altre parti hanno descritto i volumi di vendita dei diversi prodotti per Conserve Italia nello stesso modo in cui hanno discusso dei rispettivi volumi di vendita.

4.4.7. Anno 2006

4.4.7.1. Riunione del 14 marzo 2006

(190) Come indicano gli appunti redatti […] ([…])[320], il 14 marzo 2006 si è svolta, in un luogo non rivelato, una riunione tra concorrenti riguardo ai vegetali verdi e al mais. Gli appunti non contengono alcuna informazione su chi abbia partecipato alla riunione.

---

315 Cfr. […].
316 Cfr. […].
317 Cfr. […].
318 Cfr. […].
319 Cfr. […].
320 Cfr. […].

(191) Gli appunti relativi a tale riunione contengono tre tabelle recanti la dicitura "*LEGUMES VERTS* […] + […] + *CI*" (vale a dire "vegetali verdi […] + […] + C[onserve] I[talia]"). Una tabella contiene i dati relativi al 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 per quanto riguarda i volumi delle vendite di Conserve Italia (colonne denominate "*VENTES CI*" e "*VENTE CONF*" (quest'ultima presumibilmente in riferimento a Conserves France), le dimensioni complessive del mercato (colonna denominata "*MARCHE*"), il divario (*"ECART"*) tra la quota teorica di mercato (colonna denominata "*PDM THEO*") e le vendite realizzate da "CI" e "CONF". Un'altra tabella contiene i dati relativi ai volumi delle vendite di Conserve Italia nel 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 (vendite effettive, dimensione complessiva del mercato, quota di mercato teorica ("*THEO*") e il divario tra la quota di mercato teorica e le vendite effettive). Gli appunti pongono quindi chiaramente l'accento sui dati relativi alle vendite di Conserve Italia. Gli appunti contengono anche una tabella con la dicitura *"LES PRIX"* ("prezzi"), in cui figurano i prezzi unitari dei diversi formati delle confezioni di mais per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, l'evoluzione dei prezzi nel corso di quel periodo e il "prezzo di partenza" o "prezzo di attacco" *("PRIX D'ATTAQUE")*. Il fatto che i prezzi riguardino il mais è dimostrato dalle indicazioni *"SWEET 1.2 OF"* e "*SWEET 1.4 OF*" (dove "sweet" è un tipo di mais, 1,2 e 1,4 sono le dimensioni delle confezioni e "OF" fa riferimento a "ouverture facile", vale a dire confezioni di facile apertura). I prezzi "di partenza" o "di attacco" sono tutti superiori ai prezzi indicati per il periodo 2006/2007. Gli appunti contengono la dicitura *"TRANSPORT/IDEM LEGUMES VERTS"* ("trasporto/stesso vegetali verdi"), che sembra indicare che i partecipanti alla riunione hanno discusso e/o si sono accordati sul fatto che il prezzo del trasporto del mais dovrebbe essere identico a quello dei vegetali verdi.

(192) Sebbene non vi sia alcuna prova che i rappresentanti di Conserve Italia abbiano partecipato alla riunione del 14 marzo 2006, i fatti relativi a tale riunione sono tuttavia indicativi per descrivere la partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, in quanto rivelano, come sottolineato al considerando (191), che i rappresentanti delle parti presenti a tale riunione hanno discusso, tra l'altro, dei volumi delle vendite di vegetali verdi di Conserve Italia sulla base di cifre che necessariamente provenivano da Conserve Italia e che essa aveva in precedenza condiviso con le altre parti.

(193) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha sostenuto che in tale comunicazione la Commissione precisa di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 14 marzo 2006, ma di desumere la sua presenza da altre circostanze[321].

(194) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 14 marzo 2006. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha desunto la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Ciò nonostante, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando da (190) a

[321] Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 144 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

(192)), in quanto i fatti relativi a tale riunione sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.7.2. Riunioni del 30 marzo, dell'11 luglio e dell'11 ottobre 2006

(195) […][322] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[323], quest'ultimo ha partecipato a riunioni con i concorrenti concernenti conserve vegetali e di mais il 30 marzo 2006 nell'albergo […] dell'aeroporto di Parigi Roissy, l'11 luglio 2006 nell'albergo […] di Parigi e l'11 ottobre 2006 in un albergo vicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi. L'agenda […] contiene appunti manoscritti che riportano al 30 marzo l'annotazione "*PARIS,* […]*, Roissy 9H*"[324], all'11 luglio l'annotazione *"Paris"* e, al margine, *"*[…]*"*[325] e all'11 ottobre l'annotazione "*11H Gare du Nord "*[…]*""*[326].

(196) Come menzionato al considerando (84), […][327], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti. […][328], l'annotazione *"*[…]*"* in relazione alla riunione dell'11 ottobre dimostra che […] era tra i partecipanti alla riunione.

4.4.7.3. Messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2006

(197) Il 5 dicembre 2006 […] ([…]) ha inviato un messaggio di posta elettronica […] ([…]) e […] (Conserve Italia) contenente in allegato due messaggi di posta elettronica da lui stesso inviati a un contatto in Asia[329]. In uno di questi messaggi di posta elettronica, inviato il 13 aprile 2005 dal suo indirizzo privato a un suo corrispondente (che usava anch'egli un indirizzo di posta privata), […] scriveva quanto segue:

> *"Ieri i trasformatori dell'Europa occidentale hanno avuto una conferenza al fine di aumentare il livello di prezzo minimo nel nostro ciclo di negoziazione annuale ed abbiamo deciso*
>
> *1/2 ,295€/confezione franco fabbrica*
>
> *1/2 apertura facile ,315@€/confezione franco fabbrica*
>
> *3/1 1,75€/confezione franco fabbrica*
>
> *fino ad ora nessun contratto è stato concluso"*[330].

(198) Questo messaggio di posta elettronica conferma pertanto che, come descritto al considerando (183), il 12 aprile 2005 si è svolta una riunione tra i rappresentanti di

---

322 Cfr. […].

323 Cfr. […].

324 Cfr. […].

325 Cfr. […].

326 Cfr. […].

327 Cfr. […].

328 Cfr. […].

329 Cfr. […].

330 In lingua originale:
"*THe western European processors had a conference yesterday in order to push up the minimum price level in our round of annual negociation and we decide*
1/2 .295€/can ex works
1/2 easy open .315@€/can ex works
3/1 1.75€ /can ex works
up to now there is no contract done".

[…], di Conserve Italia e di […] riguardo all'accordo mais, nella quale sono stati concordati i prezzi dei diversi formati delle confezioni.

(199) Nel suo messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2006 […], […] ([…]) spiega che il suo messaggio di posta elettronica riguardante i prezzi minimi (messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2005 di cui al considerando (197)) era stato deciso di comune accordo con […] ([…]) a seguito delle basse offerte dell'aprile 2005. […] ha commentato che "*sfortunatamente o fortunatamente i prezzi "minimi" non sono stati affatto rispettati*"[331].

(200) Questo messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2006 dimostra che le parti interessate ritenevano che a tale data l'accordo mais fosse in vigore. In particolare, il commento espresso […] in tale messaggio sul mancato rispetto dei prezzi minimi dimostra che egli si aspettava che i destinatari del suo messaggio, […], capissero che faceva riferimento al fatto che l'accordo tra lui e […] sui prezzi minimi non era stato rispettato.

4.4.7.4. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2006

(201) Per quanto riguarda l'accordo mais, un foglio elettronico modificato l'ultima volta da […] il 12 ottobre 2007[332] contiene i dati relativi all'integrazione di […] nell'accordo[333]. Il documento contiene dati relativi ai volumi effettivi e teorici, con le relative differenze, e le quote di mercato (iniziali e nuove) di […], di […] e di Conserve Italia per il 2005/2006 e il 2006/2007. Vi si trova anche un riferimento alla data di revisione del 13 aprile 2006, con un'indicazione delle quote di mercato iniziali e nuove e dei volumi per il 2005/2006 di […], di […] e di Conserve Italia. Pertanto questo documento dimostra che le quote di mercato e i volumi di Conserve Italia relativamente all'accordo mais sarebbero stati oggetto di discussione tra […], […] e Conserve Italia il 13 aprile 2006 o prima di tale data. Inoltre, l'uso di questo tipo di foglio elettronico indica che le parti riutilizzavano gli stessi fogli elettronici per scambiare dati, aggiornandoli in base alle loro discussioni.

(202) Sempre riguardo all'accordo mais, un documento elaborato da […] (come indica il riferimento *"DIRECTION* […] *EURO"* nell'intestazione del documento), inviato da […] con fax del 7 novembre 2006 (ore 10.56) a […][334] e, secondo […][335], anche a Conserve Italia, comprende tre tabelle contenenti cifre sui volumi delle vendite per mercato ("Francia, Germania, Austria, Svizzera, *"Benelux"*, *"Nordic"*, Italia, Spagna, Portogallo") per […], […] e Conserve Italia nel primo e secondo trimestre della campagna 2005/2006 (*"T1", "T2"*, vale a dire da agosto a ottobre 2005 e da novembre 2005 a gennaio 2006). Questo documento dimostra pertanto che le tre parti interessate si sono scambiate dati sui volumi delle vendite nel periodo compreso tra agosto 2005 e gennaio 2006 e che l'ultimo di tali scambi è avvenuto dopo la fine di gennaio 2006.

---

331 In lingua originale: (refusi compresi): "*Maljheureusement ou heureusement, ces prix "minimum" n'ont pas du tout été respectés*". Cfr. […].

332 Cfr. […].

333 […] era un produttore […] di conserve vegetali che è stato acquisito da […].

334 Cfr. […].

335 Cfr. […].

(203) Gli scambi di informazioni di cui ai considerando (201) e (202) sono pertinenti in termini generali per descrivere la persistenza e la continuità del comportamento in questione durante il 2006.

4.4.8. Anno 2007

4.4.8.1. Riunione del 21 febbraio 2007

(204) […][336], il 21 febbraio 2007 si è svolta una riunione tra i rappresentanti di […], di […], di […] e di un'altra società a Parigi ([…]).

(205) Gli appunti […] ([…])[337] relativi a tale riunione menzionano il fatto che la mattina si era tenuta una riunione con […] (Conserve Italia) per discutere dei risultati e delle quote di mercato, durante la quale vi era stata una presentazione e […] aveva accettato i prezzi per il mais. Il corrispondente estratto degli appunti […] recita quanto segue: *"In mattinata riunione con* […]*, concentrarsi sui risultati e sulle quote di mercato. Presentazione e accettazione di* […] *dei prezzi del mais"*[338]. Questi appunti, redatti successivamente all'evento, costituiscono pertanto una prova del fatto che si è tenuta una riunione (almeno) tra […] e […], durante la quale Conserve Italia ha accettato i prezzi.

(206) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha sostenuto che in tale comunicazione la Commissione precisa di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 21 febbraio 2007, ma di desumere la sua presenza da altre circostanze[339].

(207) Contrariamente a quanto sostenuto, vi sono prove, come spiegato ai considerando (204) e (205), che rappresentanti di Conserve Italia abbiano partecipato alla riunione della mattina del 21 febbraio 2007 con i rappresentanti di (almeno) […].

4.4.8.2. Riunione del 13 aprile 2007

(208) […][340] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[341], il 13 aprile 2007 quest'ultimo ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais a Parigi. L'agenda […] contiene un appunto manoscritto per tale data contrassegnato con l'indicazione *"9H PARIS"*[342]. Come menzionato al considerando (84), […][343], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

---

336 Cfr. […].
337 Cfr. […].
338 In lingua originale: *"Le matin rendez vous avec* […]*, mise au point sur les résultats et les parts de marché. Présentation et acceptation de* […] *sur les prix de maïs"*. Cfr. […].
339 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 156 e seguenti della comunicazione degli addebiti.
340 Cfr. […].
341 Cfr. […].
342 Cfr. […].
343 Cfr. […].

4.4.8.3. Riunione al vertice del 15 ottobre 2007

(209) […][344], il 15 ottobre 2007 si è svolta una riunione tra […] ([…]), […] (probabilmente […]), […] (probabilmente […]) e Conserve Italia (probabilmente […]) in un albergo nei pressi della stazione ferroviaria Gare de l'Est o di quella Montparnasse a Parigi[345].

(210) […][346] tale riunione ha coinvolto […] di […] e di […].

(211) Un foglio elettronico intitolato *"BILAN REUNION du 15 oct 2007"* (ossia "valutazione riunione del 15 ottobre 2007")[347], modificato l'ultima volta da […] il 13 ottobre 2007 per preparare la riunione del 15 ottobre 2007, contiene informazioni relative agli accordi 4P/4P, mais e francesi. Per quanto riguarda l'accordo mais, nel foglio di lavoro intitolato *"maïs"*, sono indicate le quote di mercato di […], di […] e di Conserve Italia prima e dopo la prevista integrazione di […], nonché i debiti tra le parti interessate. Si legge ad esempio: *"CUMULO 3 ANNI CI deve a* […]*: 432 tonnellate"*[348] e *"CUMULO 3 ANNI CI deve a* […]*: 214 tonnellate"*[349]. Per quanto riguarda Conserve Italia, dalle informazioni contenute in questo documento emerge quindi che i rappresentanti di […] prevedevano, tra l'altro, di discutere l'adeguamento della quota di mercato di […] e i debiti di Conserve Italia.

(212) […][350] che, secondo l'agenda […], egli doveva partecipare a un evento a Colonia il 15 ottobre 2007[351]. Tuttavia, i fatti relativi a questa riunione sono rilevanti per descrivere la partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, in quanto dimostrano, come emerge dal considerando (211), che i rappresentanti di […] prevedevano di discutere in tale riunione le conseguenze della partecipazione di Conserve Italia all'accordo mais. All'epoca della riunione, Conserve Italia era una delle parti dell'accordo 4P/4P e dell'accordo mais.

(213) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha sostenuto che la prova della sua presenza a questa riunione è desunta esclusivamente dalle […] e non è corroborata da altri elementi probatori[352].

(214) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Contrariamente a quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non è giunta a una conclusione in merito alla presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione[353]. Questa riunione è stata tuttavia menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando da (209) a (212)), in quanto i fatti relativi a tale riunione, in particolare la discussione prevista da […] sul riadeguamento della quota

344 Cfr. […].
345 […].
346 Cfr. […].
347 Cfr. […].
348 In lingua originale: "*CUMUL 3 ANS CI doit à* […]*: 432 tonnes*".
349 In lingua originale: "*CUMUL 3 ANS CI doit à* […]*: 214 tonnes*".
350 Cfr. […].
351 Cfr. […].
352 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 120, che rimanda ai punti 159 e seguenti della comunicazione degli addebiti.
353 In realtà, tale riunione non è stata inclusa nell'elenco delle riunioni alle quali Conserve Italia ha partecipato al punto 392 della comunicazione degli addebiti né al considerando (472) della presente decisione.

di mercato di Conserve Italia e sui debiti di quest'ultima nell'ambito dell'accordo mais, sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.8.4. Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2007

(215) Per quanto riguarda il mais, un foglio elettronico creato da […] l'11 aprile 2005 e modificato l'ultima volta il 17 ottobre 2007[354] contiene cifre sul volume delle vendite trimestrali di […], di […] e di Conserve Italia nel 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (esiste anche una tabella non compilata per il 2007/2008) sui seguenti mercati: Francia, Germania, Austria e Svizzera; *"Benelux"* e *"Scandinavia"*; Regno Unito, Italia, Spagna/Portogallo; nonché calcoli relativi ai divari e alle quote di mercato. I dati più recenti si riferiscono al quarto trimestre della campagna 2006/2007 (maggio-luglio 2007). Un foglio di lavoro contiene dati e calcoli relativi all'integrazione del produttore […] nell'accordo, in seguito alla sua acquisizione da parte di […]. Due fogli di lavoro riportano una panoramica dei debiti di ciascuna parte e una sintesi dell'accordo raggiunto sui nuovi volumi e sulle quote di mercato di […], di […] e di Conserve Italia al fine di tener conto della posizione di mercato di […]. Si fa riferimento alla data dell'8 maggio 2007 come la data in cui questo accordo è stato raggiunto.

(216) Un foglio elettronico simile[355] creato da […] il 14 ottobre 2005 e modificato l'ultima volta il 22 febbraio 2007, che comprende una sintesi di tutti e tre gli accordi (accordo 4P/4P, accordo mais e accordi francesi), contiene dati sul debito di […] nei confronti di Conserve Italia relativamente al mais, ai piselli e ai fagiolini. Vi è anche un riferimento all'accordo Jenny (cfr. considerando da (168) a (175)) e alla data del 24 gennaio 2007.

4.4.9. Anno 2008

4.4.9.1. Riunione al vertice dell'8 gennaio 2008

(217) […][356], l'8 gennaio 2008, i rappresentanti di […], di […], di […] e di Conserve Italia hanno partecipato a una riunione svoltasi in un albergo nei pressi della stazione ferroviaria Gare de l'Est di Parigi. I partecipanti di […] erano […]. […][357] e come dimostrato da appunti manoscritti […] ([…])[358], l'8 gennaio 2008 è stata effettuata una nuova valutazione dei debiti e dei crediti tra […] e […]. […] ha inoltre indicato che l'8 gennaio 2008 si è svolta una riunione tra […] di […], […] e di […] avente lo scopo di valutare la situazione dei debiti e di definire la politica di fissazione dei prezzi[359].

(218) Un foglio elettronico intitolato *"REUNION DU 8 JANVIER 2008"* ("riunione dell'8 gennaio 2008"), creato da […] per preparare la riunione dell'8 gennaio 2008, contiene una sintesi di tutti gli accordi (accordo 4P/4P, accordo mais e accordi francesi) da cui emerge che […] ha considerato i debiti nella loro globalità, per tutti i vari accordi[360]. I debiti di Conserve Italia figurano in questo documento. Ad

354 Cfr. […].
355 Cfr. […].
356 Cfr. ad esempio […].
357 Cfr. […].
358 Cfr. […].
359 Cfr. […].
360 Cfr. […].

esempio, nel foglio di lavoro intitolato *"v2"* viene citato in relazione all'accordo mais *("BILAN MAÏS",* ossia "VALUTAZIONE MAIS") e alla valutazione complessiva (*"BILAN GENERAL"*): *"CI deve a* […] *(mais) 432 tonnellate"*[361] (dove *"CI"* sta per Conserve Italia e *"*[…]*"* per […]).

(219) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha sostenuto che la prova della sua presenza a questa riunione è desunta esclusivamente dalle […] e non è corroborata da altri elementi probatori[362].

(220) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Contrariamente a quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non è giunta a una conclusione in merito alla presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione[363]. Questa riunione è stata tuttavia menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando (217) e (218)), in quanto i fatti relativi a tale riunione sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.9.2. Riunione del 31 gennaio 2008

(221) […][364], il 31 gennaio 2008 […] ([…]) ha incontrato […] (Conserve Italia) a Bologna, per discutere di varie questioni, tra cui gli accordi 4P/4P e mais. I messaggi di posta elettronica scambiati tra […] e […] il 9 gennaio 2008[365] e il 28 gennaio 2008[366] indicano che tale riunione era prevista e che anche un'altra persona di […] ([…]) vi doveva partecipare.

4.4.9.3. Riunione del 13 maggio 2008

(222) […][367] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[368], il 13 maggio 2008 quest'ultimo ha partecipato a una riunione con i concorrenti concernente conserve vegetali e di mais a Parigi. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"10H30 PARIS"*[369]. Come menzionato al considerando (84), […][370], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

4.4.9.4. Scambio di informazioni a seguito di una riunione del 17 novembre 2008

(223) Un foglio elettronico dal titolo *"SUIVI TRIMESTRIEL 0506 ET 0607 0708"* ("monitoraggio trimestrale 0506 e 0607 0708"), creato da […] l'11 aprile 2005, contiene un foglio di lavoro intitolato *"BILAN 6 ANS"* ("valutazione 6 anni"), in cui

---

361 In lingua originale: "*CI doit à* […] *(maïs) 432 tonnes*".

362 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 120, che rimanda ai punti 165 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

363 In realtà, tale riunione non è stata inclusa nell'elenco delle riunioni alle quali Conserve Italia ha partecipato al punto 392 della comunicazione degli addebiti né al considerando (472) della presente decisione.

364 Cfr. […].

365 Cfr. […].

366 Cfr. […].

367 Cfr. […].

368 Cfr. […].

369 Cfr. […].

370 Cfr. […].

si fa riferimento a "*correzioni apportate dopo la riunione del 17/11/2008*"[371]. Il foglio di lavoro riguarda il mais e contiene tabelle con dati relativi alle quote di mercato di […], di […] e di Conserve Italia per il 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. Tali informazioni rivelano quindi che il 17 novembre 2008 si è svolta una riunione durante la quale le parti si sono scambiate informazioni relative alle quote di mercato nell'ambito dell'accordo mais. […] il 17 novembre 2008 si è svolta una riunione tra […] e […] in un luogo imprecisato[372].

(224) Le tabelle dimostrano inoltre che l'accordo mais è stato monitorato per almeno il periodo compreso tra il 2003/2004 e il 2007/2008.

4.4.10. Anno 2009

4.4.10.1. Riunione al vertice del 7 gennaio 2009

(225) Il 7 gennaio 2009 si è svolta a Parigi una riunione tra i dirigenti di […] e di […] allo scopo di avviare le trattative per la campagna 2009/2010 e affrontare alcuni problemi nell'attuazione dell'accordo mais[373].

(226) Come indicato dagli appunti manoscritti presi […] ([…]) durante o dopo tale riunione[374], i partecipanti erano *"*[…]*"*, vale a dire […] *("*[…]*")* ([…]), […] *("*[…]*")* ([…]), […] *("*[…]*")* ([…]) e […] *("*[…]*")* ([…]). Gli appunti riportano quanto segue:

"Ordine del giorno
Prezzi 09/10
Pb di stock importanti

Prezzi delle confezioni e vegetali
Bilancio mais
1) mais
- CI non vuole "finanziare" la perdita di volume subita da c a causa dell'aumento dei prezzi nell'universo […]
- Condividere una diagnosi sul fatto che la ricerca di valore genera perdite di volume
- Trattare il problema "in modo intelligente" eventualmente per diluire il debito. Valutare gli scambi intergruppo
Verificare con […] *(prevedere riunione* *Fine gennaio*
→ Produzione Francia
"Italia (Marca e MDD) […]*?*

Riunione [nome del luogo] *(seguito)* *07/01/09*

3) <u>Aumenti dei prezzi</u>
- vegetali verdi: Stima […]*:8-9 %* *Quando avviare l'aumento?*
- Prevedere listino prezzi 2009-2010

4) <u>Confezioni</u>

---

371 In lingua originale: *"Corrections faites après la réunion du 17/11/2008"*. Cfr. […].
372 Cfr. […].
373 Cfr. […].
374 Cfr. […].

-
5) <u>Prezzo dei vegetali</u>
- Vedere direttamente con […]
- Elementi degli Olandesi e dei Belgi attraverso [nome dell'impresa]
6) Riunioni 4/2: mattino: sintesi prezzi
pomeriggio: […]
13/2: Sintesi con […] *e* […]
7) <u>Promozione</u>: Proposte da presentare ai ditributori per il 2° trimestre: cfr. i piani previsti per ciascuno"[375]

(227) Dagli appunti si evince che […] e […] hanno discusso l'accordo 4P/4P e l'accordo mais in occasione della stessa riunione e che hanno discusso dei prezzi futuri (prezzi per la campagna 2009/2010 nel gennaio 2009), degli aumenti di prezzo per vari prodotti, del coordinamento per specifici clienti, del coordinamento con Conserve Italia e della politica commerciale (promozioni). Gli appunti mostrano inoltre che erano in programma altre riunioni. In particolare, fanno riferimento alla riunione della mattina del 4 febbraio avente come oggetto la *"sintesi prezzi"* e alla riunione del pomeriggio con […] (Conserve Italia)[376].

---

375 In lingua originale:
"*Ordre du jour*
Tarifs 09/10
Pb de stocks importants

Prix des boites et légumes
Bilan maïs
1) Mais
- Ci ne veut pas "fiancer" la perte de volume subie par c du fait de la remontée des prix sur univers[…]

- Partager un diagnostic sur le fait que la recherche de valeur engendre des pertes de volumes
- Traiter le problème "intelligemment" pour éventuellement étaler la dette. Etudier des échanges intergroupes
A voir avec […] *(prévoir réunion) Fin Janvier*
→ *Production France*
"Italie (Marque et MDD) […]*?*

Réunion [nome del luogo] *(suite) 07/01/09*

3) Hausses de Tarifs
- Légumes verts: […] *estime 8 à 9 % Quand lancer la hausse ?*
- Prévoir liste de prix pour 2009-2010

4) Boites
-
5) Prix des légumes
- Voir directement avec […]
- Eléments des hollandais et belges via [nome dell'impresa]
6) Réunions 4/2: matin: synthèse Prix
A. Midi: […]
13/2: Synthèse avec […] *et* […]
7) Promotions: Propositions à faire aux distributeurs pour le 2e trimestre: voir les plans prévus chez chacun".

376 Cfr. […].

(228) I fatti menzionati ai considerando (226) e (227) dimostrano che Conserve Italia partecipava agli accordi 4P/4P e mais al tempo della riunione del 7 gennaio 2009 e che […] e […] prevedevano di tenere un incontro con Conserve Italia il 4 febbraio 2009 in merito agli accordi.

(229) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti[377], Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione al vertice del 7 gennaio 2009 ma di aver desunto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze.

(230) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Contrariamente a quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha desunto la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Tuttavia, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando da (225) a (228)), in quanto i fatti relativi a tale riunione, in particolare che i partecipanti abbiano discusso della partecipazione di Conserve Italia agli accordi e che prevedessero riunioni con la stessa, sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.10.2. Documento relativo a una riunione del 25 marzo 2009

(231) Un foglio elettronico relativo a una riunione del 25 marzo 2009[378] contiene un foglio di lavoro con il titolo "*REUNION DU 25 MARS 2009*" ("riunione del 25 marzo 2009") che contiene una tabella con le quote di mercato di Conserve Italia per piselli e fagiolini. La tabella contiene le informazioni seguenti: volume raggiunto, quota di mercato, volume teorico e divario per Conserve Italia e volume ottenuto per "[…] + […] + *Conserve Italia*" nelle campagne 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 e per il totale di questi cinque anni.

(232) Un'annotazione nell'agenda […] ([…])[379] dimostra che ha partecipato a una riunione svoltasi a Parigi il 25 marzo 2009 alle 14.00. È possibile che questa riunione sia la stessa alla quale si sostiene che […] abbia partecipato lo stesso giorno.

(233) Ciò significa che i partecipanti alla riunione ritenevano che all'epoca Conserve Italia fosse uno dei membri dell'accordo 4P/4P e si scambiavano informazioni relative alle quote di mercato e ai volumi delle vendite di Conserve Italia in relazione all'accordo 4P/4P.

(234) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti[380], Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 25 marzo 2009 ma di aver desunto la presenza dell'impresa da altre circostanze.

(235) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Contrariamente a quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha desunto la

---

377 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 171 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

378 Cfr. […].

379 Cfr. […].

380 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 175 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Tuttavia, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando da (231) a (233)), in quanto i fatti relativi a tale riunione, quali la discussione sulle quote di volume e di mercato di Conserve Italia relativamente all'accordo 4P/4P, sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di questa impresa agli accordi.

4.4.10.3. Riunione al vertice del 6 aprile 2009

(236) […][381] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[382], il 6 aprile 2009 […] ([…]), […] (Conserve Italia) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione in un albergo di Parigi. […] si è trattato di una "*riunione di crisi*"[383]. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta "*10H Montparnasse*" e, a margine, "[…]"[384].

(237) […], in questa riunione […] ha caldeggiato un compromesso tra i produttori di conserve vegetali: i partecipanti hanno accettato di cancellare i debiti pregressi, vale a dire rinunciare ai volumi delle vendite per i quali le parti che non avevano raggiunto i volumi convenuti avrebbero dovuto essere compensate e di stabilire nuove percentuali di ripartizione dei volumi tra le parti (cfr. considerando (240)).

(238) Le diapositive presentate […] nel corso di tale riunione (intitolate *"Rappel de l'accord Légumes avec Conserves France"* ("Promemoria dell'accordo vegetali con Conserves France")[385] descrivono il principio del funzionamento dell'accordo 4P/4P e la sua effettiva attuazione (volumi e quote di mercato) dal 1999/2000 al 2008/2009. In queste diapositive, […] spiega che l'accordo 4P/4P (così come l'accordo mais) sono stati un fallimento per Conserve Italia e trae alcune conclusioni per risolvere tale situazione. Una diapositiva mostra una sintesi dell'accordo in base alla quale, secondo Conserve Italia, nel 1999/2000 l'impresa aveva venduto un volume di 14 100 tonnellate e l'accordo che la riguardava era *"Aumentiamo i prezzi e vi garantiamo un volume di 24 000 tonnellate"*[386]. Oltre a ciò, 5 000 tonnellate erano concesse da […] e 5 000 tonnellate da […]. Un'altra diapositiva contiene un grafico che mostra i volumi di fagiolini verdi e piselli per le campagne 1999/2000-2007/2008 in termini di obiettivi e volumi effettivamente conseguiti da Conserve Italia. In base a tale grafico, si era convenuto che a Conserve Italia sarebbe stato assegnato il 10,5 % del mercato francese, stimato a 200 000 tonnellate, pari a 21 000 tonnellate. La diapositiva mostra che il volume di Conserve Italia è stato di 14 100 tonnellate durante la campagna 1999/2000 e di 14 600 tonnellate in termini di volumi raggiunti nel corso della campagna 2007/2008. La diapositiva riporta *"CONCLUSIONI 8 anni dopo si realizza lo stesso volume 14000 T"*[387]. In una serie di altre diapositive, […] formula un'analisi analoga per quanto riguarda l'accordo mais per le campagne 1999/2000-2007/2008, con grafici e tabelle relativi alle quote e ai volumi di mercato, per dimostrare che l'acquisizione di […] da parte di […] non si

381 Cfr. […].
382 Cfr. […].
383 Cfr. […].
384 Cfr. […].
385 Cfr. […].
386 In lingua originale: "*On augmente les prix et on vous garantit un volume de 24 000 tonnes*".
387 In lingua originale: "*CONCLUSIONS 8 ans après on fait Le même volume 14000 T*".

rifletteva adeguatamente nei volumi comunicati dal gruppo stesso. In altre tre diapositive […] conclude che l'accordo vegetali si era rivelato pessimo per Conserve Italia e che l'accordo mais non era affatto migliore. Le diapositive riportano quanto segue:

"*Non abbiamo mai realizzato il volume previsto e 8 anni dopo siamo allo stesso punto 14 000 t*
L'unica consolazione è un prezzo migliore
Abbiamo ancora un disavanzo di 3 000 t
Non sono più OK con un accordo vegetali IDENTICO.

L'accordo mais non è molto meglio per Conserve Italia.
Prima dell'acquisizione di […] *tra il 03/04 e il 05/06 il nostro disavanzo era di 4 500 t*
Nell'anno 06/07 troviamo 15000 t di […] *e io accetto di cedere 1500 t se eliminiamo 2000 t di vendite che abbiamo fatto a* […][388] *che aveva bisogno di smaltire i suoi ingenti volumi.*

Tuttavia non sono d'accordo sul volume di 48 300 t di […] *nel 07/08 per tre ragioni*
- ciò significherebbe che ha perso 2/3 del volume di […] *(10 000 t)*
- ha registrato grandi rotture [di stock] tra giugno e agosto 08 che hanno fatto sì che non potesse rifornire alcuni grandissimi clienti
- che ha concluso un enorme contratto con […] *(mini 20 milioni di confezioni) che non ritroviamo nel suo volume*
Dove sono tutte queste confezioni????????"[389]

(239) […] la presentazione […] si riferisce all'acquisizione di […] da parte di […] e al fatto che quest'ultimo ha intenzionalmente sottostimato i volumi dichiarati a seguito dell'acquisizione di […][390]. La presentazione […] conclude che, anche se i prezzi sono aumentati, gli accordi sui vegetali (4P/4P) sono stati un fallimento per Conserve Italia perché quest'ultima non ha ottenuto i volumi previsti. […] ha inoltre concluso

---

388 […].

389 In lingua originale:
"Nous n'avons jamais fait le volume prévu et 8 ans après nous en sommes au même point 14 000 t
La seule consolation c'est un meilleur prix
On a encore un deficit de 3000 t
Je ne suis plus OK pour un accord legumes IDENTIQUE

L'accord MAÏS est guère mieux pour Conserves ITALIA.
Avant le rachat de […] *entre 03/04 et 05/06 notre deficit est de 4500 t*
Sur l'année 06/07 on retrouve bien les 15000 t de […] *et je suis d'accord de devoir 1500 t si on retire les 2000 t de vente que nous avons faites à* […] *qui en vait besoin pour livrer ses forst volumes*

Par contre je ne suis pas d'accord sur le volume de 48 300 t de […] *sur 07/08 pour 3 raisons*
- cela voudrait dire qu'il a perdu 2/3 du volume de […] *(10 000 t)*
- il a eu de très grosses ruptures entre juin et aout 08 qui l'on emmené à ne pas livrer de très gros clients
- qu'il a fait un très gros contrat avec […] *(mini 20 million de bts) que l'on ne retrouve pas dans son volume*
Où sont toutes ces boites ???????"

390 Cfr. […].

che gli accordi mais non sono stati vantaggiosi in quanto […] non aveva dichiarato correttamente i volumi effettivamente venduti[391].

(240) La stampa di una tabella relativa a tale riunione (con appunti manoscritti […]) contiene un raffronto tra gli obiettivi e i risultati conseguiti per i vegetali e il mais (in tonnellate) per le campagne 2000/2001-2009/2010 ed elenca il divario tra i due (situazione risolta e ancora da risolvere). La tabella menziona inoltre il disaccordo legato all'acquisizione di […] da parte di […] e fa riferimento a una decisione del 6 aprile 2009 di "*cancellare tutti i debiti fino alla campagna 07/08 e fissare come nuova quota di mercato* […] *53 %* […] *26 % CI 21 %*".[392] Un'altra stampa di un foglio elettronico con appunti manoscritti […], anch'esso relativo a tale riunione, contiene un raffronto delle quote di mercato di […], di […] e di Conserve Italia per il mais per le campagne 1999/2000-2007/2008, il quale evidenzia il divario tra le quote di mercato previste e quelle effettivamente realizzate e i debiti. Sono compresi anche appunti manoscritti relativi alle *"nuove"* quote di mercato per la campagna 2008/2009: *"*[…] *53* […] *26 CI 21"*.[393]

(241) Nel foglio di lavoro intitolato *"BILAN 6 ANS"* ("valutazione 6 anni") contenuto nel foglio elettronico intitolato *"SUIVI TRIMESTRIEL 0506 ET 0607 0708"* ("monitoraggio trimestrale 0506 e 0607 0708") creato da […] l'11 aprile 2005, sotto il titolo *"Bilan Mais"* ("valutazione mais") si fa riferimento a *"QDM* [QUOTE DI MERCATO] *DEL 6 AP 09* […] *53 %* […] *26 % CI 21 %"*.[394] Questo appunto sembra quindi riferirsi alle quote di mercato concordate tra le parti il 6 aprile 2009 nell'ambito dell'accordo mais. Il foglio di lavoro contiene anche tabelle con le cifre relative alle quote di mercato di […], di […] e di Conserve Italia per il 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.

(242) Un foglio elettronico dal titolo *"PARTS DE MARCHE DES ACCORDS PAR ACTEUR"* ("quote di mercato degli accordi per partecipante")[395], l'ultima volta aggiornato il 5 ottobre 2009, mostra le quote di mercato di ciascun partecipante relativamente a cinque accordi: *"4P4P"*, *"AUTRES PRODUITS France"* ("altri prodotti Francia"), *"Maïs"* ("mais"), *"Maïs après reprise* […]*"* ("mais dopo acquisizione […]"), *"RHD"* ("restauration hors domicile", vale a dire il settore della ristorazione), *"MARQUES France"* ("marchi Francia"). La tabella indica la durata di ciascun accordo, ossia le date a partire dalle quali sono comunicati dati (ad esempio dal 1º ottobre al 30 settembre nel caso dell'accordo 4P/4P). Per quanto riguarda il "mais dopo acquisizione […]", la tabella si riferisce a un "accordo dell'aprile 2009", che potrebbe corrispondere alla riunione del 6 aprile 2009.

4.4.10.4. Riunioni del 19 maggio 2009

(243) […][396], il 19 maggio 2009 si è svolta una riunione tra i rappresentanti di […], di […] e di […] a Parigi. Lo scopo della riunione era discutere lo stato delle trattative con il dettagliante […] che minacciava di abbandonare determinati prodotti e ridefinire i prezzi minimi per la Germania. La particolare competitività di alcuni mercati ha

391 Cfr. […].
392 Cfr. […].
393 Cfr. […].
394 In lingua originale: "*PDM DU 6 AV 09*'. Cfr. […].
395 Cfr. […].
396 Cfr. […].

indotto le parti a riunirsi per ridefinire i prezzi minimi che sarebbero serviti da base per gli scenari di negoziazione. È il caso del mercato tedesco a motivo della presenza di fornitori ungheresi.

(244) […][397], lo stesso giorno si è tenuta una riunione tra i direttori commerciali di […], di […] e di Conserve Italia, il cui scopo era quello di perfezionare le disposizioni relative agli accordi 4P/4P e mais concordate nella riunione del 6 aprile 2009.

(245) […] lo stesso giorno si è svolta una riunione nei pressi della stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi[398]. L'agenda […] (Conserve Italia) riporta a tale data l'annotazione *"11H;* […]*; Gare du Nord; Hotel* […]*; 17H30-19H05"*[399]. L'annotazione *"*[…]*"* sembra indicare che almeno questa parte ha partecipato alla riunione.

(246) L'agenda […] ([…]) sembra confermare che il 19 maggio 2009 alle ore 11.00 si è svolta una riunione tra […] e Conserve Italia in un hotel vicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord[400], in quanto l'agenda […] reca per tale data un appuntamento (illeggibile, ad eccezione di *"Terminus"*) per le 10.30/11.00. L'agenda […] riporta un altro appuntamento indicato come *"Paris"* alle 14.00[401].

4.4.10.5. Riunione al vertice del 6 ottobre 2009

(247) Il 6 ottobre 2009 […] ([…]) e […] e probabilmente […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi[402]. Nel corso di tale riunione i partecipanti hanno riesaminato i volumi venduti da […], da […] e da Conserve Italia, come evidenziato dagli appunti manoscritti […] relativi a tale riunione, che menzionano i volumi delle vendite per ciascun partecipante[403].

(248) Un documento fornito da […] a […] nel corso di questa riunione riassume i vari accordi e conferma le restituzioni dei volumi tra ciascuna parte, menzionando anche gli scambi di volumi e i debiti e i crediti di ciascuna parte[404]. Da tale documento emerge che […] ha considerato tutti gli accordi collettivamente e che ha esaminato i risultati cumulati *("BILAN CUMULE")* per sé stessa, Conserve Italia e […] in relazione agli accordi 4P/4P e mais presi insieme[405].

(249) Sebbene non vi sia alcuna prova che i rappresentanti di Conserve Italia abbiano partecipato a tale riunione, la stessa è rilevante ai fini della descrizione della partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione in quanto in tale riunione i rappresentanti di […] e di […] hanno passato in rassegna i volumi venduti da Conserve Italia.

(250) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che nella stessa comunicazione la Commissione abbia dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione al vertice del

397 Cfr. […].
398 Cfr. […].
399 Cfr. […].
400 Cfr. […].
401 Cfr. […].
402 Cfr. […].
403 Cfr. […].
404 Cfr. […].
405 Cfr. […].

6 ottobre 2009, ma di aver desunto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze[406].

(251) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha dichiarato di non avere indicazioni circa la partecipazione dei rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 6 ottobre 2009. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha desunto la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Ciò nonostante, questa riunione è menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando da (247) a (249)), in quanto i fatti relativi a tale riunione sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi, come spiegato al considerando (249).

4.4.10.6. Riunione al vertice del 7 ottobre 2009

(252) […][407], il 7 ottobre 2009 […] (Conserve Italia) e uno dei dirigenti di […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi per discutere degli accordi 4P/4P e mais.

(253) […][408], l'obiettivo di tale riunione era capire meglio il motivo per cui alcune parti non rispettavano gli accordi (ossia individuare le cause di quella che le parti chiamavano la "guerra dei prezzi"). L'agenda […] per tale data riporta:

"[…]
15:00-16:00
Paris
/[...]*/*[…]
Problemi con gli olandesi […]
Ungheria'[409].

4.4.11. Anno 2010

4.4.11.1. Riunione dell'8 gennaio 2010

(254) […][410] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[411], l'8 gennaio 2010 quest'ultimo ha partecipato a una riunione con […] ([…]) al […] di Lilla. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"B 13H35"* e, a margine, *"*[…]*"*, con il numero di telefono di tale albergo[412]. L'annotazione *"*[…]*"*

---

406 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 189 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

407 Cfr. […].

408 Cfr. […].

409 Cfr. […]. In lingua originale:
"[…]
15:00-16:00
paris
[…]
Problemas con los holandeses […]
Hungaria".

410 Cfr. […].

411 Cfr. […].

412 Cfr. […].

(per […]) dimostra che […] è stata uno dei partecipanti alla riunione. Come menzionato al considerando (84), […][413], questo tipo di riunione, a cui ha partecipato […], riguardava solitamente i vegetali (4P/4P) e il mais, a seconda che vi fosse tempo per discutere di entrambi, e gli altri partecipanti erano rappresentanti di uno o più concorrenti.

4.4.11.2. Riunione o riunioni (compresa una riunione al vertice) del 13 gennaio 2010

(255) […][414] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[415], il 13 gennaio 2010 quest'ultimo ha partecipato a una riunione con […] ([…]). L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"(17-18 H) ORLY"* e, a margine, *"*[…]*"*, con un numero di telefono appartenente a […][416]. […][417], nel corso della riunione […] ([…]) ha proposto di mantenere gli accordi 4P/4P e mais esistenti. […] […] avrebbe dovuto parlare prima con […] e […][418].

(256) Come risulta dall'annotazione nel calendario elettronico […] ([…]) per il 13 gennaio 2010, per quel giorno era prevista una riunione al vertice a Parigi tra […] ([…]) e il sig. […] (Conserve Italia)[419]. L'annotazione in questione riporta: *"17:30 - 20:00 app.to sig.* […] *(con* […]*) – PARIGI"*[420].

(257) Queste due riunioni del 13 gennaio 2010 potrebbero essere state in realtà la stessa riunione (con […] e […] di Conserve Italia e […] di […]) o riunioni separate sullo stesso argomento o su argomenti diversi. È inoltre possibile che […] abbiano avuto una riunione al loro livello al fine di preparare un'altra riunione per lo stesso giorno con i loro superiori, […].

4.4.11.3. Riunione al vertice del 28 gennaio 2010

(258) […][421], il 28 gennaio 2010 […] (Conserve Italia) ha partecipato a una riunione a Parigi per discutere degli accordi 4P/4P e mais. Come risulta dall'annotazione nell'agenda […] per quella data[422], era previsto che avesse una riunione a Parigi dalle 10.00 alle 16.00. […] si trattava di una riunione tra […] ([…]), un rappresentante di […] (probabilmente […]) e […] ([…]) a Parigi[423].

(259) […][424], il 28 gennaio 2010 […] ([…]) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi. L'agenda […] menziona anche il fatto che quel giorno avrebbe partecipato a una riunione riguardante i *"vegetali"* a Parigi[425].

(260) Il calendario elettronico […] ([…]) contiene diverse voci per quel giorno[426]: una voce secondo cui […] aveva una prenotazione di volo per Parigi alle 7.00 *("Orly")* con […] *("*[…]*")* e […] *("*[…]*")* ([…]), un'altra che riportava: *"09:30 - 16:30*

---

413 Cfr. […].
414 Cfr. […].
415 Cfr. […].
416 Cfr. […].
417 Cfr. […].
418 Cfr. […].
419 Cfr. […].
420 In lingua originale: "*17:30 - 20:00 RV M.* […] *(avec* […]*) -- PARIS*".
421 Cfr. […].
422 Cfr. […].
423 Cfr. […].
424 Cfr. […].
425 In lingua originale *"Légumes PARIS* [nome dell'impresa ospitante e del luogo]". Cfr. […].
426 Cfr. […].

Plenaria Bonbon vegetali verdi Mais -- [nome e indirizzo del luogo] *PARIS-"*[427]. Ciò dimostra che era prevista una riunione dalle 9.30 alle 16.30 nella sede in questione a Parigi. Sembrerebbe che il termine "Bonbon" corrisponda a […]. Tali fatti sembrano confermare che quel giorno […] e probabilmente […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi con i rappresentanti di […] riguardo ai vegetali verdi e al mais. Le riunioni relative al comportamento oggetto della presente decisione sono spesso avvenute nella sede in questione.

(261) […], probabilmente i rappresentanti di Conserve Italia e di […] non erano presenti in questa riunione[428]. Tuttavia, ciò è contraddetto dal fatto che […] la sua partecipazione a tale riunione (cfr. considerando (258)) e che, il 27 gennaio 2010, è stato inviato un messaggio di posta elettronica […] ([…]) […] e a un corrispondente non identificato (indirizzo di posta elettronica anonimo) per confermare una riunione per il 28 gennaio 2010 alle 14.00 nello stesso luogo a Parigi[429].

(262) […], un'annotazione nell'agenda […] e la ricevuta di un ristorante[430] indicano inoltre che, il 28 gennaio 2010, […] ([…]) ha partecipato a una riunione nello stesso luogo a Parigi.

4.4.11.4. Messaggio di posta elettronica interno del 7 giugno 2010

(263) Il 7 giugno 2010 […] (Conserve Italia) ha inviato un messaggio di posta elettronica […] (Conserve Italia) recante l'oggetto *"SITUATION LEGUMES"* ("SITUAZIONE VEGETALI")[431], in cui scriveva:

> *"La situazione sul mais e sui vegetali è molto tesa.*
> […], […], […] *sono in guerra sui vegetali e noi ci troviamo in mezzo, cercando di ricavare il massimo da questa situazione. Ovviamente i prezzi diminuiscono a causa della guerra.*
> *Riguardo al mais la situazione sembra essersi un po' calmata ora che i grossi contratti tedeschi sono conclusi.*
> *Parla con* […] *e* […] *per capire che ne pensa*[no] *della situazione".*[432]

(264) Da questo messaggio di posta elettronica si evince che […] faceva rapporto al suo superiore gerarchico […] sulla situazione del mercato alla luce della "guerra dei prezzi" tra […], […] e […]. In particolare, […] suggeriva […] di contattare […] ([…]) e […] ([…]) per chiedere il loro parere sulla situazione relativa agli accordi 4P/4P e mais.

---

427 In lingua originale "09:30 - 16:30 Pleniere Bonbon leg verts Mais -- [nome e indirizzo del luogo] *PARIS-".*

428 Cfr. […].

429 Cfr. […].

430 Cfr. […].

431 Cfr. […].

432 In lingua originale (refusi compresi):
"*La situation sur le maïs et les légumes est trés tendue.*
[…], *[...]*, […] *sont en guerre sur les légumes nous nous sommes au milieu*
et nous essayons de tirer notre épingdu jeu. Les prix sont a la baisse bien sur du fait de la guerre.
Sur le maïs la sitution semble s'etre un peu calmée maintenant que les gros contrat allemand sont conclus
Pour le moment nous n'avons pas perdu de clients tous les contrats sont en discussion
Parle avec […] *et* […] *pour voir ce qu'il pense de la situation*".

4.4.11.5. Riunione del 21 settembre 2010

(265) […][433] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[434], il 21 settembre 2010 quest'ultimo ha partecipato a una riunione con […] ([…]). L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"13H P.* […]"[435]. […][436], nel corso della riunione […] ha suggerito che […] contattasse […] e […] al fine di mantenere gli accordi[437].

4.4.11.6. Riunione al vertice del 20 ottobre 2010

(266) […] il 20 ottobre 2010 si è svolta una riunione tra […] (Conserve Italia) e […] ([…]), che riguardava però un progetto relativo alla costituzione di un'impresa comune per le conserve vegetali con marchio del distributore[438].

(267) […][439], il 20 ottobre 2010 […] ([…]), […] ([…]), […] (Conserve Italia) e probabilmente […] ([…]) hanno partecipato a una riunione in un albergo di Parigi.

(268) Il calendario elettronico […] ([…]) contiene diverse annotazioni per quella data[440]. Una di queste mostra che […] aveva una prenotazione di volo per Parigi alle 6.55 (*"Orly"*). Inoltre, un messaggio di posta elettronica[441] di un dipendente di […] conferma che quel giorno era prevista in un albergo di Parigi una riunione tra Conserve Italia e […] ([…]). Un estratto del rendiconto delle spese […][442] conferma che il 21 ottobre 2010 si trovava in uno degli aeroporti di Parigi.

(269) Le diapositive predisposte dai dipendenti di […] da presentare alla riunione riguardano varie questioni relative alle trattative per il 2010/2011[443]. Le diapositive contengono tabelle con dati e informazioni dettagliate sui prezzi, una sintesi riassuntiva della campagna di negoziazione tra marchi del distributore, e simulazioni riguardanti […]. Le diapositive riguardano sia i prodotti 4P/4P sia il mais e mostrano che vi sono stati diversi problemi, in quanto, verosimilmente, alcune parti hanno *"soffiato"* ad altre parti dei volumi o dei clienti o le hanno attaccate abbassando i prezzi.

(270) Per quanto riguarda in particolare Conserve Italia, alcune di queste diapositive si riferiscono a fatti relativi a Conserves France. Per esempio, nella diapositiva 3 si legge, riguardo alle trattative con […] nel maggio 2010:

> *"*[…] *contrattacca duramente prendendo il 30 % del potenziale vegetali verdi, cioè 8000 t (-2500 t a* […]*, -4000 t a* […] *e -1500 t a Cons France)*
> *Conseguenza sui prezzi: -0,045 a 0,05€ equivalente 4/4"*[444]

---

433 Cfr. […].
434 Cfr. […].
435 Cfr. […].
436 Cfr. […].
437 Cfr. […].
438 Cfr. […]. […]
439 Cfr. […].
440 Cfr. […].
441 Cfr. […].
442 Cfr. […].
443 Cfr. […].
444 In lingua originale
"[…] *contre attaque fort en prenant 30 % du potentiel Leg Verts, soient 8000 T (-2500 T chez* […]*, -*

(271) Dati analoghi risultano anche in una tabella della diapositiva 16. Dalla diapositiva 17 risulta anche, riguardo ai volumi fatturati di vegetali (escluso il mais verde e i vegetali secchi) in Germania nel 2010/2011, una perdita di 500 tonnellate da parte di *"CI"* presso *"*[…]*"* e una situazione *"stabile"* presso *"*[…]*"* per *"CI"*. La diapositiva 8 contiene le cifre del fatturato per chilo *("CA/KG")* e il margine lordo per chilo *("MB/kg")* per *"CI"* per i volumi effettivi delle campagne 2009/2010 e 2010/2011 e per le simulazioni delle vendite stipulate per il 2011/2012. Per quanto riguarda il mais, la diapositiva 5 contiene una tabella con le stime delle vendite fatturate per […], […] e Conserve Italia nel 2009/2010 e 2010/2011, nonché stime delle vendite stipulate per il 2010/2011. La diapositiva 20 mostra una perdita complessiva di 2 000 tonnellate da parte di *"CONSEVES France"* a causa di perdite con […].

4.4.11.7. Riunione del 2 dicembre 2010

(272) […][445] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[446], il 2 dicembre 2010 quest'ultimo ha partecipato a una riunione con […] ([…]). La riunione si è svolta in un albergo vicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"*[…] *PARIS"*[447]. […][448], l'obiettivo di questa riunione era convincere […] a mantenere l'accordo 4P/4P. Come si evince dalle discussioni svoltesi durante la riunione del 20 ottobre (cfr., in particolare, il considerando (270)), […] aveva conquistato volumi di mercato presso determinati clienti, in violazione delle quote di mercato e dei prezzi convenuti. […], i rappresentanti di […], hanno successivamente confermato che […] avrebbe mantenuto gli accordi.

4.4.11.8. Riunione del 13 dicembre 2010

(273) […][449] e suffragato dalle annotazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[450], il 13 dicembre 2010 […] (Conserve Italia) hanno partecipato a una riunione a Bologna con […] ([…]) nell'ambito delle discussioni sul proseguimento degli accordi. L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione manoscritta *"Bologna* […]*"*[451]. […][452], questa riunione ha indotto le parti a riallinearsi agli accordi mais e vegetali nella primavera del 2011 in base al modello precedente.

4.4.12. Anno 2011

4.4.12.1. Riunione al vertice del 23 febbraio 2011

(274) […] il 23 febbraio 2011 almeno […] ([…]), […] ([…])[453] e i partecipanti di […] (probabilmente […]) e di Conserve Italia (probabilmente […]) hanno partecipato a una riunione a Parigi[454]. L'agenda […] ([…]) fa riferimento a una riunione delle

---

4000 T chez […] *et – 1500 T Cons France)*
Conséquence sur les prix: -0,045 à 0,05€ équivalant 4/4".

445 Cfr. […].
446 Cfr. […].
447 Cfr. […].
448 Cfr. […].
449 Cfr. […].
450 Cfr. […].
451 Cfr. […].
452 Cfr. […].
453 Cfr. […].
454 Cfr. […].

15.00 contrassegnata come *"Tolstoi"*, un nome in codice per le riunioni relative agli accordi 4P/4P e mais[455].

(275) […] un documento del 23 febbraio 2011 elaborato da […], che comprende varie tabelle con diversi dati (volumi fatturati, volumi contrattuali, vendite effettive, previsioni di vendita, ecc.) per […], […], Conserve Italia, […] e […] nel periodo che intercorre tra la campagna 2007/2008 e la campagna 2013/2014. Una tabella elenca i seguenti prodotti: piselli, fagiolini gialli, fagioli flageolet, verdure miste, piselli e carote, fagiolini e mais[456]. […], per la campagna 2011/2012, le parti avevano preso in considerazione di ampliare la portata dell'accordo 4P/4P per includervi i fagiolini gialli e i fagioli flageolet.

(276) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha sostenuto che la prova della sua presenza a questa riunione è desunta esclusivamente dalle […] e non è corroborata da altri elementi probatori[457].

(277) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Contrariamente a quanto sostenuto, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non è giunta a una conclusione in merito alla presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione[458]. Questa riunione viene tuttavia menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando (274) e (275)), in quanto i fatti relativi a tale riunione sono pertinenti per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.12.2. Messaggi di posta elettronica del 16 e del 24 febbraio 2011

(278) Il 16 febbraio 2011 […] ([…]) ha inviato un messaggio di posta elettronica […] e […] (Conserve Italia), allegando un foglio elettronico e chiedendo di compilarlo. Il documento comprendeva informazioni riguardanti clienti specifici in Francia e in Germania per gli accordi 4P/4P e mais[459]. Il 24 febbraio 2011 […] ha risposto […], mettendo in copia […] (Conserve Italia) e allegando una versione del documento compilata con alcune cifre[460]. […] ha scritto quanto segue nel messaggio di posta elettronica di accompagnamento[461]:

> "*Di seguito figura la sintesi del mercato delle conserve vegetali per . Non disponendo dell'anno civile 2010, invio il periodo contabile 2009/2010 e i mesi da luglio a dicembre 2010*"[462].

---

455 Cfr. […].

456 Cfr. […].

457 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 120, che rimanda ai punti 215 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

458 In realtà, tale riunione non è stata inclusa nell'elenco delle riunioni alle quali Conserve Italia ha partecipato al punto 392 della comunicazione degli addebiti né al considerando (472) della presente decisione.

459 Cfr. […].

460 Cfr. […].

461 Cfr. […].

462 In lingua originale (refusi compresi):
"*Ci dessous le synthèse marche des conserves de légumes par . Comme je n'ai pas l'année 2010 soleil, je vous envoie l'année comptable 2009/2010 et le les moins de juillet à décembre 2010.*'.

(279) Da questo messaggio di posta elettronica risulta che […] ha chiesto a Conserve Italia di fornire alcune informazioni commerciali sensibili sui volumi delle vendite passati o attuali e che Conserve Italia le ha comunicate.

(280) Il foglio elettronico inviato […] contiene tre fogli di lavoro. Conserve Italia ha compilato i dati relativi ai volumi delle vendite di fagiolini, piselli e mais nel 2009/2010 e nel primo semestre del 2010 a taluni clienti in Francia e i propri volumi delle vendite di fagiolini, piselli, piselli e carote e mais per il 2010.

4.4.12.3. Riunione interna del 23 marzo 2011

(281) Appunti manoscritti […] (Conserve Italia)[463] contengono quanto segue:

> *"*[…]*/io accordo* […] *vegetali 23-03.2011*
> *VEGETALI PISELLI /FAGIOLINI*
> *Prezzi 2008 (Δ +15 – 17 %)*
> […] *Coordinatore*
> *mais*
> *1/2 [senza] easy open 0'40 (prezzo teorico 2008)*
> *1/2 standard 0'38*
> *dare appross. un prezzo leggermente superiore (0'41, 0'408…)*
> *1/4 x3 0'89 €"*[464]

(282) Da questi appunti si evince che […] e […] (Conserve Italia) si sono riuniti il 23 marzo 2011 e hanno discusso dell'*"accordo* […]*"* relativo agli accordi 4P/4P e mais. Sembra quindi che tale riunione servisse […] per comunicare […] gli aumenti di prezzo e i livelli di prezzo concordati con le altre parti per quanto riguarda piselli e fagiolini (accordo 4P/4P) e mais.

(283) Questa riunione interna è rilevante ai fini della descrizione del comportamento in questione, in quanto gli appunti menzionati e spiegati ai considerando (281) e (282) costituiscono una prova del modo in cui Conserve Italia ha applicato gli aumenti di prezzo e i livelli di prezzo concordati con le altre parti in relazione ai prodotti 4P/4P e al mais.

4.4.12.4. Riunioni dell'8 e del 20 aprile 2011

(284) […][465], l'8 e il 20 aprile 2011 […] (Conserve Italia) ha incontrato i rappresentanti dei concorrenti a Parigi. Per l'8 aprile 2011 l'agenda […] contiene l'annotazione *"Parigi 9:30"* e l'indirizzo dell'associazione di categoria […] [466]. Per il 20 aprile 2011 sull'agenda […] figura l'annotazione *"PARIS 10:00"* e l'indirizzo di un albergo[467].

---

463 Cfr. […].

464 In lingua originale:
"[…]*/yo Acuerdo* […] *Legumbres 23-03.2011*
LEGUMBRES PETITS POIS /HARICOTS VERTS
Precios 2008 (Δ +15 – 17 %)
[…] *Coordinateur*
MAIS
1/2 ss easy open 0'40 (precio teórico 2008)
1/2 standard 0'38
Dar aprox. Un precio algo sup (0'41, 0'408…)
1/4 x3 0'89 €.'

465 Cfr. […].

466 Cfr. […].

467 Cfr. […].

[…][468], si è trattato di un incontro tra i direttori commerciali delle parti per discutere gli accordi.

4.4.12.5. Riunione del 10 maggio 2011

(285) […][469], il 10 maggio 2011 i rappresentanti di […], di […], di […] e di Conserve Italia hanno partecipato a una riunione svoltasi in un albergo di Parigi nel corso della quale sono state discusse le trattative con i dettaglianti. Gli appunti manoscritti presi […] ([…]) durante o dopo tale riunione[470] riportano che, in relazione a un determinato cliente, Conserve Italia aveva una controfferta sul mais nella confezione in formato 1/2 a un prezzo iniziale di 0,36 EUR e la proposta che sarebbe stata fatta a Conserve Italia per quanto riguarda i volumi delle restituzioni da parte di […] a Conserve Italia per i diversi formati delle confezioni di fagiolini e piselli. Gli appunti […] riportano quanto segue:

"*: Ci ha una controfferta mais ½ a 0,36 iniziale*
proporrà 0,38

- Restituzione da c a ci:
: fagiolini xf af 4/4 Eco + = 1 100 […]
piselli MF e 4/4 Eco + = 250
piselli xf e 4/4 Eco +
piselli xf e N/J 4/4 = 250
fagiolini MF 4/4 NJ = 500

2100"[471].

(286) Questo documento dimostra che i partecipanti hanno concordato una serie di scenari relativi alle offerte da proporre ai clienti e che Conserve Italia aveva indicato la controfferta di prezzo che avrebbe fatto a un determinato cliente relativamente al mais nella confezione in formato 1/2[472].

(287) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha sostenuto che la prova della sua presenza a questa riunione è desunta esclusivamente dalle […] e non è corroborata da altri elementi probatori[473].

---

468 Cfr. […].
469 Cfr. […].
470 Cfr. […].
471 In lingua originale:
"*: Ci a une contre offre maïs ½ à 0.36 départ*
va proposer 0.38

- Retour de c vers ci:
: HVert xf of 4/4 Eco + = 1 100 […]
Pois TF et 4/4 Eco + = 250
Pois xf et 4/4 Eco +
Pois xf et NJ 4/4 = 250
H Vert TF 4/4 NJ = 500

2100".
472 Cfr. […].
473 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 120, che rimanda ai punti 224 e seguenti della comunicazione degli addebiti.

(288) Contrariamente a quanto sostenuto, e come risulta dalla comunicazione degli addebiti, la presenza di Conserve Italia a questa riunione è stata confermata da […] e altresì suffragata da prove contestuali (come descritto ai considerando (285) e (286) della presente decisione).

4.4.12.6. Riunione interna del 25 maggio 2011

(289) Come riportano gli appunti manoscritti presi […] (Conserve Italia)[474], il 25 maggio 2011 si è tenuta una riunione tra i dipendenti di Conserve Italia durante la quale è stata discussa la questione della restituzione dei volumi da parte di […] a Conserve Italia.

(290) I corrispondenti estratti degli appunti […] riferiscono quanto segue:

> *"*[…] *//* […] *// 25-5-2011*
> […] → *5,000 ton di piselli c/ fagiolini*
> *Non hanno deciso per quali clienti*'[475]

(291) Le iniziali *"*[…]*"* e il nome *"*[…]*"* si riferiscono rispettivamente a […] e a […] (Conserve Italia), che si presume abbiano partecipato a tale riunione. *"*[…]*"* si riferisce alla […]. […] organizza ogni anno una fiera commerciale ad Amsterdam[476].

(292) Dagli appunti si evince che, nel corso di tale riunione interna, i dipendenti di Conserve Italia hanno discusso dello stato delle trattative con i clienti. Dagli appunti di cui al considerando (290) emerge tuttavia che i partecipanti hanno anche discusso il volume di 5 000 tonnellate di piselli e di fagiolini che […] doveva restituire a Conserve Italia, con l'indicazione che non era ancora stato deciso per quali clienti i volumi in questione sarebbero stati restituiti. Questa riunione interna dimostra che gli accordi erano in corso all'epoca dato che era pendente la questione della restituzione dei volumi da parte di […] a Conserve Italia.

4.4.12.7. Riunione del 31 maggio 2011

(293) […][477] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[478], il 31 maggio 2011 quest'ultimo ha partecipato a una riunione almeno con […] (Conserve Italia) e […] ([…]) in un albergo dell'aeroporto di Parigi Roissy. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 12.30 e le 16.00 circa e ha riguardato l'accordo mais in quanto la sua descrizione precisava *"Visita* […] *mais".*

(294) L'agenda […] ([…]) contiene una menzione per tale giorno indicata come: "*09:30 - 12:30 Tolstoi*"[479]. […][480], […] ha utilizzato il nome in codice *"Tolstoi"* per annotare nella sua agenda le riunioni relative all'accordo 4P/4P e all'accordo mais con altri concorrenti.

---

474 […].

475 In lingua originale
"[…] *//* […] *// 25-5-2011*
[…]→ *5,000 ton de petit pois c/ haricots verts*
No se han decidido en que clientes'.

476 Cfr. […].

477 Cfr. […].

478 Cfr. […].

479 Cfr. […].

480 Cfr. […].

4.4.12.8. Riunioni del 10 e del 16 giugno 2011

(295) […][481], […] (Conserve Italia) ha incontrato i rappresentanti di uno o più concorrenti il 10 giugno 2011 presso un albergo […] a Parigi e il 16 giugno 2011 in un albergo […] dell'aeroporto di Parigi Roissy. L'agenda […] (Conserve Italia) reca per il 10 giugno l'annotazione *"HOTEL* […]*"*[482]. L'agenda […] reca per il 16 giugno 2011 l'annotazione *"*[…] *Ch. DE Gaulle…MAIS WB 2010/2011"*[483], che dimostra che la riunione riguardava l'accordo mais per il 2010/2011.

4.4.12.9. Riunione del 29 giugno 2011

(296) […][484] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[485], il 29 giugno 2011 quest'ultimo ha partecipato a una riunione in un albergo […] dell'aeroporto di Parigi Roissy. […], tutte le riunioni cui ha partecipato […] riguardavano gli accordi 4P/4P e mais[486].

4.4.12.10 Riunione del 30 agosto 2011

(297) […][487] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[488], il 30 agosto 2011 […] e […] (Conserve Italia)[489] hanno partecipato a una riunione con […][490] concernente conserve vegetali (e di mais) nell'albergo […] della stazione ferroviaria Gare de l'Est di Parigi. […], si trattava di una riunione con i direttori commerciali delle altre parti[491].

(298) L'agenda […] reca per quel giorno l'annotazione *"*[…]*, Gare de l'Est…"*[492]. L'agenda […] riporta per quel giorno un appuntamento dalle 9.00 alle 17.00, contrassegnato con l'indirizzo dell'albergo in questione e l'annotazione *"Réunion legumbes" ("Riunione vegetali")*, il che significa che la riunione in questione riguardava l'accordo 4P/4P.

(299) […] alla riunione aveva partecipato anche […] e che quest'ultimo aveva prenotato una sala riunioni nell'albergo in questione[493]. In un messaggio di posta elettronica interno inviato il 29 luglio 2011 […] a un dipendente di Conserve Italia, con copia […], recante l'oggetto *"Prenotata sala nell'albergo […] gare de l'Est"*[494], […] ha chiesto a tale dipendente di prenotare una sala d'albergo *("Ho bisogno che prenoti una sala all'hotel* […] *di Parigi per la mattina di martedì 30/08 per 4-5 persone. Non finiremo più tardi delle 13.00")*[495]. Ciò dimostra che questa riunione è stata organizzata su iniziativa di Conserve Italia.

---

481 Cfr. […].
482 Cfr. […].
483 Cfr. […].
484 Cfr. […].
485 Cfr. […].
486 Cfr. […].
487 Cfr. […].
488 Cfr. […].
489 Cfr. […].
490 […], la riunione avrebbe potuto essere con […], […] o […], sia con tutti o con alcuni di essi.
491 Cfr. […].
492 Cfr. […].
493 Cfr. […].
494 In lingua originale "*Réservé salle dans l'hôtel* […] *gare de l'Est*".
495 In lingua originale (refusi compresi): "*J'ai besoin que tu réserver une salle dans l'hôtel* […] *à Paris pour le matin de mardi 30/08 pour 4-5 des personnes. On finira non plus tard de 13h.*"

(300) In un messaggio di posta elettronica interno inviato il 9 agosto 2011 con l'oggetto *"Riunione martedì 30/09"*[496], […] ha inviato […] l'indirizzo dell'albergo. […][497], l'indicazione "martedì 30/09" è evidentemente un errore, dal momento che il 30 settembre 2011 era un venerdì, mentre il 30 agosto 2011 era effettivamente un martedì.

(301) […][498] in merito al foglio elettronico "LEGUMES Copie de Base LV 4P 5F hors maïs à jour le 29 mars 2011.xls", le proprietà del foglio elettronico rivelano che è stato creato da […] il 23 febbraio 2011 e salvato sulla chiavetta USB […] (Conserve Italia) il mattino del giorno successivo alla riunione del 30 agosto. Per quanto riguarda Conserve Italia, il documento contiene dati relativi ai volumi delle vendite per cliente in Francia e in Germania (vendite fatturate per il 2010/2011 (dal 1º ottobre al 30 settembre), vendite stipulate per il 2010/2011 e il 2011/2012 per i fagiolini (*"HV"* ossia "haricots verts" in francese), i piselli e carote *("PC")* e i piselli *("POIS")*[499].

4.4.12.11 Riunione al vertice del 22 settembre 2011

(302) […][500], il 22 settembre 2011 […] ([…]), […] ([…]), […] (Conserve Italia) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi. L'agenda […] ([…]) fa riferimento a un appuntamento alle 14.00 con la menzione *"Paris* [nome del luogo] *(salle réservée par* […]*)"*[501].

(303) L'esistenza di tale riunione è confermata da un'annotazione nel calendario elettronico […] ([…]) per tale giorno, da cui risulta che tra le 10.30 e le 14.00 era prevista una riunione su altre materie presso la sede in questione[502].

(304) Nel quarto trimestre del 2011 (data esatta sconosciuta), […] ha compilato una serie di tabelle con i dati relativi alle vendite di tutte le parti ([…], […], Conserve Italia, […]) per alcuni o per tutti gli anni del periodo 2007/2008-2011/2012 per valutare l'impatto dell'integrazione di […] nel […] e l'intenzione di […] di includere prodotti aggiuntivi (fagiolini gialli e i fagiolini flageolet) nell'ambito dell'accordo 4P/4P[503]. […] ha spiegato che, poiché la società […] era stata acquisita da […], dovevano essere presi in considerazione volumi supplementari e, di conseguenza, le quote di mercato dovevano essere ricalcolate. Queste tabelle mostrano che le parti intendevano mantenere la ripartizione delle quote di mercato sulla base dei volumi. La quota di mercato di Conserve Italia basata sul volume delle vendite del 2011 era stimata a circa il 4 %.

4.4.12.12 Riunione del 5 ottobre 2011

(305) Come risulta dall'annotazione nel calendario elettronico […] ([…]) per il 5 ottobre 2011, per quel giorno era prevista una riunione a Parigi tra […] ([…]) e

---

496 Cfr. […].

497 Cfr. […]. In lingua originale: "*Reunion martes 30/09*". […] la data del *"30/09"* è stata indicata erroneamente.

498 Cfr. […].

499 Cfr. […]. Le cifre non vengono fornite per ogni prodotto in ciascun anno.

500 Cfr. […].

501 Ossia *"Parigi* [nome del luogo] *(sala prenotata da* […]*)"*. Cfr. […].

502 Cfr. […].

503 Cfr. […].

rappresentanti di Conserve Italia[504]. L'annotazione in questione riporta: *"19:00 - 22:30 riunione CI* -- […] *Paris Gare Montparnasse "*[505]. Ciò dimostra che era prevista una riunione dalle 19.00 alle 22.30 con uno o più rappresentanti di Conserve Italia *("CI")* nell'albergo in questione a Parigi.

(306) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha sostenuto che in tale comunicazione la Commissione ha dichiarato di non disporre di alcuna indicazione circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 5 ottobre 2011, ma che la Commissione ha dedotto la presenza di Conserve Italia da altre circostanze[506].

(307) Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha affermato che vi sono prove del fatto che era prevista una riunione tra […] e rappresentanti di Conserve Italia. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da Conserve Italia, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non è giunta ad alcuna conclusione sulla presenza di rappresentanti di Conserve Italia a tale riunione[507]. Ciò nonostante, questa riunione viene menzionata nella cronologia dei contatti e delle riunioni rilevanti di cui alla comunicazione degli addebiti e alla presente decisione (cfr. considerando (305)), in quanto il fatto che tale riunione fosse prevista è considerato pertinente per la descrizione del comportamento e della partecipazione di Conserve Italia agli accordi.

4.4.12.13 Riunione al vertice del 21 novembre 2011

(308) […][508] e da […][509] e suffragato da prove contestuali (annotazione nel diario […] (Conserve Italia)[510], un biglietto ferroviario […][511], il rendiconto delle spese […] relative a un viaggio a Parigi intorno a quella data[512], un'annotazione nell'agenda […] ([…])[513]), il 21 novembre 2011 […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi.

(309) Come dimostra in particolare un'annotazione nella sua agenda per tale data con la menzione *"*[…]*"*[514], […] (Conserve Italia) avrebbe dovuto partecipare a una riunione di un'intera giornata a Parigi dalle 9.00 alle 20.00. Anche l'agenda […] (Conserve Italia) comprende un'annotazione per quella data *"Legumbes"* ("Vegetali") relativa a un appuntamento dalle 9.00 alle 13.00 nella sede in questione[515]. Conserve Italia ha confermato che […] hanno partecipato a una riunione con […] ([…]), […] ([…]) e […] ([…]) in tale luogo[516].

---

504 Cfr. […].
505 In lingua originale: *"19:00 - 22:30 rdv CI* -- […] *Paris Gare Montparnasse "*.
506 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda al punto 242 della comunicazione degli addebiti.
507 In realtà, tale riunione non è stata inclusa nell'elenco delle riunioni alle quali Conserve Italia ha partecipato al punto 392 della comunicazione degli addebiti né al considerando (472) della presente decisione.
508 Cfr. […].
509 Cfr. […].
510 Cfr. […].
511 Cfr. […].
512 Cfr. […].
513 Cfr. […].
514 Cfr. […].
515 Cfr. […].
516 Cfr. […].

(310) Come dimostra l'annotazione nella sua agenda, anche […] ha partecipato a tale riunione[517]. L'agenda […] ([…]) menziona un appuntamento il 21 novembre 2011 con l'indicazione *"Paris* ([nome dello stesso luogo])"[518].

(311) Il calendario elettronico […] ([…]) contiene diverse annotazioni per il 21 novembre 2011[519]. Una di queste mostra che […] aveva una prenotazione di volo per Parigi alle 6.55 (*"Orly"*). un'altra riporta: *"10:00 - 15:00 Poss riunione conf -- Parigi* [indirizzo dello stesso luogo]"[520]. Ciò dimostra che era prevista una riunione tra le 10.00 e le 15.00 nella stessa sede di Parigi, il che conferma le prove fornite da […] (cfr. considerando (308)). Ancora più rilevante è il fatto che un'altra voce nel calendario riporta: *"11:00 - 15:00 A.* […]*"*. Ciò dimostra che era prevista una riunione tra le 11.00 e le 15.00 almeno tra […] ([…]) e […] (Conserve Italia) e conferma le prove di cui sopra fornite da […] secondo cui […] ha partecipato a tale data a una riunione con le altre parti.

(312) […][521], il 21 novembre 2011, […] ([…]) ha tenuto una riunione con […] ([…]) per preparare la riunione che avrebbe dovuto tenersi tra tutte le parti più tardi nel corso della stessa giornata. Gli appunti manoscritti […][522] mostrano che, come spiegato da […], la riunione plenaria si sarebbe dovuta svolgere in tre fasi: in primo luogo, tra i direttori commerciali di […] e […] (per preparare il resto dell'incontro con Conserve Italia e […] ed eventualmente per discutere degli accordi riguardanti la Francia); in secondo luogo, tra i direttori commerciali di […], […] e Conserve Italia (per discutere l'accordo mais); in terzo luogo, tra i direttori commerciali di […], […], Conserve Italia e […] (per discutere l'accordo 4P/4P).

(313) Gli appunti manoscritti […] elencano le quote di mercato teoriche di […] e di […], attualizzando i volumi per Conserve Italia e […] (*"61/39"*), e le quote di mercato effettivamente realizzate (*"57/43"*) per l'accordo 4P/4P. Per lo stesso accordo, comprendono il metodo di conteggio dei volumi stipulati e venduti da ciascuna delle parti. Gli appunti elencano inoltre i vari punti che […] e […] avevano previsto di trattare durante la riunione plenaria. […] ha anche scritto (in lingua originale): "*bloquer* […] / *rassurer* […] / *2eme tour*[…] *ne participe pas*" (ovvero "*bloccare* […] / *rassicurare […] / 2º round:* […] *non partecipa*"). […] ha spiegato che ciò significava che la stessa voleva impedire che […] aumentasse i suoi volumi delle vendite dei prodotti 4P/4P. L'espressione *"rassicurare* […]*"*, riferendosi […] (Conserve Italia), significava che la Conserve Italia aveva perso volumi e che […] (e […]) dovevano rassicurare la Conserve Italia sul loro recupero, per evitare di abbassare i prezzi.

(314) […], per prepararsi a questa riunione, […] hanno preparato una serie di diapositive[523], che comprendono una sintesi dei volumi aggiudicati dai clienti di ciascuna delle parti, per le campagne 2010/2011 e 2011/2012, che dimostra che le parti avevano perso volumi rispetto ai concorrenti per quanto riguarda gli accordi 4P/4P e mais. I volumi stipulati da Conserve Italia nel 2011/2012 erano diminuiti

---

517 Cfr. […].
518 Cfr. […].
519 Cfr. […].
520 In lingua originale *"10:00 - 15:00 Poss rdv conf -- Paris* [indirizzo del luogo]".
521 Cfr. […].
522 Cfr. […].
523 Cfr. […].

dell'8,6 % rispetto a quelli del 2010/2011. Le diapositive illustrano anche i volumi delle vendite totali di tutte le parti per ciascun prodotto 4P/4P, che mostrano una diminuzione dei volumi stipulati per ciascun prodotto rispetto alla campagna 2010/2011, e comprendono una sintesi dei volumi delle vendite previsti per ciascuna parte. […], per la maggior parte del tempo, i volumi delle vendite realizzati sono stati inferiori ai volumi delle vendite stipulati[524]. Tali sintesi comprendono pertanto i dati relativi ai volumi stipulati e ai volumi delle vendite fatturati o previsti. Le diapositive comprendono anche una sintesi del piano iniziale sulle "restituzioni" *("Plan initial")* e di quelle che non sono state realizzate *("Plan réel")*. In una diapositiva sono illustrati i movimenti tra le parti. La tabella di questa diapositiva rivela che, secondo il piano iniziale, […] e Conserve Italia si sarebbero scambiati 5 000 tonnellate e che […] avrebbe trasferito 3 000 tonnellate a Conserve Italia per i prodotti 4P/4P. Le diapositive comprendono anche una *"valutazione dei prezzi"*[525] per l'ultima campagna da cui si desume che le parti hanno ottenuto un aumento medio globale intorno al 9-10 % *("Prezzi reali: da +9 a 10 % - OK").*[526] Le diapositive indicano inoltre che generalmente le parti sono riuscite a imporre la data di applicazione dei nuovi prezzi al 1º agosto. Tale circostanza era considerata importante in quanto i dettaglianti generalmente impongono date successive per l'entrata in vigore di nuovi prezzi quando tali prezzi sono in fase di aumento[527]. Una colonna indica gli obiettivi di prezzo e di aumento decisi con le altre parti all'inizio della campagna 2011/2012. La sintesi menziona *"importanti aumenti, ma inferiori ai nostri obiettivi"*[528]. L'ultima diapositiva riporta la quota di mercato ottenuta da Conserve Italia per il mais[529].

4.4.12.14 Riunioni del 7 e del 15 dicembre 2011

(315) […][530] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[531], il 7 dicembre 2011 quest'ultimo ha partecipato a una riunione in un albergo a […] a Parigi e il 15 dicembre 2011 a una riunione in un albergo […] dell'aeroporto di Parigi Roissy. […], si trattava di riunioni con i direttori commerciali delle altre parti[532]. L'agenda […] mostra per il 7 dicembre un appuntamento dalle 9.00 alle 12.00 segnato con un indirizzo di Parigi e l'annotazione *"Legumbes"* ("Vegetali"). L'indirizzo è quello dell'albergo […]. L'agenda […] mostra per il 15 dicembre un appuntamento dalle 9.00 alle 20.00 segnato con la località *"Paris"* e l'annotazione "*Legumbes*" ("Vegetali"). Queste annotazioni per entrambe le date mostrano che queste riunioni riguardavano i vegetali verdi nel quadro dell'accordo 4P/4P.

4.4.12.15 Scambi di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel corso del 2011

(316) Un foglio elettronico[533] creato da […] il 23 febbraio 2011 e modificato l'ultima volta […] ([…]) il 15 novembre 2011 contiene dati sulle vendite per singoli clienti di […] (indicata come *"* […]*"* nel documento), […] *("* […]*")*, Conserve Italia *("CI")* e […] *("*

524 Cfr. […].
525 In lingua originale *"Bilan Prix"*.
526 In lingua originale "*Prix réels: +9 à 10 % - OK*".
527 Cfr. […].
528 In lingua originale "*Des hausses importantes mais inférieures à nos objectifs*".
529 Cfr. […].
530 Cfr. […].
531 Cfr. […].
532 Cfr. […].
533 Cfr. […]. Versioni simili di questo documento sono state scambiate all'interno di Conserve Italia a settembre e novembre 2011 (cfr. […]).

[…]*")*. Il documento fornisce l'elenco dei clienti di Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi per ciascuna delle parti, nonché le loro vendite totali per il 2010/2011 *("Totale delle vendite 12 mesi")*, le vendite fatturate nel 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e una previsione delle vendite per il 2011/2012 *("Prévisions ventes 11-12"* ovvero "*Previsioni vendite 11-12")*. Il documento contiene inoltre informazioni dettagliate sui contratti aggiudicati nel 2010/2011 e una previsione relativa ai contratti da aggiudicare nel 2011/2012. Parte del documento spiega come compilare le tabelle ed elenca tutti i prodotti interessati: piselli *("P")*, fagiolini gialli *("HB",* "haricots beurre" in francese), fagioli flageolet *("FLAG")*, verdure miste *("MAL")*, piselli e carote *("PC")*, fagiolini *("HV"*, "haricots verts" in francese) e mais *("MAIS")*. Non essendo stato immesso alcun dato sul mais, questo scambio di informazioni ha riguardato l'accordo 4P/4P.

4.4.13. Anno 2012

4.4.13.1. Osservazioni generali sull'anno 2012

(317) […][534], le riunioni del 2012 sono state organizzate regolarmente […] ([…]) nel suo appartamento a Parigi. I partecipanti di […] e di […] disponevano, a tal fine, di computer portatili dedicati e la maggior parte delle volte creavano fogli elettronici contenenti i volumi e i prezzi.

(318) […][535], […] ([…]) ha caricato sulle chiavette USB […] (Conserve Italia) in occasione di una serie di incontri i fogli elettronici contenenti i volumi e i prezzi concordati tra le parti, nonché i fogli elettronici con i volumi e i prezzi negoziati tra le parti e i loro clienti. […][536], […] (Conserve Italia) ha portato alle riunioni un modello di tabella vuoto che ha quindi compilato con i prezzi concordati con le altre parti.

(319) […][537], nel corso della partecipazione […] (Conserve Italia) a queste riunioni, vale a dire fino al suo pensionamento il 31 dicembre 2011 (cfr. tabella 1 al considerando (46)), un direttore commerciale di […] ha lasciato l'impresa in condizioni di conflitto minacciandola di rivelare il comportamento in questione. Per evitare qualsiasi rischio, le parti hanno adottato misure supplementari tra cui l'uso esclusivo di telefoni cellulari dedicati con carte prepagate. Tuttavia, poiché non era facile acquistare regolarmente carte prepagate, dopo un certo periodo di tempo hanno smesso di utilizzare questi telefoni cellulari.

(320) […][538], per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo 4P/4P, nel corso del 2012 le parti hanno convenuto di includere i fagiolini gialli e i fagioli flageolet in quanto […] aveva iniziato a commercializzare quantità significative di tali prodotti. L'accordo veniva quindi a volte definito come 4P/5P o 4P/6P.

534 Cfr. […].
535 Cfr. […].
536 Cfr. […].
537 Cfr. […].
538 Cfr. […].

4.4.13.2. Riunione al vertice del 20 febbraio 2012

(321) […][539], e sostenuto da prove contestuali[540], il 20 febbraio 2012 […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]) e […] (Conserve Italia) hanno partecipato a una riunione a Parigi[541].

(322) In un messaggio di posta elettronica interno inviato […] il 10 febbraio[542] sono menzionati i seguenti punti riguardo alla riunione del 20 febbraio:

> *"i punti all'ordine del giorno saranno:*
> *- stima del mercato (vendite effettive) 271000 tonnellate o 295000 tonnellate e basarvi le quote del mercato. (4p4p)*
> *- fagioli flageolet e fagiolini gialli insieme 31 000 tonnellate.*
> *- prezzi 2012-2013*
> *- approccio di* […]
> *- volumi* […] *o non integrare.*
>
> *- restituzioni 2011 non attuate*
> *- altre questioni?*
> […] *105 = 38,9 % o* […] *115*
> […] *80 = 29,5 %* […] *87*
> *Ci 12 = 4,7 % Cl 14*
> […] *73= 26,9 %* […] *79*
> *totale 271000 tonnellate o 295000 tonnellate"*[543].

(323) […][544], l'obiettivo della riunione del 20 febbraio era quello di discutere l'accordo 4P/4P. Sulla base degli appunti manoscritti presi nel corso di questa riunione […] (che all'epoca era direttore generale di […] e della divisione operativa di […])[545] e delle spiegazioni fornite da […][546], nel corso di tale riunione le parti dell'accordo hanno valutato ciascuna il risultato della campagna precedente. […][547], Conserve Italia ha chiesto un volume supplementare di 2 000 tonnellate. In seguito a tale richiesta, […] ha ricordato a Conserve Italia che le parti avevano perso molti volumi nel corso dell'ultimo anno[548]. […][549], alla fine della riunione […] ha accolto la richiesta di Conserve Italia secondo cui […] avrebbe acquistato un quantitativo di 2 000 tonnellate di prodotti 4P/4P al fine di compensare i volumi insufficienti che Conserve Italia aveva stipulato durante la campagna 2011/2012[550].

---

539 Cfr. […].
540 Cfr. […]: messaggio di posta elettronica interno […] per organizzare il viaggio a Parigi); […]: biglietto ferroviario Anversa-Parigi per […] il 20 febbraio 2012); […]: giustificativi delle spese); […]: modulo di rimborso delle spese […]).
541 Cfr. […].
542 Cfr. […].
543 […].
544 Cfr. […].
545 Cfr. […].
546 Cfr. […].
547 Cfr. […].
548 Cfr. […].
549 Cfr. […].
550 Cfr. […].

4.4.13.3. Riunione del 14 marzo 2012

(324) […][551] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[552], il 14 marzo 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 12.00 e le 14.00 circa (l'indirizzo dell'agenda elettronica […] corrisponde a quello dell'appartamento […] ([…]) a Parigi).

(325) […] si è tenuto un incontro presso l'albergo […] vicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord[553]. In particolare, l'agenda […] riporta per quella data l'annotazione "[illeggibile] *Gare du Nord*"[554]. Inoltre, da una fattura presentata da […][555] risulta che […] ha prenotato una sala riunione presso l'albergo […] il 14 marzo 2012, compreso un servizio di ristorazione per sei persone. Tali prove confermano quindi che […] hanno partecipato a tale riunione.

(326) Il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti che fa riferimento sia all'accordo 4P/4P che all'accordo mais[556]. Inoltre, […], tutte le riunioni alle quali ha partecipato […] con i direttori commerciali delle parti riguardavano entrambi gli accordi 4P/4P e mais ed erano generalmente indicate nella sua agenda elettronica con il nome in codice "*Tons*" (presumibilmente come riferimento alle quote di mercato espresse in volume, ossia in tonnellate)[557].

4.4.13.4. Riunione del 21 marzo 2012

(327) […][558] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[559], il 21 marzo 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 14.00 e le 17.00 circa. Viene menzionato l'indirizzo: "[…] *Paris*".

(328) In relazione a questo tipo di riunione tra i direttori commerciali delle parti, […] gli altri partecipanti erano […] ([…]), […] ([…]) e […] ([…])[560].

(329) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[561]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][562] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[563].

---

551 Cfr. […].
552 Cfr. […].
553 Cfr. […].
554 Cfr. […].
555 Cfr. […].
556 Cfr. […].
557 Cfr. […].
558 Cfr. […].
559 Cfr. […].
560 Cfr. […].
561 Cfr. […].
562 Cfr. […].
563 Cfr. […].

4.4.13.5. Riunione del 2 aprile 2012

(330) […][564] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[565], il 2 aprile 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 14.00 e le 16.00 circa.

(331) Il fatto che i rappresentanti di […] abbiano partecipato a una riunione relativa ad uno o più degli accordi, il 2 aprile 2012 a Parigi, è corroborato dalla stessa […][566] e sostenuto da prove contestuali (ricevuta per una persona del ristorante "[…]" del 2 aprile 2012, ricevuta per due persone del "[…]" la sera del 2 aprile 2012)[567]. […], la riunione si è svolta alle 13.00 presso l'appartamento […] ([…])[568]. L'agenda […] contiene l'annotazione *"Paris 13.00"* per quel giorno[569].

(332) Per quanto riguarda la partecipazione di rappresentanti di […], da una fattura[570] risulta che […] ([…]) ha prenotato una sala riunione presso l'albergo […] il 2 aprile 2012, compreso un servizio di ristorazione per tre persone. Tuttavia, gli appunti manoscritti sulla fattura indicano che tale sala potrebbe essere stata prenotata al fine di organizzare colloqui di assunzione. Questo documento dimostra tuttavia che […] era presente a Parigi il 2 aprile 2012.

(333) Le suddette prove confermano pertanto che […] hanno partecipato a tale riunione.

(334) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[571]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][572] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[573].

4.4.13.6. Riunione del 19 aprile 2012

(335) […][574] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[575], il 2 aprile 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 14.00 e le 16.00 circa.

(336) L'agenda […] (Conserve Italia) reca per quel giorno la menzione "*Riunione F*". e contiene inoltre la seguente annotazione: […] *ARRIVA A G. LYON 10:48 Riparte 17:15*", vale a dire ("[…] [[…]] arriva alla G[are de] Lyon alle 10.48 e riparte alle 17.15")[576]. Tali informazioni indicano che anche […] ha partecipato a tale riunione in qualità di rappresentante di Conserve Italia.

---

564 Cfr. […].
565 Cfr. […].
566 Cfr. […].
567 Cfr. […].
568 Cfr. […].
569 Cfr. […].
570 Cfr. […].
571 Cfr. […].
572 Cfr. […].
573 Cfr. […].
574 Cfr. […].
575 Cfr. […].
576 Cfr. […].

(337) Il fatto che i rappresentanti di […] abbiano partecipato a una riunione relativa a uno o più degli accordi il 19 aprile 2012 a Parigi è corroborato dalla stessa […][577]. […], la riunione si è svolta presso l'appartamento […][578]. L'agenda […] reca per quel giorno l'annotazione "*Paris 14.00*" e il codice di accesso all'edificio in cui viveva […][579]. Tali prove confermano quindi che […] hanno partecipato a tale riunione.

(338) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[580]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][581] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[582].

4.4.13.7. Riunione del 24 aprile 2012

(339) […][583] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[584], il 24 aprile 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 14.00 e le 17.00 circa.

(340) Il fatto che i rappresentanti di […] abbiano partecipato a una riunione relativa a uno o più degli accordi il 24 aprile 2012 a Parigi è corroborato dalla stessa […][585]. […], la riunione si è svolta presso l'appartamento […] ([…])[586]. La nota spese […][587] indica che il 24 aprile si è recato a Parigi, in treno, da Anversa passando per Bruxelles. Gli appunti manoscritti su una nota spese indicano "*R.V. 24-4-12 app.* […]" ("*R.V.*" sta per "rendez-vous", cioè appuntamento). L'agenda […] contiene per quella data l'annotazione "*14.00 Paris*"[588]. Tali prove confermano quindi che […] hanno partecipato a tale riunione.

(341) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[589]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][590] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[591].

---

577 Cfr. […].
578 Cfr. […].
579 Cfr. […].
580 Cfr. […].
581 Cfr. […].
582 Cfr. […].
583 Cfr. […].
584 Cfr. […].
585 Cfr. […].
586 Cfr. […].
587 Cfr. […].
588 Cfr. […].
589 Cfr. […].
590 Cfr. […].
591 Cfr. […].

4.4.13.8. Riunione del 4 maggio 2012

(342) […][592], il 4 maggio 2012 i rappresentanti di […], Conserve Italia ([…]) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi per preparare le rispettive risposte alle gare d'appalto, in particolare gli scenari di negoziazione per determinati clienti.

(343) […][593] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[594], il 4 maggio 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 12.00 e le 15.00 circa (data anche l'ora di arrivo a Parigi del treno […] (10.48) e l'orario di partenza del suo treno da Parigi (16.07)).

(344) Dagli appunti manoscritti […] ([…]) relativi alla riunione[595] risulta che le parti si sono scambiate informazioni relative alle gare indette da […] per taluni prodotti di mais in Francia, Belgio, Italia, Grecia e Spagna e dal cliente […] per taluni prodotti di mais in Francia e in Spagna. Le parti si sono scambiate informazioni sulla ripartizione dei volumi, sui prezzi correnti *("prix act"* o *"Px actuel")*, sui prezzi minimi da applicare (*"mini"*) e sui prezzi da applicare o sulle risposte da fornire per la prima offerta (*"Offre 1"*). Dagli appunti si evince che i prezzi concordati e le informazioni scambiate durante tale riunione riguardavano Francia, Belgio, Italia, Grecia e Spagna. Gli appunti dimostrano inoltre che le parti hanno concordato i prezzi e scambiato informazioni sui prezzi futuri del mais per mercato o paese e per diversi tipi di prodotto e preparazioni o formati delle confezioni.

4.4.13.9. Riunione dell'11 maggio 2012

(345) […][596] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[597], l'11 maggio 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 9.00 e le 12.00 circa.

(346) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[598]. Inoltre, secondo […], come indicato al considerando (326), tutte le riunioni alle quali ha partecipato […] con i direttori commerciali delle parti riguardavano gli accordi 4P/4P e mais ed erano generalmente indicate nella sua agenda elettronica con il nome in codice *"Tons"*[599].

(347) Lo stesso giorno i rappresentanti di […] hanno partecipato a una riunione a Parigi relativa ad uno o più degli accordi, come indicato dalla stessa […][600]. […] ha affermato che la riunione si è svolta presso l'albergo […] alle 14.00 e che […] ha pranzato con […] ([…])[601]. La nota spese […][602] indica che è rimasto a Parigi la notte del 10 maggio 2012. L'agenda […] reca per quel giorno l'annotazione *"P"*[603].

---

592 Cfr. […].
593 Cfr. […].
594 Cfr. […].
595 Cfr. […].
596 Cfr. […].
597 Cfr. […].
598 Cfr. […].
599 Cfr. […].
600 Cfr. […].
601 Cfr. […].

4.4.13.10 Riunione del 15 maggio 2012

(348) […][604], il 15 maggio 2012 si è svolta una riunione tra i rappresentanti di […], […] e […] ([…]) per discutere i prezzi minimi per determinati clienti.

(349) Gli appunti manoscritti […] ([…]) relativi a tale riunione[605] menzionano vari clienti e riportano per un cliente ([…]) un prezzo minimo per la confezione in formato 1/2 di 0,365 EUR, 0,38 EUR per […], 0,385 EUR per […] e 0,39 EUR per Conserve Italia, mentre […] non avrebbe presentato alcuna offerta. Questi appunti indicano anche la posizione che ciascuna delle parti avrebbe dovuto prendere in merito al prezzo minimo dei fagiolini ("*HV*"). Ad esempio, il riferimento a "*104*" relativo a fagiolini per "*CI (po)*" (Conserve Italia) significa che quest'ultima non avrebbe dovuto aumentare il prezzo minimo di oltre il 4 %.

(350) Tale riunione è rilevante per descrivere la partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, in quanto le altre parti hanno discusso del prezzo minimo di vari prodotti per Conserve Italia allo stesso modo in cui hanno discusso i propri prezzi minimi per gli stessi prodotti e lo stesso cliente.

(351) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha sostenuto che in tale comunicazione la Commissione precisa di non avere indicazioni circa la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia alla riunione del 15 maggio 2012, ma di desumere la sua presenza da altre circostanze[606].

(352) La Commissione reputa inesatta tale affermazione. Al contrario, nella comunicazione degli addebiti la Commissione non desume la presenza di rappresentanti di Conserve Italia a questa riunione da altre circostanze. Come riferito dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti (e nei considerando da (348) a (350)), la riunione del 15 maggio 2012 è rilevante per la descrizione della partecipazione di Conserve Italia al comportamento in questione, come illustrato al considerando (350).

4.4.13.11 Riunione del 24 maggio 2012

(353) […][607] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[608], il 24 maggio 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], nella quale compare l'annotazione "*Tons*" (cfr. considerando (326)), la riunione si è verosimilmente svolta tra le 14.00 e le 17.00 circa (i dati di viaggio contenuti nell'agenda elettronica […] indicano che il suo treno doveva arrivare a Parigi alle 12.48 e ripartire da Parigi alle 18.07). […], come indicato al considerando (326), tutte le riunioni alle quali ha partecipato […] con i direttori commerciali delle parti riguardavano gli accordi 4P/4P e mais[609].

---

602 Cfr. […].
603 Cfr. […].
604 Cfr. […].
605 Cfr. […].
606 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 119, che rimanda ai punti 283 e seguenti della comunicazione degli addebiti.
607 Cfr. […].
608 Cfr. […].
609 Cfr. […].

(354) In questo caso specifico, […] lo svolgimento della riunione e il fatto che riguardasse l'accordo 4P/4P[610]. […] e evidenziato dalla fattura per l'affitto di una sala riunioni, la riunione si è svolta presso l'albergo […] vicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord[611]. In questo albergo […] ha pagato l'affitto di una sala riunioni. L'agenda […] reca per quel giorno l'annotazione "*14.00 P*"[612], il che dimostra che […] ha partecipato a tale riunione.

4.4.13.12 Riunione del 31 maggio 2012

(355) […][613] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[614], il 31 maggio 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle annotazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 10.00 e le 14.00 circa. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][615] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[616].

(356) […][617], il quale ha indicato che, il 31 maggio 2012, i rappresentanti di […], […] ([…]), […] e Conserve Italia hanno partecipato a una riunione per discutere le loro risposte alle gare d'appalto, in particolare per quanto riguarda un cliente francese, […], e per fare il punto delle trattative in corso con altri clienti.

(357) Gli appunti manoscritti […] in relazione a tale riunione e, in particolare, a Conserve Italia[618] riportano quanto segue:

"*Il 31.5.2012*
- […]*: mais ½: 0,35? CI = 0,375 D*

- […]*: CI mais ½: 0,39 - richiamare domani*
[…]*: CI farà 0,375 Fco per il 50 % dei volumi (2.000.000)*".

(358) […], […] e […] sono catene di supermercati […]. L'annotazione "- […]*: mais ½: 0,35? CI = 0,375 D*" indica che le parti hanno discusso i prezzi del mais nelle confezioni di mais di formato 1/2 per […] e che è stato rilevato per Conserve Italia un prezzo unitario franco fabbrica pari a 0,375 EUR. L'annotazione "[…]: *CI mais ½: 0,39 - richiamare domani*" indica che per Conserve Italia è stato discusso un prezzo unitario di 0,39 EUR per quanto riguarda le vendite di mais a […] nelle confezioni di formato 1/2. L'annotazione "[…]*: CI farà 0,375 Fco per il 50 % dei volumi (2.000.000)*" indica che si è discusso il fatto che Conserve Italia avrebbe proposto a […] un prezzo unitario alla consegna di 0,375 EUR per un volume di 2

---

610 Cfr. […].
611 Cfr. […].
612 Cfr. […].
613 Cfr. […].
614 Cfr. […].
615 Cfr. […].
616 Cfr. […].
617 Cfr. […].
618 Cfr. […]. In lingua originale:
"*Le 31/05/2012*
- […]*: maïs ½ 0.35 ? CI = 0.375 D*

[…]*: CI Maïs ½: 0.39 - Rappeler demain*
[…]*: CI va faire 0.375 Fco pour 50 % volumes (2.000.000)*".

milioni di unità. Da queste annotazioni risulta pertanto che durante questa riunione le parti hanno discusso i prezzi di vendita unitari di mais di Conserve Italia in relazione a specifici dettaglianti in Germania.

(359) Altri appunti manoscritti presi […] ([…]) nel corso di questa riunione in relazione alle trattative sugli appalti con il cliente francese […][619] consistono essenzialmente in una tabella con i volumi e i prezzi per vari riferimenti di prodotto e dimostrano che, nel corso di tale riunione, le parti si sono scambiate informazioni sulla ripartizione dei volumi (dati riportati nella colonna "*volumes*"), sui prezzi applicati nel corso della campagna precedente (dati riportati nella colonna "*prix n−1*"), sui prezzi minimi da applicare nell'ambito delle trattative con […] (dati riportati nella colonna "*mini*") e sugli scenari da applicare o le risposte da fornire per la prima offerta a […] (dati riportati sotto "*offre 1*"). Per quanto riguarda Conserve Italia, i prezzi unitari da applicare per la prima offerta sono indicati per i seguenti riferimenti di prodotto: "*HVF 4/4*" (fagiolini fini nella confezione in formato 4/4), "*HV XF 4/t4 of*" (fagiolini extra fini nella confezione in formato 4/4 di facile apertura), "*HV XF 1/2 of*" (fagiolini extra fini nella confezione in formato 1/2 di facile apertura), "*HV TF 4/t4 of*" (fagiolini finissimi nella confezione in formato 4/4 di facile apertura), "*Poix xf 4/4*" (piselli extra fini nella confezione in formato 4/4). Tali annotazioni indicano pertanto che, nel corso di tale riunione, le parti hanno discusso i prezzi di vendita unitari di Conserve Italia per diversi riferimenti di prodotto per i piselli e i fagiolini riguardo a un determinato dettagliante in Francia, al fine di cercare di determinare quale delle quattro parti avrebbe avuto più probabilità di aggiudicarsi il contratto per ciascun riferimento di prodotto con tale cliente.

4.4.13.13 Riunione del 14 giugno 2012

(360) […][620], il 14 giugno 2012 […] ([…]) e i rappresentanti di […], […] e Conserve Italia hanno partecipato a una riunione per fare nuovamente il punto, dopo la riunione del 31 maggio 2012, delle trattative in corso con vari clienti. Il fatto che tale riunione abbia avuto luogo solo due settimane dopo la riunione precedente dimostra la frequenza sostenuta di tali riunioni[621].

(361) […][622] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[623], il 14 giugno 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione nell'appartamento […] ([…]) a Lilla. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 14.00 e le 17.00 circa (i dati di viaggio contenuti nell'agenda elettronica […] indicano che si è recato in treno da Nîmes a Lilla il 12 giugno e da Parigi a Nîmes il 14 giugno, quando il suo treno di ritorno doveva partire da Parigi alle 17.45). Il nome in codice "*Tons*" corrisponde all'appuntamento nell'agenda elettronica […][624] (cfr. considerando (326)).

(362) Gli appunti manoscritti presi […] nell'ambito di tale riunione[625] dimostrano che le parti si sono scambiate informazioni sulla ripartizione dei volumi, sui prezzi futuri e sulle risposte da dare per il secondo round di offerte ("*2eme offre*"). Questi appunti

619 Cfr. […].
620 Cfr. […].
621 Cfr. […].
622 Cfr. […].
623 Cfr. […].
624 Cfr. […].
625 Cfr. […].

sembrano inoltre indicare che per alcuni clienti le parti si sono scambiate informazioni anche sulla ripartizione dei volumi e sui prezzi futuri del mais e, in particolare, sul mercato irlandese. Gli appunti si riferiscono anche a vari prodotti 4P/4P.

(363) Per quanto riguarda, in particolare, Conserve Italia, gli appunti manoscritti […] menzionano i seguenti elementi:

"[…] *(voir offre 2 Ci)*
+ HVTF 4/4 OF CI 0.77 → 0.76
+ HV TF ½ OF CI 0.44 → 0.438".

(364) Tali annotazioni riguardano i fagiolini ("HV") (l'accordo 4P/4P) e il cliente francese […]. Le parti hanno presumibilmente discusso i prezzi offerti o da offrire a […] da parte di Conserve Italia in occasione del secondo ciclo di trattative ("[…] *(voir offre 2 Ci)*" ("[…] (vedi offerta 2 Ci)"). Le abbreviazioni "*HVTF 4/4 OF*" e "*HV TF ½ OF*" si riferiscono al prodotto "haricots verts très fins" (fagiolini finissimi) in due formati di facile apertura. Da queste annotazioni risulta una diminuzione dei prezzi unitari per Conserve Italia per questi due riferimenti di prodotto da 0,77 a 0,76 EUR e da 0,44 a 0,438 EUR. Una spiegazione plausibile di questi dati è che le parti avessero discusso i prezzi che Conserve Italia avrebbe dovuto offrire ad […] per questi due riferimenti di prodotto nel corso del secondo ciclo di trattative.

4.4.13.14 Riunione del 20 giugno 2012

(365) […][626] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[627], il 20 giugno 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle annotazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 17.30 e le 21.30 circa.

(366) Il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[628]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][629] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[630].

(367) L'agenda […] contiene per il 20 giugno l'annotazione "*G du Nord 17.30*"[631]. Ciò conferma l'avvenuto svolgimento della riunione e indica che […] ha partecipato alla riunione con […] lo stesso giorno.

4.4.13.15 Riunione del 3 luglio 2012

(368) […][632] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[633], il 3 luglio 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione all'aeroporto di Nizza. Sulla base delle annotazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 10.00 e le 14.00 circa. […], questa riunione si è svolta a

626 Cfr. […].
627 Cfr. […].
628 Cfr. […].
629 Cfr. […].
630 Cfr. […].
631 Cfr. […].
632 Cfr. […].
633 Cfr. […].

Nizza in quanto il rappresentante di […] era in vacanza in quella regione[634]. Il fatto che i rappresentanti di […] abbiano partecipato a una riunione relativa a uno o più degli accordi il 3 luglio 2012 all'aeroporto di Nizza è confermato dalla stessa […][635] e sostenuto da prove contestuali (la ricevuta di un ristorante per tre persone all'aeroporto di Nizza)[636]. Come risulta dalla fattura corrispondente, […] ha pagato per l'affitto di una sala riunioni all'aeroporto di Nizza[637]. L'agenda […] contiene l'annotazione "*Nice*" ("Nizza") per quel giorno[638].

(369) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[639]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][640] indica che, […][641], si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais.

4.4.13.16 Riunione dell'11 luglio 2012

(370) […][642] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[643], il 11 luglio 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 14.00 e le 16.00 circa.

(371) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[644]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][645] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[646].

4.4.13.17 Riunione del 2 agosto 2012

(372) […][647] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[648], il 2 agosto 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 8.00 e le 14.00 circa (i dati di viaggio contenuti nell'agenda elettronica […] indicano che il suo treno di andata doveva arrivare a Parigi alle 6.52 e quello di ritorno doveva ripartire da Parigi alle 14.07).

(373) Da una fattura risulta che […] ([…]) ha prenotato una sala riunioni nell'albergo […] il 2 agosto 2012[649]. Una prenotazione del treno dimostra che il 2 agosto 2012 […]

---

634 Cfr. […].
635 Cfr. […].
636 Cfr. […].
637 Cfr. […].
638 Cfr. […].
639 Cfr. […].
640 Cfr. […].
641 Cfr. […].
642 Cfr. […].
643 Cfr. […].
644 Cfr. […].
645 Cfr. […].
646 Cfr. […].
647 Cfr. […].
648 Cfr. […].
649 Cfr. […].

([…]) ha fatto un viaggio andata e ritorno tra Anversa e Parigi[650], il che confermerebbe il fatto che alla riunione hanno partecipato almeno […], Conserve Italia e […].

(374) Il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[651]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][652] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[653] (cfr. considerando (326)).

(375) […][654], le proprietà del foglio elettronico "Copie de Base LV 4P 5F inclus CB 35 MD 11-07-2012.xls" dimostrano che è stato creato il 23 febbraio 2011 da […], modificato l'ultima volta […] ([…]) il 2 agosto 2011 e salvato sulla chiavetta USB […] durante la riunione del 2 agosto. Per quanto riguarda Conserve Italia, questo documento contiene, tra l'altro, dati relativi ai volumi delle vendite per cliente in Francia e in Germania per fagiolini, piselli e carote e piselli[655].

4.4.13.18 Riunioni del 6 e del 7 settembre 2012

(376) […][656] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[657], il 7 settembre 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione in un albergo situato in […] a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione si sia svolta tra le 9.00 e le 15.00 circa.

(377) […] il 6 settembre 2012 si è svolta una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti di […] a Parigi presso […], che si trova vicino all'appartamento […][658]. Come risulta da una fattura di tale albergo, il 6 settembre […] ha pagato per l'uso di una sala riunioni per mezza giornata[659].

(378) Dalla ricevuta di un ristorante emessa alle 14.01 si evince che […] ([…]) era presente a Parigi il 7 settembre (il ristorante in questione è situato vicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord)[660]. Una ricevuta per bevande rilasciata alle ore 7.56 dimostra che almeno una persona di […] ha viaggiato in treno da Amsterdam a Bruxelles la mattina del 7 settembre 2012[661]. Sembra pertanto plausibile che si siano tenute due riunioni: quella menzionata da […] del 6 settembre e quella menzionata da Conserve Italia del 7 settembre.

(379) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[662]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato

650 Cfr. […].
651 Cfr. […].
652 Cfr. […].
653 Cfr. […].
654 Cfr. […].
655 Cfr. […]. Le cifre non vengono fornite per ogni prodotto in ciascun anno.
656 Cfr. […].
657 Cfr. […].
658 Cfr. […].
659 Cfr. […].
660 Cfr. […].
661 Cfr. […].
662 Cfr. […].

nell'agenda elettronica […][663] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[664].

4.4.13.19 Riunione del 14 settembre 2012

(380) […][665] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[666], il 14 settembre 2012 quest'ultimo ha partecipato a una riunione in un albergo vicino all'aeroporto di Nantes. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 9.00 e le 20.00 circa (sebbene i dati di viaggio contenuti nell'agenda elettronica […] indichino che il suo volo doveva arrivare all'aeroporto di Nantes alle 9.35 e ripartirvi alle 14.00). […][667], le parti avevano voluto riunirsi in un luogo diverso da Parigi. A seguito di tale incontro a Nantes, i partecipanti si sono tuttavia resi conto del fatto che la contemporanea presenza di rappresentanti delle vendite dei principali fornitori in una cittadina di medie dimensioni come Nantes avrebbe potuto destare sospetti e hanno deciso di organizzare la maggior parte delle riunioni successive a Parigi.

(381) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[668]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][669] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[670].

(382) […][671], le proprietà del foglio elettronico "Copie de Base LV 4P 5F inclus CB 35 MD 07-09-2012bis LEGUMBES.xls" dimostrano che è stato creato il 23 febbraio 2011 da un membro di […] e modificato l'ultima volta e salvato sulla chiavetta USB […] nella riunione del 14 settembre. Per quanto riguarda Conserve Italia, questo documento contiene, tra l'altro, dati relativi ai volumi delle vendite per cliente in Francia e in Germania per il 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 per fagiolini, piselli e carote e piselli[672].

4.4.14. Anno 2013 (fino al 1º ottobre 2013)

4.4.14.1. Osservazioni generali sull'anno 2013 (fino al 1º ottobre 2013)

(383) […][673], la maggior parte delle riunioni tenute nel 2013 sono state organizzate nell'appartamento […] ([…]) a Parigi.

(384) […][674], all'inizio del 2013 i partecipanti alle riunioni dei direttori commerciali hanno deciso di utilizzare nuovamente telefoni cellulari con carte prepagate. Tra i numeri

663 Cfr. […].
664 Cfr. […].
665 Cfr. […].
666 Cfr. […].
667 Cfr. […].
668 Cfr. […].
669 Cfr. […].
670 Cfr. […].
671 Cfr. […].
672 Cfr. […]. Le cifre non vengono fornite per ogni prodotto in ciascun anno.
673 Cfr. […].
674 Cfr. […].

del telefono cellulare […] (Conserve Italia) figuravano quelli […], registrato come "[…]", […] ([…]), registrato come "[…]", e […] ([…]), registrato come "[…]"[675].

(385) […][676], […] e quindi […] ([…]), appoggiato […], hanno insistito sul fatto che gli appunti presi nel corso delle riunioni dei direttori commerciali e i documenti scambiati durante tali riunioni dovessero essere conservati presso le abitazioni di ciascun partecipante e non negli uffici delle parti.

4.4.14.2. Messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2013

(386) Il 22 gennaio 2013, alle ore 10.10, […] ([…]) ha inviato […] (Conserve Italia) questo messaggio di posta elettronica:

> "*Sto cercando di contattarti per telefono senza riuscirvi*
> *Hai cambiato numero?*
> *Vorrei vederti per discutere con te di diverse cose, dei vegetali, del mais*"[677].

(387) Da questo messaggio di posta elettronica emerge che […] intendeva mettersi in contatto con […] per organizzare una riunione per discutere, tra l'altro, di questioni riferite […] come "*vegetali*" e "*mais*", e che […] riteneva che […] avrebbe capito a cosa faceva riferimento con questi termini e che stava cercando di organizzare una riunione con lui per discutere di questi argomenti.

(388) Di conseguenza, questo messaggio di posta elettronica fornisce la prova di un contatto tra i dirigenti di […] e di Conserve Italia in merito all'oggetto dell'accordo 4P/4P e dell'accordo mais e della loro intenzione di organizzare una riunione per discutere di tali questioni.

4.4.14.3. Riunione al vertice dell'8 febbraio 2013

(389) […][678] e suffragato da prove contestuali (messaggi di posta elettronica di conferma di una prenotazione alberghiera e luogo della riunione)[679], l'8 febbraio 2013 […] (Conserve Italia) ha partecipato a una riunione con […] ([…]) presso l'albergo […] di Parigi.

(390) Ciò è confermato da questa annotazione nel calendario elettronico […][680], corrispondente a tale data: "*08:00 - 11:00 riunione CI* […] -- *Hôtel* […]- […]- *75010 Parigi*"[681]. Da ciò risulta che tra […] e […] (cfr. l'indicazione "*CI* […]", che significa "Conserve Italia […]") era prevista una riunione tra le 8.00 e le 11.00 nell'albergo in questione.

---

675 Cfr. […].
676 Cfr. […].
677 Cfr. […]. In lingua originale:
"*Je cherche à te contacter au téléphone sans succès*
As tu change de numéro?
J aimerais te voir pour discuter avec toi de chose et d autres, du légume, du mais ."
678 Cfr. […].
679 Cfr. […].
680 Cfr. […].
681 In lingua originale: "*08:00 - 11:00 Rdv CI* […] -- *Hôtel* […] - *75010 Paris*".

(391) […][682], questa riunione era una delle riunioni tra i presidenti e/o gli amministratori delegati delle parti che si svolgevano circa una volta l'anno al fine di effettuare una revisione del mercato e discutere dei principi fondamentali degli accordi.

(392) L'agenda […] ([…]) contiene un appuntamento denominato "*Candidats*" per le ore 13.30-14.30 dell'8 febbraio 2013[683]. […][684], […] ha utilizzato il nome in codice "*Candidat*" ("candidato") per annotare nella sua agenda le riunioni relative all'accordo 4P/4P e all'accordo mais. È quindi probabile che anche […] abbia partecipato alla riunione che […] ha avuto luogo l'8 febbraio 2013 tra […] e […].

(393) Un'altra possibilità è che la mattina si sia svolta una riunione bilaterale tra […] e […] e che un'altra riunione si sia svolta nel pomeriggio tra […] e i rappresentanti di […] (e forse anche […]). Una siffatta interpretazione parrebbe suffragata dalla seguente annotazione nel calendario elettronico […] per l'8 febbraio 2013[685]: "*13:30 - 15:30 riunione* […] – [nome e indirizzo del luogo] - *75016 Parigi*"[686]. L'indicazione "[…]" si riferisce a […] ([…]).

4.4.14.4. Riunione del 14 marzo 2013

(394) […][687] e da […][688] e suffragato da prove contestuali (un giustificativo delle spese[689] e annotazioni nell'agenda e dettagli sui viaggi in treno[690]), il 14 marzo 2013 […] (Conserve Italia), […] ([…]) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione nell'appartamento […] a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], sembra che la riunione sia probabilmente avvenuta tra le 10.00 e le 12.00 circa (o più probabilmente nel pomeriggio, vista l'ora di arrivo a Parigi del treno […] (12.45)). Come indicato da […][691], la riunione si è svolta tra le 11.00 e le 16.00.

(395) In relazione a questo tipo di riunione tra i direttori commerciali delle parti, […] gli altri partecipanti erano […] ([…]), […] ([…]) e […] ([…])[692]. […][693], hanno partecipato a questa riunione anche i rappresentanti di […] e in quel periodo Conserve Italia era sempre presente alle riunioni.

(396) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[694]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][695] indica che si è trattato di una riunione dei direttori

682 Cfr. […].
683 Cfr. […].
684 Cfr. […].
685 Cfr. […].
686 In lingua originale: "*13:30 - 15:30 RV* […] – [nome e indirizzo del luogo] - *75016 Paris*".
687 Cfr. […].
688 Cfr. […].
689 Cfr. […].
690 Cfr. […].
691 Cfr. […].
692 Cfr. […].
693 Cfr. […].
694 Cfr. […].
695 Cfr. […].

commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[696]. Secondo […][697], in tale riunione è stata discussa l'attuazione degli accordi.

4.4.14.5. Riunione dell'11 aprile 2013

(397) […][698] […][699] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[700], l'11 aprile 2013 […] ([…]), […] e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione tenutasi nell'appartamento […] a Lilla. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 11.00 e le 12.00 circa.

(398) Il fatto che tale riunione abbia avuto luogo è suffragata da prove contestuali (il messaggio di testo inviato […] per verificare l'indirizzo del luogo)[701].

(399) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[702]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][703] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[704].

4.4.14.6. Riunione del 22 aprile 2013

(400) […][705] e da […][706] e suffragato da prove contestuali[707], il 22 aprile 2013 […] (Conserve Italia), […] ([…]) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione nell'appartamento […] a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 14.00 e le 16.00 circa.

(401) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[708]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][709] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[710].

4.4.14.7. Riunione del 30 aprile 2013

(402) […][711] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[712], il 30 aprile 2013 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 10.00 e le 17.00 circa.

---

696 Cfr. […].
697 Cfr. […].
698 Cfr. […].
699 Cfr. […].
700 Cfr. […].
701 Cfr. […].
702 Cfr. […].
703 Cfr. […].
704 Cfr. […].
705 Cfr. […].
706 Cfr. […].
707 Cfr. […].
708 Cfr. […].
709 Cfr. […].
710 Cfr. […].
711 Cfr. […].
712 Cfr. […].

(403) In relazione a questo tipo di riunione tra i direttori commerciali delle parti, […]gli altri partecipanti erano […] ([…]), […] ([…]) e […] ([…])[713].

(404) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[714]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][715] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[716].

4.4.14.8. Riunioni del 21 e del 30 maggio 2013

(405) […][717] e da […][718] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[719], il 21 maggio 2013, quest'ultimo, […] ([…]) e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione nell'appartamento […] a Parigi. Sulla base delle annotazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 14.00 e le 17.00 circa o alle 14.00[720].

(406) […][721] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[722], il 30 maggio 2013 quest'ultimo ha partecipato a una riunione ad Amsterdam. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 9.00 e le 12.00 circa. Il luogo "*Amsterdam*" corrisponde all'appuntamento annotato nell'agenda elettronica […][723].

(407) Come indicato al considerando (326), il fatto che tali riunioni abbiano riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] dell'organizzazione dei contatti tra le parti[724]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][725] indica che si è trattato di riunioni dei direttori commerciali delle parti relative agli accordi 4P/4P e mais[726].

4.4.14.9. Riunioni del 7 e del 17 giugno 2013

(408) […][727] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[728], il 7 giugno 2013 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 10.00 e le 14.00 circa e il luogo sembrerebbe essere stato un club sportivo del quartiere della Bastiglia.

---

713 Cfr. […].
714 Cfr. […].
715 Cfr. […].
716 Cfr. […].
717 Cfr. […].
718 Cfr. […].
719 Cfr. […].
720 Cfr. […].
721 Cfr. […].
722 Cfr. […].
723 Cfr. […].
724 Cfr. […].
725 Cfr. […].
726 Cfr. […].
727 Cfr. […].
728 Cfr. […].

(409) […][729] e da […][730] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[731], il 17 giugno 2013 […] ([…]), […] […] ([…]) hanno partecipato a una riunione tenutasi nell'appartamento […] a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 15.00 e le 17.00 circa.

(410) Come indicato al considerando (326), il fatto che tali riunioni abbiano riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] dell'organizzazione dei contatti tra le parti[732]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][733] indica che si è trattato di riunioni dei direttori commerciali delle parti relative agli accordi 4P/4P e mais[734].

4.4.14.10 Messaggio di posta elettronica interno del 18 giugno 2013

(411) Il 18 giugno 2013, un dipendente di Conserves France, […], ha inviato un messaggio di posta elettronica […] (Conserve Italia) in cui ha scritto:

> "[…] *mi informa che abbiamo praticato prezzi bassissimi (secondo lui) su alcuni formati 3/1. Mi confermi?*" *In teoria siamo solo due (*[…] *e noi) a produrli.*"[735].

(412) Il nome "[…]" si riferisce […] ([…]). Da tale messaggio di posta elettronica si evince che vi era stato un contatto tra […] e […], il 18 giugno 2013 o prima, durante il quale il secondo aveva comunicato al primo che Conserves France aveva, a suo avviso, offerto prezzi bassissimi sulla confezione in formato 3/1. […] aveva chiesto informazioni […] in merito a tale affermazione di […].

(413) Sebbene non sia noto a quale prodotto o prodotti o a quale mercato o mercati si riferisca questo messaggio di posta elettronica, tale contatto tra […] e mostra che […] monitorava i prezzi praticati da Conserves France e segnalava a Conserves France che riteneva che quest'ultima offrisse prezzi eccessivamente bassi per la confezione in formato 3/1.

4.4.14.11 Riunione del 24 giugno 2013

(414) […][736] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[737], il 24 giugno 2013 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 14.00 e le 16.00 circa.

(415) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] l'organizzazione dei contatti tra le parti[738]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato

---

729 Cfr. […].
730 Cfr. […].
731 Cfr. […].
732 Cfr. […].
733 Cfr. […].
734 Cfr. […].
735 Cfr. […]. In lingua originale: "[…] *m'informe que nous avons fait des prix tres bas (selon lui) sur du 3/1 . tu peux me dire ? Théoriquement nous sommes que deux (*[…] *et nous) a fabriquer..*".
736 Cfr. […].
737 Cfr. […].
738 Cfr. […].

nell'agenda elettronica […][739] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[740].

4.4.14.12 Riunione del 25 luglio 2013

(416) […][741] e da […][742] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[743], il 25 luglio 2013 […] e […] ([…]) hanno partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 14.00 e le 16.00 circa.

(417) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[744]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][745] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[746].

4.4.14.13 Riunione del 29 agosto 2013

(418) […][747] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[748], il 29 agosto 2013 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è svolta verosimilmente tra le 10.00 e le 14.00 circa.

(419) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[749]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][750] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[751]. Inoltre, nella sua agenda elettronica, […] ha annotato la frase "*Vendite effettive da ottobre 2012 a luglio 2013*"[752], il che indicherebbe che l'obiettivo di tale riunione era quello di discutere i volumi effettivi di vendita realizzati durante la campagna conclusasi nel luglio 2013.

(420) […][753], le proprietà del foglio elettronico "Transfert 29-08-2013.xls" indicano che è stato creato da qualcuno di […] il 23 febbraio 2011 e modificato l'ultima volta […] ([…]) e salvato sulla chiavetta USB […] durante la riunione del 29 agosto. Per quanto riguarda Conserve Italia, questo documento contiene, tra l'altro, dati relativi ai volumi delle vendite per cliente in Francia e in Germania per il 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 per fagiolini e piselli[754].

---

739 Cfr. […].
740 Cfr. […].
741 Cfr. […].
742 Cfr. […].
743 Cfr. […].
744 Cfr. […].
745 Cfr. […].
746 Cfr. […].
747 Cfr. […].
748 Cfr. […].
749 Cfr. […].
750 Cfr. […].
751 Cfr. […].
752 Cfr. […]. In lingua originale (refusi compresi): "*Ventes réels octobre 2012 à juillet 2013*".
753 Cfr. […].
754 Cfr. […]. Le cifre non vengono fornite per ogni prodotto in ciascun anno.

4.4.14.14 Riunione del 13 settembre 2013

(421) […][755] e suffragato dalle indicazioni contenute nell'agenda […] (Conserve Italia)[756], il 13 settembre 2013 quest'ultimo ha partecipato a una riunione a Parigi. Sulla base delle indicazioni contenute nell'agenda elettronica […], la riunione si è verosimilmente svolta tra le 11.00 e le 14.00 circa.

(422) Come indicato al considerando (326), il fatto che tale riunione abbia riguardato l'accordo 4P/4P e/o l'accordo mais può essere desunto dalla descrizione […] circa l'organizzazione dei contatti tra le parti[757]. Il nome in codice "*Tons*" menzionato nell'agenda elettronica […][758] indica che si è trattato di una riunione dei direttori commerciali delle parti relativa agli accordi 4P/4P e mais[759].

(423) Alcuni documenti indicano che, durante o dopo tale riunione, alcune o tutte le parti si sono scambiate informazioni commerciali sensibili relative alla loro strategia di vendita, ai prezzi di vendita e/o ai volumi delle vendite. Diversi fogli elettronici modificati l'ultima volta il 13 settembre 2013 (in quanto sono denominati "*Transfert 13-09-2013*" e "*Transfert Maïs 13-09-2013*")[760] contengono i dati relativi ai volumi delle vendite di […], […] e Conserve Italia. Tali documenti includono una tabella riepilogativa in cui sono elencati vari prezzi per ciascuna delle tre parti, in particolare i volumi delle vendite stipulate per la campagna 2013/2014 (colonna "*Contrats 13-14*"), vale a dire per il periodo dal 1º agosto 2013 al 31 luglio 2014, che costituivano quindi volumi delle vendite futuri. Gli altri dati contenuti nella tabella si riferiscono ai volumi delle vendite fatturati, alle previsioni sui volumi delle vendite, ai volumi delle vendite stipulate e ai volumi effettivi di vendite relativi, per quanto riguarda Conserve Italia, alle campagne 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. Il documento "*Transfert Maïs 13-09-2013*" comprende una tabella contenente i dati relativi alle vendite di Conserve Italia per cliente in diversi mercati dell'UE (come spiegato in un'altra parte dello stesso documento: Germania e Austria ("*D+Aut*"), Francia, esclusi i territori d'oltremare ("*France*"), Spagna, comprese le Canarie, e Portogallo ("*Esp+Pt*"), Italia, compresa la Sicilia ("*Italie*"), Regno Unito e Irlanda ("*UK*"). Lo stesso documento contiene anche una tabella da cui si evince che i dati riguardano il mais ("*SW*", che significa "dolce", ossia un tipo di mais)[761].

(424) […][762], le proprietà del foglio elettronico *"Transfert 13-09-2013.xls"* indicano che è stato creato da qualcuno presso […] il 23 febbraio 2011, modificato l'ultima volta […] ([…]) e salvato sulla chiavetta USB […] durante la riunione del 13 settembre. Per quanto riguarda Conserve Italia, questo documento contiene, tra l'altro, dati relativi ai volumi delle vendite per cliente in Francia e in Germania nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 per fagiolini, piselli e carote e piselli[763].

---

755 Cfr. […].
756 Cfr. […].
757 Cfr. […].
758 Cfr. […].
759 Cfr. […].
760 Cfr. […].
761 Le cifre non vengono fornite per ogni prodotto in ciascun anno o paese.
762 Cfr. […].
763 Cfr. […]. Le cifre non vengono fornite per ogni prodotto in ciascun anno.

5. VALUTAZIONE GIURIDICA

5.1. Articolo 101, paragrafo 1, del trattato e articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

(425) A norma dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, nel limitare o controllare la produzione e gli sbocchi ovvero nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento[764], salvo se soddisfano le condizioni di deroga al divieto previste al medesimo articolo 101, paragrafo 3.

(426) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, sono vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti dell'accordo SEE e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui esso si applica, salvo se soddisfano le condizioni di deroga al divieto previste al medesimo articolo 53, paragrafo 3.

(427) Pertanto l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è applicabile nella misura in cui l'infrazione descritta nella presente decisione ha pregiudicato il commercio tra Stati membri e il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Allo stesso modo, l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE è applicabile nella misura in cui l'infrazione descritta nella presente decisione ha pregiudicato il commercio fra le Parti contraenti dell'accordo SEE e il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui esso si applica.

(428) Nella misura in cui l'infrazione descritta nella presente decisione era atta a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri e/o fra le Parti contraenti dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (cfr. considerando (49) e da (510) a (521)), a norma dell'articolo 56 dell'accordo SEE l'autorità competente ad applicare sia l'articolo 101 del trattato sia l'articolo 53 dell'accordo SEE è la Commissione.

(429) Nel caso di specie la Commissione è l'autorità competente ad applicare sia l'articolo 101 del trattato, nella misura in cui l'infrazione descritta nella presente decisione è atta a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri, sia l'articolo 53 dell'accordo SEE, in combinato disposto con l'articolo 56 dello stesso, nella misura in cui l'infrazione descritta nella presente decisione è atta a pregiudicare sensibilmente il commercio tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

(430) Nei successivi considerando della presente sezione i rimandi all'articolo 101 del trattato, al pregiudizio al commercio tra Stati membri e alla restrizione del gioco

---

764 La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale relativa all'interpretazione dell'articolo 101 del trattato vale anche per l'articolo 53 dell'accordo SEE (cfr. considerando 4 e 15 e articolo 6 dell'accordo SEE; articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte; sentenza della Corte EFTA del 16 dicembre 1994 nella causa E-1/94, *Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark*, [1994-1995] Raccolta Corte EFTA 15, punto 34). Nella presente decisione i rimandi all'articolo 101 del trattato valgono pertanto anche per l'articolo 53 dell'accordo SEE.

della concorrenza all'interno del mercato interno vanno intesi riferiti anche, rispettivamente, all'articolo 53 dell'accordo SEE, al pregiudizio al commercio fra le Parti contraenti dell'accordo SEE e alla restrizione del gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE.

5.2. Accordi e pratiche concordate

5.2.1. Principi

(431) L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato fa riferimento agli "*accordi tra imprese*" e alle "*pratiche concordate*". Si può dire che esiste un accordo tra imprese quando le parti aderiscono ad un piano comune che ne limita o è atto a limitarne il comportamento individuale nell'ambito degli scambi stabilendo le linee della loro azione reciproca o della loro inattività sul mercato.

(432) Sebbene l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato distingua la nozione di "accordi tra imprese" da quella di "pratica concordata", l'intenzione è comunque quella di comprendere fra i comportamenti vietati dalla disposizione qualsiasi forma di coordinamento dell'attività delle imprese che, senza esser stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza[765]. Un tale comportamento può quindi ricadere nell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato quale "pratica concordata" anche se le parti non hanno esplicitamente sottoscritto un piano comune che definisce il loro comportamento sul mercato, ma scientemente adottano o aderiscono a meccanismi collusivi che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale[766].

(433) Le nozioni di accordo e di pratica concordata sono fluide e possono sovrapporsi. Può anzi rivelarsi perfino impossibile operare una simile distinzione, in quanto un'infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche di ognuna delle due forme di comportamento vietato, mentre, considerata isolatamente, ciascuna delle sue manifestazioni potrebbe essere ascritta all'uno o all'altro tipo di comportamento[767].

5.2.2. Applicazione nel caso di specie

(434) Come indicato nella sezione 4, Conserve Italia ha partecipato ad accordi orizzontali inquadrati in un disegno generale volto a fissare i prezzi di vendita e altre condizioni di transazione, limitare o controllare gli sbocchi e ripartirsi i mercati. Con tale comportamento le parti miravano a mantenere o rafforzare la rispettiva posizione sul mercato, mantenere o aumentare i prezzi di vendita praticati, restringere la concorrenza diretta tra di esse, ridurre l'incertezza circa la rispettiva condotta commerciale futura e fissare e controllare a loro vantaggio le condizioni di commercializzazione e di transazione nel SEE. Come illustrato nella sezione 4, nel perseguimento di detti obiettivi Conserve Italia ha praticato la fissazione dei prezzi di

---

765 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1972, *ICI/Commissione*, C-48/69, ECLI:EU:C:1972:70, punto 64.

766 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1991, *Hercules Chemicals/Commissione*, T-7/89, ECLI:EU:T:1991:75, punto 256.

767 Cfr. sentenze del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1991, *Hercules Chemicals/Commissione*, richiamata alla nota in calce 766, punto 264, e del 20 aprile 1999, *LVM/Commissione*, T-305/94, T 306/94, T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94 e T-335/94, ECLI:EU:T:1999:80, punto 696.

vendita (concordando aumenti di prezzo[768], prezzi minimi[769] e obiettivi di prezzo[770]), la ripartizione dei clienti[771], degli sbocchi[772], dei volumi[773] e delle quote di mercato[774], il coordinamento delle offerte nell'ambito di gare d'appalto e delle proposte di prezzo da sottoporre ai dettaglianti[775], la fissazione in comune di altre condizioni di vendita e degli sconti, di strategie di commercializzazione, politiche promozionali comprese[776], e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale[777]. Siffatto comportamento costituisce intrinsecamente una restrizione del gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(435) Come illustrato ai considerando (35), (36), (37), (38), (43) e (434), Conserve Italia ha partecipato a un comportamento consistente nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione degli sbocchi, nella manipolazione delle offerte nell'ambito di gare di appalto e nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. È ritenuto che, poiché ha partecipato al comportamento e in particolare visto che lo stesso è stato messo in pratica con regolarità e su un lungo arco di tempo, Conserve Italia si sia servita delle informazioni scambiate con i concorrenti circa le conserve vegetali e di mais per determinare il proprio comportamento individuale sul mercato.

(436) Il comportamento presenta pertanto tutte le caratteristiche di un accordo e/o di una pratica concordata ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

5.3. Infrazione unica e continuata

5.3.1. Principi

(437) Secondo giurisprudenza costante, una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un piano d'insieme, a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme[778].

(438) Un'impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso,

---

768 Cfr., tra l'altro, considerando (181) e da (281) a (283).
769 Cfr., tra l'altro, considerando (108), (109), (181), (359).
770 Cfr., tra l'altro, considerando (153), (180) e (183).
771 Cfr., tra l'altro, considerando (110).
772 Cfr., tra l'altro, considerando (49).
773 Cfr., tra l'altro, considerando (89), (97), (108), da (133) a (136), (292), (314) e (359).
774 Cfr., tra l'altro, considerando (97), (108) e da (133) a (136).
775 Cfr., tra l'altro, considerando (121), (181), (182), (285), (286), (292), da (355) a (359) e da (362) a (364).
776 Cfr., tra l'altro, considerando (87) e (109).
777 Cfr., tra l'altro, considerando da (131) a (136), (167), da (201) a (203), (223) e (316).
778 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2015, *Fresh Del Monte Produce/Commissione* e *Commissione/Fresh Del Monte Produce*, C-293/13 P e C 294/13 P, ECLI:EU:C:2015:416, punto 156 e giurisprudenza citata.

può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio[779].

(439) In tal senso, un'impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l'infrazione unica e continuata, nel qual caso la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di tale infrazione nel suo insieme. Un'impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l'infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all'intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può ben imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell'infrazione nel suo insieme[780].

(440) Per contro, se un'impresa ha preso parte direttamente a uno o a più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un'infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all'intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da tali partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio[781].

(441) In relazione a un'infrazione continuata, la nozione di piano d'insieme consente alla Commissione di presumere che l'infrazione non è stata interrotta anche se, per un certo periodo, essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell'impresa interessata a tale infrazione, a condizione che la medesima abbia partecipato all'infrazione prima e dopo tale periodo e sempreché non sussistano prove o indizi che lascino ritenere, per quanto la riguarda, che l'infrazione si fosse interrotta. In tal caso, la Commissione potrà infliggere un'ammenda per tutto il periodo di infrazione, compreso il periodo per il quale essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell'impresa interessata[782].

---

779 Ibid., punto 157 e giurisprudenza citata.

780 Ibid., punto 158 e giurisprudenza citata. Si veda anche sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021, *Capacitors*, T-342/18, ECLI:EU:T:2021:635, punto 348.

781 Ibid., *Fresh Del Monte*, punto 159 e giurisprudenza citata. Ibid., *Capacitors*, punto 348.

782 In questo senso, cfr. sentenze del Tribunale del 17 maggio 2013, *Trelleborg Industrie/Commissione*, T-147/09 e T-148/09, ECLI:EU:T:2013:259, punto 87, e del 16 giugno 2015, *FSL e altri/Commissione*, T-655/11, ECLI:EU:T:2015:383, punto 481.

(442) Tuttavia, il principio della certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un'infrazione, la Commissione faccia valere, quantomeno, elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente presumere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise[783].

(443) Anche se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un'infrazione costituisce un criterio pertinente per acclarare il carattere continuativo di un'infrazione, ciononostante la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo per costituire un'interruzione dell'infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell'intesa in questione[784].

(444) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha osservato che la giurisprudenza sulla nozione di "infrazione unica e continuata" citata dalla Commissione in detta comunicazione al fine di dimostrare l'esistenza di un piano d'insieme riguarda accordi collusivi messi in atto nell'ambito dello stesso mercato. Conserve Italia ritiene, pertanto, che tale giurisprudenza non sia applicabile alla fattispecie, in quanto gli accordi sono stati messi in atto su mercati tra loro nettamente distinti[785].

(445) Nella comunicazione degli addebiti la Commissione si è richiamata alla sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2015, *Fresh Del Monte Produce*/*Commissione* e *Commissione*/*Fresh Del Monte Produce*, C 293/13 P e C 294/13 P, e alle sentenze del Tribunale del 17 maggio 2013, *Trelleborg Industrie*/*Commissione*, T-147/09 e T-148/09, e del 16 giugno 2015, *FSL e altri*/*Commissione*, T-655/11 esclusivamente per illustrare la nozione di "infrazione unica e continuata". Il fatto che questa specifica giurisprudenza non riguardi direttamente casi vertenti su mercati di prodotti distinti non preclude alla Commissione la possibilità di constatare un'infrazione unica e continuata nel caso di specie. Come confermato dalla giurisprudenza, un'infrazione unica e continuata può riguardare vari prodotti appartenenti a mercati del prodotto distinti[786] o parti che sono attive su diversi mercati[787].

5.3.2. Applicazione nel caso di specie

5.3.2.1. Partecipazione a un piano d'insieme che persegue un obiettivo comune

(446) Il comportamento anticoncorrenziale è stato pianificato e messo in atto su un arco di 13 anni circa (cfr. sezione 6) attraverso una serie di accordi e/o pratiche concordate che miravano a restringere il gioco della concorrenza tra le imprese interessate.

(447) I rapporti tra […], […] e/o […] in cui era coinvolta Conserve Italia erano continuativi e implicavano contatti numerosi e regolari (riunioni, messaggi di posta elettronica, fax e telefonate). Come illustrato ai considerando da (34) a (48), (434) e

---

783 Cfr. sentenza del Tribunale del 16 giugno 2015, *FSL e altri/Commissione*, T-655/11, ECLI:EU:T:2015:383, punto 482 e giurisprudenza citata.

784 Ibid., punto 483 e giurisprudenza citata.

785 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 27 e 28.

786 Cfr. ad esempio sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019, *Huhtamäki Oyj e altri*/*Commissione*, causa T-530/15, ECLI:EU:T:2019:498, punti 8, 92, 141 e 149.

787 Cfr. ad esempio sentenze della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017, *Duravit*/*Commissione*, causa C-609/13 P, ECLI:EU:C:2017:46, punti 122-124 e del 22 ottobre 2020, *Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser*/*Commissione*, causa C-702/19 P, ECLI:EU:T:2020:857, punti 82-85.

(435), i contatti erano finalizzati a un unico oggetto anticoncorrenziale, lo stesso per tutta la durata dell'infrazione, ovvero quello di restringere il gioco della concorrenza sul mercato delle conserve vegetali attraverso la fissazione dei prezzi di vendita e altre condizioni di transazione, la limitazione o il controllo degli sbocchi e la ripartizione dei mercati.

(448) I tre accordi (accordo 4P/4P, accordo mais e accordi francesi) perseguivano l'obiettivo comune di restringere il gioco della concorrenza sul mercato delle conserve vegetali. Come rilevato al considerando (39), gli accordi avevano un'origine storica comune (cfr. ad esempio considerando da (76) a (80) sui contatti tra le parti nei primi mesi dell'anno 2000); in particolare, presentavano caratteristiche comuni e principi di funzionamento e meccanismi di attuazione identici (ad esempio, le parti e le persone fisiche partecipanti erano sostanzialmente le stesse, così come gli stessi erano i sistemi di coordinamento dei prezzi e di ripartizione delle quote). Identici nei tre accordi erano anche i mezzi impiegati per scambiare informazioni sui prezzi e sui volumi e per monitorare l'attuazione degli accordi (cfr. considerando (45), (46), (64), (65) e (73)). Conserve Italia era consapevole del fatto che il comportamento anticoncorrenziale s'inseriva in un piano d'insieme finalizzato ad un comune oggetto illegittimo (cfr. considerando da (73) a (75))[788].

(449) Per i livelli dei prezzi e le quote di mercato in genere, gli accordi erano di norma validi almeno per una campagna annuale.

(450) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia sostiene che i tre accordi interessavano mercati di prodotti, aree geografiche e clienti diversi e che quindi non si può affermare che si tratta di un'infrazione unica e continuata. Conserve Italia afferma in particolare che ciascun accordo aveva ad oggetto un diverso prodotto orticolo, ciascuno considerato parte di un mercato del prodotto autonomo e distinto. Con riferimento al mercato geografico rilevante, Conserve Italia sostiene inoltre che, mentre gli accordi francesi sono stati messi in atto in Francia, l'accordo 4P/4P e l'accordo mais hanno riguardato in un territorio più vasto ma comunque non perfettamente coincidente. A conferma del carattere autonomo degli accordi francesi, Conserve Italia sottolinea infine che, a differenza degli altri accordi, questi concernevano anche i prodotti venduti alla ristorazione[789].

(451) Contrariamente a quanto sostenuto da Conserve Italia, un'infrazione unica e continuata può riguardare prodotti diversi riconducibili a distinti mercati di prodotti[790] e aree geografiche[791]. Riguardo all'argomentazione secondo cui gli

---

788 Cfr. […].

789 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 28-33.

790 Cfr. ad esempio sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017, *Villeroy & Boch AG/Commissione*, causa C-625/13 P, ECLI:EU:C:2017:52, punti 59-60 e 166-167; sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012, *Almamet/Commissione,* causa T-410/09, ECLI:EU:T:2012:676, punti 171-175; del 13 settembre 2013**,** *Total Raffinage Marketing*/*Commissione*, causa T-566/08, ECLI:EU:T:2013:423, punti 269-271; del 30 novembre 2011, *Quinn Barlo*/*Commissione*, causa T-208/06, ECLI:EU:T:2011:701, punto 137; dell'11 luglio 2019, *Huhtamäki Oyj e altri*/*Commissione*, causa T-530/15, ECLI:EU:T:2019:498, punti 8, 92, 141 e 149 e causa C-802/19 P, *Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser*/*Commissione*, punti 82-85.

791 Cfr. ad esempio causa C-625/13 P, *Villeroy & Boch AG/Commissione*, punti 54 e 60, sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019, *Campine/Commissione*, causa T-240/17, ECLI:EU:T:2019:778, punto 252 e del 28 aprile 2010, *Gütermann e Zwicky/Commissione,* cause riunite T 456/05 e T 457/05, ECLI:EU:T:2010:168, punti 51-53.

accordi francesi concernevano anche prodotti venduti alla ristorazione, un'infrazione unica e continuata può verificarsi anche quando la condotta riguarda diversi tipi di clienti[792]. Come indicato in precedenza (cfr. considerando (448)), nel caso di specie i tre accordi sono accomunati da vari elementi oggettivi che li collegano, costituendo un'infrazione unica e continuata (origine comune, sistematicità e regolarità dei contatti, partecipazione delle stesse persone fisiche, riunioni in cui erano discussi tutti gli accordi, principi di funzionamento e meccanismi di attuazione identici).

(452) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia sostiene che l'affermata esistenza di un piano d'insieme non tiene conto del fatto che gli accordi riguardavano imprese diverse. Solo […] e […] erano coinvolte nella gestione ed esecuzione di tutti gli accordi, mentre Conserve Italia e […] hanno rivestito un ruolo minore o, quanto meno, parziale[793].

(453) L'esistenza di un'infrazione unica e continuata, comprensiva di tutti e tre gli accordi, non è confutata dal fatto che l'infrazione comprendesse accordi tra imprese diverse[794]. Il fatto che due dei membri del cartello, […] e […], partecipassero con le stesse persone fisiche a tutti e tre gli accordi dimostra infatti che gli accordi erano collegati. Inoltre, come indicato in precedenza (cfr. considerando (448)), vi erano numerosi altri elementi (origine comune, funzionamento e meccanismi di attuazione comuni, ecc.) che legavano gli accordi da un punto di vista oggettivo.

(454) Secondo Conserve Italia, infine, la circostanza che […], già di per sé proverebbe che gli accordi sono stati concepiti come distinti e autonomi tra loro[795].

(455) Si rilevi che, contrariamente a quanto sostiene Conserve Italia, valutare se esiste un'infrazione unica e continuata costituita da accordi diversi è responsabilità della Commissione, che pondera a tal fine l'esistenza di un obiettivo unico e di elementi oggettivi che colleghino tutti i diversi accordi. La circostanza che […] non può quindi, di per sé, assurgere a prova del fatto che gli accordi costituissero tre infrazioni distinte. […].

5.3.2.2. Contributo intenzionale al piano d'insieme

(456) Il contributo intenzionale di ciascuna parte al piano d'insieme è dimostrato dal fatto che, attraverso i propri atti individuali e collettivi, le parti palesavano l'intento comune di tenere un determinato comportamento sul mercato. Le parti hanno seguito uno stesso piano comune, limitando ciascuna il proprio comportamento commerciale individuale nel perseguimento di un identico obiettivo anticoncorrenziale e di un'unica finalità economica, rimasti gli stessi per tutta la durata dell'infrazione: restringere il gioco della concorrenza sui prezzi, sui clienti, sugli sbocchi e su altre condizioni di transazione fissando di comune accordo i prezzi di vendita (aumenti di

---

792 Cfr. ad esempio sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2007, *BASF e UCB/Commissione*, cause riunite T-101/05 e T-111/05, ECLI:EU:T:2007:380, punto 171. causa C-625/13 P, *Villeroy & Boch AG/Commissione*, punti 59-60 e 166-167; causa T-410/09 *Almamet/Commissione*, punti 171-175; causa T-566/08, *Total Raffinage Marketing/Commissione*, punti 269-271; causa T-208/06, *Quin Barlo/Commissione*, punto 137, causa T-530/15, *Huhtamäki Oyj e altri/ Commissione*, punti 36-156 e causa C-802/19,*Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione*, punti 82-85.

793 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 37-41.

794 In questo senso, cfr. ad esempio sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, *Comap/ Commissione*, causa T-377/06, ECLI:EU:T:2011:108 e causa IV/35.691, *Intesa tubi preisolati*, punto 134.

795 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 42 e 43.

prezzo, obiettivi di prezzo), ripartendosi quote di volume e quote di mercato, clienti e sbocchi di mercato, coordinando le offerte nell'ambito di gare di appalto e le proposte di prezzo da presentare ai clienti e coordinandosi per altre condizioni di vendita e per gli sconti, per la strategia di commercializzazione e la politica promozionale, nell'intento di assicurare il conseguimento degli obiettivi ricercati con la conclusione degli accordi.

(457) Come indicato al considerando (45), le parti hanno predisposto un elaborato sistema di monitoraggio e di rendicontazione per garantire l'attuazione rigorosa delle disposizioni messe a punto e convenute nell'ambito di ciascun accordo, in conformità con gli orientamenti generali sui prezzi, sui volumi e sulle quote di mercato da loro stesse decisi (cfr. considerando da (65) a (67)).

(458) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia obietta che la Commissione ha mancato di dimostrare che essa avesse contribuito o intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all'intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi[796].

(459) La Commissione ricorda che, in un'infrazione unica e continuata, l'impresa è considerata responsabile dell'infrazione nella sua totalità quando è a conoscenza della portata generale e delle caratteristiche fondamentali dell'intesa nel suo complesso: il fatto che non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa non è rilevante ai fini della sua responsabilità dell'infrazione unica e continuata[797]. Peraltro, il contributo intenzionale di un'impresa ad un piano d'insieme può derivare anche alla sua partecipazione ad almeno uno degli aspetti dell'intesa[798].

(460) Poiché Conserve Italia conosceva contenuto e ambito di applicazione degli accordi francesi[799], quando ha partecipato al comportamento sapeva o avrebbe dovuto sapere che, in tal modo, aderiva all'intesa globale e che la sua partecipazione all'accordo 4P/4P e all'accordo mais configurava la sua adesione all'intesa nel suo complesso. Così facendo Conserve Italia intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti[800].

5.3.2.3. Consapevolezza del comportamento illecito nel suo complesso

(461) Conserve Italia non ha partecipato agli accordi francesi, ma era al corrente sia delle pratiche anticoncorrenziali messe in atto in tale ambito da […] e da […] sia degli obiettivi perseguiti da detti accordi (cfr. considerando (73)).

(462) […][801] […][802] […].

---

796 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 21-23.

797 Cfr. sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019, *Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione,* causa T-8/16, ECLI:EU:T:2019:522, punti 250-251.

798 Cfr. sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2010, *Deltafina/Commissione,* causa T-29/05, ECLI:EU:T:2010:355, punti 45-63 e del 16 settembre 2013, *Masco/Commissione*, causa T-378/10, ECLI:EU:T:2013:469, punto 70.

799 Cfr. […].

800 Cfr. causa T-8/16, *Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione,* punto 249.

801 Cfr. […].

802 Cfr. […].

(463) Anche nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha riconosciuto che […] e […] hanno colluso tra loro in relazione alle vendite di tutte le (altre) conserve vegetali, con marchio del produttore o con marchio del distributore, a dettaglianti e clienti del settore della ristorazione in Francia, cioè gli accordi francesi. Conserve Italia ha dichiarato tuttavia di non aver mai partecipato, nemmeno indirettamente, agli accordi francesi, che quindi non le possono essere addebitati, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione[803].

(464) La Commissione non ha sostenuto che Conserve Italia avesse partecipato, direttamente o indirettamente, agli accordi francesi. La Commissione ritiene che sebbene Conserve Italia non abbia partecipato agli accordi francesi, essa fosse al corrente sia delle pratiche anticoncorrenziali messe in atto in tale ambito da […] e da […] sia degli obiettivi perseguiti da detti accordi. […] (cfr. considerando (462)), come conferma anche la sua partecipazione a riunioni in cui erano discussi gli accordi francesi ed erano scambiati documenti contenenti informazioni al riguardo (cfr. considerando (73)). Inoltre, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Conserve Italia ha ammesso esplicitamente di essere stata a conoscenza degli accordi francesi, sottolineando tuttavia di non aver mai contribuito alla loro attuazione[804].

(465) Conserve Italia era pertanto consapevole del fatto che il proprio comportamento anticoncorrenziale s'inseriva in una condotta generale che, oltre agli accordi cui essa partecipava direttamente, comprendeva altre forme di comportamento anticoncorrenziale pianificate o attuate dagli altri partecipanti nel perseguimento dei medesimi obiettivi.

(466) A Conserve Italia può essere quindi imputata la responsabilità di tutte le forme di comportamento anticoncorrenziale che compongono l'infrazione unica ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e, di conseguenza, dell'infrazione nel suo insieme.

5.3.2.4. Continuità della partecipazione all'infrazione

(467) La partecipazione di Conserve Italia all'infrazione si è estesa per il periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013 (cfr. considerando (534)). Come risulta dai fatti esposti nella sezione 4.4, è dimostrato che in tale periodo rappresentanti di Conserve Italia hanno partecipato a 104 riunioni o contatti inerenti al comportamento oggetto della presente decisione.

(468) Le parti hanno tenuto riunioni o avuto contatti quando lo ritenevano necessario, senza che fosse prevista o stabilita nessuna periodicità. Riunioni e contatti seguivano tuttavia un andamento generale dettato dalla tempistica delle trattative con i clienti.

(469) In genere almeno una volta l'anno all'incirca, e talvolta più spesso, erano indette riunioni al vertice in cui, come illustrato ai considerando (65) e (66), era deciso l'orientamento generale degli accordi ed erano discussi e concordati il livello generale degli aumenti di prezzo, le quote di mercato e i volumi di ciascuna parte. I rappresentanti di Conserve Italia partecipavano a tali riunioni con frequenza minore rispetto agli omologhi delle altre parti. È provato che riunioni al vertice con la

---

803 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 8 e 9.

804 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 52. Nello specifico Conserve Italia dichiara che "*pur essendo a conoscenza degli Accordi francesi, Conserve non ha mai, nemmeno indirettamente, contribuito alla loro attuazione*" (sottolineatura aggiunta).

partecipazione di esponenti della direzione di Conserve Italia si sono tenute in data 6 aprile 2009 (cfr. considerando da (236) a (242)), 7 ottobre 2009 (cfr. considerando (252) e (253)), 13 gennaio 2010 (cfr. considerando da (255) a (257)), 28 gennaio 2010 (cfr. considerando da (258) a (262)), 20 ottobre 2010 (cfr. considerando da (266) a (271)), 21 novembre 2011 (cfr. considerando da (308) a (314)), 20 febbraio 2012 (cfr. considerando da (321) a (323)) e 8 febbraio 2013 (cfr. considerando da (389) a (393)). È quindi provata la partecipazione di esponenti della direzione di Conserve Italia a otto riunioni al vertice nell'arco di tempo in cui è durata l'infrazione. Si rilevi che tali riunioni erano abbastanza regolari in quanto si svolgevano in genere nel corso del primo e del quarto trimestre di ogni anno civile.

(470) Le altre riunioni anticoncorrenziali per le quali è provata la partecipazione di Conserve Italia erano principalmente riunioni tra uno o più direttori commerciali di Conserve Italia e gli omologhi di altre parti. I rappresentanti di Conserve Italia partecipavano a tali riunioni con frequenza minore rispetto agli omologhi delle altre parti. È dimostrata la tenuta di almeno 87 riunioni di questo tipo, nell'arco di tempo in cui è durata l'infrazione, a cui Conserve Italia ha partecipato. Tali riunioni si tenevano nel corso di tutto l'anno, ma soprattutto da marzo a settembre, periodo in cui si svolgevano le trattative con i clienti. Erano talvolta molto frequenti, spesso a cadenza settimanale (cfr. considerando (65) e (67)).

(471) Gli altri contatti anticoncorrenziali per cui è dimostrata la partecipazione di Conserve Italia avvenivano, ad esempio, in forma di messaggi di posta elettronica o via fax, riunioni telefoniche o scambi di informazioni (cfr. considerando da (108) a (111), (183) e (184), (202), (223), (224), da (278) a (280), (316), da (386) a (388)).

(472) Come risulta dalla tabella 2, gli intervalli di tempo intercorsi tra ciascuna riunione o contatticui Conserve Italia ha partecipato nel periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013[805] non lasciano dubbi circa la continuità della partecipazione di Conserve Italia all'infrazione, tenuto conto in particolare dell'organizzazione generale del comportamento anticoncorrenziale e della periodicità complessiva di tali riunioni o contatti (cfr. considerando da (467) a (471)).

Tabella 2 – Intervallo tra riunioni e contatti consecutivi

Data della riunione o del contatto	Intervallo trascorso dalla riunione o contatto precedente
2000 (dal 15 marzo)	
15.3.2000	Data d'inizio
13.4.2000	29 giorni
20.4.2000	7 giorni

805 N.B. Sono esclusi dall'elenco i contatti e le riunioni per i quali non vi sono prove della partecipazione diretta di rappresentanti di Conserve Italia e/o ai quali questi non hanno partecipato ma durante i quali Conserve Italia è stata comunque tema di discussione fra altre parti. Sono esclusi altresì le riunioni e i contatti interni circoscritti a rappresentanti di Conserve Italia, sebbene in taluni casi essi riguardassero l'oggetto del comportamento anticoncorrenziale interessato dalla presente decisione.

12.5.2000	22 giorni
17.5.2000	5 giorni
26.5.2000	9 giorni
9.6.2000	14 giorni
12.10.2000	125 giorni
20.10.2000	8 giorni
18.12.2000	59 giorni
2001	
11.1.2001	24 giorni
31.1.2001	20 giorni
27.2.2001	27 giorni
13.3.2001	14 giorni
26.4.2001	44 giorni
4.7.2001	69 giorni
27.8.2001	54 giorni
11.9.2001	15 giorni
2002	
22.1.2002	133 giorni
5.2.2002	14 giorni
1.3.2002	24 giorni
21.3.2002	20 giorni
Data ignota successiva a luglio 2002	(Cfr. considerando (113))
13.9.2002	176 giorni al massimo (dal 21.3.2002)
16.12.2002	94 giorni
2003	
5.3.2003	79 giorni

31.3.2003	26 giorni
10.7.2003	101 giorni
2004	
19.2.2004	224 giorni
7.4.2004	48 giorni
2.11.2004	209 giorni
14.12.2004	42 giorni
2005	
1-2.2.2005	49 giorni (dall'1.2.2005)
16.3.2005	42 giorni (dal 2.2.2005)
12.4.2005	27 giorni
8.6.2005	57 giorni
8.9.2005	92 giorni
6.10.2005	28 giorni
2006	
30.3.2006	175 giorni
11.7.2006	103 giorni
11.10.2006	92 giorni
5.12.2006	55 giorni
2007	
21.2.2007	78 giorni
13.4.2007	51 giorni
2008	
31.1.2008	293 giorni
13.5.2008	103 giorni
2009	

6.4.2009*	328 giorni
19.5.2009	43 giorni
7.10.2009*	141 giorni
2010	
8.1.2010	93 giorni
13.1.2010	5 giorni
13.1.2010*	0 giorni
28.1.2010*	15 giorni
21.9.2010	236 giorni
20.10.2010*	29 giorni
2.12.2010	43 giorni
13.12.2010	11 giorni
2011	
16.2.2011	65 giorni
24.2.2011	8 giorni
23.3.2011	27 giorni
8.4.2011	16 giorni
20.4.2011	12 giorni
10.5.2011	20 giorni
31.5.2011	21 giorni
10.6.2011	10 giorni
16.6.2011	6 giorni
29.6.2011	13 giorni
30.8.2011	62 giorni
21.11.2011*	83 giorni
7.12.2011	16 giorni

15.12.2011	8 giorni
2012	
20.2.2012*	67 giorni
14.3.2012	54 giorni
21.3.2012	7 giorni
2.4.2012	12 giorni
19.4.2012	17 giorni
24.4.2012	5 giorni
4.5.2012	10 giorni
11.5.2012	7 giorni
24.5.2012	13 giorni
31.5.2012	7 giorni
14.6.2012	14 giorni
20.6.2012	6 giorni
3.7.2012	13 giorni
11.7.2012	8 giorni
2.8.2012	22 giorni
6/7.9.2012	35 giorni (dal 6.9.2012)
14.9.2012	7 giorni (dal 7.9.2012)
2013	
22.1.2013	130 giorni
8.2.2013*	17 giorni
14.3.2013	34 giorni
11.4.2013	28 giorni
22.4.2013	11 giorni
30.4.2013	8 giorni

21.5.2013	21 giorni
30.5.2013	9 giorni
7.6.2013	8 giorni
17.6.2013	10 giorni
18.6.2013 o prima	1 giorno
24.6.2013	6 giorni (dal 18.6.2013)
25.7.2013	31 giorni
29.8.2013	35 giorni
13.9.2013	15 giorni

* Riunione al vertice

(473) Come emerge dalla tabella 2, nell'arco di tempo in cui è durata l'infrazione l'intervallo medio tra riunioni o contatti consecutivi è stato di 50 giorni. Sul totale dei 101 intervalli intercorsi tra le date delle 104 riunioni o contatti succedutisi per i quali è dimostrata la partecipazione di persone fisiche in rappresentanza di Conserve Italia[806], l'intervallo è stato superiore a 3 mesi in 18 casi, ossia nel 18 % del numero totale delle date di riunioni o contatti, e superiore a 6 mesi in cinque casi, ossia nel 5 % del numero totale di tali date. L'intervallo è invece stato di una settimana o meno in sette casi, ossia nel 7 % del numero totale delle date di riunioni o contatti, e di un mese o meno in 58 casi, ossia nel 57 % del numero totale di tali date. La maggior parte delle riunioni o dei contatti ha pertanto avuto luogo a intervalli di un mese o meno. L'intervallo è stato di meno di 2 mesi in 75 casi, ossia nel 74 % del numero totale delle date di riunioni o contatti, e di meno di 3 mesi in 83 casi, ossia nell'82 % del numero totale di tali date.

(474) L'intervallo di tempo maggiore trascorso fra riunioni o contatti consecutivi si aggira sui 10,7 mesi (328 giorni), tra la riunione del 13 maggio 2008 e quella del 6 aprile 2009. Fra gli ulteriori esempi di intervalli lunghi, di durata di 6 mesi circa o oltre 6 mesi, si citano: l'intervallo di circa 5,8 mesi (176 giorni) tra le riunioni del 21 marzo 2002 (cfr. considerando (112)) e del 13 settembre 2002 (cfr. considerando (114)), l'intervallo di circa 7,4 mesi (224 giorni) tra le riunioni del 10 luglio 2003 (cfr. considerando da (121) a (126)) e del 19 febbraio 2004 (cfr. considerando da (135) a (138)), l'intervallo di circa 6,9 mesi (209 giorni) tra le riunioni del 7 aprile 2004 (cfr. considerando (141) e (142)) e del 7 ottobre 2004 (cfr. considerando da (144) a (147)), l'intervallo di circa 9,6 mesi (293 giorni) tra le riunioni del 13 aprile 2007 (cfr. considerando (208)) e del 31 gennaio 2008 (cfr. considerando (221)) e l'intervallo di circa 7,8 mesi (236 giorni) tra le riunioni

806 Il numero degli intervalli è inferiore al numero delle riunioni o contatti poiché in alcuni casi in uno stesso giorno vi sono stati più di una riunione o di un contatto.

del 28 gennaio 2010 (cfr. considerando da (258) a (262)) e del 21 settembre 2010 (cfr. considerando (265)).

(475) Come indicato al considerando (42), la validità degli accordi relativi ai prezzi, alle quantità e ai clienti correva in genere da una campagna annuale alla successiva. Una volta decisa la linea generale su prezzi, quantità e clienti nelle riunioni al vertice (cfr. considerando (65) e (66)), tenute di solito nel primo e nel quarto trimestre di ogni anno civile (cfr. considerando (469)), le parti dovevano in particolare incontrarsi o scambiare informazioni su specifiche trattative o su specifici clienti nel corso dell'effettiva stagione delle trattative, ossia tra marzo e settembre (cfr. considerando (65) e (70)).

(476) Come rilevato al considerando (469), le riunioni al vertice si tenevano di solito nel primo e nel quarto trimestre di ogni anno civile.

(477) Riguardo agli intervalli di durata di 6 mesi circa o oltre 6 mesi elencati al considerando (474), le prove circostanziali richiamate nella sezione 4.4 indicano che le disposizioni relative al cartello rimanevano operative durante tali periodi o che gli altri partecipanti al cartello continuavano a considerare Conserve Italia parte dello stesso nel corso dei periodi in questione (cfr. considerando da (478) a (492)).

(478) Riguardo all'intervallo di 176 giorni (circa 5,8 mesi) trascorso fra la riunione del 21 marzo 2002 (cfr. considerando (112)) e quella del 13 settembre 2002 (cfr. considerando (114)), è provato che, in data ignota successiva a luglio 2002, Conserve Italia ha informato […] del volume delle proprie vendite di conserve di mais in relazione al periodo dal 1º agosto 2001 a luglio 2002 (cfr. considerando (113)). Questo dimostra che Conserve Italia ha informato […] del volume delle proprie vendite di conserve di mais in relazione al periodo sino a fine luglio 2002; l'intervallo tra la riunione del 13 settembre 2002 e i fatti che l'hanno preceduta risulta così ridotto a 44 giorni al massimo, vale a dire al periodo dal 31 luglio 2002 al 13 settembre 2002.

(479) Riguardo all'intervallo di 224 giorni (circa 7,4 mesi) trascorso tra la riunione del 10 luglio 2003 (cfr. considerando da (128) a (130)) e quella del 19 febbraio 2004 (cfr. considerando da (137) a (140)), la mancanza di prove di riunioni o contatti anticoncorrenziali nel corso del periodo in questione è riconducibile al fatto che, come rilevato ai considerando (469) e (470), le parti si riunivano solitamente fra marzo e settembre, mentre al vertice s'incontravano in genere nel primo e nel quarto trimestre dell'anno civile. Le due riunioni che si sono svolte il 10 luglio 2003 e il 19 febbraio 2004 risultano, in una certa misura, coerenti con la struttura e la frequenza complessive delle riunioni o dei contatti relativi al cartello anche se alla riunione del 19 febbraio 2004 non si fa riferimento come ad una riunione al vertice.

(480) Vari elementi probatori dimostrano peraltro che le parti hanno scambiato dati sulla fissazione dei prezzi o sulle vendite riguardo alla campagna 2003/2004 nella sua totalità. Hanno ad esempio discusso i prezzi minimi del trasporto, i prezzi minimi del mais per formato della confezione in relazione alle campagne 2002/2003 e 2003/2004 e le trattative con i clienti (cfr. considerando (121)); hanno scambiato dati sull'evoluzione delle rispettive vendite di mais nella campagna 2003/2004 (cfr. ad esempio considerando da (144) a (147), (223) e (241)); hanno discusso più in generale dell'accordo mais per la campagna 2003/2004 (cfr. considerando (153)). Vari esempi evidenziano altresì analoghi scambi di informazioni sui vegetali verdi in relazione alla campagna 2003/2004 nella sua totalità (cfr. ad esempio considerando (139), (156), (186), (191) e (231)).

(481) Riguardo all'intervallo di 209 giorni (circa 6,9 mesi) trascorso tra la riunione del 7 aprile 2004 (cfr. considerando (141)) e quella del 2 novembre 2004 (cfr. considerando da (148) a (150)), dai fatti relativi alla riunione del 7 ottobre 2004 (cfr. considerando da (143) a (147)), che si è tenuta nel corso dell'intervallo indicato, risulta che, come osservato ai considerando (145) e (147), […] considerava che Conserve Italia fosse all'epoca parte dell'accordo mais, così come […] considerava che Conserve Italia fosse parte dell'accordo mais nel periodo intercorrente tra la campagna commerciale 1999/2000 e quella 2003/2004. Anche in mancanza di prove della sua partecipazione alla riunione del 7 ottobre 2004, quindi, i fatti riguardanti tale riunione dimostrano comunque che Conserve Italia continuava a partecipare al cartello nel periodo dal 7 aprile 2004 al 7 ottobre 2004.

(482) In ogni caso, nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'infrazione e la fine del 2004 le parti divulgavano e si scambiavano dati relativi ai volumi delle vendite e alle quote di mercato nell'ambito dell'accordo mais e dell'accordo 4P/4P (cfr. ad esempio considerando da (131) a (136) per le campagne da 1999/2000 a 2002/2003 e considerando (167) per le campagne 2002/2003 e 2003/2004 in relazione al mais).

(483) Riguardo all'intervallo di 293 giorni (circa 9,6 mesi) trascorso tra la riunione del 13 aprile 2007 (cfr. considerando (208)) e quella del 31 gennaio 2008 (cfr. considerando (221)), dai fatti relativi alle riunioni al vertice del 15 ottobre 2007 (cfr. considerando da (209) a (212)) e dell'8 gennaio 2008 (cfr. considerando da (217) a (220)), che hanno avuto luogo nel corso dell'intervallo indicato, risulta che, come osservato ai considerando (211) e (212), i rappresentanti di […] intendevano fra gli altri punti discutere in tali riunioni, rispettivamente, del riadeguamento della quota di mercato di Conserve Italia e dei debiti di […] e di Conserve Italia. È pacifico quindi che, all'epoca di tali riunioni, […] considerava Conserve Italia parte del cartello. Anche in mancanza di prove della sua partecipazione alle riunioni del 15 ottobre 2007 e dell'8 gennaio 2008, quindi, i fatti riguardanti tali riunioni dimostrano comunque che Conserve Italia continuava a partecipare al cartello nel periodo dal 13 aprile 2007 al 31 gennaio 2008.

(484) La continuità della partecipazione di Conserve Italia al cartello nel corso di tale periodo trova ulteriori riscontri negli elementi che provano l'avvenuto scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale fra le parti nel 2007 (cfr. considerando (215) e (216)), dai quali risulta ad esempio che, come rilevato al considerando (215), l'8 maggio 2007 le parti sarebbero giunte ad un accordo sui nuovi volumi e le nuove quote di mercato per […], […] e Conserve Italia in considerazione della posizione di mercato di […] conseguente alla sua acquisizione da parte di […].

(485) Riguardo all'intervallo di 328 giorni (circa 10,8 mesi) trascorso tra la riunione del 13 maggio 2008 (cfr. considerando (222)) e quella del 6 aprile 2009 (cfr. considerando da (236) a (242)) a cui Conserve Italia ha partecipato direttamente, prove circostanziali indicano che il 17 novembre 2008 si è svolta una riunione tra talune parti, fra cui […], durante la quale sono state scambiate informazioni sulle quote di mercato nell'ambito dell'accordo mais (cfr. considerando (223)). Sebbene non vi siano prove della partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia a detta riunione, dalle informazioni scambiate in tale contesto si evince che l'accordo mais era in vigore per tutto il periodo della campagna 2007/2008, vale a dire almeno fino al 31 luglio 2008, e che Conserve Italia veniva considerata come una parte dell'accordo.

(486) I fatti relativi alla riunione al vertice del 7 gennaio 2009 (cfr. considerando da (225) a (230)), sebbene, come rilevato ai considerando da (228) a (230), non provino la partecipazione di Conserve Italia alla riunione stessa, dimostrano nondimeno che i rappresentanti di […] e di […] che vi hanno partecipato consideravano che Conserve Italia fosse all'epoca parte dell'accordo mais e prevedevano di discutere con un suo rappresentante questioni inerenti al cartello in una riunione da tenersi il 4 febbraio 2009.

(487) Al riguardo, secondo giurisprudenza costante, l'essere considerata dai propri partner un'impresa di cui è necessario conoscere l'opinione per concordare una politica comune è un elemento idoneo a provare la partecipazione di un'impresa a un accordo contrario alle regole di concorrenza[807].

(488) I fatti riguardanti il documento in cui sono richiamate le quote di mercato di Conserve Italia in relazione ad una riunione del 25 marzo 2009 concernente l'accordo 4P/4P (cfr. considerando da (231) a (235)), sebbene, come rilevato ai considerando da (233) a (235), non provino la partecipazione di Conserve Italia alla riunione stessa, dimostrano nondimeno che almeno i rappresentanti di […] presenti a tale riunione consideravano che Conserve Italia fosse all'epoca parte dell'accordo 4P/4P e scambiavano informazioni sulle quote di mercato e sui volumi delle vendite di piselli e fagiolini di Conserve Italia nell'ambito del cartello.

(489) Considerate complessivamente, dette prove circostanziali convergono quindi nell'indicare che l'accordo 4P/4P e l'accordo mais continuavano ininterrottamente ad applicarsi nel periodo dal 13 maggio 2008 al 6 aprile 2009 e che gli altri partecipanti al cartello consideravano che Conserve Italia fosse parte di tali accordi nel corso di tale periodo.

(490) Si rilevi che il periodo dal 13 maggio 2008 al 6 aprile 2009 per il quale mancano prove di riunioni o contatti tra Conserve Italia e le altre parti era anche il periodo sfociato nella "guerra dei prezzi" tra le parti (cfr. considerando (253) e (264)). La causa della "guerra dei prezzi" va ricercata nell'indicazione deliberata di volumi di vendita non veritieri ad opera di una parte, […], che ha indotto le altre parti a non rispettare più i prezzi concordati. Conserve Italia era particolarmente critica riguardo alla violazione degli accordi da parte di […]; la riunione del 6 aprile 2009 ha rappresentato il primo tentativo delle parti di superare le difficoltà che le opponevano (cfr. considerando da (236) a (242)). Le citate circostanze concorrono a spiegare il motivo per cui non vi sono prove di riunioni o contatti con gli altri partecipanti al cartello nel periodo immediatamente precedente la riunione in questione.

(491) Vari elementi probatori dimostrano peraltro che le parti hanno scambiato dati sulla fissazione dei prezzi o sulle vendite riguardo alla campagna 2008/2009 nella sua totalità. Le parti hanno ad esempio scambiato dati sui volumi annuali delle vendite e sulle quote di mercato nell'ambito dell'accordo mais per ciascuna campagna dal 1999/2000 al 2008/2009 (cfr. considerando (134)) e dati globali sulle vendite di prodotti 4P/4P nel 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (cfr. considerando (316)).

---

807 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 dicembre 2003, *Marlines/Commissione*, T-56/99, ECLI:EU:T:2003:333, punto 56 e giurisprudenza citata.

(492) Riguardo all'intervallo di 236 giorni (circa 7,8 mesi) trascorso tra la riunione del 28 gennaio 2010 (cfr. considerando da (258) a (262)) e quella del 21 settembre 2010 (cfr. considerando (265)), il messaggio di posta elettronica interna di Conserve Italia del 7 giugno 2010 (cfr. considerando (263) e (264)) dimostra che […] ha suggerito […] di contattare […] ([…]) e il […] ([…]) per sondarne i pareri sulla situazione degli accordi 4P/4P e mais sullo sfondo della "guerra dei prezzi" (cfr. anche considerando (253) e (264)). Da detto messaggio risulta quindi che i rappresentanti di Conserve Italia consideravano che gli accordi 4P/4P e mais fossero all'epoca vigenti e che fosse opportuno sondare le controparti di […] e […] sui possibili modi per superare le difficoltà create dalla "guerra dei prezzi". Questi elementi di prova permettono di considerare quindi che Conserve Italia abbia continuato a partecipare all'infrazione sia dal 28 gennaio 2010 al 7 giugno 2010 sia da quest'ultima data al 21 settembre 2010. L'intervallo tra fatti successivi risulta così ridotto, suddividendosi in due periodi di durata rispettiva pari a 130 giorni (circa 4,3 mesi) e 106 giorni (circa 3,5 mesi).

(493) Dai fatti esposti risulta che le riunioni e i contatti anticoncorrenziali cui Conserve Italia ha partecipato sono sufficientemente ravvicinati nel tempo da consentire alla Commissione di ritenere che la partecipazione di Conserve Italia all'infrazione sia stata ininterrotta. A queste prove si aggiunge il fatto che Conserve Italia non ha mai preso pubblicamente le distanze dal cartello. In ogni caso, gli intervalli indicati al considerando (474) non sono comunque significativi considerata la durata complessiva del cartello: oltre 13 anni[808].

(494) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia sostiene che l'attuazione degli accordi ha subito varie interruzioni. In particolare, afferma che vi è stata una prima lunga interruzione in relazione alle campagne 2009/2010 e 2010/2011, ufficializzata nel corso della "riunione di crisi" del 6 aprile 2009[809]. Per questa ragione Conserve Italia ritiene che le condotte anticoncorrenziali messe in atto prima di questa interruzione non siano ormai più perseguibili[810].

(495) Secondo Conserve Italia la documentazione del fascicolo dimostrerebbe l'interruzione dell'attuazione degli accordi, sfociata in una "guerra dei prezzi"[811]. I dati sulle vendite di Conserve Italia dimostrerebbero che, durante le campagne 2009/2010 e 2010/2011, Conserve Italia non ha messo in atto gli accordi e, al contrario, ha determinato in totale autonomia la propria strategia commerciale[812]. Questo sarebbe dimostrato dal fatto che Conserve Italia abbia partecipato nel 2010 ai bandi indetti dalle catene della grande distribuzione per la vendita di conserve mix piselli e carote per le campagne 2010/2011 e 2011/2012, mentre fino ad allora essa era rimasta esclusa dal mercato delle conserve di mix piselli e carote, per non alterare l'equilibrio dell'accordo 4P/4P[813]. Contemporaneamente Conserve Italia avrebbe altresì deciso di estendere la propria presenza nei Paesi Bassi, paese in cui, secondo quanto stabilito dall'accordo 4P/4P, essa non doveva avere alcuna presenza. Conserve Italia asserisce dunque di aver potuto, approfittando della presunta

---

808 Cfr. Sentenza del Tribunale, *Capacitors*, punti 364-372.
809 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 93 e 99.
810 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 97.
811 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 96 e 100.
812 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 104.
813 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 105.

interruzione dell'accordo, vendere i prodotti in questione anche nei Paesi Bassi per gli anni 2009 e 2010[814].

(496) Stando a Conserve Italia, la presunta interruzione ha riguardato anche l'accordo mais, come dimostrerebbe il fatto che nel 2010 Conserve Italia ha deciso di vendere il mais in altri paesi, dove prima non era presente, nello specifico, Belgio, Austria e Slovenia[815].

(497) Conserve Italia asserisce che dal 2011 gli accordi hanno assunto un carattere nuovo e differente in quanto le parti, da un lato, hanno cessato di tenere traccia dei rispettivi volumi di vendita e, dall'altro, hanno previsto un aumento dei prezzi del 25-30 %[816].

(498) Secondo Conserve Italia, dopo la prima interruzione, l'esecuzione degli accordi sarebbe ripresa per la campagna 2011/2012, per poi essere nuovamente interrotta per la campagna 2012/2013[817].

(499) Conserve Italia contesta la continuità dell'infrazione adducendo il fatto che, per le campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013, le parti non hanno rispettato gli accordi[818], tuttavia non nega che, nel periodo dell'asserita interruzione, le parti abbiano continuato a riunirsi né che, nello stesso periodo, i propri alti dirigenti abbiano continuato a partecipare al comportamento[819].

(500) Conserve Italia afferma che l'attuazione degli accordi è stata interrotta[820] perché gli accordi non erano stati rispettati[821]. L'affermazione s'iscrive in una linea di coerenza […] sull'accordo mais e sull'accordo 4P/4P, secondo cui le parti hanno concluso accordi ogni anno per tutta la durata dell'infrazione, sebbene in alcuni anni non abbiano rispettato i prezzi e i volumi concordati[822]. Stante alla giurisprudenza, il mancato rispetto dell'intesa non ne confuta la sua stessa esistenza; in particolare, il fatto che non siano rispettati i prezzi concordati in riunioni tra imprese non smentisce che queste riunioni abbiano avuto uno scopo anticoncorrenziale[823]. La Commissione rammenta altresì che la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha preso parte non è atta a privarla della sua responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni[824].

---

814 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 104-111.

815 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 109-110.

816 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 100.

817 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 93.

818 Quanto al periodo esatto della presunta interruzione, la Commissione rileva che Conserve Italia si contraddice: secondo i punti 93 e 113 della risposta alla comunicazione degli addebiti, infatti, la prima interruzione si sarebbe verificata per le campagne 2009/2010, 2010/2011 e la seconda per la campagna 2012/2013; il punto 112 riferisce invece la prima interruzione alla sola campagna 2010/2011, affermando che per la campagna 2012/2013 le parti avevano trovato nuove intese.

819 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 99-101 e 126. Cfr. anche, ad esempio, […] da cui risulta che i contatti tra le parti sono proseguiti. […] essersi riunita più volte con […], nel periodo dal 20 ottobre 2010 al 5 aprile 2011, per altri motivi e di aver colto l'occasione per discutere in tale sede la guerra dei prezzi e l'eventuale ripresa degli accordi (cfr. […]).

820 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 92, 93, 94 e 104.

821 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 96 e 113.

822 Cfr. […].

823 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 1985, *Cockerill Sambre SA/Commissione*, T-144/89, ECLI:EU:T:1995:65, punto 67.

824 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 aprile 1995, *Tréfileurope/Commissione*, T-141/89 [1995] ECR II-791, punti 85 e 86; sentenza della Corte di

Sebbene possano esistere periodi nei quali le parti non hanno rispettato interamente gli accordi anticoncorrenziali, nessuna di queste imprese, neanche Conserve Italia, ha mai cercato di dissociarsi dagli accordi anticoncorrenziali[825]. Nulla indica infatti che, nel periodo delle presunte interruzioni, fosse venuta a mancare la volontà comune delle parti di cercare di coordinare a loro vantaggio le condizioni di mercato. Al contrario, il costante impegno profuso dalle parti per ripristinare al più presto il normale funzionamento degli accordi - tra l'altro provato dal fatto che, come rilevato al considerando (472), nel corso delle campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013 si siano tenute varie riunioni al vertice, in particolare il 7 ottobre 2009, il 13 gennaio 2010, il 28 gennaio 2010, il 20 ottobre 2010, il 21 novembre 2011 e il 20 febbraio 2012 (anche con comprovata partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia), dimostra che tutte le parti continuavano ad aderire al piano d'insieme nel perseguimento di un obiettivo comune e intendevano contribuirvi.

(501) Quanto all'affermazione di Conserve Italia secondo cui dal 2011 vigevano accordi nuovi e diversi, si rilevi che gli elementi probatori addotti[826] sono irrilevanti in quanto ne risulta chiaramente che le diverse modalità attuative, inerenti al solo accordo mais, erano dovute alle circostanze specifiche della campagna 2011/2012. A causa delle condizioni climatiche, infatti, tale campagna è stata caratterizzata da una produzione particolarmente bassa di mais, che aveva permesso alle parti di vendere facilmente i rispettivi volumi (senza dover tenere traccia delle vendite) e di fissare prezzi più elevati.

5.4. Restrizione del gioco della concorrenza

5.4.1. Principi

(502) A norma dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi e/o tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza[827].

(503) In questo senso alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario. Questa constatazione sorge perché talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

(504) La probabilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi o alla spartizione dei mercati, abbiano effetti negativi sul mercato, in particolare sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti o dei servizi in questione, è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai

---

giustizia del 7 gennaio 2004, P *Aalborg Portland e altri/Commissione*, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00, ECLI:EU:C:2004:6, punto 84; sentenza del 6 dicembre 2012, *Commissione/Verhuizingen Coppens*, C-441/11 P, EU:C:2012:778, punto 73, e sentenza del 14 maggio 1998, *Sarrió SA/Commissione*, T-334/94, ECLI:EU:T:1998:97, punto 118.

825 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999, *Thyssen Stahl/Commissione*, T-141/94, ECLI:EU:T:1999:48, punti 233, 255, 256 e 341.

826 […].

827 Questo elenco non è completo.

fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, dimostrare che tali comportamenti abbiano avuto effetti concreti sul mercato[828].

5.4.2. Applicazione nel caso di specie

(505) Attraverso la serie di accordi e/o pratiche concordate illustrati nella sezione 4, le parti hanno coordinato la politica dei prezzi e la relativa struttura, hanno fissato i prezzi di vendita (aumenti di prezzo, prezzi minimi, obiettivi di prezzo) e hanno ripartito quote di volume, clienti e quote di mercato. Hanno inoltre coordinato le offerte nell'ambito di gare di appalto e le proposte di prezzo da sottoporre ai dettaglianti e/o ai clienti del settore della ristorazione, così come hanno coordinato altre condizioni di vendita e sconti, la strategia di commercializzazione e la politica promozionale. Inoltre hanno divulgato e si sono scambiate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

(506) Siffatto comportamento si configura come una restrizione della concorrenza che può essere considerata, per sua stessa natura, dannosa per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

(507) Gli accordi e/o le pratiche concordate di cui alla sezione 4 avevano pertanto per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

5.5. Pregiudizio al commercio tra Stati membri e fra le Parti contraenti dell'accordo SEE

5.5.1. Principi

(508) L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato proibisce gli accordi anticoncorrenziali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. Analogamente, l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE si applica agli accordi tra imprese, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

(509) In base ad una costante giurisprudenza, perché un accordo tra imprese pregiudichi il commercio tra Stati membri "*deve apparire ragionevolmente probabile, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri*"[829].

(510) È altresì assodato che "*vietando gli accordi che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e possono pregiudicare gli scambi fra Stati membri, l'art. 101, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto*"[830].

---

828 Cfr. sentenze della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, *CB/Commissione*, C-67/13 P, ECLI:EU:C:2014:2204, punti 49-51, e del 19 marzo 2015, *Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione*, C-286/13 P, ECLI:EU:C:2015:184, punti 113-115.

829 Cfr. sentenza della Corte del 30 giugno 1966, *Société Technique Minière/Maschinenbau Ulm*, C-56/65, ECLI:EU:C:1966:38, punto 7.

830 Cfr. sentenza della Corte del 1 febbraio 1978, *Miller/Commissione*, C-19/77, ECLI:EU:C:1978:19, punto 15.

(511) I principi applicabili all'interpretazione della nozione di pregiudizio al commercio figurano nella comunicazione della Commissione - Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ("linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio")[831], in cui sono precisati vari principi generali, tra i quali quello secondo cui, perché un accordo o una pratica "possano pregiudicare" il commercio tra Stati membri, dev'essere possibile prevedere, con un grado di probabilità adeguato in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo o la pratica possano avere un'influenza, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri[832]. In questo contesto il concetto di "commercio" va inteso in senso lato e non è limitato agli scambi tradizionali di beni e servizi a livello transfrontaliero[833]. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri è possibile anche se sono coinvolte soltanto parti degli Stati interessati: non è necessario che si estenda all'intero territorio degli stessi[834]. Occorre inoltre che l'incidenza sul commercio sia sensibile[835].

(512) Le linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio orientano anche sull'applicazione del criterio del pregiudizio al commercio a tipi comuni di accordi. A giudizio della Commissione, gli accordi e le pratiche che riguardano o vengono attuati in più Stati membri sono in quasi tutti i casi per loro natura in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri[836]. La Commissione ritiene, in particolare, che gli accordi di cartello che prevedono la fissazione dei prezzi e che si estendono a più Stati membri siano per loro natura atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri[837] e che l'incidenza sul commercio determinata dai cartelli transfrontalieri, per sua natura, sia generalmente sensibile anche a causa della posizione di mercato delle parti del cartello[838].

(513) Al riguardo la Corte di giustizia ha affermato che "*un accordo idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri e avente un oggetto anticoncorrenziale costituisce, per sua natura e indipendentemente da qualsiasi suo effetto concreto, una restrizione sensibile del gioco della concorrenza*"[839].

5.5.2. Applicazione nel caso di specie

(514) Il mercato delle conserve vegetali si contraddistingue per un ingente volume di scambi tra Stati membri e fra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

(515) Nel periodo dell'infrazione Conserve Italia vendeva conserve vegetali nel territorio di diversi Stati membri e di diverse Parti contraenti dell'accordo SEE.

---

831 GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81.

832 Cfr., in particolare, punto 24 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio. Cfr. anche sentenze della Corte del 30 giugno 1966, *Société Technique Minière/Maschinenbau Ulm*, C-56/65, ECLI:EU:C:1966:38, punto 7, e del 29 ottobre 1980, *Van Landewyck/Commissione*, C-209/78, ECLI:EU:C:1980:248, punto 170.

833 Cfr. punto 19 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio.

834 Ibid., punto 21.

835 Cfr., in particolare, punto 44 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio.

836 Cfr. punto 61 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio.

837 Ibid., punto 64.

838 Ibid., punto 65.

839 Cfr. al riguardo sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2012, *Expedia*, C-226/11, ECLI:EU:C:2012:795, punto 37.

(516) Gli accordi e/o le pratiche concordate vertevano sulla fornitura di alcuni tipi di conserve vegetali a dettaglianti e/o a clienti del settore della ristorazione in Stati membri e Parti contraenti dell'accordo SEE (cfr. ad esempio considerando(3), da (35) a (38), (49)). Gli accordi e/o le pratiche concordate riguardavano Stati membri e Parti contraenti dell'accordo SEE ovvero erano attuati in diversi Stati membri e Parti contraenti dell'accordo SEE (cfr. ad esempio considerando (3), da (35) a (38), (49)).

(517) Gli accordi e/o le pratiche concordate a cui partecipava Conserve Italia riguardavano, fra l'altro, la fissazione dei prezzi (cfr. ad esempio considerando (39) e (43)). Detti accordi e/o dette pratiche concordate erano quindi, per loro natura, atti a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e fra le Parti contraenti dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo medesimo.

5.6. Articolo 101, paragrafo 3, del trattato e articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE

5.6.1. Principi

(518) Per effetto, rispettivamente, dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, le disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE possono essere dichiarati inapplicabili a qualsiasi accordo o a qualsiasi pratica concordata che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, purché riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitino di imporre restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(519) È improbabile che i comportamenti che hanno per oggetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza — in particolare quando riguardano la fissazione di prezzi o delle quantità o la ripartizione dei mercati o dei clienti — soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3[840].

5.6.2. Applicazione nel caso di specie

(520) Conserve Italia non ha dimostrato che gli accordi sopra descritti soddisfano le condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato o all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Al contrario, gli accordi e/o le pratiche concordate rivelano un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza e non vi sono elementi nel fascicolo né nella risposta alla comunicazione degli addebiti che possano far supporre che tali restrizioni alla concorrenza siano tali da migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti interessati o da promuovere il progresso tecnico ed economico, pur concedendo ai clienti una parte considerevole del beneficio. Inoltre, non vi sono prove del fatto che tali accordi fossero indispensabili per il funzionamento del mercato.

---

840 Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, OJ C 11, 14.1.2011, p. 1–72, punto 74.

(521) La Commissione ritiene pertanto che nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni di deroga al divieto previste all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

6. DURATA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INFRAZIONE

6.1. Principi

(522) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, "[a]*i fini del calcolo della durata dell'infrazione avente ad oggetto una restrizione della concorrenza, occorre infatti determinare unicamente la durata del periodo in cui l'accordo stesso è esistito, vale a dire il periodo intercorrente tra la data della sua conclusione e la data della cessazione*."[841].

(523) Sul livello di prova per stabilire la durata dell'infrazione, la Corte ha indicato che, trattandosi "*dell'asserita durata dell'infrazione, lo stesso principio di certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un'infrazione, la Commissione deduca quantomeno elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.*"[842]. La Corte ha affermato parimenti che "[p]*ertanto, anche se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un'infrazione costituisce un criterio pertinente per acclarare il carattere continuativo di un'infrazione, ciononostante la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo per costituire un'interruzione dell'infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell'intesa in questione.*"[843].

(524) Su quest'ultimo aspetto in particolare la Corte ha affermato che "*per quanto riguarda l'infrazione continuata, la nozione di piano d'insieme consente alla Commissione di presumere che la condotta illecita integrante l'infrazione non è stata interrotta anche se, per un certo periodo, essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell'impresa interessata a tale infrazione, a condizione che la medesima abbia partecipato all'infrazione prima e dopo tale periodo e sempreché non sussistano prove o indizi che lascino ritenere, per quanto la riguarda, che l'infrazione si fosse interrotta. In tal caso, la Commissione potrà infliggere un'ammenda per tutto il periodo di infrazione, compreso il periodo per il quale essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell'impresa interessata.*"[844].

6.2. Applicazione nel caso di specie

6.2.1. Data d'inizio della partecipazione all'infrazione

(525) Il primo contatto anticoncorrenziale che prova la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia al comportamento in questione è la riunione del 15 marzo 2000 tra

---

841 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 19 marzo 2003, *CMA CGM e altri/Commissione*, T-213/00, ECLI:EU:T:2003:76, punto 280.

842 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 7 luglio 1994, *Dunlop Slazenger/Commissione*, T-43/92, ECLI:EU:T:1994:79, punto 79.

843 Cfr. sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, *IMI e altri/Commissione*, T-18/05, ECLI:EU:T:2010:202, punto 89.

844 Cfr. sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013, *Trelleborg Industrie/Commissione*, T-147/09 e T-148/09, ECLI:EU:T:2013:259, punto 87.

rappresentanti di […], […] e Conserve Italia relativa all'accordo 4P/4P (cfr. considerando da (81) a (83)).[…][845]. Le modalità specifiche della partecipazione di Conserve Italia al cartello sono state messe a punto nel corso di riunioni tenutesi ad aprile e a maggio 2000 (cfr., in particolare, le prove relative alle riunioni del 20 aprile 2000 (cfr. considerando da (86) a (89)) e del 17 maggio 2000 (cfr. considerando (91) e (92)).

(526) Per le conserve di mais il primo contatto anticoncorrenziale che prova la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia al comportamento in questione per dette conserve è la riunione del 20 ottobre 2000 tra rappresentanti di […], […] e Conserve Italia (cfr. considerando da (95) a (97)). Nel corso di tale riunione i partecipanti hanno discusso gli obiettivi della campagna 2000/2001 in termini di quote di mercato e volumi di vendita delle conserve di mais (cfr. considerando (97)).

(527) Sebbene manchi la prova della partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia a discussioni relative all'accordo mais nel periodo precedente la riunione del 20 ottobre 2000, è opportuno considerare il 15 marzo 2000 data d'inizio della partecipazione di Conserve Italia all'infrazione, in quanto segna la data del primo contatto anticoncorrenziale per il quale è provata la partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia al comportamento costitutivo dell'infrazione unica e continuata illustrata nella sezione 4.3[846].

(528) Fermo restando il riconoscimento dell'unicità e della continuità dell'infrazione, poiché la riunione del 15 marzo 2000 verteva unicamente sull'accordo 4P/4P (e non sull'accordo mais) e la riunione del 20 ottobre 2000 unicamente sull'accordo mais (e non sull'accordo 4P/4P), ai fini del calcolo dell'ammenda (cfr. sezione 8.3) è pertanto opportuno considerare rispettivamente la data dell'una o dell'altra riunione, per ciascun accordo, per far combaciare durata della partecipazione all'infrazione e valore delle vendite corrispondente al gruppo di prodotti oggetto di ciascun accordo.

6.2.2. Data finale della partecipazione all'infrazione

(529) L'ultimo contatto anticoncorrenziale per cui esistono prove della partecipazione di persone fisiche in rappresentanza di Conserve Italia è la riunione del 13 settembre 2013 relativa all'accordo 4P/4P e all'accordo mais, a cui hanno partecipato un direttore commerciale di Conserves France e rappresentanti di altre parti (cfr. considerando (421) e (422)).

(530) Il documento sui volumi di vendita descritto al considerando (423) (presentato da Conserve Italia e apparentemente modificato da ultimo il 13 settembre 2013) dimostra tuttavia che varie parti, Conserve Italia compresa, si sono scambiate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale riguardo ai volumi delle vendite per la campagna 2013/2014 (vale a dire per il periodo dal 1º agosto 2013 al 31 luglio 2014). Risulta pertanto evidente che tali parti volevano che gli accordi restassero in vigore tra loro anche dal 1º agosto 2013 in poi.

(531) Non vi sono prove che Conserve Italia avesse cessato di partecipare al comportamento in questione nel periodo intercorso tra la data dell'ultima riunione per la quale ne è dimostrata la partecipazione (riunione del 13 settembre 2013) e la data

---

845 Cfr. […].

846 La questione dell'imputazione della responsabilità dell'infrazione alle diverse persone giuridiche appartenenti al gruppo Conserve Italia è trattata nella sezione 7.

d'inizio degli accertamenti della Commissione (1º ottobre 2013, cfr. considerando (23)). […][847][…][848].

(532) Riguardo alla determinazione della data in cui un'impresa cessa di partecipare ad un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, in assenza di prove o di indizi che possano essere interpretati alla stregua di una volontà dichiarata dell'impresa di dissociarsi dall'oggetto dell'accordo, la Commissione può ritenere di disporre di elementi probatori sufficienti in merito alla continuità della partecipazione dell'impresa all'intesa fino alla data in cui essa ha ritenuto che l'intesa fosse terminata, ossia quella delle verifiche a sorpresa che essa ha effettuato[849].

(533) Si può pertanto considerare che la partecipazione di Conserve Italia all'infrazione sia cessata il 1º ottobre 2013.

6.2.3. Conclusioni sulla durata della partecipazione all'infrazione

(534) Dai fatti esposti ai considerando da (525) a (533) e nella sezione 5.3.2.4 (sulla continuità della partecipazione di Conserve Italia all'infrazione) risulta che Conserve Italia ha partecipato ininterrottamente all'infrazione dal 15 marzo 2000 (e dal 20 ottobre 2000 limitatamente all'accordo mais) al 1º ottobre 2013.

7. RESPONSABILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INFRAZIONE

7.1. Principi

(535) L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato fa riferimento alle attività delle imprese e delle associazioni di imprese. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. La nozione di impresa, nell'ambito di tale contesto, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche[850].

(536) Il soggetto economico che viola l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è tenuto a rispondere di tale infrazione. L'infrazione deve tuttavia essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev'essere inviata a quest'ultima[851]. Qualora possano essere tenute a rispondere dell'infrazione commessa da un'unica impresa varie persone giuridiche, queste devono essere considerate responsabili in solido dell'infrazione.

(537) Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante, anche se questa non partecipa direttamente all'infrazione, se controllante e controllata formano una "stessa unità economica" e costituiscono pertanto una sola "impresa"[852].

---

847 Cfr. […].

848 Cfr. […].

849 Al riguardo cfr. sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, *Tomkins/Commissione*, causa T-382/06, ECLI:EU:T:2011:112, punto 53 e giurisprudenza citata.

850 Al riguardo cfr. sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2009, *Akzo Nobel e altri/Commissione*, C-97/08 P, ECLI:EU:C:2009:536, punti 54 e 55 e giurisprudenza citata.

851 Ibid., punti 56 e 57 e giurisprudenza citata.

852 L'esistenza di un'unità economica può essere quindi dedotta da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l'esistenza di

La situazione può in particolare verificarsi quando, seppur dotata di distinta personalità giuridica, la controllata non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applica sostanzialmente le istruzioni impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche[853].

(538) Così, nella situazione in cui la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi di detto articolo consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l'implicazione personale di quest'ultima nell'infrazione[854].

(539) Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100 % del capitale della propria controllata che abbia infranto le norme unionali in materia di concorrenza, tale società controllante può esercitare un'influenza determinante sul comportamento di tale controllata ed esiste una presunzione relativa secondo cui la detta società controllante esercita effettivamente un'influenza determinante sul comportamento della propria controllata[855].

(540) Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l'intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest'ultima eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell'ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l'onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato[856].

(541) Infine, anche nel caso specifico in cui una società detenga la totalità o quasi del capitale di una società intermedia che possiede a sua volta la totalità o quasi del capitale di una controllata del suo gruppo, autrice di una violazione delle regole di concorrenza dell'Unione, esiste una presunzione relativa che detta società eserciti un'influenza determinante sul comportamento della società intermedia e, indirettamente, mediante quest'ultima, anche sul comportamento di tale controllata[857].

(542) Nei casi in cui non è presumibile di per sé, l'esercizio di siffatta influenza determinante dev'essere provato da elementi fattuali, compresi, in particolare, i poteri direttivi che la controllante ha sulla controllata[858]. Dalla giurisprudenza emerge che

---

tale unità. Cfr. sentenza della Corte del 1° luglio 2010, *Knauf Gips/Commissione*, C-407/08 P, ECLI:EU:C:2010:389, punto 65.

853 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2009, *Akzo Nobel e altri/Commissione*, C-97/08 P, ECLI:EU:C:2009:536, punto 58 e giurisprudenza citata.

854 Ibid., punto 59 e giurisprudenza citata.

855 Ibid., punto 60 e giurisprudenza citata.

856 Ibid., punto 61 e giurisprudenza citata.

857 Al riguardo cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2013, *Eni/Commissione*, C-508/11 P, ECLI:EU:C:2013:289, punto 48 e giurisprudenza citata.

858 Cfr. sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012, *Dow Chemical/Commissione*, T-77/08, ECLI:EU:T:2012:47, punto 76.

tali poteri possono non soltanto risultare direttamente dal fatto che la controllante impartisca istruzioni o linee guida specifiche o goda di diritti specifici di codeterminazione della politica commerciale della controllata, ma anche essere desunti indirettamente dal complesso dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra controllante e controllata[859] e che incidono su aspetti quali la strategia aziendale, la linea operativa, i piani aziendali, gli investimenti, la capacità, la disponibilità di finanziamenti, le risorse umane e le questioni giuridiche, anche qualora ciascuno di questi elementi considerato isolatamente non abbia sufficiente forza probatoria[860]. Fra tali elementi il Tribunale ha considerato, ad esempio, l'applicazione delle norme giuridiche pertinenti, gli accordi tra le società controllanti per la gestione della loro controllata comune, la presenza in posizioni direttive della controllata di persone fisiche che esercitano contemporaneamente (o addirittura consecutivamente) funzioni direttive in seno alla controllante, o ancora i rapporti d'affari intercorrenti fra controllante e controllata (ad esempio, la circostanza che la prima sia anche fornitrice o cliente della seconda[861]).

(543) L'influenza determinante è questione che attiene al livello di autonomia della controllata nella propria politica commerciale generale e non richiede che la società controllante sia al corrente del comportamento illecito della controllata. L'imputazione della responsabilità alla società controllante discende dalla circostanza che i due soggetti costituiscano una sola impresa ai sensi delle norme dell'Unione in materia di concorrenza[862] e prescinde dalla prova della partecipazione della controllante all'infrazione o della sua consapevolezza della stessa, che si tratti della fase organizzativa o di quella attuativa.

(544) Appurata l'esistenza di un'impresa formata dalla controllante e da una o più controllate implicate nell'infrazione, la Commissione gode di discrezionalità nel decidere quali soggetti siano tenuti a rispondere dell'infrazione. Secondo giurisprudenza costante, la Commissione può decidere di sanzionare o la controllata che ha partecipato all'infrazione, o la società controllante che la controllava durante tale periodo[863], o entrambe.

7.2. Applicazione nel caso di specie

7.2.1. Responsabilità della partecipazione diretta all'infrazione

(545) Come illustrato nella sezione 4 e nella tabella 1 al considerando (68), rappresentanti di Conserve Italia SCA hanno partecipato a riunioni e contatti anticoncorrenziali nel periodo dal 14 dicembre 2004 (cfr. considerando da (151) a (157)) all'8 febbraio 2013 (cfr. considerando dal (389) al (393)) e rappresentanti di Conserves France,

---

859 Ibid., punto 77.

860 Cfr. sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011, *Fuji Electric/Commissione*, T-132/07, ECLI:EU:T:2011:344, punto 183.

861 Cfr. sentenze del Tribunale del 2 febbraio 2012, *EI du Pont de Nemours e altri/Commissione*, T-76/08, ECLI:EU:T:2012:46, punti 70 e 74, e del 12 luglio 2011, *Fuji Electric/Commissione*, T-132/07, ECLI:EU:T:2011:344, punto 184.

862 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2005, *Tokai Carbon/Commissione*, T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, ECLI:EU:T:2005:220, punto 54.

863 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2006, *Raiffeisen Zentralbank Österreich e altri/Commissione*, T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, ECLI:EU:T:2006:396, punto 331 e giurisprudenza ivi citata, confermata dalla sentenza della Corte di giustizia *Erste Group Bank e altri*, C-125/07 P, punti 81 e 82. Cfr. anche sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016, *Deutsche Bahn AG, Schenker AG e altri/Commissione*, T-267/12, ECLI:EU:T:2016:110, punti 129-130 e 138.

hanno partecipato a riunioni e contatti anticoncorrenziali nel periodo dal 15 marzo 2000 (cfr. considerando da (81) a (84)) al 13 settembre 2013 (cfr. considerando (421) e (422)).

(546) Come indicato nella sezione 6.2.2, si considera che l'infrazione sia durata fino al 1º ottobre 2013 (cfr. considerando da (529) a (532)). È d'uopo quindi considerare che la partecipazione diretta di Conserve Italia SCA e di Conserves France all'infrazione sia proseguita fino a tale data.

(547) Di conseguenza Conserve Italia SCA è ritenuta responsabile di aver partecipato direttamente all'infrazione per il periodo dal 14 dicembre 2004 al 1º ottobre 2013 e Conserves France è ritenuta responsabile di aver partecipato direttamente all'infrazione per il periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013.

7.2.2. Responsabilità della società controllante

7.2.2.1. Presunzione dell'esercizio di influenza determinante

(548) Nel periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013 il gruppo Conserve Italia ha attraversato varie trasformazioni della struttura societaria, che hanno interessato Conserve Italia SCA e Conserves France[864].

(549) Alla data del 15 marzo 2000 Conserve Italia Scarl, precedente forma giuridica di Conserve Italia SCA, deteneva direttamente il 100 % del capitale sociale di Société Européenne de Conserve SA ("SEC"), a sua volta detentrice del 21,21 % del capitale sociale di Conserves France. La quota restante del capitale sociale di Conserves France era detenuta direttamente: per il 61,26 % da Barbier Dauphin SA ("Barbier Dauphin"), in cui SEC deteneva una partecipazione del 99,78 %; per il 10,00 % da Conserve Gard SCA ("Conserve Gard"); per il 7,53 % da altre imprese e persone fisiche.

(550) Il 7 giugno 2000 SEC ha aumentato al 48,17 % la propria partecipazione in Conserves France. La quota restante del capitale sociale di Conserves France era quindi detenuta direttamente per il 40,30 % da Barbier Dauphin (il cui assetto azionario rimaneva invariato), per il 6,58 % da Conserve Gard e per il 4,95 % da altre imprese e persone fisiche.

(551) Il 19 gennaio 2001 SEC ha aumentato al 51,25 % la propria partecipazione in Conserves France. La quota restante del capitale sociale di Conserves France era quindi detenuta direttamente per il 37,91 % da Barbier Dauphin (il cui assetto azionario rimaneva invariato), per il 6,19 % da Conserve Gard e per il 4,65 % da altre imprese e persone fisiche.

(552) Il 28 dicembre 2001 SEC ha aumentato al 91,81 % la propria partecipazione in Conserves France e il 7 giugno 2002 Conserves France ha assorbito Barbier Dauphin. A partire da tale data Conserve Italia Scarl deteneva quindi direttamente il 100 % del capitale sociale di SEC, che a sua volta partecipava per il 91,81 % al capitale sociale di Conserves France. La quota restante del capitale sociale di Conserves France era detenuta direttamente per il 5,22 % da Conserve Gard e per il 2,97 % da altre imprese e persone fisiche.

---

[864] Cfr. […].

(553) Il 27 novembre 2003 SEC ha aumentato al 92,35 % la propria partecipazione in Conserves France; a partire da tale data Conserve Italia Scarl deteneva quindi direttamente il 100 % del capitale sociale di SEC, che a sua volta partecipava per il 92,35 % al capitale sociale di Conserves France. La quota restante del capitale sociale di Conserves France era detenuta direttamente per il 4,88 % da Conserve Gard e per il 2,77 % da altre imprese e persone fisiche.

(554) Il 17 dicembre 2004 Conserve Italia Scarl ha cambiato ragione sociale e forma giuridica trasformandosi in Conserve Italia Soc. coop. agricola ("Conserve Italia SCA") (cfr. considerando (1)).

(555) Il 7 febbraio 2006 SEC è stata posta in liquidazione volontaria ed è stata liquidata definitivamente il 6 aprile 2006, data in cui Conserve Italia SCA ha acquisito il controllo diretto di Conserves France. Il 19 giugno 2006 Conserve Italia SCA ha aumentato al 93,50 % la propria partecipazione in Conserves France. La quota restante del capitale sociale di Conserves France era detenuta direttamente per il 4,15 % da Conserve Gard e per il 2,35 % da altre imprese e persone fisiche.

(556) Il 21 agosto 2007 Conserve Italia SCA ha ridotto al 91,83 % la propria partecipazione in Conserves France. La quota restante del capitale sociale di Conserves France era detenuta direttamente per il 5,22 % da Conserve Gard e per il 2,97 % da altre imprese e persone fisiche.

(557) Il 26 maggio 2009 e il 4 marzo 2011 si sono verificate alcune piccole variazioni nell'azionariato di minoranza di Conserves France.

(558) Il 10 dicembre 2012 Conserve Gard ha ceduto parte del capitale sociale che deteneva in Conserves France a Conserve Italia SCA, la quale ha così aumentato al 92,47 % la propria partecipazione in Conserves France.

(559) Come evidenzia la descrizione delle variazioni dell'assetto azionario del gruppo Conserve Italia nel periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013 (cfr. considerando da (549) a (558)), in detto periodo Conserve Italia SCA deteneva direttamente o indirettamente, incluso nella sua precedente forma giuridica di Conserve Italia Scarl, una quota compresa tra l'82,47 % e il 93,50 % del capitale sociale di Conserves France. Sulla scorta della giurisprudenza citata ai considerando da (535) a (541) è quindi lecito presumere che Conserve Italia SCA esercitasse in tale periodo un'influenza determinante sul comportamento di Conserves France.

7.2.2.2. Esercizio effettivo di influenza determinante

(560) Diversi fattori indicano inoltre che Conserve Italia SCA aveva la capacità di esercitare un'influenza determinante sul comportamento di Conserves France nel periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013, e che effettivamente esercitava un'influenza determinante sul comportamento di Conserves France in detto periodo.

(561) In primo luogo, per tutto il periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013 Conserve Italia SCA deteneva la maggioranza del capitale sociale di Conserves France (cfr. considerando (559)). Conserve Italia SCA disponeva quindi della maggioranza dei diritti di voto nel Consiglio di Amministrazione di Conserves France, il che le conferiva la capacità di determinare il comportamento della stessa Conserves France.

(562) In secondo luogo, vi erano persone fisiche che occupavano posizioni direttive in Conserve Italia SCA e contemporaneamente in Conserves France. […], ad esempio, è stato […] di Conserve Italia SCA dal […] al […] (vale a dire dopo la fine del periodo dell'infrazione), periodo durante il quale esercitava contemporaneamente

anche funzioni direttive di alto livello in Conserves France: […] (dal […] al […], dal […] al […] e dal […] al […]) e […] (dal […] al […]) (cfr. tabella 1 al considerando (68)). […] è stato […] di Conserve Italia SCA da prima del periodo dell'infrazione ([…]) a dopo la fine del medesimo periodo dell'infrazione ([…]), esercitando contemporaneamente, nel periodo dell'infrazione, funzioni direttive di alto livello in Conserves France: […] (dal […] al […]) e […] (dall'[…] al […]) (cfr. tabella 1 al considerando (68)).

(563) In terzo luogo, Conserve Italia SCA aveva predisposto meccanismi di gestione e di controllo che le permettevano di esercitare un ruolo di coordinatrice nei confronti di Conserves France. […] ad esempio, nella sua veste di […] di Conserves France (dal […] al […], dal […] al […] e dal […] sino a dopo la fine del periodo dell'infrazione), rispondeva sia al presidente di Conserves France sia al presidente e al direttore generale di Conserve Italia SCA[865]. Allo stesso modo, in veste di […] di Conserves France (dal […] al 12 gennaio 2012) […] riferiva direttamente sia al presidente di Conserves France sia al direttore generale di Conserve Italia SCA[866]. In veste di […] di Conserves France dal […] al […], […] rispondeva alla direzione generale di Conserve Italia SCA[867]. A Conserve Italia SCA rispondeva […] nella veste di […] di Conserves France, dal […] al […], e di […] di Conserves France dal […] al […][868]. In veste di […] di Conserves France, negli anni […] […] informava dei volumi e dei prezzi concordati sia […], all'epoca […] di Conserve Italia SCA, sia persone che ricoprivano funzioni chiave nella gestione contabile della società in Francia e in Belgio[869].

(564) In quarto luogo, vari messaggi di posta elettronica dimostrano che i dirigenti di Conserve Italia SCA erano regolarmente tenuti informati del cartello da dipendenti di Conserves France. Il 24 febbraio 2011 […] ha inviato […] ([…]), con copia […], […], […] e […], un messaggio di posta elettronica nel quale divulgava informazioni sui volumi di fagiolini, piselli e mais venduti da Conserves France a due clienti (cfr. considerando da (278) a (280)). All'epoca […] era direttore commerciale di Conserves France; […] era invece […] di Conserve Italia SCA, […] era […] di Conserves France e contemporaneamente […] di Conserve Italia SCA e […] era al tempo stesso […] di Conserves France, […] di Conserve Italia SCA e membro del Consiglio di Amministrazione di Conserves France. Il 7 giugno 2010 […], all'epoca […] di Conserves France, ha inviato un messaggio di posta elettronica […], all'epoca […] di Conserve Italia SCA e […] di Conserves France ma non più […] di Conserves France, riferendogli in merito alla situazione creatasi sul mercato con la "guerra dei prezzi" tra […], […] e […] (cfr. considerando (263) e (264)).

(565) In quinto luogo, lo stesso nome di dominio "@ccci.it" era in uso per gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti di Conserves France (ad es. […] e […]) e dei membri del Consiglio di Amministrazione o dei dipendenti di Conserve Italia SCA (ad es. […] e […]), circostanza che dimostra non soltanto che le persone in questione lavoravano come membri della stessa impresa, ma anche che la gestione dei messaggi di posta elettronica era centralizzata per il gruppo Conserve Italia nel suo

865 Cfr. […].
866 Cfr. […].
867 Cfr. […].
868 Cfr. […].
869 Cfr. […].

complesso. La scelta di un nome di dominio italiano ("ccci.it") per la posta elettronica di Conserves France (anziché, per esempio, uno francese) dimostra inoltre l'intento di Conserve Italia di palesare all'esterno che il personale di Conserves France costituiva parte integrante del gruppo Conserve Italia, inserito in una struttura societaria unificata, e l'accettazione da parte sua del fatto che il personale di Conserves France fosse percepito come appartenente a una società eminentemente "italiana".

(566) Date le considerazioni esposte, è lecito considerare che Conserves France e Conserve Italia SCA siano parte della stessa impresa che ha commesso l'infrazione.

(567) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia sostiene che, in virtù della natura consortile di Conserve Italia SCA, Conserves France sarebbe stata diretta dalle imprese agricole in quanto Conserve Italia SCA non avrebbe potuto esercitare un'influenza determinante sull'attività di Conserves France[870].

(568) La Commissione ritiene, per le ragioni esposte nei considerando da (630) a (638), che le imprese agricole non abbiano potuto esercitare un'influenza determinante sul comportamento di Conserves France.

(569) Occorre pertanto chiamare Conserve Italia SCA, in quanto società controllante di Conserves France, a rispondere della partecipazione di questa all'infrazione.

(570) È imputata a Conserve Italia SCA, in quanto società controllante di Conserves France, la responsabilità in solido della partecipazione di questa all'infrazione nel periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013.

7.2.3. Conclusioni sulla responsabilità

7.2.3.1. Conclusioni sulla responsabilità della partecipazione diretta all'infrazione

(571) Conserve Italia SCA e Conserves France sono ritenute responsabili di aver partecipato direttamente all'infrazione unica e continuata comprendente tre accordi come descritti ai considerando da (34) a (38) riguardanti i) le vendite di conserve di fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste nonché, dalla campagna 2010/2011, di fagiolini gialli e fagioli flageolet, con marchio del distributore, a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi; ii) le vendite di conserve di mais, con marchio del distributore, a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia e Regno Unito e iii) le vendite di tutte le (altre) conserve vegetali[871], con marchio del produttore o con marchio del distributore, a dettaglianti e clienti del settore della ristorazione in Francia (le vendite con marchio del distributore a clienti del settore della ristorazione a partire dalla campagna 2004/2005). Conserve Italia è ritenuta responsabile per il periodo dal 14 dicembre 2004 al 1º ottobre 2013 e Conserves France per il periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013.

7.2.3.2. Conclusioni sulla responsabilità della società controllante

(572) È imputata a Conserve Italia SCA, in quanto società controllante di Conserves France, la responsabilità in solido della partecipazione di quest'ultima all'infrazione

---

870 Parere *pro veritate*, allegato 1 della risposta alla comunicazione degli addebiti […].

871 Cfr. considerando (3)(c) e (38). Le vendite di prodotti con marchio del distributore ai dettaglianti riguardano unicamente i prodotti non oggetto degli accordi 4P/4P e mais.

unica e continuata comprendente tre accordi come descritti ai considerando da (34) a (38) riguardanti i) le vendite di conserve di fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste nonché, dalla campagna 2010/2011, di fagiolini gialli e fagioli flageolet, con marchio del distributore, a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi; ii) le vendite di conserve di mais, con marchio del distributore, a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia e Regno Unito e iii) le vendite di tutte le (altre) conserve vegetali, con marchio del produttore o con marchio del distributore, a dettaglianti e clienti del settore della ristorazione in Francia (le vendite con marchio del distributore a clienti del settore della ristorazione a partire dalla campagna 2004/2005) per il periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013.

8. RIMEDI

8.1. Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003

(573) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione, se constata un'infrazione all'articolo 101 del trattato, e all'articolo 53 dell'accordo SEE, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

(574) In considerazione della segretezza che ha caratterizzato gli accordi anticoncorrenziali, non è possibile nel caso di specie affermare con assoluta certezza che l'infrazione sia cessata per tutti i partecipanti. È opportuno pertanto che la Commissione obblighi i destinatari della presente decisione a porre immediatamente fine all'infrazione, se ancora non l'hanno fatto, e ad astenersi da qualsivoglia accordo tra imprese, decisione di associazione di imprese o pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto un comportamento identico o analogo.

8.2. Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003

(575) A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un'infrazione all'articolo 101 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE.

(576) Alla luce dei fatti esposti nella sezione 4 l'infrazione è stata commessa intenzionalmente. È pertanto opportuno che la Commissione infligga ammende ai destinatari della presente decisione.

8.3. Calcolo dell'ammenda

(577) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione deve tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare la gravità dell'infrazione e la sua durata. I principi cui la Commissione si attiene per determinare l'ammontare dell'ammenda sono quelli stabiliti negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ("orientamenti per il calcolo delle ammende")[872].

---

[872] GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

(578) La Commissione determinerà anzitutto l'importo di base dell'ammenda per ciascuna impresa. Tale importo è il risultato ottenuto dalla somma di un importo variabile, che può arrivare al 30 % del valore delle vendite di ciascuna impresa, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione, e di un importo supplementare pari a una percentuale compresa fra il 15 % e il 25 % del medesimo valore delle vendite, a prescindere dalla durata, al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. La Commissione può aumentare o ridurre, per ciascuna impresa, l'importo di base dell'ammenda in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti ovvero può aumentare l'importo di base dell'ammenda per portarlo ad un livello sufficiente a garantire l'effetto dissuasivo. Per ciascuna impresa partecipante all'infrazione l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente la decisione della Commissione. La Commissione applicherà infine le opportune disposizioni della comunicazione sulla clemenza e della comunicazione concernente la transazione.

8.3.1. Importo di base dell'ammenda

8.3.1.1. Valore delle vendite

- Prodotti e mercati rilevanti

(579) In applicazione del punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, al fine di determinare l'importo di base dell'ammenda occorre utilizzare il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l'infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall'impresa nell'area geografica interessata all'interno del SEE.

(580) Nel caso di specie i beni e l'area geografica all'interno del SEE interessati dall'infrazione sono quelli descritti al considerando (3), in funzione della partecipazione di Conserve Italia a ciascuno specifico accordo (cfr. considerando da (35) a (38)).

(581) I prodotti e i mercati rilevanti sono quelli interessati dalla vendita a dettaglianti, con marchio del distributore, delle seguenti conserve: fagiolini, piselli, mix di piselli e carote, verdure miste (cui si aggiungono fagiolini gialli e fagioli flageolet a partire dalla campagna 2010/2011) e mais. Come rilevato al considerando (36), per Conserve Italia l'accordo 4P/4P riguardava soltanto le vendite di conserve di fagiolini, piselli e mix di piselli e carote. È pertanto opportuno considerare unicamente il valore delle vendite di tali prodotti in relazione all'accordo 4P/4P.

(582) L'area geografica interessata dal comportamento nel suo complesso è la totalità del SEE (cfr. considerando (49)).

(583) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia sostiene che la Commissione ha ricompreso nella portata geografica dell'infrazione dei mercati in cui Conserve Italia non ha messo in atto la condotta considerata e che per il calcolo dell'ammenda occorre prendere in considerazione soltanto il valore delle vendite nei paesi in cui la condotta è stata messa in atto da Conserve Italia[873].

(584) Come spiegato ai considerando da (49) a (63), la Commissione reputa che l'area geografica interessata dall'infrazione sia la totalità del SEE. In virtù del punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, quindi, l'importo di base

[873] Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 65, 83, 221 e 222.

dell'ammenda dev'essere determinato considerando il valore delle vendite realizzate da Conserve Italia nel SEE con riferimento ai prodotti per cui ha partecipato all'infrazione.

- Periodo rilevante

(585) Di norma la Commissione tiene conto delle vendite realizzate da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio sociale intero in cui ha partecipato all'infrazione. Se l'ultimo esercizio non è rappresentativo, la Commissione può tener conto delle vendite realizzate in un altro esercizio o periodo. Nel caso di specie, poiché la partecipazione di Conserve Italia all'infrazione è cessata in data 1º ottobre 2013 (cfr. considerando da (529) a (533)), l'ultimo esercizio sociale intero di partecipazione è quello corso dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013.

(586) Il valore delle vendite di Conserve Italia ha registrato notevoli oscillazioni nel corso del periodo fra il 2000 e il 2013. Basare il calcolo sul valore totale delle vendite nell'esercizio sociale dal 1º luglio 2012 al 30 giugno 2013 non sarebbe quindi rappresentativo delle vendite realizzate da Conserve Italia nell'arco dell'intero periodo dell'infrazione.

(587) Date le considerazioni che precedono è opportuno utilizzare la media dei valori delle vendite registrati da Conserve Italia per gli esercizi sociali dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2013, che corrispondono agli esercizi sociali rilevanti per il periodo dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013 nel quale Conserve Italia ha partecipato all'infrazione.

- Conclusioni sul valore delle vendite

(588) Date le considerazioni esposte è opportuno determinare l'importo di base dell'ammenda utilizzando il valore delle vendite riportato nella tabella 3[874].

Tabella 3 – Valore delle vendite

Accordo	**Valore delle vendite**
Accordo 4P/4P	[…] EUR
Accordo mais	[…] EUR

[874] Una correzione è stata apportata al valore delle vendite riconducibili all'accordo 4P/4P sottraendo il modesto importo corrispondente alle vendite di verdure miste che, come illustrato al considerando (581), non erano oggetto dell'accordo 4P/4P per quanto concerne Conserve Italia. La Commissione rileva tuttavia un'incongruenza tra […] (cfr. ad esempio […]) e il punto 219 della risposta alla comunicazione degli addebiti, in cui la stessa Conserve Italia cita i "mix di vegetali" tra i prodotti per i quali ha partecipato all'accordo 4P/4P. Anche a pagina 41 del parere *pro veritate* è rilevata un'incongruenza su questo stesso aspetto, dalla quale risulterebbe un'estensione ancor più ampia della gamma di prodotti per i quali Conserve Italia ha partecipato all'accordo 4P/4P; vi si afferma infatti: "*Ne deriva che il fatturato rilevante per l'applicazione dell'ammenda è solo quello degli agricoltori che abbiano conferito: (i) conserve di fagiolini, piselli, mix di piselli e carote, verdure miste, fagiolini gialli e fagioli flageolet; (ii) conserve di mais; conserve vegetali, comprese le verdure miste e le preparazioni e pietanze a base di conserve vegetali (ad eccezione dei mix, delle insalate e delle preparazioni in cui i vegetali non sono l'ingrediente principale)*".

8.3.1.2. Gravità dell'infrazione

(589) Per stabilire la proporzione del valore delle vendite da utilizzare per determinare l'importo di base dell'ammenda, solitamente la Commissione tiene conto di un certo numero di fattori relativi alla gravità dell'infrazione, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l'estensione geografica dell'infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite[875].

(590) Nel caso di specie l'infrazione verteva sulla fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, pratiche che, per loro stessa natura, si annoverano fra le infrazioni più gravi all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. In applicazione dei punti 21 e 23 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la proporzione del valore delle vendite dovrebbe quindi situarsi sui valori più alti previsti, che possono arrivare al 30 % del valore delle vendite[876].

(591) La Commissione intende altresì tener conto del fatto che l'infrazione: i) si è esplicata in forme diverse di comportamento anticoncorrenziale; ii) ha interessato la totalità del territorio del SEE; iii) è stata attuata con continuità e sistematicità.

(592) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia afferma di aver partecipato all'infrazione "*con modalità che non giustificano l'applicazione di una proporzione del valore delle vendite considerata sui valori più alti previsti (sino al 30 %) del suddetto valore*"[877].

(593) La Commissione reputa poco chiara l'argomentazione di Conserve Italia, che non spiega che cosa debba intendersi per "modalità" della sua partecipazione all'infrazione. Il modo in cui l'impresa ha partecipato all'infrazione, comunque, non si annovera tra gli elementi di cui la Commissione tiene conto per determinare la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione.

(594) Date le considerazioni esposte la Commissione fissa al 18% la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo di base dell'ammenda.

8.3.1.3. Durata della partecipazione all'infrazione

(595) La durata da considerare ai fini della fissazione dell'importo di base dell'ammenda è calcolata in base al numero di giorni in cui Conserve Italia ha partecipato all'infrazione secondo quanto illustrato ai considerando da (525) a (534), presentato in forma succinta nella tabella 4.

Tabella 4 – Durata della partecipazione di Conserve Italia all'infrazione

Accordo	Periodo rilevante (durata)
Accordo 4P/4P	15.3.2000-1.10.2013 (4 949 giorni)
Accordo mais	20.10.2000-1.10.2013 (4 730

875 Cfr. punti 19-26 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

876 In tal senso, cfr. sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, *Ziegler/Commissione*, T-199/08, ECLI:EU:T:2011:285, punto 141, e sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2013, *Ziegler/Commissione*, C-439/11 P ECLI:EU:C:2013:513, punto 121.

877 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 224.

	giorni)

(596) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia sostiene che non vi è stata continuità nella partecipazione all'infrazione, che è stata interrotta almeno due volte per quanto riguarda sia l'accordo 4P/4P sia l'accordo mais. Per questa ragione ritiene che le condotte messe in atto prima della campagna 2009/2010 non siano ormai più perseguibili a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003[878]. Conserve Italia aggiunge che l'ammenda dev'essere computata unicamente in relazione ai periodi di effettiva esecuzione degli accordi[879].

(597) La Commissione ritiene, per i motivi esposti nei considerando da (467) a (501), che la partecipazione di Conserve Italia al comportamento non abbia subito interruzione alcuna e che occorra quindi respingerne le argomentazioni relative alla dutata della sua partecipazione all'infrazione.

8.3.1.4. Importo supplementare

(598) In virtù del punto 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, per dissuadere le imprese dal partecipare ad accordi o pratiche concordate vietati in quanto incompatibili con il mercato interno è opportuno maggiorare l'importo di base dell'ammenda di un importo compreso fra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite.

(599) La Commissione ha determinato l'importo supplementare da considerare alla luce dei fattori inerenti alla natura, all'estensione geografica e all'attuazione dell'infrazione indicati al considerando (589) e applicando una proporzione del valore delle vendite del 18%.

(600) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia afferma di non trovare ragionevole che la Commissione applichi nei suoi confronti una percentuale del valore delle vendite a titolo di importo supplementare, sostenendo in particolare che la sua natura cooperativista richiede che il carattere dissuasivo sia valutato secondo schemi differenti rispetto a quello che avverrebbe nel caso in cui fosse una società di capitali a fini di lucro. Asserisce che, non avendo Conserve Italia finalità di lucro, tutti i profitti che può aver realizzato sono di fatto stati interamente riversati ai 14 000 agricoltori alla base della filiera agricola[880].

(601) Conserve Italia afferma altresì di aver presentato una dichiarazione di clemenza e di non avere motivo alcuno per reiterare comportamenti suscettibili di minare gravemente la propria struttura aziendale[881]. Conserve Italia aggiunge che, dato il ruolo minore svolto nell'ambito dell'infrazione, l'applicazione di una percentuale a titolo dissuasivo non troverebbe giustificazione alcuna[882].

(602) La Commissione ricorda che l'applicazione delle norme di concorrenza non è esclusa o modificata dal fatto che le imprese sono organizzate sotto forma di società cooperative[883]. A giudizio della Commissione, poiché la presente infrazione comprende la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, in conformità del

878 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 97.
879 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 225-227.
880 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 229 e 230.
881 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 231.
882 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 233.
883 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 2 luglio 1992, *Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione*, T-61/89, ECLI:EU:T:1992:79, punti 54 e 55.

punto 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, l'applicazione di un importo supplementare è giustificata. Le argomentazioni di Conserve Italia al riguardo di cui ai considerando (600) e (601) sono pertanto respinte.

8.3.1.5. Calcolo dell'importo di base dell'ammenda

(603) Alla luce dei fatti esposti ai considerando da (580) a (602), la tabella 5 indica l'importo di base dell'ammenda da infliggere.

Tabella 5 – Importo di base dell'ammenda

Impresa	**Importo di base (EUR)**[884]
Conserve Italia	[…]

8.3.2. Adeguamenti dell'importo di base dell'ammenda

8.3.2.1. Circostanze aggravanti

(604) La Commissione può aumentare l'importo di base dell'ammenda qualora ritenga che esistano circostanze aggravanti. Le circostanze aggravanti sono elencate in modo non esaustivo al punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

(605) Nessuna circostanza aggravante è applicabile a Conserve Italia.

8.3.2.2. Circostanze attenuanti

(606) La Commissione può ridurre l'importo di base dell'ammenda qualora ritenga che esistano circostanze attenuanti. Le circostanze attenuanti sono elencate in modo non esaustivo al punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

(607) A Conserve Italia sono applicabili circostanze attenuanti, dati il più limitato ruolo da essa svolto nell'infrazione e le diverse modalità di partecipazione alla stessa rispetto alle altre parti. Conserve Italia ha partecipato meno frequentemente delle altre parti alle riunioni, fossero esse a livello di direzione o ad altro livello (cfr. considerando (44)). Inoltre, avendo iniziato a partecipare all'infrazione dopo le altre parti, Conserve Italia non è stata coinvolta nelle riunioni in cui è stato deciso il funzionamento del comportamento anticoncorrenziale (cfr. considerando (65) e da (76) a (80)).

(608) L'importo di base dell'ammenda è pertanto ridotto del 20% per le circostanze attenuanti, il che porta a fissare l'importo di base adeguato dell'ammenda a […] EUR.

(609) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia ha dichiarato di condividere la posizione della Commissione e i motivi per ritenere applicabili nei suoi confronti le circostanze attenuanti indicati al punto (508) della comunicazione degli addebiti[885].

---

884 Gli importi di base delle ammende sono arrotondati per difetto al migliaio più vicino.

885 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 241.

(610) Conserve Italia dichiara di aver partecipato ad un numero inferiore di riunioni rispetto alle altre imprese coinvolte nel comportamento[886] e che questo fatto deve tradursi, in ultima analisi, nella riduzione dell'importo dell'ammenda.

(611) A sostegno dell'applicazione di circostanze attenuanti Conserve Italia rileva che, per alcune riunioni, nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha precisato di non avere indicazioni circa la partecipazione dei rappresentanti di Conserve Italia, ma di desumere la sua presenza da altre circostanze[887]. Conserve Italia fa presente altresì che, nella comunicazione degli addebiti, la prova della sua presenza a quattro riunioni è desunta esclusivamente dalle […] e non è corroborata da altri elementi probatori[888]. Ulteriore elemento pertinente è, a suo giudizio, il numero inferiore dei rappresentanti di Conserve Italia solitamente presenti alle riunioni. In particolare, secondo Conserve Italia, dalla lista dei partecipanti alle riunioni tenute tra il 6 ottobre 2009 e il 17 maggio 2013 prodotta da […] risulta che, mentre […] e […] erano rappresentati da due o più persone fisiche, Conserve Italia era rappresentata da una sola[889]. Conserve Italia sottolinea che, nella stessa lista, si indica come probabile, non certa, la presenza o l'assenza di suoi rappresentanti in relazione a 29 riunioni su 39 totali[890].

(612) A ulteriore riprova del ruolo marginale svolto nell'infrazione, Conserve Italia asserisce di non avere mai assunto il ruolo di promotore degli accordi e di essersi limitata a partecipare all'accordo 4P/4P e all'accordo mais già esistenti senza contribuire alla loro elaborazione. Difatti per quanto riguarda l'accordo 4P/4P sarebbero stati i rappresentanti di […], […] e […] ad avere discusso nei mesi di gennaio e febbraio 2000 circa la possibile partecipazione di Conserve Italia al preesistente accordo[891].

(613) Conserve Italia fa presente di non aver mai rappresentato nessun'altra impresa negli accordi, né aver mai tentato di coinvolgervi altre imprese[892].

(614) Conserve Italia afferma di non aver mai prodotto almeno uno dei quattro prodotti oggetto dell'accordo 4P/4P[893].

(615) Conserve Italia sottolinea infine di non aver tratto alcun vantaggio dalla partecipazione agli accordi. In particolare non ha aumentato i volumi di vendita nel periodo dell'infrazione. Al contrario, secondo Conserve Italia, emerge dai dati sui volumi di vendita che, durante il periodo più "intenso" di partecipazione agli accordi, essa abbia perso tutto il mercato del Belgio per i prodotti coperti dall'accordo 4P/4P. In altre occasioni, come ad esempio la "riunione di crisi" del 6 aprile 2009, Conserve Italia si è lamentata dello svantaggio derivato dalla sua partecipazione agli accordi. A suo giudizio, Conserve Italia non traeva dall'infrazione gli stessi vantaggi che invece

---

886 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 118-125 e 235-237.

887 Riunione del 2000 a Nantes e riunioni del 6 novembre 2002, primo trimestre del 2003, 10 luglio 2003, 7 ottobre 2004, 27 dicembre 2004, 27-28 gennaio 2005, 14 marzo 2006, 21 febbraio 2007, 7 gennaio 2009, 25 marzo 2009, 6 ottobre 2009, 5 ottobre 2011, 15 maggio 2012.

888 Riunione del 15 ottobre 2007, riunione al vertice dell'8 gennaio 2008, riunione al vertice del 23 febbraio 2011 e riunione del 10 maggio 2011.

889 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 126, che rimanda alla lista riportata in […].

890 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 127.

891 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 129-130.

892 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 131.

893 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 125.

ne traevano le altre parti, e non aveva perciò alcun interesse specifico a far continuare le condotte anticoncorrenziali[894].

(616) La Commissione reputa applicabili a Conserve Italia circostanze attenuanti, per i motivi esposti al considerando (607).

(617) Quanto alle asserzioni relative alla partecipazione di rappresentanti di Conserve Italia a riunioni specifiche, la Commissione rileva di aver risposto a ciascuna di esse nella sezione 4.4 in cui è esposta la cronologia dei contatti e delle riunioni.

(618) La Commissione fa presente di non aver mai sostenuto che Conserve Italia avesse svolto un ruolo di promotrice degli accordi o che avesse rappresentato altre imprese o ancora che avesse coinvolto o tentato di coinvolgere altre imprese negli accordi: le argomentazioni in questo senso sono quindi irrilevanti. Il ruolo più limitato di Conserve Italia nell'infrazione è stato per contro riconosciuto al punto 508 della comunicazione degli addebiti.

(619) Quanto all'affermazione secondo cui Conserve Italia si è limitata a partecipare all'accordo 4P/4P e all'accordo mais già esistenti senza contribuire alla loro elaborazione, la Commissione osserva che, come descritto ai considerando da (236) a (242), nel 2009 Conserve Italia ha tentato di rinegoziare, modificare o aggiornare alcune caratteristiche degli accordi cui partecipava.

(620) Quanto all'affermazione secondo cui Conserve Italia non produceva uno dei quattro prodotti oggetto dell'accordo 4P/4P, la Commissione sottolinea che, ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda, sono considerate soltanto le vendite realizzate da Conserve Italia con riferimento ai prodotti interessati dall'infrazione.

(621) Quanto all'argomentazione secondo cui Conserve Italia non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla partecipazione agli accordi, secondo la giurisprudenza il fatto che l'impresa non abbia tratto alcun vantaggio dalla partecipazione a un'infrazione all'articolo 101 TFUE non costituisce un elemento che deve essere preso in considerazione dalla Commissione nella valutazione del grado di partecipazione di tale impresa all'infrazione[895].

8.3.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(622) A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all'infrazione, l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente la data della decisione della Commissione.

(623) Secondo costante giurisprudenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento[896], e costituisce attività economica qualunque attività

---

894 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 132-138.

895 Cfr. ad esempio sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 gennaio 2007, *Sumitomo Metal Industries/Commissione*, C-403/04P, ECLI:EU:C:2007:52, punti 44-46.

896 Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, *Höfner e Elser/Macrotron*, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161, punto 21; del 16 novembre 1995, *FFSA e altri/Ministère de l'Agriculture et de la Pêche*, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, punto 14; dell'11 dicembre 1997, *Job Centre*, C-55/96, ECLI:EU:C:1997:603, punto 21.

consistente nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato[897]. Ne consegue che Conserve Italia SCA, esercitando un'attività economica che consiste nella produzione e vendita di bevande a base di frutta e di conserve vegetali e di frutta (cfr. considerando (6)), dev'essere considerata un'impresa ai sensi dell'articolo 101 del trattato.

(624) Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, è tenuto conto del fatturato totale realizzato dal gruppo Conserve Italia nell'esercizio sociale precedente la data della decisione della Commissione.

(625) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Conserve Italia sostiene che Conserve Italia SCA non è una impresa ai sensi del diritto della concorrenza, ma deve essere considerata un'associazione di imprese. Secondo Conserve Italia, infatti, Conserve Italia SCA non decide in modo autonomo quale dev'essere il suo comportamento sul mercato, in quanto svolge una "funzione di coordinamento" delle strategie aziendali dei soci cooperatori e delle imprese agricole, che sono responsabili del controllo della struttura cooperativa[898]. Conserve Italia sostiene in particolare che le imprese agricole sono le sole imprese ad agire sul mercato[899]. Conserve Italia SCA si limiterebbe quindi ad essere un mero strumento attraverso il quale le imprese agricole - che agiscono a loro volta per il mezzo dei soci cooperatori - mettono in atto la propria strategia commerciale autonomamente definita[900]. Secondo Conserve Italia, questo emerge chiaramente dalle regole di funzionamento degli organi societari, che assegnano ai soci cooperatori un numero superiore di voti in sede di Assemblea dei soci, e dal fatto che la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori[901].

(626) Secondo Conserve Italia, quindi, i margini di autonomia decisionale che possono essere attribuiti a Conserve Italia SCA sono limitati se non inesistenti, in quanto, già a livello statutario, la stessa è vincolata al rispetto delle scelte gestionali assunte dai soci cooperatori e, ancor più a valle, dalle imprese agricole. Si può quindi concludere, a suo parere, che a Conserve Italia SCA è preclusa la possibilità di assumere decisioni che non siano diretta espressione dei soci cooperatori e, per essi, dei loro soci, vale a dire delle imprese agricole[902].

(627) Per avvalorare le argomentazioni addotte, Conserve Italia si è richiamata anche al fatto che le imprese agricole sono le imprese alla base della struttura di Conserve Italia SCA. Esse, infatti, pur conferendo la propria produzione a Conserve Italia SCA tramite le cooperative di primo livello, restano comunque delle "*imprese indipendenti ed autonome sul mercato*"[903]. Conserve Italia sottolinea in particolare gli elementi che seguono:

(1) i beni conferiti restano di proprietà delle imprese agricole fino a che, dopo la loro trasformazione, sono venduti a terzi sul mercato. Questa circostanza è

---

897 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7.

898 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 140-143.

899 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 146 e 172.

900 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 162.

901 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 163-168.

902 Parere *pro veritate*, pag. 40.

903 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 156.

dimostrata dal fatto che il rischio relativo ad eventuali perdite o deperimento della materia prima resta in capo ai produttori che hanno conferito il prodotto. In particolare, secondo Conserve Italia, "[c]*onseguenza del fatto che i prodotti restano di proprietà del socio cooperatore (e non sono dunque venduti alla cooperativa che ne effettua la manipolazione e commercializzazione) è il fatto che il prezzo che Conserve Italia dovrà versare al socio cooperatore come corrispettivo del prodotto viene definito solamente dopo che il prodotto è stato venduto sul mercato*"[904];

(2) le imprese agricole continuano a farsi concorrenza sul mercato, poiché gestiscono direttamente (o comunque senza l'intermediario di Conserve Italia SCA) la vendita di tutti i prodotti che non vengono conferiti alla stessa Conserve Italia SCA[905];

(3) Conserve Italia SCA è esente dall'imposta sul reddito. Ai sensi dell'art. 10 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601 il reddito prodotto dalle cooperative agricole di conferimento è esente da imposte sul reddito. Secondo Conserve Italia, la *ratio* di questa norma è che, nelle cooperative agricole, gli agricoltori alla base della filiera sono le sole imprese ad esercitare un'attività economica sul mercato, che possa essere rilevante ai fini fiscali[906].

(628) Conserve Italia asserisce inoltre che l'autonomia delle imprese agricole si riflette pienamente nelle modalità con cui vengono ripartiti i benefici e le perdite tra i soci cooperatori e, indirettamente, tra le imprese agricole che hanno, a loro volta, conferito i prodotti. Conserve Italia cita in particolare le circostanze che seguono:

(1) l'andamento del prezzo di un determinato prodotto orticolo non ha alcuna influenza rispetto al prezzo percepito da un socio cooperatore che ha conferito un prodotto diverso;

(2) nessuna forma di compensazione può avvenire nel caso in cui a fronte di prodotti remunerati a prezzo superiore a quello di mercato, altri prodotti venissero remunerati a prezzo inferiore; e

(3) esistono dei regolamenti interni distinti per la gestione di i) prodotti orticoli[907], ii) pomodoro e iii) frutta e pertanto ciascun comparto produttivo stabilisce le proprie regole di funzionamento in maniera autonoma[908].

(629) Conserve Italia sostiene dunque che la struttura mutualistica verticale di Conserve Italia SCA, basata sulla separazione tra le varie attività/gestioni della stessa Conserve Italia SCA comporta che i risultati (positivi o negativi) di una singola gestione non possano essere "trasferiti" o compensati con i risultati (positivi o negativi) riferibili ad altra gestione[909]. In considerazione di questa verticalità Conserve Italia ritiene che, nel caso di specie, solo i soci cooperatori che hanno conferito i prodotti utilizzati per produrre le conserve vegetali oggetto dell'infrazione saranno chiamati a pagare la

---

904 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 173-176.

905 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 178 e 179.

906 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 180 e 181.

907 Conserve Italia segnala che il regolamento orticole si applica, attualmente, a fagioli e fagiolini, mais, piselli e ceci.

908 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 185 e 186.

909 Parere *pro veritate*, pag. 33.

sanzione inflitta per l'infrazione. Tuttavia, questi soci cooperatori chiederanno a loro volta il rimborso alle imprese agricole loro socie[910].

(630) In via preliminare la Commissione rileva l'assenza di qualsiasi elemento di diritto o di fatto che corrobori l'argomentazione di Conserve Italia secondo cui la struttura mutualistica di Conserve Italia SCA comporta direttamente la necessità di considerarla un semplice "centro di coordinamento" o uno "strumento" attraverso il quale le imprese agricole attuano la propria strategia commerciale. Dal regolamento interno orticole che disciplina il rapporto tra Conserve Italia SCA e i suoi soci[911] risulta invece chiaro che è Conserve Italia SCA a stabilire ogni anno quali prodotti orticoli debbano essere prodotti e in quali quantità per consentire alla stessa Conserve Italia SCA di realizzare i propri programmi. Sempre Conserve Italia SCA verifica l'idoneità dei terreni delle imprese agricole, sceglie e acquista le sementi utilizzate dalle imprese agricole, raccoglie materie prime e le trasporta verso i propri stabilimenti (cfr. considerando (10) e da (12) a (15)). Conserve Italia SCA trasforma poi le materie prime e vende i prodotti così ottenuti sul mercato. Dalle disposizioni del regolamento interno orticole risulta quindi che la strategia commerciale non è stabilita dalle imprese agricole, che si limitano a produrre la materia prima e a conferirla ai soci cooperatori, bensì da Conserve Italia SCA.

(631) Per quanto riguarda in particolare l'affermazione secondo cui Conserve Italia può soltanto assumere decisioni che sono diretta espressione della volontà dei soci cooperatori e, quindi, delle imprese agricole, si rileva che, sebbene i soci cooperatori dispongano di un numero superiore di voti in sede di Assemblea dei soci e possano indicare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dai fatti esposti nella sezione 4.4 emerge chiaramente che alle riunioni e ai contatti con rappresentanti delle altre parti volti a fissare i prezzi e a spartire i mercati delle conserve vegetali vendute ai dettaglianti nel SEE partecipavano dipendenti di Conserve Italia e di Conserves France. Nulla prova che i soci cooperatori o le imprese agricole decidessero in merito ai diversi aspetti dell'intesa né che istruissero i dipendenti di Conserve Italia e/o di Conserves France. Nulla prova neppure che i soci cooperatori o le imprese agricole fossero coinvolti nei contatti con le altre parti né che ne fossero informati. Poiché l'infrazione riguardava la vendita di conserve vegetali e non la vendita di verdure crude[912], non pare inoltre plausibile che le imprese agricole attive nella produzione di tale materia prima potessero assumere le decisioni in questione e istruire i dipendenti di Conserve Italia e di Conserves France quanto alla partecipazione all'infrazione perpetrata nel mercato delle conserve vegetali.

---

910 Rapporto Brattle, allegato 7 della risposta alla comunicazione degli addebiti ([…]), punto 85, e risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 266.

911 A norma dell'articolo 2521 del codice civile italiano "*L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica . Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.*" (sottolineatura aggiunta).

912 Conserve Italia sostiene per contro che i prodotti "*oggetto degli accordi*" o "*oggetto dell'attività contestata*" sono quelli conferiti dalle imprese agricole (cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 155 e 245-247).

(632) Conserve Italia afferma che le imprese alla base della struttura di Conserve Italia SCA sono le imprese agricole, ma tale asserzione è contraddetta dal fatto che le imprese agricole sono socie dei soci cooperatori, non di Conserve Italia SCA. Le imprese agricole, pertanto, non sono giuridicamente vincolate dai regolamenti di Conserve Italia SCA e non hanno nessun obbligo giuridico nei confronti della stessa. Questa circostanza è confermata anche dal rapporto Brattle, in cui si afferma che "*non essendo questi piccoli produttori* [ovvero le imprese agricole] *soci di Conserve Italia, ma essendo solamente soci delle cooperative di primo livello, Conserve Italia non dispone degli strumenti giuridici per obbligarli a contribuire direttamente al pagamento della sanzione*"[913]. A ciò si aggiunge che né lo statuto di Conserve Italia SCA né il regolamento interno orticole contengono alcun diritto o obbligo per le imprese agricole. L'unico documento sottoscritto dall'impresa agricola è l'Impegno di coltivazione con obbligo di conferimento, con il quale la stessa s'impegna a conferire a Conserve Italia SCA, per il tramite della cooperativa di primo livello di cui è socia, la totalità della coltura concordata per un dato prodotto e in relazione ad una data superficie. Tale documento è sottoscritto dall'impresa agricola e dalla cooperativa di primo livello, non da Conserve Italia, e pertanto non instaura alcun obbligo diretto dell'impresa agricola nei confronti di Conserve Italia né viceversa. Inoltre il documento di trasporto che l'impresa agricola firma al conferimento dei propri prodotti attesta che l'azienda agricola ("cedente") conferisce i propri prodotti alla cooperativa di primo livello ("cessionario" o "primo acquirente cessionario") [914].

(633) L'affermazione che il rischio relativo ad eventuali perdite o deperimento della materia prima resta in capo alle imprese agricole che hanno conferito il prodotto pare rispondere al vero per quanto riguarda la coltivazione, in quanto, secondo il regolamento interno orticole, l'imprenditore agricolo risponde in toto circa il buon esito della coltivazione[915]. Non è provato tuttavia che così continui ad essere anche dopo il conferimento della coltivazione ai soci cooperatori. Conserve Italia sembra asserire che le imprese agricole si assumono il rischio di perdita o deperimento della materia prima fino a quando, dopo la trasformazione, questa viene venduta sul mercato. Secondo Conserve Italia tale rischio è una conseguenza del principio mutualistico, ma la Commissione ritiene che tale argomentazione non sia comprovata. In particolare, Conserve Italia non spiega in che modo le aziende agricole si assumerebbero nella pratica il rischio di perdita o deperimento della materia prima trasformata (ossia le conserve vegetali).

(634) Quanto all'affermazione secondo cui i beni conferiti restano di proprietà degli agricoltori sino alla vendita a terzi sul mercato, Conserve Italia pare contraddirsi nella risposta alla comunicazione degli addebiti. Sostiene infatti che i beni restano di proprietà delle imprese agricole ma nel contempo afferma che "*i singoli soci cooperatori restano proprietari dei beni sino a quando questi, dopo la loro trasformazione, sono venduti a terzi sul mercato*" e che "*i prodotti restano di proprietà del socio cooperatore*" (sottolineatura aggiunta)[916]. L'affermazione secondo cui la proprietà dei prodotti agricoli non è trasferita a Conserve Italia sembra in ogni caso essere confutata dal fatto che il socio cooperatore emetta nei confronti di

---

913 Rapporto Brattle, punto 9, pag. 5.
914 Cfr. ad esempio […].
915 Cfr. articolo 7 del regolamento interno orticole.
916 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 173 e 176.

Conserve Italia SCA una fattura al conferimento della materia prima[917], per la quale Conserve Italia SCA paga un corrispettivo. È plausibile pertanto concludere che l'impresa agricola cede la proprietà della materia prima al socio cooperatore che, a sua volta, la cede a Conserve Italia SCA, dalla quale riceve un corrispettivo e nei confronti della quale emette una fattura[918]. Nel bilancio di Conserve Italia SCA, inoltre, i corrispettivi pagati da Conserve Italia SCA per i beni conferiti sono iscritti come costi ("costi di conferimento di materie prime"), alla stregua dei costi delle verdure crude che la stessa Conserve Italia SCA acquista da terzi ("costi di acquisto di materie prime")[919]. Il regolamento interno orticole non suffraga neanche l'affermazione secondo cui il fatto che il prezzo che Conserve Italia SCA dovrà versare al socio cooperatore come corrispettivo del prodotto sia definito solamente dopo che il prodotto è stato venduto sul mercato, dimostrerebbe che la proprietà dei beni non è ceduta a Conserve Italia SCA. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento interno orticole, il prezzo medio indicativo è stabilito entro 90 giorni dal termine stabilito per la predisposizione dei programmi di lavorazione e comunicato ai soci cooperatori entro il mese di febbraio di ogni anno, mentre il prezzo di liquidazione definitivo è "*determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo esatto ammontare, a fine campagna raccolta, in considerazione dei risultati della raccolta medesima*" (sottolineatura aggiunta)[920]. Nella stessa linea l'articolo 13 prevede che la remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione avvenga in due fasi distinte: anzitutto dopo il conferimento[921] è versato un acconto corrispondente a una data percentuale del prezzo finale[922]; il saldo è poi pagato a chiusura dell'esercizio sociale. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene Conserve Italia, il prezzo di liquidazione finale della materia prima non è determinato dopo che le conserve vegetali sono state vendute sul mercato, bensì alla fine della campagna di raccolta; è invece solo il pagamento a saldo della materia prima ad essere effettuato a chiusura dell'esercizio sociale (e quindi dopo che le conserve vegetali sono state vendute sul mercato).

(635) Conserve Italia sembra inoltre confondere il corrispettivo pagato per il conferimento della materia prima e il ristorno attribuibile ai sensi dell'articolo 36 dello statuto e

---

917 Cfr. ad esempio […].

918 Che il conferimento debba essere considerato una "vendita" dei prodotti (che implica la cessione della proprietà) è confermato anche dal parere *pro veritate* allegato alla risposta alla comunicazione degli addebiti, a pag. 32 del quale si legge: "*Sul piano formale, il "conferimento" effettuato dal socio nella cooperativa agricola può inoltre assumere una diversa "veste giuridica" ed atteggiarsi, a seconda dei casi, in una vendita con corrispettivo determinato in acconto (salvo successivo conguaglio, in ragione del prezzo spuntato sul mercato dalla cooperativa) o, ancora, in un mandato a vendere con provvigione volta a coprire la quota parte di costi operativi della cooperativa*" (sottolineatura aggiunta).

919 Bilancio di Conserve Italia del 2021, pag. 106.

920 In questo senso pare riferirsi al ristorno e non al prezzo di liquidazione definitivo pagato da Conserve Italia per il conferimento la seguente asserzione riportata a pag. 35 del parere *pro veritate* allegato alla risposta alla comunicazione degli addebiti: "*Quanto alle modalità di remunerazione di tali conferimenti, i regolamenti adottano un meccanismo di quantificazione "a conguaglio" dei prezzi di vendita da riconoscere ai soci, la cui determinazione definitiva avviene solo a chiusura della campagna commerciale ed in ragione dei risultati ottenuti in relazione al singolo comparto merceologico*".

921 Nella risposta alla comunicazione degli addebiti (punto 176, nota in calce 155) Conserve Italia precisa che l'acconto sul prezzo viene corrisposto entro 60 o 90 giorni dal conferimento del prodotto. La stessa indicazione è riportata anche nel rapporto Brattle, punto 57.

922 Il rapporto Brattle precisa che l'acconto rappresenta di norma l'85-90 % del prezzo di liquidazione definitivo (punto 57).

dell'articolo 16 del regolamento interno orticole[923]. Quanto alla differenza tra il prezzo del conferimento e il ristorno, la Corte suprema di cassazione della Repubblica italiana ha affermato chiaramente che si tratta di due elementi distinti. I ristorni "*costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Essi, in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro)[924]. [L]a sola caratteristica che hanno in comune con gli utili è l'aleatorietà, in quanto la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi.*"[925]. Quindi, mentre il corrispettivo della materia prima conferita dai soci cooperatori è determinato nel suo importo definitivo alla fine della campagna di raccolta ed è saldato a chiusura dell'esercizio sociale (con acconto già pagato dopo il conferimento), il ristorno è aleatorio perché dipenderà dal soddisfacimento delle condizioni elencate nell'articolo 16 del regolamento interno orticole (cfr. considerando (18))[926].

(636) L'affermazione secondo cui le imprese agricole gestirebbero direttamente la vendita di tutti i prodotti non conferiti ai soci cooperatori (cfr. considerando (627)(2)) è ininfluente, in quanto nella presente analisi l'elemento rilevante è la posizione delle imprese agricole con riferimento alle materie prime che conferiscono ai soci cooperatori.

---

923 In sede di redazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno. Le somme dovrebbero essere appostate "*nel rispetto dei programmi di capitalizzazione del Consorzio e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica*" (articolo 36 dello statuto). La ripartizione del ristorno è effettuata in relazione al valore del prodotto conferito nell'esercizio da ciascun socio di Conserve Italia. Il regolamento interno orticole articola ulteriormente i criteri di ripartizione del ristorno, con riguardo alle tipologie e ai volumi dei prodotti conferiti. Ai sensi dell'articolo 16, infatti, l'attribuibilità dei ristorni è comunque subordinata alla realizzazione di un utile di esercizio non inferiore al 2 % del patrimonio netto di Conserve Italia, e l'entità dei ristorni medesimi non potrà in ogni caso eccedere il 50 % dell'avanzo di gestione generato dalla lavorazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci.
Come indicato al considerando (18), il regolamento interno orticole precisa altresì che l'attribuzione del ristorno per ciascuna varietà di prodotto sarà determinata tenendo conto dei seguenti parametri: i) rapporto tra prezzo liquidato per i prodotti conferiti e prezzo di mercato registrato nella campagna di riferimento per i prodotti della medesima specie; ii) margine netto generato dalla trasformazione e vendita di ciascuna varietà di prodotto.

924 Questo varrebbe per la cooperativa di conferimento, ossia per la situazione in cui i soci forniscono prodotti alla cooperativa la quale li trasforma e li vende.

925 Cfr. Corte suprema di cassazione della Repubblica italiana, sentenza 29 aprile 2015, n. 10641. Nel caso di specie il consorzio acquistava il porfido dai soci produttori a un prezzo predeterminato e si riservava poi di erogare un'integrazione di quel prezzo commisurata ai risultati di gestione. Secondo la Corte, "*Il rischio dell'impresa consortile poteva dunque incidere sull'*an *e sul* quantum *del ristorno, non certo sull'obbligazione per il prezzo della compravendita intercorsa tra consorzio e i soci produttori venditori*".

926 Secondo la Corte suprema di cassazione della Repubblica italiana, la cooperativa non è comunque tenuta ad attribuire il ristorno ai soci cooperatori, in quanto non risulta "*che i soci medesimi abbiano un vero e proprio diritto soggettivo al rimborso dei ristorni, cui corrisponda un obbligo giuridico della società di provvedere al riguardo. La questione deve passare attraverso il vaglio degli organi sociali, cui compete di stabilire la sussistenza in concreto delle condizioni per far luogo ai ristorni*" - Cfr. Corte suprema di cassazione della Repubblica italiana, sentenza 8 settembre 1999, n. 9513.

(637) Quanto all'asserita esenzione dall'imposta sul reddito, il decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601 la prevede per le cooperative in considerazione della loro natura giuridica, vale a dire del fatto che si tratta di società cooperative, e non perché non esercitano un'attività economica[927]. Le imprese agricole sono soggette all'imposta in quanto imprese a fine di lucro. Nella sentenza *Paint Graphos e altri* la Corte di giustizia ha precisato che siffatta disposizione della legge italiana è motivata dal fatto che le società cooperative non hanno o hanno scarso accesso ai mercati dei capitali, cosicché il loro sviluppo dipende dai loro fondi propri o dal credito e che il loro margine di profitto è di conseguenza nettamente inferiore a quello delle società di capitali, che meglio si possono adeguare alle esigenze del mercato[928].

(638) Conserve Italia si richiama alla verticalità mutualistica per asserire l'indipendenza delle imprese agricole e il fatto che, in definitiva, saranno chiamati al pagamento dell'ammenda soltanto i soggetti che conferiscono[929] la materia prima utilizzata per produrre le conserve vegetali oggetto dell'infrazione; al riguardo la Commissione, vista la documentazione del fascicolo, ritiene che non sussista in capo ai soci cooperatori, né *a fortiori* in capo alle imprese agricole, alcun obbligo giuridico di pagare l'ammenda per la partecipazione di Conserve Italia e di Conserves France all'infrazione.

(639) La Commissione osserva inoltre che l'affermazione di Conserve Italia secondo cui le imprese agricole che conferiscono piselli, fagiolini e mais sarebbero le sole a ricavare un vantaggio dall'infrazione è in contrasto con l'affermazione, […][930]. Come confermato da Conserve Italia in sede di audizione, Conserves France acquista la materia prima da terzi e non dalle imprese agricole socie dei soci cooperatori di Conserve Italia SCA[931]. Data la struttura mutualistica verticale di Conserve Italia SCA, quindi, le imprese agricole produttrici di piselli e fagiolini non avrebbero potuto trarre vantaggio dalla vendita di prodotti che non producevano. A conferma si rimanda alla dichiarazione contenuta nel rapporto Brattle[932] sull'ammenda inflitta dall'autorità francese garante della concorrenza a Conserve Italia e Conserves France nel caso n. 19-D-24[933], secondo cui "*questa sanzione avrà un impatto diretto su Conserve Italia, che per l'incapienza di Conserves France sarà costretta a pagare e non potrà ribaltare in alcun modo l'importo sui soci. Conserves France ha infatti acquistato i prodotti oggetto del procedimento in Francia sul mercato, i prodotti non sono stati oggetto di conferimento da parte dei soci contributori*". È pertanto plausibile ritenere che altrettanto valga nel caso di specie per i fagiolini e i piselli acquistati da Conserves France sul mercato. Lo stesso ragionamento è possibile per

---

927 Cfr. sentenza della Corte dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 52.

928 Ibid., punti 59 e 60.

929 Come indicato anche da Conserve Italia (cfr. allegato 6 della risposta alla comunicazione degli addebiti "rapporto giuridico", punto 65), sarebbero chiamate a pagare l'ammenda le imprese agricole che attualmente conferiscono i prodotti agricoli, fossero esse o no socie dei soci cooperatori all'epoca dell'infrazione.

930 […].

931 […] illustra un esempio di acquisto di materia prima effettuato da Conserves France presso terzi.

932 Rapporto Brattle, punto 90.

933 Decisione n. 19-D-24 del 17 dicembre 2019 relativa al settore della frutta commercializzata in vasetto.

le carote, le quali non sono conferite dalle imprese agricole socie dei soci cooperatori di Conserve Italia SCA, ma provengono da terzi[934].

(640) La struttura mutualistica verticale è comunque irrilevante ai fini della determinazione dell'ammenda a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. Tale verticalità non pare aver svolto alcun ruolo quando Conserve Italia si è trovata a decidere chi dovesse farsi carico del risarcimento stabilito in esito a un contenzioso nel settore delle bevande a base di frutta e mobilitare le risorse finanziarie necessarie per coprirlo[935]. Per analogia con la posizione sostenuta nel caso di specie da Conserve Italia quanto al pagamento dell'ammenda, in quel caso soltanto i soci cooperatori e le imprese agricole che avevano conferito la frutta utilizzata per la produzione delle bevande, e non Conserve Italia SCA, avrebbero dovute essere chiamate a versare il risarcimento stabilito in esito al contenzioso. Tuttavia, così non è stato.

(641) Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ritiene infine che rilevi la circostanza che, esercitando un'attività economica, la controllata Conserves France, partecipante anch'essa all'infrazione, sia un'impresa. Inoltre poiché la sua forma giuridica è di società a responsabilità limitata di diritto francese, l'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 non si applica.

(642) Stando alle asserzioni di Conserve Italia, qualora l'infrazione sia commessa da un'associazione di imprese, i parametri da prendere in considerazione per stabilire l'importo dell'ammenda dovranno essere differenti, proprio al fine di assicurare il rispetto della proporzionalità e garantire l'effetto dissuasivo dell'ammenda. In particolare l'ammenda non dovrà comunque superare il 10 % della somma del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato interessato dall'infrazione dell'associazione, non computando nel calcolo il fatturato realizzato dai membri estranei alle condotte[936].

(643) Alla luce di ciò, Conserve Italia sostiene che sarebbe del tutto inadeguato commisurare la forza dissuasiva della sanzione e la sua proporzionalità sulla base del fatturato del gruppo Conserve Italia. A suo parere bisogna tenere conto, infatti, della circostanza che esclusivamente le imprese agricole che conferiscono i beni oggetto degli accordi hanno percepito un vantaggio a seguito dei comportamenti collusivi, mentre, in ragione delle regole peculiari sulla ripartizione degli utili proprie ad una cooperativa, gli altri soci non hanno ricevuto alcun beneficio. In ragione di quanto sopra, stando a Conserve Italia il solo parametro appropriato per misurare la proporzionalità e la deterrenza della sanzione è il fatturato delle imprese agricole socie dei soci cooperatori che hanno conferito i prodotti oggetto degli accordi, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003[937]. Ne conseguirebbe che il fatturato di riferimento ai fini dell'identificazione della sanzione massima a Conserve Italia sarebbe quindi "*quello delle 343 imprese attive sul*

---

934 Cfr. rapporto giuridico, nota in calce 4, e rapporto Brattle, punto 37.

935 […] (cfr. […]).

936 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 210.

937 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 245 e 247.

mercato interessato dall'infrazione (si tratta di tutte le imprese associate a Conserve [Italia SCA] *che conferivano mais, piselli e fagiolini)*"[938].

(644) In tema di associazioni di imprese, l'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003 dispone: "*Qualora l'infrazione di un'associazione* [di imprese] *sia relativa alle attività dei membri della stessa, l'ammenda non deve superare il 10 % dell'importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall'infrazione dell'associazione*".

(645) Sulla stessa linea si mantiene il punto 33 degli orientamenti per il calcolo delle ammende: "*Qualora l'infrazione di un'associazione riguardi le attività dei membri della stessa, l'ammenda non deve superare il 10 % della somma del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato interessato dall'infrazione dell'associazione.*"

(646) A giudizio della Commissione, nel caso di specie non rileva l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003 in quanto, come illustrato al considerando (623), Conserve Italia è un'impresa.

(647) Secondo la Commissione, poiché ha statuto giuridico di cooperativa agricola, Conserve Italia SCA può anche essere considerata un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del trattato[939] in quanto i suoi soci siano imprese o associazioni di imprese[940]. È giurisprudenza consolidata che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del trattato, la cooperativa agricola che esercita un'attività economica può essere considerata sia impresa ai sensi dell'articolo 101 del trattato sia associazione di imprese[941]. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, Conserve Italia SCA può essere considerata sia impresa sia associazione di imprese. Tuttavia, anche se Conserve Italia può essere considerata un'associazione di imprese, resta comunque un'"impresa" e, pertanto, l'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, non è applicabile.

(648) Per ragioni di completezza, la Commissione ritiene inoltre che, anche qualora Conserve Italia SCA fosse considerata una semplice associazione di imprese (e non un'impresa) ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, il fatturato da prendere in considerazione sarebbe comunque quello del gruppo Conserve Italia e non quello delle imprese agricole.

(649) In primo luogo, si rilevi in questo senso che nella frase dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003 "[q]*ualora l'infrazione di un'associazione* [di imprese] *sia relativa alle attività dei membri della stessa*" rientrano le situazioni in cui l'infrazione commessa dall'associazione di imprese riguarda le attività dei membri della stessa, in contrapposizione alle situazioni in cui l'infrazione commessa dall'associazione di imprese non riguarda le attività dei membri della stessa.

---

938 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 251.

939 A titolo esemplificativo dell'applicazione dell'articolo 101 del trattato alla cooperativa agricola, cfr. sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 1981, *Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek/Commissione*, C-61/80, ECLI:EU:C:1981:75.

940 Riguardo alle associazioni di associazioni di imprese cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, *Piau/Commissione*, T-193/02, ECLI:EU:C:2006:149, punto 72.

941 In tal senso cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 2 luglio 1992, *Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione*, T-61/89, ECLI:EU:T:1992:79, punto 50.

(650) Vale osservare che, come illustrato al considerando (632), le imprese agricole che conferiscono la materia prima che Conserve Italia SCA trasforma e commercializza non sono socie della stessa Conserve Italia SCA. Sono socie dei soci cooperatori e non hanno alcun rapporto giuridico diretto con Conserve Italia SCA[942].

(651) Anche qualora le imprese agricole fossero considerate socie indirette di Conserve Italia, la loro principale attività economica sarebbe comunque la produzione di prodotti agricoli, tra cui prodotti ortofrutticoli. Per i motivi esposti nella sezione 4.4, l'infrazione oggetto del presente procedimento non riguarda pertanto le attività delle imprese agricole.

(652) Nel caso di specie l'infrazione non riguarda peraltro neppure le attività dei soci cooperatori di Conserve Italia SCA. I soci cooperatori di Conserve Italia SCA sono cooperative di primo livello. I loro soci sono imprese agricole la cui attività principale consiste nella produzione di prodotti agricoli, tra cui prodotti ortofrutticoli. Le imprese agricole conferiscono i prodotti alle cooperative di primo livello che, a loro volta, li conferiscono a Conserve Italia SCA. Conserve Italia SCA trasforma i prodotti ortofrutticoli ricevuti dalle cooperative di primo livello in conserve di frutta e verdura, bevande a base di frutta e altri prodotti, che poi vende sul mercato. Le attività dei soci cooperatori di Conserve Italia SCA consistono quindi nel conferimento di prodotti ortofrutticoli (cfr. considerando (8)).

(653) L'infrazione riguarda pertanto le attività di Conserve Italia SCA (ovvero la produzione e la vendita di conserve vegetali) e non quelle delle imprese agricole o dei soci cooperatori di Conserve Italia SCA (ovvero rispettivamente la produzione primaria e il conferimento di prodotti ortofrutticoli).

(654) In secondo luogo, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003, ciascun membro di cui occorre considerare il fatturato per il calcolo del massimale del 10 % dev'essere "*attivo sul mercato coinvolto dall'infrazione dell'associazione*".

(655) Conserve Italia afferma che le sole imprese "*che agiscono sul mercato*"[943] sono le imprese agricole, le quali sono i "*membr[i] attiv[i] sul mercato interessato dall'infrazione dell'associazione*"[944]. Nella stessa ottica Conserve Italia afferma che le imprese agricole conferiscono i "*beni oggetto degli Accordi*"[945]. Secondo Conserve Italia, nelle cooperative agricole di conferimento la stretta interrelazione tra le attività di carattere agricolo e le attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti implica che la cooperativa possa essere considerata – dal punto di vista economico e giuridico – come *longa manus* dei soci nel compimento di operazioni che costituiscono il naturale e necessario completamento dell'attività agricola[946].

---

942 Oltre al rapporto Brattle, questo fatto è riconosciuto anche nel parere *pro veritate*, pag. 19.

943 Cfr. ad esempio risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 146, 168, 172 e 181. Conserve Italia non precisa tuttavia a quale mercato si riferisce.

944 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 247, nota in calce 211.

945 Risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 245-247.

946 Parere *pro veritate*, pagg. 26-28. Conserve Italia si è inoltre richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai cui sensi Conserve Italia SCA sarebbe considerata "imprenditore agricolo" in quanto utilizza per lo svolgimento delle proprie attività prevalentemente prodotti dei soci. Da tale disposizione Conserve Italia deduce che, in presenza di una cooperativa di conferimento, esiste un'unica attività rilevante: l'attività agricola (primaria e connessa) dei singoli

(656) Contrariamente a quanto sostiene Conserve Italia, la Commissione reputa che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003, le imprese agricole non siano attive sul mercato interessato dall'infrazione. Come indicato al considerando (651), infatti, le imprese agricole coltivano prodotti agricoli, tra cui prodotti ortofrutticoli, che sono venduti, tra l'altro, ai soci cooperatori di Conserve Italia SCA. Non agiscono pertanto sul mercato interessato dall'infrazione, ossia il mercato delle conserve vegetali, bensì sul mercato delle verdure crude.

(657) La Commissione osserva inoltre che precedenti giurisprudenziali, risalenti ad un'epoca precedente il regolamento (CE) n. 1/2003 e quindi l'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, ammettono in determinate circostanze che sia preso in considerazione il fatturato dei membri dell'associazione di imprese ai fini del calcolo del massimale dell'ammenda[947]. Nel caso di Conserve Italia SCA, tuttavia, tali circostanze non sussistono. In particolare, contrariamente alla situazione considerata dalla giurisprudenza, ossia la circostanza che le associazioni di imprese non esercitassero alcuna attività economica propria, Conserve Italia SCA esercita un'attività economica propria che consiste nella produzione e vendita di conserve vegetali.

(658) Inoltre nella giurisprudenza considerata un aspetto importante era la volontà di garantire l'effetto dissuasivo delle sanzioni inflitte per la violazione delle regole di concorrenza dell'Unione. Finalità dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003 e del punto 33 degli orientamenti per il calcolo delle ammende è consentire alla Commissione di basare le ammende su elementi che riflettano la dimensione e la potenza attribuibili sul mercato interessato alle persone giuridiche che l'hanno commessa (in termini di massimale di legge pari al 10 % del fatturato).

(659) Per converso l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003 al caso di Conserve Italia non consentirebbe alla Commissione di riflettere adeguatamente la dimensione e la potenza economica del soggetto responsabile dell'infrazione. La forma giuridica di Conserve Italia SCA (ossia se si tratta di una cooperativa o di una società di capitali) non dovrebbe fare differenza in questo senso (cfr. considerando (602)). Se si tenesse conto del fatturato delle imprese agricole, infatti, come richiesto da Conserve Italia (cfr. considerando (643)), il fatturato complessivo sarebbe sensibilmente inferiore al valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo di base[948]. A tale riguardo, occorre altresì rilevare che Conserve Italia non ha contestato che il valore delle vendite rilevante ai fini del calcolo dell'ammenda sia quello delle vendite effettuate da Conserve Italia e non dalle imprese agricole.

(660) La Commissione reputa pertanto ingiustificato, nel caso di specie, prendere in considerazione il fatturato dei soci di Conserve Italia SCA ai fini del calcolo del massimale delle ammende a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

---

agricoltori soci. Conserve Italia sottolinea parimenti che la qualifica di "impresa agricola" implica l'applicazione a Conserve Italia SCA di particolari disposizioni tributarie (per IVA e IRES).

947 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 13 dicembre 2006, *FNCBV e altri/Commissione*, T-217/03, ECLI:EU:T:2006:391. Anche Conserve Italia ha fatto riferimento a tale giurisprudenza nella risposta alla comunicazione degli addebiti (cfr. punti 212 e 250) e nel parere *pro veritate* (cfr. pag. 6).

948 Cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 252.

(661) Consegue dalle considerazioni esposte che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, è opportuno tenere conto del fatturato totale realizzato dal gruppo Conserve Italia nell'esercizio sociale precedente la data della decisione della Commissione.

(662) Come rilevato al considerando (6), nell'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2021 il fatturato totale consolidato del gruppo Conserve Italia ammontava a 797 226 441 EUR.

(663) Poiché l'importo di base adeguato dell'ammenda indicato al considerando (608) supererebbe il 10 % del fatturato totale consolidato del gruppo Conserve Italia nell'esercizio sociale precedente la data della decisione della Commissione, l'importo dell'ammenda da infliggere a Conserve Italia, prima dell'applicazione di qualsivoglia riduzione nell'ambito della comunicazione sulla clemenza, è pertanto ridotto di conseguenza e fissato a 79 722 644 EUR.

8.3.4. Applicazione della comunicazione sulla clemenza

(664) Il 17 ottobre 2013 Conserve Italia ha chiesto l'immunità dall'ammenda in conformità del punto (14) della comunicazione sulla clemenza o, in alternativa, una riduzione dell'ammenda in conformità del punto (27) della comunicazione sulla clemenza (cfr. considerando (24)). Con decisione del 17 febbraio 2017, notificata a Conserve Italia il 22 febbraio 2017, la Commissione ha informato Conserve Italia di essere giunta in via preliminare alla conclusione che la stessa Conserve Italia fosse stata la prima impresa ad aver fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo ai sensi dei punti (24) e (25) della comunicazione sulla clemenza, e che pertanto intendeva riconoscerle una riduzione compresa nella forcella tra il 30 % e il 50 % dell'ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta nel caso di specie (cfr. considerando (25)).

(665) In virtù dei punti (12), lettere da a) a c), e (24) della comunicazione sulla clemenza, l'impresa che chiede una riduzione dell'ammenda deve cooperare effettivamente, integralmente, su base continua e sollecitamente per tutto il corso del procedimento amministrativo; deve aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la domanda e non deve aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori riguardanti il presunto cartello né aver informato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, tranne ad altre autorità garanti della concorrenza.

(666) In conformità del punto (30) della comunicazione sulla clemenza, la Commissione ha valutato la posizione finale di Conserve Italia al termine del procedimento amministrativo, giungendo alla conclusione che la cooperazione di Conserve Italia con la Commissione soddisfa le condizioni di cui al punto (12), lettere da a) a c), della comunicazione sulla clemenza.

(667) In conformità del punto (26) della comunicazione sulla clemenza, al fine di definire il livello della riduzione all'interno di ciascuna forcella, la Commissione tiene conto della data in cui gli elementi probatori che soddisfano le condizioni menzionate al punto (24) della stessa comunicazione le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato.

(668) Gli elementi probatori forniti da Conserve Italia hanno apportato un valore aggiunto significativo, in quanto hanno rafforzato la capacità della Commissione di provare i fatti relativi all'intesa. Segnatamente Conserve Italia ha presentato elementi probatori

inediti […], e ha fornito ulteriori elementi probatori, […], che hanno suffragato le prove già in possesso della Commissione.

(669) Alla luce delle considerazioni esposte, l'importo dell'ammenda è pertanto ridotto del 50% e fissato a un importo di 39 861 000 EUR.

8.4. Capacità contributiva

(670) In conformità del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, "*[i]n circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un'impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l'imposizione di un'ammenda pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell'impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore.*".

(671) Nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dal punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la Commissione effettua una valutazione globale della situazione finanziaria dell'impresa, concentrandosi sulla sua capacità contributiva in un contesto sociale ed economico particolare.

(672) In via di principio, laddove i destinatari affermino che l'ammenda stimata avrebbe un impatto negativo sulla loro situazione finanziaria ma non forniscano elementi credibili a riprova della loro incapacità di pagare l'ammenda prospettata, la Commissione ricorda che, stando alla giurisprudenza consolidata, non è tenuta a prendere in considerazione la situazione finanziaria sfavorevole dell'impresa nel determinare l'importo dell'ammenda da infliggere, in quanto l'ammettere un obbligo del genere si risolverebbe infatti nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato[949].

(673) Il 30 gennaio 2020 Conserve Italia ha presentato siffatta richiesta, adducendo la propria incapacità di pagare l'ammenda in conformità del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

(674) La Commissione ha esaminato la domanda e ha valutato attentamente le informazioni comunicate da Conserve Italia sia in tale ambito sia in risposta a richieste di informazioni, rivoltele a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, circa la situazione finanziaria in cui versa e il contesto sociale ed economico particolare in cui si trova.

(675) Nell'allegato (riservato) la situazione finanziaria del gruppo Conserve Italia[950] e l'impatto dell'ammenda sono pertanto valutati nel contesto sociale ed economico particolare in cui questa si trova.

---

949 Cfr. sentenze dell'8 novembre 1983, *IAZ/Commissione*, da C-96/82 a C-102/82, C-104/82, C-105/82, C-108/82 e C-110/82, ECLI:EU:C:1983:310, punti 54 e 55; del 28 giugno 2005, *Dansk Rørindustri e altri/Commissione*, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, ECLI:EU:C:2005:408, punto 327; del 29 giugno 2006, *SGL Carbon/Commissione*, C-308/04 P, ECLI:EU:C:2006:433, punto105; del 2 giugno 2016, *Moreda-Riviere Trefilerías e altri/ Commissione*, da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, ECLI:EU:T:2016:335, punti 492 e 493.

950 Il gruppo Conserve Italia consta di Conserve Italia SCA (società madre) e tutte le controllate nelle quali essa detiene direttamente o indirettamente più del 50 % del capitale (quale definito a pag. 150 della

(676) La situazione finanziaria del gruppo Conserve Italia è stata valutata al momento dell'adozione della decisione sulla base dei dati finanziari e delle informazioni da essa presentate. Spetta all'impresa dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'incapacità contributiva[951].

(677) Nel valutare la situazione finanziaria di Conserve Italia la Commissione tiene conto dei bilanci annuali degli ultimi esercizi (solitamente cinque) e delle proiezioni per l'esercizio in corso e per i successivi tre (solitamente) esercizi. Per misurare la solidità (ad es. la percentuale che la prospettata ammenda rappresenterebbe nel capitale proprio e nelle attività dell'impresa), la redditività, la solvibilità e la liquidità dell'impresa, la Commissione tiene conto di una serie di indici finanziari che sono tutti di impiego comune nella valutazione dei rischi di fallimento. Prospettica e nel contempo retrospettiva, l'analisi si concentra tuttavia sul presente e sul futuro immediato dell'impresa. La Commissione tiene altresì conto di eventuali piani di ristrutturazione e del relativo stato di attuazione, delle relazioni con i partner finanziari esterni, quali le banche, e dei rapporti con gli azionisti[952].

(678) Il fatto che l'impresa possa essere messa in liquidazione a seguito dell'irrogazione di un'ammenda non implica necessariamente che subisca una perdita significativa del valore delle attività; questa circostanza in sé non può quindi giustificare una riduzione dell'ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta a tale impresa[953]. Ciò in quanto talvolta la liquidazione è effettuata in modo organizzato e volontario nell'ambito di un piano di ristrutturazione, in base al quale la nuova proprietà o la nuova amministrazione continuano a sviluppare l'impresa e i suoi attivi. Il richiedente che adduce l'incapacità contributiva deve pertanto dimostrare l'assenza di soluzioni alternative praticabili. In mancanza di indicazioni credibili della disponibilità, entro un termine ragionevolmente breve, di soluzioni alternative tali da garantire la continuità operativa dell'impresa, sussiste un rischio elevato che gli attivi di questa perdano una parte consistente del valore se, a causa dell'ammenda da infliggere, l'impresa dovesse essere messa in liquidazione.

(679) La Commissione valuta il contesto sociale ed economico particolare allorché la situazione finanziaria dell'impresa, compresa la situazione dei suoi attivi, risulti critica in esito all'analisi descritta ai considerando (677) e (678).

(680) Qualora siano soddisfatte le condizioni previste al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la Commissione può quindi ridurre l'importo finale dell'ammenda sulla scorta dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa

---

relazione finanziaria di Conserve Italia 2020 fornita nella risposta di Conserve Italia del 16.2.2021 alla domanda 1) ([…]). La valutazione prende in considerazione la situazione finanziaria consolidata del gruppo Conserve Italia.

951 Cfr. sentenza del 14 maggio 2014, *Reagens SpA/Commissione*, T-30/10, ECLI:EU:T:2014:253, punti da 299 a 301.

952 La Commissione fonda la sua valutazione della capacità contributiva dell'impresa sulla situazione finanziaria dell'impresa e valuta la capacità degli azionisti di assistere finanziariamente l'impresa interessata indipendentemente dall'accertamento della responsabilità di tali azionisti per l'infrazione commessa dall'impresa. Cfr. sentenza del 2 giugno 2016, *Global Steel Wire e altri/Commissione*, da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, ECLI:EU:T:2016:335, punti 521 e 527.

953 Cfr. sentenze del 29 aprile 2004, *Tokai Carbon e altri/Commissione*, T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01 e T-252/01, ECLI:EU:C:2004:118, punto 372 e del 29 novembre 2005, *Heubach/Commissione*, T-64/02, EU:T:2005:431, punto 163. Cfr. sentenza del 15 luglio 2015, *Westfälische Drahtindustrie e altri/Commissione*, T-393/10, ECLI:EU:T:2015:515, punti 293-294.

interessata, descritta ai considerando (677) e (678), e in considerazione sia della capacità della stessa impresa di pagare l'ammenda inflittale sia del probabile effetto che tale pagamento produrrebbe sulla sua sostenibilità economica.

(681) La domanda di incapacità contributiva presentata da Conserve Italia è parzialmente accolta per i motivi esposti nell'allegato.

(682) Visti gli elementi probatori illustrati nell'allegato e al fine di evitare l'imposizione di un'ammenda che comprometta gravemente la sostenibilità economica del gruppo Conserve Italia, in applicazione del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende l'importo finale dell'ammenda da infliggere all'impresa Conserve Italia è ridotto a un importo di 20 000 000 EUR. Tale importo rappresenta una riduzione di circa il 49,83%.

8.5. Importo finale dell'ammenda

(683) L'ammenda da infliggere a Conserve Italia a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 è di 20 000 000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserves France S.A. hanno violato l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE partecipando, dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013, a un'infrazione unica e continuata estesa a tutto il SEE, consistente nel coordinamento dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale con riferimento alla vendita di taluni tipi di conserve vegetali a dettaglianti e/o a operatori del settore della ristorazione nel SEE.

Articolo 2

Per l'infrazione di cui all'articolo 1 è inflitta a Conserve Italia Soc. coop. agricola e a Conserves France S.A., responsabili in solido, l'ammenda seguente: 20 000 000 EUR.

L'ammenda dev'essere accreditata in euro, entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, sul seguente conto bancario intestato alla Commissione europea:

Banque et Caisse d'Épargne de l'État
1-2, Place de Metz
L-1930 Luxembourg

IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000
BIC: BCEELULL
Rif.: EC/BUFI/AT.40127.

Scaduto il termine, sono automaticamente addebitati gli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui è adottata la presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Qualora un'impresa di cui all'articolo 1 proponga un ricorso, tale impresa prevede una copertura dell'importo dell'ammenda alla data di scadenza o con la costituzione di una garanzia finanziaria accettabile o con il pagamento a titolo provvisorio dell'importo

dell'ammenda a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[954].

Articolo 3

Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserves France S.A. pongono fine immediatamente all'infrazione di cui all'articolo 1, se ancora non l'hanno fatto.

Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserves France S.A. si astengono dal reiterare qualsivoglia atto o comportamento di cui all'articolo 1 e dal compiere qualsivoglia atto o comportamento che abbia un oggetto o un effetto identico o analogo.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione:

(a) Conserve Italia Soc. coop. agricola, Via Paolo Poggi 11, 40068 San Lazzaro di Savena, Italia;

(b) Conserves France S.A., Domaine du Grand Frigolet, 13151 Tarascon, Francia.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del trattato e dell'articolo 110 dell'accordo SEE.

Fatto a Bruxelles, il 19.11.2021

Per la Commissione

Firma

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

954 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 80).